Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2811

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico

19/03/2018 - 14:44

Indice

1. DDL S. 2811 - XVII Leg. . . . 1
1.1. Dati generali . . . 2
1.2. Testi . . . 4
1.2.1. Testo DDL 2811 . . . 5
1.3. Trattazione in Commissione . . . 16
1.3.1. Sedute . . . 17
1.3.2. Resoconti sommari . . . 20
1.3.2.1. 9^ Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) . . . 21
1.3.2.1.1. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 252 (pom.) del 17/05/2017 . . . 22
1.3.2.1.2. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 360 (pom.) del 14/06/2017 . . . 37
1.3.2.1.3. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 362 (pom.) del 21/06/2017 . . . 38
1.3.2.1.4. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 262 (pom.) del 27/06/2017 . . . 39
1.3.2.1.5. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 364 (pom.) del 27/06/2017 . . . 46
1.3.2.1.6. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 263 (pom.) del 28/06/2017 . . . 47
1.3.2.1.7. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 266 (pom.) dell'11/07/2017 . . . 50
1.3.2.1.8. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 267 (pom.) del 12/07/2017 . . . 53
1.3.2.1.9. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 270 (pom.) del 25/07/2017 . . . 55
1.3.2.1.10. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 272 (pom.) del 20/09/2017 . . . 83
1.3.2.1.11. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 273 (pom.) del 27/09/2017 . . . 88
1.3.2.1.12. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 279 (ant.) del 25/10/2017 . . . 98
1.3.2.1.13. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 286 (pom.) del 12/12/2017 . . . 127
1.4. Trattazione in consultiva . . . 152
1.4.1. Sedute . . . 153

1.4.2. Resoconti sommari 158
1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) 159
1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 207 (pom., Sottocomm. pareri) del 19/09/2017 160
1.4.2.2. 2^ Commissione permanente (Giustizia) 164
1.4.2.2.1. 2ªCommissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 70 (pom., Sottocomm. pareri) del 19/09/2017 . . . 165
1.4.2.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio) 167
1.4.2.3.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 797 (ant.) del 20/09/2017 168
1.4.2.3.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 799 (ant.) del 21/09/2017 173
1.4.2.3.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 811 (pom.) dell'11/10/2017 176
1.4.2.3.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 813 (pom.) del 17/10/2017 188
1.4.2.4. 7^ Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) 195
1.4.2.4.1. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 377 (pom.) del 18/07/2017 196
1.4.2.4.2. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 379 (pom.) del 25/07/2017 204
1.4.2.5. 10^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) 218
1.4.2.5.1. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 346 (pom.) dell'11/07/2017 219
1.4.2.5.2. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 349 (pom.) del 18/07/2017 224
1.4.2.5.3. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 350 (pom.) del 19/07/2017 255
1.4.2.6. 11^ Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) 260
1.4.2.6.1. 11ªCommissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 332 (pom.) del 12/07/2017 . 261
1.4.2.6.2. 11ªCommissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 333 (pom.) del 18/07/2017 . 267
1.4.2.7. 13^ Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) 272
1.4.2.7.1. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 89 (ant., Sottocomm. pareri) del 24/05/2017 273
1.4.2.7.2. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 90 (pom., Sottocomm. pareri) del 31/05/2017 275
1.4.2.8. 14^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) 277
1.4.2.8.1. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 267 (ant.) del 31/05/2017 278
1.4.2.8.2. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 284 (ant.) del 02/08/2017 290

1. DDL S. 2811 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2811
XVII Legislatura

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico
Titolo breve: *Produzioni biologiche*

Iter
25 ottobre 2017: concluso l'esame da parte della commissione
Successione delle letture parlamentari

C.302	T. U. con C.3674 approvato in testo unificato
S.2811	**concluso l'esame da parte della commissione**

Iniziativa Parlamentare
On. **Massimo Fiorio** (PD)
Cofirmatari
On. **Susanna Cenni** (PD)
On. **Francesco Prina** (PD) (aggiunge firma in data 5 ottobre 2016)
On. **Colomba Mongiello** (PD) (aggiunge firma in data 2 maggio 2017)
On. **Alessandra Terrosi** (PD) (aggiunge firma in data 2 maggio 2017)
Iniziative dei DDL approvati in testo unificato
C.3674 - On. **Giuseppina Castiello** (PdL) e altri
Natura
ordinaria
Relazione tecnica pervenuta l'11 ottobre 2017.
Presentazione
Trasmesso in data **4 maggio 2017**; annunciato nella seduta ant. n. 817 del 4 maggio 2017.
Classificazione TESEO
AGRICOLTURA BIOLOGICA , PRODUZIONE AGRICOLA , ACQUACOLTURA
Articoli
PRODOTTI ITTICI (Artt.1, 5, 10, 11), PRODOTTI ALIMENTARI (Artt.1, 5, 10, 11), PRODOTTI AGRICOLI (Artt.1, 5, 10, 11), SOFISTICAZIONI ALIMENTARI (Art.1), MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (Artt.2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13), REGIONI (Art.3), PROVINCE AUTONOME (Art.3), COMMISSIONI CONSIGLI E COMITATI AMMINISTRATIVI (Artt.4, 12), PROGRAMMI E PIANI (Artt.4, 5), PUBBLICITA' (Art.4), DECRETI MINISTERIALI (Artt.4, 6, 9, 10, 11, 13), IMPRESE AGRICOLE (Artt.5, 10, 13),

INFORMAZIONE (Art.5), CONTROLLI DI QUALITA' (Art.5), RELAZIONI GOVERNATIVE (Art.5), FONDI DI BILANCIO (Art.6), CONTRIBUTI PUBBLICI (Artt.6, 11), COOPERATIVE (Art.7), INNOVAZIONE TECNOLOGICA (Art.8), DOTTORATO DI RICERCA (Art.8), ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE (Art.9), ENTI LOCALI (Art.10), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.10, 13), TUTELA DEL PAESAGGIO (Art.10), ZONE E AREE PROTETTE (Art.10), VENDITA DIRETTA (Artt.10, 14), AGRITURISMO (Art.10), ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA (Artt.10, 11, 13), COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI (Art.11), CONTRATTI (Art.11), VIGILANZA (Art.11), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art.11), ACCORDI E CONVENZIONI (Art.12), ANTI TRUST (Art.12), SEMENTI (Art.14), ABROGAZIONE DI NORME (Art.15)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. **Maria Teresa Bertuzzi** (PD) (dato conto della nomina il 17 maggio 2017) .
Relatore di maggioranza Sen. **Maria Teresa Bertuzzi** (PD) nominato nella seduta ant. n. 279 del 25 ottobre 2017 .
Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Assegnazione

Assegnato alla **9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)** **in sede referente** il 9 maggio 2017. Annuncio nella seduta pom. n. 818 del 9 maggio 2017.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Pubbl. istruzione), 10ª (Industria), 11ª (Lavoro), 12ª (Sanita'), 13ª (Ambiente), 14ª (Unione europea),
Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2811

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2811

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati il 2 maggio 2017, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

d'iniziativa dei deputati **FIORIO** , **CENNI** , **MONGIELLO** , **PRINA** , **ROMANINI** e **TERROSI** (302); **CASTIELLO** , **Riccardo GALLO** , **GULLO** e **SQUERI** (3674)

(V. *Stampati Camera nn.* **302** *e* **3674**)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 4 maggio 2017

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

NORME GENERALI

Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina, per il settore della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico, con l'esclusione del sistema dei controlli, i seguenti oggetti:

a) il sistema delle autorità nazionali e locali e degli organismi competenti;

b) i distretti biologici e l'organizzazione della produzione e del mercato;

c) gli strumenti finanziari per il sostegno della ricerca, per la realizzazione di campagne di informazione e di comunicazione istituzionale nonché per incentivare l'impiego di prodotti ottenuti con il metodo biologico da parte degli enti pubblici e delle istituzioni.

2. La produzione biologica è attività di interesse nazionale con funzione sociale, in qualità di settore economico basato prioritariamente sulla qualità dei prodotti, sulla sicurezza alimentare, sul benessere degli animali, sullo sviluppo rurale e sulla tutela dell'ambiente e della biodiversità, che concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra stabiliti dall'articolo 7-*bis*, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, e fornisce in tale ambito appositi servizi eco-sistemici. Lo Stato favorisce e promuove ogni iniziativa volta all'incremento, nell'ambito delle superfici agricole, di quelle coltivate con il metodo biologico, anche attraverso interventi volti a incentivare la costituzione di organismi e punti di aggregazione del prodotto e di filiere biologiche.

3. Ai fini della presente legge, il metodo di agricoltura biodinamica, che prevede l'uso di preparati biodinamici, applicato nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, è equiparato al metodo di agricoltura biologica.

Capo II

AUTORITÀ NAZIONALI E LOCALI

Art. 2.

(Autorità nazionale)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministero», è l'autorità di indirizzo e coordinamento a livello nazionale per l'attuazione della normativa europea in materia di produzione agricola e agroalimentare e di acquacoltura effettuate con metodo biologico.

Art. 3.

(Autorità locali)

1. Nel rispetto delle competenze primarie e concorrenti loro spettanti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono le autorità locali competenti, nel rispettivo territorio, per lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche e amministrative relative alla produzione agricola e agroalimentare e all'acquacoltura effettuate con metodo biologico.

Capo III

ORGANISMI DI SETTORE

Art. 4.

(Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica)

1. È istituito presso il Ministero il Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica, di seguito denominato «Tavolo tecnico».

2. Al funzionamento del Tavolo tecnico provvede il Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente per il funzionamento del Comitato consultivo per l'agricoltura biologica di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 10568 del 10 dicembre 2008 e del Tavolo tecnico compartecipato in agricoltura biologica di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 631 del 9 aprile 2013, che sono contestualmente soppressi.

3. Il Tavolo tecnico è costituito da tre rappresentanti nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministro», di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante nominato dal Ministro della salute, da tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, individuati dalle stesse in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante della cooperazione agricola, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole a vocazione generale, da almeno tre rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico, da due rappresentanti delle associazioni dei produttori dei mezzi tecnici utilizzati nell'agricoltura biologica, da due rappresentanti della ricerca scientifica applicata nel settore dell'agricoltura biologica e dell'acquacoltura biologica, di cui uno nominato dall'ISPRA e uno dagli istituti di ricerca pubblici, e da due rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 10. I componenti del Tavolo tecnico restano in carica cinque anni e non possono essere riconfermati per un secondo mandato, ad eccezione dei rappresentanti della ricerca scientifica.

4. Il Tavolo tecnico ha, in particolare, i seguenti compiti:

a) delineare gli indirizzi e le priorità per il Piano d'azione di cui all'articolo 5, con particolare attenzione alla ricerca nell'ambito della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico;

b) esprimere pareri in merito ai provvedimenti concernenti la produzione biologica a livello nazionale ed europeo, con particolare riguardo alle questioni sulle quali lo Stato italiano è chiamato a fornire il proprio contributo in sede europea;

c) proporre gli interventi per l'indirizzo e l'organizzazione delle attività di promozione dei prodotti biologici, nonché favorire il coordinamento tra le autorità di cui agli articoli 2 e 3 e gli operatori, per assicurare la diffusione di tali prodotti sui mercati;

d) organizzare annualmente almeno un incontro in cui mettere a confronto le esperienze dei distretti biologici italiani e internazionali.

5. Le modalità di funzionamento del Tavolo tecnico sono definite con decreto del Ministro. Ai partecipanti al Tavolo tecnico non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Capo IV

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E DI FINANZIAMENTO

Art. 5.

(Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici)

1. Il Ministero, con cadenza triennale, adotta il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici, che è aggiornato annualmente. Gli interventi contenuti nel Piano sono finanziati nei limiti delle risorse e secondo le modalità indicate all'articolo 6.

2. Il Piano prevede interventi per lo sviluppo dell'agricoltura biologica con l'obiettivo di:

a) favorire la conversione al metodo biologico delle imprese agricole e agroalimentari, con particolare riguardo alle piccole aziende agricole, anche attraverso l'individuazione e l'utilizzo degli strumenti di attivazione delle politiche di sviluppo rurale;

b) sostenere la costituzione di forme associative per rafforzare l'organizzazione della filiera dei prodotti biologici, ponendo particolare attenzione al ruolo delle piccole aziende agricole all'interno della filiera;

c) incentivare il consumo dei prodotti biologici attraverso iniziative di informazione, formazione ed educazione al consumo, anche mediante programmi e misure;

d) monitorare l'andamento del settore al fine di elaborare e diffondere le informazioni rilevanti per l'agricoltura biologica, tramite le attività del Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica (SINAB), in sinergia con le risorse del Programma della Rete rurale nazionale;

e) migliorare il sistema di controllo e di certificazione a garanzia della qualità dei prodotti biologici, attraverso la semplificazione della normativa, l'utilizzo di strumenti informatici e interventi di formazione;

f) stimolare enti e istituzioni pubbliche affinché utilizzino i metodi dell'agricoltura biologica nella gestione del verde;

g) incentivare la ricerca e l'innovazione in materia di produzione agricola e agroalimentare e di acquacoltura effettuate con metodo biologico, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 2, lettera *d)*.

3. Il Ministro invia annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del Piano e sull'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6.

Art. 6.

(Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica. Il Fondo è finalizzato al finanziamento di programmi per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, in coerenza con la comunicazione 2014/C 204/01 della Commissione europea, sugli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. C 204 del 1º luglio 2014.

2. Il Fondo è destinato al finanziamento delle iniziative per lo sviluppo dell'agricoltura biologica definite nel Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici di cui all'articolo 5.

3. Il Ministro, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione di cui all'articolo 8, comma 2, lettera *d),* della presente legge. Con il medesimo decreto sono definiti le modalità di funzionamento del Fondo nonché i requisiti e i criteri per la definizione dei soggetti e delle iniziative che possono essere finanziati con le risorse del Fondo medesimo.

4. Il Ministro trasmette, entro il 30 aprile di ogni anno, lo schema del decreto di cui al comma 3 alle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta.

5. I contributi di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono corrisposti in rate semestrali con scadenza il giorno 15 del mese successivo alla scadenza della rata con le modalità stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di omissione del versamento del contributo di cui al citato articolo 59, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo dovuto; in caso di versamento del contributo in misura inferiore al dovuto, la sanzione è pari al doppio della differenza tra quanto versato e quanto dovuto; se il versamento è effettuato dopo la scadenza del termine indicato al primo periodo, la sanzione è pari allo 0,1 per cento del contributo dovuto per ogni giorno di ritardo. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì definite le modalità di applicazione e di riscossione delle sanzioni.

6. La dotazione del Fondo è parametrata a una quota delle entrate derivanti dai contributi di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, determinata tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 617-*bis,* della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo di cui al citato articolo 59, comma 2, della legge n. 488 del 1999 è soppresso e le disponibilità esistenti nello stesso alla predetta data sono trasferite al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

(Contratti di rete tra gli operatori della filiera biologica)

1. Al fine di favorire l'aggregazione imprenditoriale e l'integrazione tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici, lo Stato sostiene la stipulazione di contratti di rete tra le imprese della filiera biologica, ai sensi dell'articolo 3, commi 4-*ter*, 4-*ter*.1, 4-*ter*.2, 4-*quater* e 4-*quinquies* del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, nonché la costituzione di cooperative tra produttori del settore biologico.

Art. 8.

(Sostegno alla ricerca tecnologica e applicata nel settore della produzione agricola biologica)

1. Lo Stato sostiene la ricerca tecnologica e applicata nel settore della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico.

2. Per le finalità di cui al comma 1:

a) sono promossi specifici percorsi formativi in ambito universitario attraverso la possibilità di attivare dottorati di ricerca e *master* nonché corsi di alta formazione, in tema di produzione agricola e agroalimentare e di acquacoltura effettuate con metodo biologico, nei dipartimenti di agronomia, produzioni vegetali e zootecnia nonché in quelli di economia e di giurisprudenza delle università italiane e sono previsti percorsi per l'aggiornamento dei docenti di agronomia degli istituti agrari e di altri istituti specifici ed è incentivato l'affiancamento con le aziende biologiche del territorio;

b) è destinata, in sede di ripartizione annuale del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, quota parte delle risorse del Fondo medesimo, finalizzata alle attività di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) nell'ambito della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico. A tal fine, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018, l'assegnazione autorizzata con legge di bilancio a favore del CNR comprende la somma a favore delle predette attività, nella misura

massima ivi determinata;

c) nel piano triennale di attività del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, predisposto ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono previsti interventi per la ricerca nel settore della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico;

d) almeno il 30 per cento delle risorse confluite nel Fondo di cui all'articolo 6 è destinato al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione nonché dei percorsi formativi in ambito universitario di cui alla lettera *a)* del presente comma in materia di produzione agricola e agroalimentare e di acquacoltura effettuate con metodo biologico, nonché dei percorsi per l'aggiornamento dei docenti di cui alla medesima lettera *a)*. Nell'ambito di tali risorse, il decreto di riparto adottato a norma dell'articolo 6, comma 3, assegna specifiche somme a progetti di ricerca di durata compresa tra tre e cinque anni e a progetti nei quali siano coinvolti tutti gli attori della filiera produttiva, all'uopo assicurando un adeguato corrispettivo alle aziende che partecipano ai progetti di ricerca e sperimentazione e ai progetti di ricerca realizzati nei distretti biologici di cui all'articolo 10 e mettono a disposizione i loro terreni.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 9.

(Formazione professionale)

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono la formazione teorico-pratica di tecnici e operatori in materia di produzione agricola e agroalimentare e di acquacoltura effettuate con metodo biologico e dei soggetti pubblici incaricati di svolgere i controlli ispettivi previsti dalla legislazione vigente. Per tali finalità, il Ministro, con decreto da emanare di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce i princìpi in base ai quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano la formazione professionale.

Capo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE E DEL MERCATO

Art. 10.

(Distretti biologici)

1. Costituiscono distretti biologici i sistemi produttivi locali, anche di carattere interprovinciale o interregionale, a spiccata vocazione agricola nei quali, oltre alle caratteristiche previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, siano significativi:

a) la coltivazione, l'allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare e industriale di prodotti biologici conformemente alla normativa europea, nazionale e regionale;

b) la tutela delle produzioni e delle metodologie colturali, d'allevamento e di trasformazione tipiche locali;

c) le attività economiche che si svolgono nel rispetto dei criteri della sostenibilità ambientale o che possono essere svolte in conformità a tali criteri entro termini certi.

2. Al distretto biologico possono partecipare gli enti locali che adottino politiche di tutela del ruolo delle produzioni biologiche, di difesa dell'ambiente, di conservazione del suolo agricolo e di difesa della biodiversità.

3. Con decreto del Ministro, da emanare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono specificati i requisiti e le condizioni per la costituzione dei distretti biologici.

4. I distretti biologici si caratterizzano per l'integrazione tra le attività agricole e le altre attività economiche presenti nell'area del distretto stesso e per la presenza di aree paesaggisticamente rilevanti, incluse le aree protette nazionali e regionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e le aree comprese nella rete «Natura 2000» prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

5. I distretti biologici sono istituiti al fine di:

a) promuovere l'uso sostenibile delle risorse naturali e locali nei processi produttivi agricoli, finalizzato alla tutela degli ecosistemi;

b) stimolare e favorire l'approccio territoriale, anche al di fuori dei confini amministrativi, promuovendo la coesione e la partecipazione di tutti i soggetti economici e sociali con l'obiettivo di perseguire uno sviluppo attento alla conservazione delle risorse, impiegando le stesse nei processi produttivi in modo da salvaguardare l'ambiente, la salute e le diversità locali;

c) semplificare, per gli agricoltori biologici operanti nel distretto, l'applicazione delle norme di certificazione biologica e delle norme di certificazione ambientale e territoriale previste dalla normativa vigente;

d) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e la promozione dei processi di preparazione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti biologici;

e) promuovere e sostenere le attività collegate all'agricoltura biologica, quali la somministrazione di cibi biologici nella ristorazione pubblica e collettiva, la vendita diretta di prodotti biologici, l'attività agrituristica, il turismo rurale, le azioni finalizzate alla tutela, alla valorizzazione e alla conservazione della biodiversità agricola e naturale e l'agricoltura sociale;

f) promuovere una maggiore diffusione, a prezzi congrui, dei prodotti agricoli e agroalimentari e dell'acquacoltura realizzati con metodo biologico.

6. Le imprese agricole, singole e associate, le organizzazioni dei produttori e i soggetti pubblici e privati che intendono promuovere la costituzione di un distretto biologico costituiscono un Comitato direttivo incaricato della rappresentanza delle istanze amministrative, economiche e commerciali del medesimo distretto, anche attraverso la predisposizione di modelli semplificati per la gestione delle pratiche amministrative. Ai partecipanti al Comitato direttivo non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

7. Il Comitato direttivo del distretto biologico presenta la richiesta di riconoscimento del distretto medesimo alla regione di appartenenza. Nel caso di distretti compresi nel territorio di più regioni, la richiesta di riconoscimento deve essere presentata a ciascuna regione.

8. Le regioni possono prevedere percorsi graduali di conversione al metodo biologico per il riconoscimento dei distretti biologici.

9. Il Ministero promuove, anche attraverso il proprio sito *internet* istituzionale, la divulgazione delle migliori pratiche messe in atto nei distretti biologici, valorizzando i risultati ottenuti, anche attraverso la predisposizione di schede dedicate ai distretti biologici che contengano informazioni, di tipo amministrativo e tecnico, inerenti alle attività e ai progetti di sviluppo e di ricerca relativi al distretto biologico.

10. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare criteri specifici sulla base dei quali attribuire priorità al finanziamento di progetti presentati da imprese singole o associate o da enti locali operanti nel territorio del distretto biologico.

Art. 11.

(Organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica)

1. Al fine di favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore dei prodotti biologici, il Ministero riconosce le organizzazioni interprofessionali della filiera dei prodotti biologici che:

a) sono costituite da e per iniziativa di rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione e ad almeno una delle fasi della trasformazione o del commercio dei prodotti biologici;

b) perseguono, tenendo conto degli interessi dei loro associati e dei consumatori, una finalità specifica coerente con le finalità della presente legge e compresa tra quelle di seguito indicate:

1) migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato, anche mediante la pubblicazione di dati statistici aggregati sui costi di produzione, sui prezzi, corredati eventualmente di relativi indici, sui volumi e sulla durata dei contratti precedentemente conclusi e mediante la realizzazione di analisi sui possibili sviluppi futuri del mercato a livello regionale, nazionale o internazionale;

2) contribuire a un migliore coordinamento delle modalità di immissione dei prodotti sul mercato, in particolare attraverso ricerche e studi di mercato, esplorando potenziali mercati d'esportazione, prevedendo il potenziale di produzione e diffondendo i prezzi pubblici di mercato;

3) nel rispetto della disciplina delle relazioni contrattuali di cui all'articolo 168 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, in materia di cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari, redigere contratti-tipo compatibili con la vigente normativa dell'Unione europea per la vendita di prodotti agricoli biologici ad acquirenti o per la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, tenendo conto della necessità di ottenere condizioni concorrenziali eque e di evitare distorsioni del mercato;

4) valorizzare in modo ottimale il potenziale dei prodotti biologici, anche a livello di sbocchi di mercato e sviluppare iniziative volte a rafforzare la competitività economica e l'innovazione;

5) fornire le informazioni e svolgere le ricerche necessarie per innovare, razionalizzare e migliorare la produzione, la trasformazione e la commercializzazione e orientarle verso prodotti biologici più adatti al fabbisogno del mercato e alle aspettative dei consumatori, con particolare riguardo alla protezione dell'ambiente attraverso metodi atti a limitare l'impiego di prodotti fitosanitari, a garantire la salvaguardia del suolo e delle acque e a rafforzare la sicurezza sanitaria degli alimenti;

6) realizzare qualunque azione atta a tutelare e promuovere l'agricoltura biologica attraverso attività di ricerca per l'individuazione di metodi di produzione sostenibili più rispettosi dell'ambiente;

7) promuovere il consumo dei prodotti biologici, anche attraverso programmi di educazione alimentare.

2. Le organizzazioni interprofessionali di cui al comma 1 possono associare, con funzione consultiva, le organizzazioni rappresentative dei consumatori e dei lavoratori del settore agricolo e agroalimentare per un più efficace esercizio delle proprie attività istituzionali, anche al fine di acquisirne l'avviso sui progetti di estensione delle regole ai sensi dei commi da 8 a 10.

3. Le organizzazioni interprofessionali, nella redazione dei contratti-tipo per la vendita di prodotti agricoli biologici ad acquirenti o per la fornitura di prodotti trasformati a distributori e rivenditori al minuto, garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 62, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e delle relative norme attuative.

4. Al Ministero competono il riconoscimento, il controllo e la vigilanza delle organizzazioni interprofessionali, nonché l'approvazione delle richieste di estensione delle regole e la definizione delle condizioni per la loro applicazione ai sensi dei commi da 8 a 10.

5. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere riconosciute, su richiesta, una sola organizzazione interprofessionale a livello nazionale o a livello della medesima circoscrizione economica, o una sola organizzazione per ciascun prodotto o gruppo di prodotti. Nel caso di concorso tra più domande di riconoscimento da parte di organizzazioni interprofessionali a livello nazionale o relative alla medesima circoscrizione economica, ovvero al medesimo prodotto o gruppo di prodotti, il riconoscimento è concesso all'organizzazione maggiormente rappresentativa. L'organizzazione interprofessionale riconosciuta a livello nazionale può essere articolata in sezioni territoriali o in

circoscrizioni economiche o in sezioni o comitati di prodotto. Si intende per circoscrizione economica la zona geografica costituita da regioni di produzione limitrofe o vicine nelle quali le condizioni di produzione e di commercializzazione sono omogenee.

6. Può essere riconosciuta come organizzazione interprofessionale della filiera dei prodotti biologici un'associazione che sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere costituita ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile e riconosciuta ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

b) prevedere nel proprio statuto una o più delle finalità specifiche indicate al comma 1, lettera *b),* e regole per la rappresentanza democratica della propria base associativa;

c) rappresentare una quota delle attività economiche pari almeno al 30 per cento del valore della produzione, calcolato con riferimento al complesso dei prodotti della filiera biologica nazionale ovvero a singoli prodotti o gruppi di prodotti. Nel caso di organizzazioni interprofessionali operanti in una singola circoscrizione economica, la medesima condizione si intende verificata se il richiedente dimostra di rappresentare almeno il 40 per cento del valore dei prodotti della filiera biologica nella circoscrizione medesima e comunque almeno il 25 per cento del valore dei medesimi a livello nazionale.

7. Le organizzazioni interprofessionali possono costituire fondi per il conseguimento dei fini istituzionali e imporre regole e contributi obbligatori per tutte le imprese aderenti, a condizione che dette regole, nel rispetto delle vigenti norme dell'Unione europea, non comportino restrizioni della concorrenza ad eccezione degli accordi volti ad effettuare una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o ad attuare un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta. Gli accordi di cui al periodo precedente sono adottati all'unanimità degli associati interessati al prodotto.

8. Le organizzazioni interprofessionali, per lo svolgimento dei propri fini istituzionali e in particolare per la promozione dei prodotti della rispettiva filiera, possono presentare al Ministro una richiesta di estensione delle regole, con la quale richiedono che alcuni degli accordi, decisioni o pratiche concordate convenuti nel proprio ambito siano resi obbligatori, per un periodo limitato, nei confronti degli operatori attivi, individualmente o in gruppo, nella o nelle medesime circoscrizioni economiche e non aderenti all'organizzazione. Parimenti possono richiedere l'istituzione di contributi obbligatori, connessi all'applicazione delle regole estese ai sensi dei successivi commi agli operatori economici cui le medesime regole sono suscettibili di applicazione, ancorché non associati all'organizzazione interprofessionale. I contributi obbligatori di cui al presente comma sono disciplinati secondo il diritto privato e non costituiscono prelievo fiscale.

9. L'estensione delle regole di cui al comma 8 è disposta, per un periodo limitato, dal Ministero, su richiesta dell'organizzazione interprofessionale riconosciuta interessata, per le regole adottate con il voto favorevole almeno dell'85 per cento degli associati per ciascuna delle attività economiche cui le medesime sono suscettibili di applicazione, salvo che lo statuto dell'organizzazione stabilisca maggioranze più elevate.

10. Il Ministero decide sulla richiesta di estensione delle regole e sulla richiesta di istituzione di contributi obbligatori nei termini e con la verifica dei requisiti di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 dell'articolo 164 e all'articolo 165 del regolamento (UE) n. 1308/2013. In mancanza di una decisione espressa, la domanda si intende rigettata. Ai fini della richiesta di estensione di cui al comma 8, i requisiti di rappresentatività economica devono essere dimostrati dall'organizzazione interprofessionale richiedente e sono valutati dal Ministero con riferimento alla struttura economica di ciascuna filiera e tenendo conto dei volumi di beni prodotti, trasformati o commercializzati dagli operatori professionali a cui la regola oggetto di richiesta di estensione è suscettibile di applicarsi. Il possesso dei requisiti di rappresentatività si presume se la regola oggetto di richiesta di estensione, pubblicata, previa domanda dell'organizzazione interprofessionale, nel sito *internet* istituzionale del Ministero, non incontra l'opposizione, comunicata al medesimo Ministero, da parte di organizzazioni che dimostrino di

rappresentare più di un terzo degli operatori economici secondo i criteri di cui al presente articolo.

11. Qualora sia disposta l'estensione delle regole di cui al comma 8, esse si applicano a tutti gli operatori del settore dei prodotti biologici o del singolo prodotto ovvero del gruppo di prodotti, ancorché non aderenti all'organizzazione interprofessionale.

12. L'operatore economico che non si attenga all'estensione delle regole ai sensi del comma 11 è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 50.000. L'importo delle suddette sanzioni è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e, fermo restando il limite massimo di cui al primo periodo del presente comma, non può comunque essere superiore al 10 per cento del valore dei contratti stipulati in violazione delle medesime regole.

13. L'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero è incaricato della vigilanza sull'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 8 a 11 e dell'irrogazione delle sanzioni previste al comma 12, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle medesime violazioni l'Ispettorato provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato.

Art. 12.

(Intese di filiera per i prodotti biologici)

1. Il Ministero istituisce il Tavolo di filiera dei prodotti biologici ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, al fine di promuovere l'organizzazione del mercato dei prodotti biologici e la stipulazione delle intese di filiera di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

2. Il Tavolo di filiera propone al Ministero le intese di filiera sottoscritte dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione e del commercio dei prodotti agricoli e agroalimentari presenti nel Tavolo oppure le intese stipulate e proposte nell'ambito delle organizzazioni interprofessionali. Le intese di filiera per i prodotti biologici sono finalizzate ai seguenti scopi:

a) perseguire uno sviluppo volto a valorizzare le produzioni agricole primarie nonché i prodotti e i sottoprodotti derivanti dalle diverse fasi della filiera biologica;

b) favorire lo sviluppo dei processi di preparazione e di trasformazione con metodo biologico, consentendo a tutti gli operatori della filiera di ottimizzare i costi di produzione;

c) conservare il territorio e salvaguardare l'ambiente, la salute pubblica, le risorse naturali e la biodiversità;

d) garantire la tracciabilità delle produzioni e la tutela degli operatori e dei consumatori finali;

e) promuovere e sostenere le attività connesse delle aziende agricole che adottano il metodo dell'agricoltura biologica;

f) promuovere l'istituzione e lo sviluppo dei distretti biologici.

3. Le intese non possono comportare restrizioni della concorrenza. Esse tuttavia possono prevedere specifici accordi volti a effettuare una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o ad attuare un programma di miglioramento della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta, nel rispetto delle vigenti norme europee e nazionali.

4. L'intesa è comunicata al Ministero il quale, dopo la verifica della compatibilità con la normativa europea e nazionale, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, cura la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. Il Tavolo di filiera, in assenza di intese di filiera, agevola la definizione di contratti quadro elaborati e proposti ai sensi del capo III del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

6. Le amministrazioni pubbliche possono sviluppare azioni volte a valorizzare le intese di filiera e i conseguenti accordi o contratti quadro, in particolare se rivolte al miglioramento della qualità, all'aumento del consumo dei prodotti biologici e alla loro valorizzazione nelle gare bandite per la

fornitura diretta di alimenti.

7. Ai partecipanti al Tavolo di filiera non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento del Tavolo di filiera provvede il Ministero, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 13.

(Organizzazioni dei produttori biologici)

1. Con decreto del Ministro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e degli indirizzi dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli dell'Unione europea, i criteri e i requisiti in base ai quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono le organizzazioni dei produttori biologici e le loro associazioni. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità con le quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le attività di verifica sulla sussistenza di tali requisiti e sulla loro permanenza.

2. Il Ministero è competente al riconoscimento delle associazioni delle organizzazioni dei produttori biologici quando queste associano organizzazioni di produttori riconosciute da regioni diverse. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere definite le modalità per il riconoscimento delle medesime organizzazioni nel caso in cui la regione competente non abbia comunicato il diniego della richiesta entro i termini indicati nel medesimo decreto.

3. Le organizzazioni dei produttori biologici e le loro associazioni sono costituite in forma di società di capitali, società cooperative o società consortili ai sensi del codice civile e sono riconosciute, quando promosse su iniziativa dei produttori, a condizione che il loro statuto preveda una delle seguenti finalità:

a) la commercializzazione, in forma associata, della produzione dei produttori ad esse aderenti;

b) l'attivazione di un programma operativo con una o più delle seguenti finalità:

1) programmare la produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, dal punto di vista sia quantitativo sia qualitativo;

2) gestire le crisi di mercato;

3) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione, realizzando iniziative relative alla logistica, adottando tecnologie innovative e favorendo l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali;

4) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente per migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti e per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio;

5) assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti.

4. Le organizzazioni dei produttori possono essere riconosciute a condizione che prevedano nel loro statuto:

a) l'obbligo per i soci di applicare le regole dettate dall'organizzazione in materia di produzione, commercializzazione e tutela ambientale;

b) l'obbligo per i soci di versare i contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione o di partecipare ai programmi operativi;

c) la possibilità di aderire ad una sola organizzazione di produttori per il prodotto o gruppo di prodotti oggetto dell'attività dell'organizzazione;

d) la quota minima della produzione dei soci da conferire o cedere direttamente all'organizzazione;

e) la durata minima del vincolo associativo, che non può essere inferiore ad un anno, e, ai fini del recesso, il preavviso di almeno sei mesi prima dell'inizio della campagna di commercializzazione;

f) le regole volte a garantire ai soci il controllo democratico dell'organizzazione, per evitare qualsiasi abuso di potere o di influenza di uno o più produttori in relazione alla gestione e al funzionamento dell'organizzazione medesima; qualora l'organizzazione di produttori sia costituita in forma cooperativa il controllo democratico è garantito dal rispetto dell'articolo 2538 del codice civile;

g) le regole relative all'ammissione di nuovi aderenti;

h) le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi statutari, tra cui in particolare quelli riferiti al pagamento dei contributi finanziari, o delle regole fissate dall'organizzazione;

i) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione;

l) l'obbligo per i soci di fornire le informazioni richieste dall'organizzazione a fini statistici e di programmazione o di autorizzare l'accesso a proprie banche dati per l'acquisizione delle predette informazioni.

5. Per la realizzazione di programmi operativi finalizzati all'attuazione delle finalità di cui al comma 3, le organizzazioni di produttori costituiscono fondi di esercizio alimentati dai contributi dei soci, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati.

Art. 14.

(Sementi biologiche)

1. All'articolo 19-*bis* della legge 25 novembre 1971, n. 1096, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«*6*-bis. Agli agricoltori che producono le varietà di sementi biologiche iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, sono riconosciuti il diritto alla vendita diretta e in ambito locale delle medesime sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio, secondo le disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149, e del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria. Agli agricoltori che producono sementi biologiche non iscritte nel registro italiano varietà vegetali o sementi di varietà da conservazione o da riproduzione aziendale di selezioni proprie, evolute e adattate nell'ambiente di coltivazione, sono riconosciuti il diritto di vendere direttamente ad altri agricoltori in ambito locale in quantità limitata le medesime sementi o materiali di propagazione purché prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio e gli altri diritti previsti dagli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101».

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15.

(Abrogazioni)

1. L'articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, è abrogato.

2. I commi 2, 2-*bis*, 2-*ter*, 3 e 5 dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono abrogati.

3. Il comma 87 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.

Art. 16.

(Norma di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2811
XVII Legislatura

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico
Titolo breve: *Produzioni biologiche*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta	Attività
9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede referente	
N. 252 (pom.) 17 maggio 2017	Congiunzione di S.523, Petizione n. 112, Petizione n. 118 (proposto ciclo di audizioni)
N. 360 (pom.) 14 giugno 2017 **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**	Audizione informale
N. 362 (pom.) 21 giugno 2017 **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**	Audizioni informali
9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) (sui lavori della Commissione)	
N. 262 (pom.) 27 giugno 2017	Discusso congiuntamente: S.523, Petizione n. 112, Petizione n. 118 Sulla pubblicazione di documenti acquisiti nel corso delle audizioni

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede referente

N. 364 (pom.) 27 giugno 2017 **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**	Discusso congiuntamente: S.523, Petizione n. 112, Petizione n. 118 Audizione informale

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) (sui lavori della Commissione)

N. 263 (pom.) 28 giugno 2017	Discusso congiuntamente: S.523, Petizione n. 112, Petizione n. 118 (Sulla pubblicazione di documenti acquisiti)

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede referente

N. 266 (pom.) 11 luglio 2017	Discusso congiuntamente: S.523, Petizione n. 112, Petizione n. 118
N. 267 (pom.) 12 luglio 2017	Adottato testo base S.2811. Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 20 luglio 2017 alle ore 11:00
N. 270 (pom.) 25 luglio 2017	(Emendamenti e odg allegati al resoconto)
N. 272 (pom.) 20 settembre 2017	Testo di ordine del giorno allegato al resoconto
N. 273 (pom.) 27 settembre 2017	Testo emendamento allegato al resoconto

N. 279 (ant.) 25 ottobre 2017	Allegato al resoconto testo odg ed emendamenti Esito: **concluso l'esame** proposto assorbimento: del ddl S. 523 e delle petizioni nn. 112, 118 da parte del S. 2811 proposto accoglimento OdG

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) (sui lavori della Commissione)

N. 286 (pom.)
12 dicembre 2017

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 9^ Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)

1.3.2.1.1. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 252 (pom.) del 17/05/2017

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MERCOLEDÌ 17 MAGGIO 2017
252ª Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(2037) ***Leana PIGNEDOLI ed altri. - Disposizioni in materia di servizi di ristorazione collettiva***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 aprile.

Il presidente FORMIGONI propone, d'intesa con la relatrice Saggese, di prorogare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti a giovedì 15 giugno, alle ore 10.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2616) ***STEFANO ed altri. - Disciplina dell'attività di enoturismo***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il presidente FORMIGONI informa che sono stati presentati ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge n. 2616 (pubblicati in allegato).
Dichiara inammissibile per estraneità di materia l'emendamento 5.0.1.

Nessuno chiedendo di intervenire, vengono dati per illustrati tutti gli ordini del giorno e gli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 per l'anno civile 2017
(n. COM (2017) 150 definitivo)
(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc.* XVIII, n. 202)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 aprile.

La relatrice ALBANO (*PD*) illustra uno schema di risoluzione favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

Il presidente FORMIGONI dà per illustrato lo schema di risoluzione contraria a firma della senatrice Donno (pubblicato in allegato).

Il senatore DALLA TOR (*AP-CpE-NCD*) fa presente che le principali forme di sostegno ai settori in crisi del comparto primario nazionale si ricollegano al meccanismo assicurativo e suggerisce che nella proposta di risoluzione della relatrice possa essere fatta menzione anche di tale modalità.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) osserva a sua volta come il canale assicurativo, sicuramente importante per le imprese agricole produttrici che abbiano subito danni in conseguenza di eventi calamitosi, non si estenda automaticamente alle altre tipologie di soggetti che fanno parte del settore agroalimentare e della relativa filiera, per i quali il fondo europeo in discussione

può rivelarsi utile.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) rileva come le modalità assicurative e risarcitorie siano necessarie nel comparto primario per far fronte a eventi dannosi imprevisti e sottolinea altresì come anche il settore cerealicolo e quello saccarifero attraversino una difficile congiuntura.

La relatrice ALBANO (*PD*) riformula lo schema di risoluzione (pubblicato in allegato) in esito alle osservazioni espresse nel corso del dibattito.

Il vice ministro OLIVERO valuta positivamente i contenuti dello schema di risoluzione così come da ultimo riformulato.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente FORMIGONI pone in votazione lo schema di risoluzione favorevole con osservazioni come da ultimo riformulato dalla relatrice Albano.

La Commissione approva.

Risulta conseguentemente precluso lo schema di risoluzione contraria presentato dalla senatrice Donno.

IN SEDE REFERENTE

(523) ***STUCCHI. - Disposizioni in materia di agricoltura e produzione agroalimentare biologica***
(2811) ***Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Giuseppina Castiello ed altri
- e petizioni nn. 112 e 118 ad essi attinenti
(Esame congiunto e rinvio)

La relatrice BERTUZZI (*PD*) riferisce alla Commissione rilevando che il disegno di legge n. 2811 reca una disciplina organica del settore delle produzioni biologiche e deriva, in prima lettura, dall'unificazione di testi presentati da più deputati.

Esso è il risultato di un lungo lavoro parlamentare, già iniziato nella legislatura scorsa presso il Senato. Nel corso degli ultimi anni, il settore biologico ha mostrato uno straordinario dinamismo e oggi risulta importante l'*iter* parlamentare del provvedimento, al fine di fornire allo stesso regole e strumenti efficienti, snelli e trasparenti capaci di accompagnarne lo sviluppo.

Fa presente che il testo del provvedimento si compone di 16 articoli. Sottolinea l'assenza di una parte dedicata alla riforma del sistema dei controlli. Ciò deriva dall'inserimento della delega al Governo a legiferare su tale materia, inserita nella legge 28 luglio 2016, n. 154 (collegato agricolo).

Relativamente all'articolato, l'articolo 1 definisce l'oggetto e le finalità della legge, che attiene al sistema di produzione biologico.

Quanto al comma 1, in esso l'oggetto viene meglio specificato, dichiarando che il campo di intervento della legge interessa: il sistema delle autorità nazionali e locali; i distretti biologici; l'organizzazione della produzione e del mercato; gli strumenti finanziari per la ricerca e per la realizzazione di campagne di informazione.

Rispetto alla finalità, al comma 2 l'agricoltura con metodo biologico viene definita attività di interesse nazionale con funzione sociale in quanto basata sulla qualità dei prodotti, su un metodo che garantisce la sicurezza alimentare, il benessere animale e la tutela dell'ambiente e della biodiversità contribuendo alla riduzione dell'effetto serra e fornendo servizi ecosistemici.

L'articolo 2 specifica che per autorità nazionale si intende il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, chiamato a svolgere - in ambito nazionale - attività di indirizzo e di coordinamento per l'attuazione della normativa europea, in materia di produzione agricola e agroalimentare e di acquacoltura effettuate con il metodo biologico.

L'articolo 3 individua come autorità locali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le quali sono chiamate a svolgere le attività tecnico-scientifiche ed amministrative relative alla produzione con metodo biologico.

All'articolo 4 il comma 1 istituisce un organismo denominato "Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica": esso è costituito da rappresentanti istituzionali, del comparto primario e del settore dell'agricoltura biologica, dei produttori dei mezzi tecnici, dalla ricerca applicata e dei distretti biologici. Ad esso vengono affidati il compito di delineare indirizzi e priorità del Piano d'azione, di esprimere pareri sugli interventi normativi in materia, di coordinare le attività di promozione delle autorità nazionali, locali e gli operatori.

L'articolo 5 prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali adotti, con cadenza triennale (comma 1), il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti, contenente (comma 2) le azioni di sostegno all'attività degli agricoltori che convertono le produzioni al biologico, a partire dagli strumenti finanziari fini al rafforzamento delle filiere. Il Piano deve pure comprendere azioni per la diffusione di informazioni tecniche e di mercato, nonché il costante monitoraggio degli interventi finalizzati al rafforzamento del sistema.

L'articolo 6 istituisce il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, per il finanziamento del Piano nazionale. Il Fondo è alimentato dal contributo per la sicurezza alimentare, già previsto a legislazione vigente , che corrisponde oggi a circa 3 milioni di euro. Per la ripartizione delle risorse si rinvia ad un decreto ministeriale, su cui la competente Commissioni parlamentari esprimeranno parere, stabilendo però che il 30 per cento del fondo sia vincolato a programmi di ricerca.

L'articolo 7 prevede che anche nell'ambito della filiera biologica possano essere costituiti contratti di rete, al fine di favorire l?aggregazione imprenditoriale e l?integrazione tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici, nonché la costituzione di cooperative tra produttori del settore biologico.

L'articolo 8 allarga il sostegno alla ricerca riconoscendo l'importanza di riconoscere percorsi formativi dedicati agli studenti universitari nelle tematiche delle produzioni con metodo biologico. Impegna lo Stato a garantire il consolidamento di tale offerta formativa nel tempo, individuando nell'aggiornamento dei docenti degli istituti tecnici e nei tirocini per gli studenti una leva fondamentale di trasmissione.

L'articolo 9 è volto a promuovere la formazione professionale nel settore oggetto del disegno di legge. Pertanto, il comma 1 statuisce che lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono la formazione teorico-pratica di tecnici e operatori in materia di produzione agricola e agroalimentare e di acquacoltura effettuate con metodo biologico e dei soggetti pubblici incaricati di svolgere i controlli ispettivi previsti dalla legislazione vigente.

L'articolo 10 apre il capo recante disposizioni in materia di organizzazione della produzione e

del mercato, fornendo una definizione di distretti biologici, intendendosi per tali i sistemi produttivi locali nei quali sia significativa la produzione con metodo biologico o con metodologie culturali locali. Si caratterizzano per un'integrazione tra attività agricole ed altre attività economiche e per la presenza di aree paesaggistiche rilevanti. Possono parteciparvi gli enti locali che adottano politiche di tutela delle produzioni biologiche.

L'articolo 11 disciplina le organizzazioni interprofessionali, definendo le caratteristiche e le finalità per essere riconosciute dal MIPAAF, al quale competono funzioni di controllo e di vigilanza.

L'articolo 12 disciplina le intese di filiera, intendendosi quelle proposte dal Tavolo di filiera al Ministero e sottoscritte dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione.

L'articolo 13 disciplina le organizzazioni di produttori biologici, intendendosi tali quelle che sono riconosciute dalle regioni secondo criteri che sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni (comma 1).

L'articolo 14 prevede che gli agricoltori che producono varietà di sementi biologiche hanno diritto alla vendita diretta ed in ambito locale e possono procedere al libero scambio delle stesse.

L'articolo 15 prevede le abrogazioni conseguenti al disegno di legge.

L'articolo 16 prevede che le disposizioni del disegno di legge si applichino nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Ricorda quindi che il disegno di legge illustrato viene esaminato congiuntamente al disegno di legge n. 523, recante disposizioni in materia di agricoltura e produzione agroalimentare biologica.

Esso reca a sua volta una proposta di riordino dell'intera normativa con caratterizzazioni diverse rispetto al testo proveniente dalla Camera dei deputati.

Richiama infine che sulla materia sono state presentate le petizioni n. 112 che chiede disposizioni per la tutela delle produzioni agroalimentari convenzionali, biologiche e a denominazione protetta e n. 118 che chiede la disciplina dell'acquacoltura biologica.

Tutto ciò premesso, riterrebbe utile che la Commissione svolgesse un ciclo di audizioni.

La Commissione conviene pertanto di svolgere le audizioni suggerite dalla relatrice.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2017) 150 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'

La Commissione, esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante fissazione del tasso di adattamento dei

pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 1306/2013 del Consiglio per l'anno civile 2017;

preso atto delle osservazioni espresse dalla 14a Commissione permanente in data 27 aprile 2017,

premesso che:

il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sancisce, all'articolo 312, paragrafo 1, la regola fondamentale per il finanziamento dell'Unione, secondo cui il bilancio annuale dell'Unione europea deve essere conforme al quadro finanziario pluriennale;

per quanto riguarda in particolare il finanziamento della politica agricola comune (PAC), l'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1306/2013 stabilisce la necessità di istituire una riserva finanziaria con la quale sostenere il settore agricolo in caso di gravi crisi che interessino la produzione o la distribuzione di determinati prodotti;

l'importo della riserva da inserire nel progetto di bilancio 2018 della Commissione europea ammonta a 459,5 milioni di euro a prezzi correnti, rispetto ai 450,5 milioni di euro dello scorso anno,

esprime, ai sensi del Protocollo n. 2, parere favorevole per quel che concerne il rispetto del principio di sussidiarietà;

nel merito, esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

alla luce delle crisi attraversate dal comparto agricolo in varie zone d'Italia, per fattori naturali e ambientali (in particolare sismici, alluvionali e metereologici), si richiama l'attenzione sulla necessità che, nell?ambito dei negoziati, condotti a livello unionale, per l?individuazione dei settori per i quali poter utilizzare le risorse finanziarie della riserva di crisi, il fondo finanziato possa essere impiegato a sostegno dei settori italiani maggiormente in difficoltà e, segnatamente, il comparto zootecnico e, quindi, degli allevamenti animali, nonché i settori vitivinicolo, olivicolo, dell'ortofrutta e lattiero-caseario.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2017) 150 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA' (*Doc.* XVIII, n. 202)

La Commissione, esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 1306/2013 del Consiglio per l'anno civile 2017;

preso atto delle osservazioni espresse dalla 14a Commissione permanente in data 27 aprile 2017,

premesso che:

il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sancisce, all'articolo 312, paragrafo 1, la regola fondamentale per il finanziamento dell'Unione, secondo cui il bilancio annuale dell'Unione europea

deve essere conforme al quadro finanziario pluriennale;

per quanto riguarda in particolare il finanziamento della politica agricola comune (PAC), l'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1306/2013 stabilisce la necessità di istituire una riserva finanziaria con la quale sostenere il settore agricolo in caso di gravi crisi che interessino la produzione o la distribuzione di determinati prodotti;

l'importo della riserva da inserire nel progetto di bilancio 2018 della Commissione europea ammonta a 459,5 milioni di euro a prezzi correnti, rispetto ai 450,5 milioni di euro dello scorso anno,

esprime, ai sensi del Protocollo n. 2, parere favorevole per quel che concerne il rispetto del principio di sussidiarietà;

nel merito, esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

alla luce delle crisi attraversate dal comparto agricolo in varie zone d'Italia, per fattori naturali e ambientali (in particolare sismici, alluvionali e metereologici), si richiama l'attenzione sulla necessità che, nell?ambito dei negoziati, condotti a livello unionale, per l?individuazione dei settori per i quali poter utilizzare le risorse finanziarie della riserva di crisi, il fondo finanziato possa essere impiegato, fermo restando il meccanismo assicurativo, a sostegno dei settori italiani maggiormente in difficoltà e, segnatamente, il comparto zootecnico e, quindi, degli allevamenti animali, nonché i settori vitivinicolo, olivicolo, dell'ortofrutta e lattiero-caseario.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA SENATRICE DONNO SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2017) 150 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'

La Commissione,

in sede d'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 per l'anno civile 2017 (n. COM (2017) 150 definitivo);

premesso che:

per quanto riguarda in particolare il finanziamento della politica agricola comune (PAC), l'articolo 25 del regolamento (UE) n. 1306/2013 stabilisce la necessità di istituire una riserva finanziaria con la quale sostenere il settore agricolo in caso di gravi crisi che interessino la produzione o la distribuzione di determinati prodotti;

la suddetta riserva, pari a complessivi 2.800 milioni di euro per l'intero ciclo del quadro finanziario pluriennale 2014-2020, è costituita mediante l'accantonamento annuale di 400 milioni di euro (a prezzi del 2011), effettuato attraverso una riduzione dell'importo di spesa destinato ai pagamenti diretti elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013;

considerato che:

l'importo della riserva da inserire nel progetto di bilancio 2018 della Commissione europea

ammonta a 459,5 milioni di euro a prezzi correnti e pertanto, la riduzione complessiva risultante dall'applicazione della disciplina finanziaria rimane fissata a tale importo;

valutato che:

appare sempre più necessario che nell'ambito del processo di revisione tuttora in corso la PAC diventi sempre più uno strumento di intervento preventivo a tutela degli agricoltori, contro il doppio rischio rappresentato dall'instabilità dei mercati e dai cambiamenti climatici, restituendo ai produttori la necessaria autonomia operativa;

uno dei capitoli più importanti di revisione è quello relativo ai pagamenti diretti e in particolare agli aiuti accoppiati;

è inoltre importante iniziare ad immaginare la PAC dopo il 2020, che investirà non solo la revisione normativa dei 3 grandi pilastri (pagamenti diretti, sviluppo rurale e organizzazioni comuni di mercato), ma anche l'ammontare delle risorse che il bilancio comunitario destinerà al settore primario;

secondo alcune recenti indiscrezioni e come più volte accennato da alcuni leader politici europei, la dotazione finanziaria che l'Unione europea riserverà alla PAC nel periodo 2021-2028 sarà interessata da una consistente riduzione di risorse ed è pertanto indispensabile procedere ad una razionalizzazione delle stesse, al fine di potenziare l'efficacia degli interventi,

esprime parere contrario.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2616

G/2616/1/9
DONNO
Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante: «Disciplina dell'attività di enoturismo» (A.S. 2616),

considerato che:

nella regione Puglia, per quanto concerne il comparto vitivinicolo sono sempre maggiori i danni provocati dalla crescente diffusione delle fitopatologie fungine, in particolare la botrite;

a condizionare gli attacchi di tale patologia sono una serie di fattori, tra cui la temperatura e l'umidità, che associati al prolungamento della stagione produttiva e del suo concentrarsi nei mesi di ottobre-novembre, possono determinare una maggiore suscettibilità del prodotto. Neanche un'opportuna strategia di difesa, accompagnata da una valida componente agronomica, può prevedere il verificarsi degli attacchi della cosiddetta «botrite tardiva»;

all'interno di un ciclo produttivo molto ampio, che inizia a giugno e termina a novembre, pur rispettando le buone pratiche agronomiche, la protezione dalla botrite risulta molto difficile;

le risorse messe a disposizione delle imprese agricole per far fronte ai danni provocati dalle fitopatologie fungine non appaiono sufficienti a garantire la ripresa per i comparti pesantemente colpiti,

impegna il Governo:

ad adottare, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica e la normativa europea in materia di aiuti di Stato, opportuni provvedimenti volti a sostenere ed incentivare le imprese della regione Puglia che hanno subito danni alle attività agricole dalla diffusione delle fitopatologie fungine al fine di garantire un comparto di grande importanza in una regione da sempre ai vertici della produzione agricola.

G/2616/2/9

DONNO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Disciplina dell'attività di enoturismo» (A.S. 2616),

premesso che:

il comma 3 dell'articolo 2 del disegno di legge in esame indica la normativa fiscale applicabile allo svolgimento dell'attività enoturistica;

considerato che:

l'enoturismo è una delle diversificazioni di investimento più importanti in mano al mondo del vino italiano;

per la grande maggioranza delle cantine italiane l'attività enoturistica è fondamentale per aumentare la fidelizzazione degli eno-appassionati ma anche per coinvolgere persone nuove che si avvicinano a tale settore ed è decisiva sia per la vendita diretta sia per un ulteriore sviluppo delle aziende, e anche dei territori, come spinta per nuovi investimenti, dal terziario avanzato al commercio e servizi;

appare dunque necessario preservare e proteggere un settore di attività così importante per il comparto agroalimentare nazionale,

impegna il Governo:

ad adottare, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, opportuni provvedimenti volti a prevedere specifici benefici di carattere fiscale a favore delle imprese che svolgono attività di enoturismo ricadenti in territori per i quali sia riconosciuto lo stato di calamità a seguito da eventi sismici, alluvionali o a causa di fitopatie o infezioni di organismi nocivi ai vegetali.

G/2616/3/9

FATTORI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante «Disciplina dell'attività di enoturismo» (AS 2616),

premesso che:

l'articolo 7 del disegno di legge in esame stabilisce che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con le regioni e le province autonome e sentite le associazioni maggiormente rappresentative del settore a livello nazionale, redige su base triennale il Piano strategico nazionale di promozione dell'enoturismo italiano, finalizzato alla promozione del turismo del vino italiano sui mercati nazionali e internazionali;

considerato che:

per la dimensione identità culturale territoriale «è importante individuare azioni di sistema volte a valorizzare l'*unicum* territoriale e a creare/sviluppare un'offerta integrata con i prodotti enogastronomici e artigianali locali. [...] Le istituzioni sono pertanto chiamate a promuovere azioni per l'enoturismo che rappresenta un mezzo per legare in modo più stretto l'attività vitivinicola al tessuto economico nella quale si svolge. In tal senso, le strade del vino possono essere considerate un modello efficace purché si riescano a sviluppare le necessarie sinergie» (Pomarici E. e Mariani A. ? 2009, Costruzione di un documento di riflessione strategica per il settore vitivinicolo italiano, Rapporto finale della ricerca);

la Strada dei Vini dei Castelli Romani è un insieme di itinerari territoriali dedicati ai temi della vite e del vino che si snodano nei comuni di Albano, Ariccia, Castel Gandolfo, Ciampino, Colonna, Frascati, Genzano, Grottaferrata, Lanuvio, Marino, Montecompatri, Monte Porzio Catone, Rocca di Papa, Rocca priora, Velletri, Zagarolo ed interessa 7 aree di produzione di vini a Denominazione di Origine Controllata (Colli Albani, Colli Lanuvini, Frascati, Marino, Montecompatri, Velletri, Zagarolo);

la Strada organizza la fruizione di tutte le risorse vitivinicole, turistiche e territoriali dell'area attraverso una rete di temi e percorsi dedicati a storia e cultura locale, archeologia, natura ed ambiente, tradizione gastronomica e lungo suoi percorsi viene promossa l'attività vitivinicola, gastronomica e

turistica delle imprese aderenti;

pur risalendo fino all'epoca romana, la viticoltura nella zona dei Castelli Romani ebbe progressiva espansione con le assegnazioni periodiche di terreni ai reduci delle guerre, ad iniziare dai partecipanti alla battaglia di Lepanto sino agli *ex* combattenti della «Grande Guerra» 1915-1918. Gli assegnatari, disponendo di piccoli appezzamenti di terreno, li investirono per produzioni destinate in parte all'autoconsumo e in parte, più intensive, al mercato locale;

la coltivazione dei vigneti nei Castelli Romani, pur provenendo da un'antica tradizione, ebbe grande sviluppo con l'espansione urbanistica ed edilizia di Roma, poiché sparirono, progressivamente, tutte le vigne che in epoca pontificia esistevano anche entro la stessa città;

considerato inoltre che:

i vini provenienti dalla zona dei Castelli Romani hanno ricevuto e continuano a ottenere numerosi riconoscimenti nei concorsi sia nazionali, sia internazionali e ben figurano sulle principali guide nazionali;

la zona deve la sua denominazione (Castelli Romani appunto) alla presenza, in ognuno di essi, di almeno una residenza nobiliare, testimonianza dell'origine feudale della zona;

i vigneti dei Castelli Romani si estendono dalle ultime pendici delle zone pedemontane e risalgono i versanti dei colli. Tutti i terreni circostanti sono di origine vulcanica su colate laviche di diversa consistenza, caratteristica che conferisce qualità uniche e ottimali per la coltivazione di particolari tipi di vitigno: Malvasia nostrale (o del Lazio o puntinata), Trebbiano (giallo e verde), Bellone, Bonvino (o Bombino), Cesanese;

le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Castelli Romani» (l'ultima in ordine di tempo ad essere riconosciuta sovrapponendosi alle altre presenti nel territorio) devono essere prodotte nella zona che comprende, in provincia di Roma, gli interi territori amministrativi dei comuni già sopra menzionati oltre che di Lariano, Nemi e San Cesareo nonché parte dei territori amministrativi dei comuni di Ardea, Artena, Pomezia e Roma e, in provincia di Latina, l'intero territorio amministrativo del comune di Cori e parte dei territori amministrativi dei comuni di Cisterna di Latina e Aprilia,

impegna il Governo:

in sede di redazione del Piano strategico nazionale di promozione dell'enoturismo di cui al comma 1 dell'articolo 7 del disegno di legge in esame a porre particolare attenzione alla valorizzazione ed alla promozione del territorio dei Castelli Romani.

Art. 1

1.1

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con il termine "enoturismo" o "turismo del vino" si intendono tutte le attività aventi il fine di promuovere la conoscenza del vino svolte nel luogo di produzione o di imbottigliamento, quali visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, degustazione e commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine e le attività inerenti la vendita di beni legati all'enoturismo».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

1.2

DONNO

Al comma 3, premettere le seguenti parole: «Fermo restando le rispettive specificità».

Art. 2

2.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 2. - *(Abilitazione e disciplina fiscale). ? 1.* L'attività enoturistica è esercitata dalle imprese

impegnate nella produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli. Le imprese impegnate nella sola attività di imbottigliamento possono esercitare l'attività enoturistica alle seguenti condizioni:

a) lo stabilimento è collocato in un'area di produzione di un vino a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP);

b) l'attività enoturistica è limitata alla degustazione dei vini imbottigliati dall'impresa a DOP o a IGP della Regione dove è situato lo stabilimento di imbottigliamento.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definiti i requisiti per l'esercizio dell'attività enoturistica, nonché gli *standard* minimi di qualità.

3. L'attività enoturistica è esercitata previa presentazione al comune di competenza della segnalazione certificata di inizio attività (Scia), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in conformità alle normative regionali, sulla base dei requisiti e degli *standard* disciplinati dal decreto di cui al comma 2.

4. Le regioni possono istituire elenchi regionali delle imprese che svolgono attività enoturistica, nonché organizzare corsi di formazione di cui all'articolo 3, comma 1, attraverso gli enti di formazione e in collaborazione con le associazioni maggiormente rappresentative del settore.

5. Allo svolgimento dell'attività enoturistica si applicano le disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Il regime forfettario dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 5, comma 2, della legge n. 413 del 1991 si applica solo per i produttori agricoli di cui agli articoli 295 e seguenti della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. In assenza di specifiche disposizioni fiscali, si applicano le norme previste per il settore agricolo.

6. Alle società di persone ed alle società a responsabilità limitata agricole che svolgono attività di enoturismo nei termini di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

7. Non costituisce distrazione dall'esercizio esclusivo dell'attività agricola lo svolgimento delle attività enoturistiche, qualora l'ammontare dei ricavi provenienti dalle stesse non superi il 10 per cento dei ricavi complessivi dell'azienda».

2.2

DONNO

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, fermo restando quanto disposto all'articolo 3, i criteri, le modalità e i costi a carico del richiedente per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività enoturistica, prevedendo altresì specifiche facilitazioni a favore di soggetti ricadenti in territori per i quali sia riconosciuto lo stato di calamità a seguito di eventi sismici, alluvionali o a causa di fitopatie o infezioni di organismi nocivi ai vegetali nonché specifici sconti a favore dei soggetti che pongono in essere metodi di produzione biologici.

2-*bis*. Per il conseguimento del certificato di cui al comma 2, le regioni possono organizzare, attraverso gli enti di formazione del settore agricolo e in collaborazione con le associazioni enoturistiche, corsi di formazione e preparazione».

2.3

DONNO

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività enoturistica.

2-*bis*. Per il conseguimento del certificato di cui al comma 2, le regioni possono organizzare, attraverso gli enti di formazione del settore agricolo e in collaborazione con le associazioni

enoturistiche, corsi di formazione e preparazione».

2.4

DONNO

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività enoturistica, prevedendo altresì specifiche facilitazioni a favore di soggetti ricadenti in territori per i quali sia riconosciuto lo stato di calamità a seguito di eventi sismici, alluvionali o a causa di fitopatie o infezioni di organismi nocivi ai vegetali.

2-*bis*. Per il conseguimento del certificato di cui al comma 2, le regioni possono organizzare, attraverso gli enti di formazione del settore agricolo e in collaborazione con le associazioni enoturistiche, corsi di formazione e preparazione».

2.5

DONNO

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, fermo restando quanto disposto all'articolo 3, i criteri, le modalità e i costi a carico del richiedente per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività enoturistica prevedendo specifici sconti a favore dei soggetti che pongono in essere metodi di produzione biologici.

2-*bis*. Per il conseguimento del certificato di cui al comma 2, le regioni possono organizzare, attraverso gli enti di formazione del settore agricolo e in collaborazione con le associazioni enoturistiche, corsi di formazione e preparazione».

2.6

DONNO

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, fermo restando quanto disposto all'articolo 3, i criteri, le modalità e i costi a carico del richiedente per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività enoturistica.

2-*bis*. Per il conseguimento del certificato di cui al comma 2, le regioni possono organizzare, attraverso gli enti di formazione del settore agricolo e in collaborazione con le associazioni enoturistiche, corsi di formazione e preparazione».

2.7

DONNO

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «più rappresentative».

Art. 3

3.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

«1. Le regioni possono rilasciare certificazioni della qualità dell'accoglienza, sulla base dei percorsi di formazione di cui al comma 4 dell'articolo 2, intesi sia come formazione di base sia come formazione specialistica e di *benchmarking* a sostegno dell'innovazione dell'offerta, rivolta alle imprese e agli operatori che esercitano attività enoturistica».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 e, nella rubrica, sopprimere le parole: «e *standard* qualitativi».

Art. 4

4.1

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

4.2

GATTI, GRANAIOLA

Al comma 1 sopprimere le parole da: «dei prodotti propri» *a:* «marchio della cantina, nonché».

4.3

GATTI, GRANAIOLA

Sopprimere il comma 2.

4.4

GRANAIOLA

Al comma 2 dopo le parole: «artigianato locale,» *aggiungere le seguenti:* «sentite le maggiori associazioni di categoria nelle loro articolazioni territoriali,».

Art. 5

5.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «La cantina che è autorizzata a fare enoturismo ed è dotata della certificazione di qualità dell'accoglienza» *con le seguenti:* «L'impresa che svolge attività enoturistica», *le parole*: «dalla cantina» *con le seguenti:* «dall'impresa» *e le parole:* «per ciascuna cantina» *con le seguenti*: «per ciascuna impresa».

*Al comma 3, sostituire le parole: «*a quella delle cantine*» con le seguenti: «*a quella di cui al comma 1».

5.2

GRANAIOLA

Sopprimere il comma 2.

5.3

GRANAIOLA

Sopprimere il comma 3.

5.0.1

DONNO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Delega al Governo in materia di attività di conservazione delle aree rurali)

1. Al fine di favorire la conservazione del paesaggio e quindi il miglioramento della qualità dell'accoglienza enoturistica attraverso lo sviluppo di rapporti di collaborazione tra soggetti operanti le attività di cui al comma 2 dell'articolo 1, pubblica amministrazione ed enti territoriali ed una semplificazione delle procedure amministrative ed una razionalizzazione della normativa fiscale in materia, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) introduzione di procedure amministrative semplificate per lo svolgimento da parte di coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, soggetti giuridici impegnati in attività agricole e organizzati in forma societaria di servizi di manutenzione e riqualificazione del territorio rurale, compresa la rimozione di rifiuti dalle aree rurali, dal ciglio delle strade, dalle piazzole di sosta e dalle aree verdi limitrofe, e sistemazione del verde lungo le strade/aree extraurbane e periurbane, nonché servizi di manutenzione e riqualificazione di parchi, giardini, aiuole in piccoli comuni e centri urbani, prevedendo che tali attività possano essere svolte sia singolarmente, sia in forma associata, per il tramite di organizzazioni dei produttori o mediante altre aggregazioni di impresa;

b) introduzione per tutti i redditi derivanti da attività connesse alle attività di cui alla lettera *a)* di un regime fiscale semplificato, prevedendo la forfettizzazione delle imposte dirette e indirette mediante l'applicazione di un'aliquota unica del 19 per cento sui ricavi documentati dall'emissione di fatture progressive annuali, con riduzione della stessa aliquota al 15 per cento nel caso di conduttori agricoli sotto i 40 anni e di *start-up* che impiegano per oltre il 50 per cento manodopera giovanile.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano e sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere vincolante da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

3. A ciascuno schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo comma e secondo la procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive».

Art. 6

6.1

GRANAIOLA

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 4 sopprimere le seguenti parole: «dalle regioni e».

6.2

IL RELATORE

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito, con decreto adottato di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, l'Osservatorio del turismo del vino nazionale e regionale, al quale partecipano le associazioni maggiormente rappresentative del settore a livello nazionale e regionale».

6.3

DONNO

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «più rappresentative a livello nazionale».

Art. 7

7.1

IL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo le parole:* «alimentari e forestali» *inserire le seguenti:* «di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo,»;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «più rappresentative di operatori enoturistici» *con le seguenti:* «maggiormente rappresentative del settore» *e sostituire la parola:* «sostengono» *con le seguenti:* «possono sostenere».

7.2

DONNO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole:* «le associazioni maggiormente rappresentative del settore a livello nazionale»*, con le seguenti:* «le associazioni del settore»;

b) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole:* «più rappresentative».

Art. 8

8.1

DONNO

Sopprimere l'articolo.

8.2

DONNO

Al comma 1, sostituire le parole: «dell'olio di oliva»*, con le seguenti:* «dell'uva da tavola».

1.3.2.1.2. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 360 (pom.) del 14/06/2017

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 360
MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 2017

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,40

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2811 E 523 (PRODUZIONI BIOLOGICHE)

1.3.2.1.3. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 362 (pom.) del 21/06/2017

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 362
MERCOLEDÌ 21 GIUGNO 2017

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,20

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2811 E 523 (PRODUZIONI BIOLOGICHE)

1.3.2.1.4. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 262 (pom.) del 27/06/2017

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 27 GIUGNO 2017
262ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2860) ***Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno***
(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice BERTUZZI (*PD*) riferisce sul decreto-legge in esame, rilevando che esso reca una serie di misure per favorire la crescita del Mezzogiorno.

Per quanto di competenza segnala che l?articolo 2 mira a favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell?imprenditoria giovanile in agricoltura nelle regioni del Mezzogiorno. Ciò avviene estendendo la misura "Resto al Sud" alle imprese agricole, mediante una specifica destinazione di 50 milioni di euro del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) e creando così le condizioni per erogare un novero più ampio di servizi a favore dei consorziati, anche di natura creditizia.

Al comma 1, al fine di estendere la misura "Resto al Sud" alle imprese agricole, si dispone la modifica dell?articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, che già oggi prevede che - ai soggetti ammessi alle agevolazioni in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in

agricoltura e del ricambio generazionale - possano essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile. La novella aggiunge ora la possibilità di concedere, solo alle imprese localizzate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, in alternativa ai mutui agevolati previsti dallo stesso articolo, un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile, nonché mutui agevolati a tasso zero di importo non superiore al sessanta per cento della spesa ammissibile.

Resta previsto che, per le iniziative nel settore della produzione agricola, il mutuo agevolato abbia una durata, comprensiva del periodo di preammortamento, non superiore a quindici anni. A tutte queste agevolazioni si applicano i massimali previsti dalla normativa europea e le agevolazioni medesime sono concesse nel rispetto di quanto previsto in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

Il comma 2 individua le risorse per l?intervento previsto mediante una specifica destinazione di 50 milioni di euro del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) e la sua ripartizione annuale in quote di 5 milioni di euro nel 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020. Il comma precisa, inoltre, il capitolo di assegnazione delle risorse nel bilancio del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali.

Il comma 3, infine, prescrive l?aggiunta del comma 2-*bis* all?articolo 2 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, disponendo che le attività di competenza dei consorzi agrari possono essere svolte anche mediante la partecipazione a società di capitali in cui i consorzi dispongano della maggioranza dei voti esercitabili nell?assemblea ordinaria.

Segnala poi l?articolo 3, il quale, al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese, detta disposizioni per consentire ai comuni delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia di dare in concessione o in affitto ai soggetti in età compresa tra i 18 e i 40 terreni e aree in stato di abbandono.

A tal fine viene definita in via sperimentale una procedura finalizzata all?assegnazione dei terreni in esame così articolata.

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, i comuni provvedono ad una ricognizione dei terreni e delle aree di cui sono titolari (comma 3) che rientrano nelle seguenti categorie: terreni agricoli sui quali non è esercitata l?attività agricola da almeno 10 anni; terreni oggetto di rimboschimento artificiale o in cui si sono sviluppate formazioni arbustive ed arboree, ad esclusione dei boschi, nei quali non siano stati attuati interventi di sfollo o diradamento negli ultimi quindici anni; aree edificate ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico-ricettivo, che risultino in stato di abbandono da almeno quindici anni (comma 2).

I comuni pubblicano, quindi, sul proprio sito istituzionale l?elenco dei beni oggetti di ricognizione (comma 4) e danno gli stessi in concessione, previa presentazione di un bando, per un periodo non superiore a nove anni, a soggetti con un?età compresa tra i 18 e i 40 anni che presentino un progetto per la valorizzazione del bene. Priorità viene assegnata ai progetti di riuso di immobili dismessi che escludano ulteriore consumo di suolo non edificato e ai progetti con elevati *standard* di qualità architettonica e paesaggistica (comma 5). Entro 60 giorni dall?approvazione della graduatoria viene assegnato il bene, consentendo al beneficiario l?immissione nel possesso con l?obbligo di eseguire le attività indicate nel progetto presentato (comma 6). Il testo specifica che deve trattarsi di attività agricola, artigianale, commerciale e turistico-recettiva.

Osserva che dalla formulazione della norma non risulta chiaramente se i terreni agricoli o quelli oggetto di rimboschimento possano essere destinati esclusivamente a progetti di attività agricola o, al contrario, possano essere oggetto di progetti di attività artigianale, commerciale e turistico-ricettiva.

Nel caso di terreni e aree appartenenti a privati rientranti nelle categorie prima indicate, i

richiedenti devono presentare una manifestazione di interesse, indicando i dati di identificazione del fondo e del proprietario, eventuali diritti di terzi o trascrizioni sui beni in oggetto (comma 7). Il comune pubblica in una apposita sezione il progetto ricevuto ed informa il proprietario dell?interesse manifestato (comma 8), proponendo lui una proposta irrevocabile di contratto di affitto (comma 9). In caso di assenso, il comune dà il via libera all?esecuzione del progetto che non deve oltrepassare la durata del contratto di affitto. Il beneficiario ha il divieto assoluto (comma 10) di cedere a terzi in tutto o in parte il terreno o l?azienda costituita per l?esecuzione del progetto presentato. A tal fine è consentita la costituzione di società agricole e di società artigiane nelle quali l?assegnatario ha la maggioranza del capitale e il potere di amministrare la società, nonché di società familiari (comma 11). Il contratto di affitto è trascritto nei registri immobiliari; la trascrizione interrompe l?usucapione (comma 12).

Il comma 13 prevede che nel caso il progetto riguardi la realizzazione di attività terziarie di carattere *non profit* o artigianali, il comune è tenuto ad adottare le connesse modificazioni in variante degli strumenti urbanistici vigenti entro un termine (180 giorni dall?assegnazione) nelle more del quale possono essere iniziate le attività di trasformazione (il testo fa riferimento anche agli atti di assegnazione che però sono il presupposto della decorrenza del termine ed in quanto tali devono necessariamente già essere posti in essere).

Il beneficiario deve corrispondere al comune un canone d?uso indicizzato, determinato sulla base di un?apposita perizia tecnica di stima, in caso di proprietà dei privati, il canone è versato al proprietario (comma 14). Qualora il proprietario, nei cinque anni successivi alla scadenza del periodo contrattuale, voglia trasferire il bene a titolo oneroso, è tenuto a notificare la proposta all?assegnatario il quale vanta un diritto di prelazione sul bene. In caso di mancata notifica o di trasferimento del bene ad un prezzo inferiore a quello indicato nella notifica, l?assegnatario ha diritto a riscattare il bene dall?acquirente e dai successivi aventi causa. Ai rapporti tra privati si applicano le norme relative al contratto di affitto (non è specificato e sembra, quindi, intendersi per implicito che si applichi la normativa sull?affitto anche nel caso di addizioni e migliorie apportate al bene, che, in tal caso, dovrebbero coincidere con la realizzazione del progetto presentato). Comunque, la difformità tra quanto realizzato e quanto progettato costituisce causa di risoluzione del contratto di affitto relativo ai beni privati, fermo restando il potere di revoca degli eventuali atti adottati (comma 15).

Il comma 16 prevede che i comuni trasmettano alle regioni l?elenco dei beni censiti ed assegnati (non è chiaro se si intenda quelli solo censiti e quelli censiti ed assegnati o solo quelli che siano stati censiti e siano stati assegnati) anche ai fini dell?inserimento nella Banca delle terre agricole.

Il comma 17, infine, prevede coloro che intendono realizzare attività artigianali, commerciali e turistico-ricettive possono usufruire dell?incentivo denominato "resto al Sud" di cui all?articolo 1; coloro che intendono realizzare attività agricole possono utilizzare le misure di incentivo previste dall?articolo 2.

Ricorda in merito che la legge 4 agosto 1978, n. 440 ha introdotto norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, demandando alle regioni la competenza ad emanare, secondo principi e i criteri stabiliti nella stessa legge, norme per il recupero produttivo delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate, anche al fine della salvaguardia degli equilibri idrogeologici e della protezione dell'ambiente.

La legge ha poi previsto che le leggi regionali possano disporre deroghe agli obblighi dalla stessa previsti a favore dei piccoli proprietari con un reddito annuo minimo. Talvolta operando un richiamo alla legge in questione, varie regioni, nel corso degli ultimi anni, hanno previsto l?istituzione delle cosiddette "Banche della terra", cioè banche dati dei terreni abbandonati o incolti al fine di destinarli alla coltivazione da parte di soggetti che fanno richiesta.

Per quanto attiene al più complessivo processo di privatizzazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, ricorda che il programma di razionalizzazione, valorizzazione e alienazione dei beni pubblici include - ai sensi dell'articolo 66 del decreto-legge n. 1 del 2012 ? anche la dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola.

Un decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ? decreto ministeriale 20 maggio 2014 ? adottato concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - consente la messa in vendita o in locazione di terreni agricoli pubblici (secondo notizie del Ministero delle politiche agricole si tratta di circa 5.550 ettari), con diritto di prelazione per la giovane imprenditoria agricola, che secondo la disciplina europea sono i giovani *under* 40.

In particolare, il decreto ministeriale individua i terreni coinvolti che appartengono nello specifico al Demanio (per 2480 ettari), al Corpo forestale dello Stato (2148), all?*ex* CRA (ora, a seguito della fusione con INEA, Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria).

Ai terreni alienati o locati non potrà essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola prima di 20 anni dalla trascrizione dei contratti nei pubblici registri immobiliari.

Il decreto in commento si inserisce peraltro nel quadro delle misure di sostegno ai giovani in agricoltura, contenute nel decreto-legge n. 91 del 2014 come la detrazione del 19 per cento per affitto di terreni da parte degli *under* 35 e la riforma delle agevolazioni a favore dei giovani agricoltori di cui al Capo III, titolo I, decreto legislativo n. 185 del 2000.

Infine, il cosiddetto "collegato agricolo" (legge 28 luglio 2016, n. 154) ha previsto all?articolo 16 l?istituzione della Banca delle terre agricole presso l'ISMEA, con l?obiettivo di costituire un inventario completo della domanda e dell'offerta dei terreni e delle aziende agricoli, che si rendono disponibili anche a seguito di abbandono delle attività produttive e di prepensionamenti, raccogliendo, organizzando e dando pubblicità alle informazioni necessarie sulle caratteristiche naturali, strutturali ed infrastrutturali dei medesimi, sulle modalità e condizioni di cessione e di acquisto degli stessi nonché sulle procedure di accesso alle agevolazioni. L'ISMEA può anche presentare uno o più programmi o progetti di ricomposizione fondiaria, con l'obiettivo di individuare comprensori territoriali nei quali promuovere aziende dimostrative o aziende pilota.

Ciò premesso, si dichiara disponibile a tener conto dei rilievi che i commissari vorranno formulare nel corso del dibattito.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) esprime forti perplessità sul disposto di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto-legge, ritenendo la misura eccessivamente ampliativa del trattamento consortile.

La presidente PIGNEDOLI avverte che il dibattito proseguirà nella seduta di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Apicoltura amatoriale (n. 1014)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

La relatrice ALBANO (*PD*) riferisce sull'affare assegnato in esame che trae origine dagli approfondimenti sulle problematiche del comparto apistico che la Commissione ha già svolto a partire dallo scorso mese di febbraio. In particolare, richiama le audizioni che sono state effettuate delle associazioni del comparto apistico, del Direttore generale dello sviluppo rurale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

In tali occasioni la Commissione ha potuto avere informazioni aggiornate sull'importanza dal punto di vista naturalistico ma anche per l'impatto economico delle api e in particolare della essenziale funzione di impollinazione. Il settore apistico è peraltro minacciato da emergenze sanitarie, cambiamenti climatici, predatori e parassiti.

Ricorda inoltre che nella legge n. 154 del 2016 ("collegato agricolo"), all'articolo 34, sono state introdotte disposizioni in materia di apicoltura e di prodotti apistici, che sono state intese proprio a venire incontro ad alcune esigenze del settore tra cui la fornitura di medicinali, l'implementazione della banca dati dell'anagrafe apistica nazionale, le misure per gli apicoltori colpiti dalla presenza del parassita *Aethina tumida*.

L'oggetto dell'affare assegnato oggi in discussione è più limitato poiché riguarda specificamente le problematiche dell'apicoltura amatoriale, un settore piuttosto diffuso in particolare in alcune regioni del Paese e che si distingue dall'esercizio professionale dell'apicoltura stessa.

Propone pertanto di procedere sulla materia ad un ulteriore approfondimento conoscitivo, mediante un ciclo di audizioni che possano fornire utili informazioni.

La Commissione conviene di svolgere le audizioni proposte dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante approvazione del piano di ricerca straordinario per lo sviluppo di un sistema informatico integrato di trasferimento tecnologico, analisi e monitoraggio delle produzioni agricole attraverso strumenti di sensoristica, diagnostica, meccanica di precisione, biotecnologie e bioinformatica, predisposto dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) (n. 427)

(Parere al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 1, commi 665 e 666, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Esame e rinvio)

La presidente PIGNEDOLI (*PD*), in qualità di relatrice, illustra lo schema di decreto ministeriale in esame, rilevando che il Piano di ricerca straordinario di durata triennale, si articola in due grandi Progetti (o aree tematiche) denominate rispettivamente "Biotecnologie sostenibili per l'agricoltura italiana" e "AgriDigit - Agricoltura digitale". Esso prevede anche una terza parte (investimenti) relativa alla realizzazione di strutture ed acquisto di attrezzature.

Il progetto "Biotecnologie sostenibili per l'agricoltura italiana" ha l'obiettivo di rilanciare il settore

delle biotecnologie applicate al miglioramento genetico, per costituire nuovi genotipi vegetali con migliori proprietà nutrizionali, adatti alle nuove esigenze colturali e con maggiore resistenza alle avversità biotiche e abiotiche.

Il progetto prevede un finanziamento complessivo di euro 8.567.000, di cui euro 6.080.000 per attività di ricerca da realizzare in 10 sotto-progetti ed euro 2.487.000 per attrezzature ed investimenti. Ciascuno dei 10 sotto-progetti prende in esame una o più specie vegetali di maggiore interesse sia dal punto di vista socio-economico sia dell'impatto sulla produzione agricola nazionale.

Ci sono poi tre sotto-progetti a carattere trasversale che, rispettivamente, focalizzano la loro azione sulla resistenza delle piante alle malattie e allo stress, alle *pathway* ormonali e agli impatti socio-economici e di mercato.

Ogni singolo sotto-progetto è, a sua volta, organizzato in *Work-package* e *task*.

Le specie vegetali interessate sono sia fruttiferi (agrumi, drupacee, pomacee, kiwi, vite e olivo) sia orticole (pomodoro, melanzana, carciofo, fragola) sia grandi colture come riso e frumento, nonché le coltivazioni fuori foresta (la pioppicoltura).

Le tecnologie genetiche impiegate per produrre i caratteri migliorativi individuati in ciascuna specie sono la "cisgenesi" ed il "*genome editing*". Queste tecniche, seppure molto sofisticate, sono analoghe alle tecniche convenzionali di miglioramento genetico quali incrocio, selezione e mutagenesi, così come dichiarato anche dall'Agenzia Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) in un apposito parere reso alla Commissione europea.

In particolare il programma ha l'obiettivo di rilanciare l'attività di ricerca nel settore delle biotecnologie applicate al miglioramento genetico vegetale al fine di costituire nuovi genotipi più resistenti agli stress abiotici, alle malattie e ai parassiti, nonché dotati di nuovi caratteri di qualità nutrizionali, commerciali e più idonei alle nuove esigenze di coltivazione.

Il progetto AgriDigit - Agricoltura digitale ha, poi, come obiettivo generale la realizzazione di un sistema "tecnologie-dati-servizi-conoscenza", a supporto dei processi decisionali di vario livello nel settore agricolo italiano, dall'assistenza operativa di pieno campo, alle analisi di livello strategico di soggetti pubblici e collettivi.

La realizzazione del progetto AgriDigit si articola in 5 sub-progetti che affrontano quattro linee di attività principali oltre ad una azione trasversale per lo sviluppo di una infrastruttura informatica. Ogni singolo sotto- progetto è, a sua volta, organizzato in *Work- package* e *task*.

Nel dettaglio, i sub-progetti riguardano: le AgroFiliere, gli AgroModelli, la selvicoltura, la viticoltura e AgriInfo.

Il costo complessivamente previsto nel progetto AgriDigit ammonta ad euro 12.433.000 di cui euro 7.965.000 per attività imputabili ai sotto-progetti ed euro 4.468.000 per attrezzature ed investimenti.

Relativamente alla voce Investimenti, è prevista una spesa totale di euro 6.955.000, di cui euro 2.487.000 per il progetto "Biotecnologie sostenibili per l'agricoltura italiana" ed euro 4.468.000 per il progetto "AgriDigit-Agricoltura digitale".

Fa presente che nelle successive fasi operative, le singole linee di attività individuate dovranno essere opportunamente integrate da specifiche schede di ricerca al fine di consentire una efficace valutazione sia dei costi dei singoli sotto-progetti sia una definizione concreta dei tempi di attuazione.

Propone di procedere allo svolgimento di un ciclo di audizioni che possano fornire utili informazioni.

La Commissione conviene di svolgere le audizioni proposte dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La presidente PIGNEDOLI informa che, nel corso dell'odierna audizione informale del Direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestalisui disegni di legge nn. 2811 e 523 (produzioni biologiche), è stata consegnata della documentazione chesarà disponibile per la pubblica consultazione nelle pagine *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.3.2.1.5. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 364 (pom.) del 27/06/2017

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 364
MARTEDÌ 27 GIUGNO 2017

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 14,55

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2811 E 523 (PRODUZIONI BIOLOGICHE)

1.3.2.1.6. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 263 (pom.) del 28/06/2017

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 2017
263ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il vice ministro OLIVERO risponde all'interrogazione n. 3-03763 del senatore Panizza, sull'abilitazione alla vendita di fitofarmaci nelle aziende agricole.

Ricorda in premessa che l?utilizzo dei prodotti fitosanitari ha costituito oggetto di una profonda revisione normativa correlata alla direttiva comunitaria che ha disciplinato l?uso sostenibile dei pesticidi e che è stata recepita nell?ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012.

Conseguentemente, è stato adottato con decreto interministeriale del 22 gennaio 2014 il Piano d?Azione Nazionale (PAN), di concerto con i Ministeri della salute e dell?ambiente, il quale definisce obiettivi, misure, modalità e tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti discendenti dall?utilizzo dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull?ambiente e sulla biodiversità.

Per supportare le attività del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dell?ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero della salute, nonché delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano nella programmazione, attuazione e coordinamento

delle misure previste dal PAN e dal citato decreto, si prevede l?istituzione del Consiglio tecnico-scientifico sull?uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Posto che il predetto quadro normativo non contiene disposizioni di dettaglio quanto all?inquadramento abilitativo dei dipendenti addetti alle miscele dei prodotti fitosanitari, ritiene che la sede più adatta per poter valorizzare le esigenze sottese alle argomentazioni svolte dall'interrogante sia proprio quella del predetto Consiglio, nell?ambito del quale sono ricompresi vari rappresentanti dei tre citati Dicasteri.

Assicura pertanto l?impegno del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a valorizzare le tematiche prospettate nell?atto di sindacato ispettivo in esame in tale sede.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) si dichiara soddisfatto della risposta del Vice ministro, cogliendo con soddisfazione la disponibilità ad impegnarsi rispetto alla specifica problematica dei compiti di preparazione dei fitofarmaci.

Ricorda infatti che in varie zone d'Italia e, segnatamente, in Trentino, sussistono incertezze circa l'inquadramento normativo dei soggetti addetti alla preparazione delle miscele dei fitofarmaci inseriti in strutture collettive, ragion per cui un intervento chiarificatore risulta a suo avviso urgente, a tutela dell'intero settore agricolo.

Il vice ministro OLIVERO risponde all'interrogazione n. 3-03796, del senatore Mancuso ed altri, sulle misure di tutela della quota italiana di pesce spada.

Premette che l?Italia ha già ampiamente manifestato la propria posizione di dissenso, nell?ambito dei competenti consessi internazionali rispetto al descritto schema di ripartizione della quota di pesce spada.

Osserva che la delegazione italiana, sia nei consessi ICCAT che in quelli dell'Unione europea, ha sempre rappresentato gli interessi nazionali con spirito istituzionale e garantendo una partecipazione qualificata.

Nello specifico, rispetto al possibile utilizzo di un criterio di ripartizione - in ambito europeo - diverso da quello già adottato dalle parti contraenti dell?ICCAT, ricorda che l?Amministrazione ha formalizzato detto disaccordo, evidenziando come una simile scelta tecnica penalizzi gravemente le marinerie italiane.

Assicura che tale impegno proseguirà nelle successive fasi procedurali, precisando che, nel rispetto delle richiamate procedure, tale posizione potrebbe rimanere consolidata all?esito del voto favorevole degli altri Stati membri.

Il senatore MANCUSO (*AP-CpE-NCD*) si dichiara soddisfatto della risposta del Vice ministro, il quale ha assicurato l'impegno del Governo a tutela delle prerogative italiane nella materia della pesca del pesce spada. Si tratta di un settore nell'ambito del comparto ittico estremamente produttivo di reddito e che impiega numerose persone, e una modifica in senso restrittivo delle quote di pesca, nel senso richiesto dalla Spagna, danneggerebbe gravemente la flotta italiana.

La presidente PIGNEDOLI (*PD*) dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

(2860) ***Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno***

(Parere alla 5a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Nessuno chiedendo di intervenire nella seduta odierna, la presidente PIGNEDOLI avverte che il dibattito proseguirà nelle prossime sedute.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La presidente PIGNEDOLI informa che, nel corso dell'odierna audizione informale di rappresentanti di Agrinsieme, Coldiretti, Unci Agroalimentare e Uecoop, sui disegni di legge nn. 2811 e 523 (produzioni biologiche), è stata consegnata della documentazione chesarà disponibile per la pubblica consultazione nelle pagine *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.

1.3.2.1.7. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 266 (pom.) dell'11/07/2017

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 11 LUGLIO 2017
266ª Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15,55.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il vice ministro OLIVERO risponde all'interrogazione n. 3-03832 del senatore Puglia e altri, sulla modifica al disciplinare di produzione della bufala campana DOP.

Rileva che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è sempre attento a tutelare la qualità dei prodotti agroalimentari *Made in Italy* e, in particolare, di quelli a denominazione d?origine che rappresentano una delle eccellenze del Paese nel mondo.

Richiama che per potersi fregiare di tale qualifica sono necessari una serie di condizioni e requisiti che, in linea con le disposizioni europee, contraddistinguono il prodotto secondo quanto disposto dal relativo disciplinare, garantendone la qualità.

In tale direzione, in attuazione del Regolamento n. 1151 del 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, il decreto ministeriale n. 12511 del 14 ottobre 2013 individua i soggetti legittimati a presentare domanda di modifica del disciplinare e la documentazione necessaria per verificare che la revisione sia condivisa dai soggetti riconosciuti.

In tale contesto, per consentire all'Amministrazione di acquisire tutti gli elementi necessari per

un?attenta valutazione della proposta, un ampio spazio viene dato al parere delle Regioni competenti per territorio e all?evidenza pubblica della proposta di modifica.

Ciò posto, conferma che lo scorso 1° giugno il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto la richiesta di modifica del disciplinare dalla DOP Mozzarella di Bufala Campana. Si attendono i necessari pareri delle Regioni competenti.

Assicura comunque all?interrogante che il Ministero avrà cura che le modifiche proposte non pregiudichino il livello di qualità del prodotto e consentano allo stesso tempo di fornire risposte concrete alle esigenze dell?intera filiera.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del Vice ministro, apprezzandone peraltro la celerità. Auspica che gli impegni preannunciati siano effettivamente posti in essere a tutela di un prodotto di eccellenza e di duratura tradizione per il comparto agroalimentare italiano, quale la mozzarella di bufala. Segnala che la normativa in materia di tracciabilità dovrebbe a suo avviso essere ulteriormente semplificata, per consentire una rapida acquisizione di tutte le informazioni.

Il presidente FORMIGONI dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

(523) ***STUCCHI. - Disposizioni in materia di agricoltura e produzione agroalimentare biologica***
(2811) ***Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Giuseppina Castiello ed altri
- e petizioni nn. 112 e 118 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 maggio.

Il presidente FORMIGONI ricorda che il ciclo di audizioni sui disegni di legge in esame si è svolto e che è pertanto aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire nell'odierna seduta il PRESIDENTE avverte che il dibattito proseguirà nella seduta di domani.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente FORMIGONI informa che, nel corso dell'odierna audizione informale di rappresentanti del Servizio fitosanitario nazionale e dell'Osservatorio fitosanitario della regione Puglia sulle emergenze fitosanitarie nazionali e in particolare sulla problematica della diffusione della fitopatologia della botrite (muffa grigia della vite) e della *Xylella fastidiosa*, è stata consegnata della documentazione chesarà disponibile per la pubblica consultazione nelle pagine *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,05.

1.3.2.1.8. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 267 (pom.) del 12/07/2017

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MERCOLEDÌ 12 LUGLIO 2017
267ª Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(523) ***STUCCHI. - Disposizioni in materia di agricoltura e produzione agroalimentare biologica***
(2811) ***Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Giuseppina Castiello ed altri
- e petizioni nn. 112 e 118 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente FORMIGONI ricorda che è aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e, d'intesa con la relatrice Bertuzzi, propone di assumere come testo base per il prosieguo dei lavori il disegno di legge n. 2811 e di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti per giovedì prossimo 20 luglio alle ore 11.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti il mercato interno del riso (n. 425)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 31 della legge 28 luglio 2016, n. 154. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 luglio.

Il presidente FORMIGONI ricorda che le audizioni sul provvedimento in esame si sono testè concluse ed è pertanto aperto il dibattito.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente FORMIGONI (*AP-CpE-NCD*) in qualità di relatore si riserva di presentare per la prossima settimana uno schema di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.3.2.1.9. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 270 (pom.) del 25/07/2017

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 25 LUGLIO 2017
270ª Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(523) ***STUCCHI. - Disposizioni in materia di agricoltura e produzione agroalimentare biologica*** (2811) ***Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Giuseppina Castiello ed altri
- e petizioni nn. 112 e 118 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 luglio.

Il presidente FORMIGONI informa che sono stati presentati ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge n. 2811, già assunto quale testo base (pubblicati in allegato).

Nessuno chiedendo di intervenire, vengono dati per illustrati tutti gli ordini del giorno e gli emendamenti presentati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2037) ***Leana PIGNEDOLI ed altri. - Disposizioni in materia di servizi di ristorazione collettiva***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 luglio.

Il presidente FORMIGONI informa che sono stati presentati dei subemendamenti agli emendamenti della relatrice 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 e 6.1 (pubblicati in allegato). Informa inoltre che la senatrice Montevecchi ha aggiunto la propria firma agli ordini del giorno G/2037/2/9, G/2037/3/9, G/2037/4/9, G/2037/5/9 e agli emendamenti 2.2, 2.3, 3.6, 3.9, 3.10, 4.3, 4.5, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 5.18, 5.20, 5.27, 5.28, 5.29, 5.32, 5.33, 5.34, 5.35, 5.0.1, 7.2, mentre la senatrice Donno ha aggiunto la propria firma agli ordini del giorno G/2037/7/9, G/2037/8/9, G/2037/9/9 e agli emendamenti 3.4, 5.21, 5.31, 5.0.2

Nessuno chiedendo di intervenire, vengono dati per illustrati tutti i subemendamenti presentati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2874) ***Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016***
(2875) ***Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017***
(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Pareri favorevoli)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 luglio.

Il presidente FORMIGONI ricorda che nella seduta del 18 luglio scorso erano stati illustrati i provvedimenti in esame e che è aperto il dibattito.

Nessuno chiedendo di intervenire il PRESIDENTE avverte che l'esame congiunto proseguirà separatamente.

Il relatore DALLA TOR (*AP-CpE-NCD*) illustra uno schema di parere favorevole sul disegno di legge

n. 2874 (pubblicato in allegato).

Verificata la presenza del numero legale, il presidente FORMIGONI pone quindi in votazione lo schema di parere favorevole del relatore.

La Commissione approva.

Il relatore DALLA TOR (*AP-CpE-NCD*) illustra poi uno schema di parere favorevole sul disegno di legge n. 2875 (pubblicato in allegato).

Verificata la presenza del numero legale, il presidente FORMIGONI pone quindi in votazione lo schema di parere favorevole del relatore.

La Commissione approva.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA CONVOCATO AL TERMINE

Il presidente FORMIGONI avverte che la seduta plenaria della Commissione, già convocata per domani, mercoledì 26 luglio, alle ore 15, non avrà luogo, come pure l'Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori, convocato al termine della seduta.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2874

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto concerne i profili di competenza della Commissione,

richiamato l'avvenuto assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri e l'andamento dell'economia agricola nazionale nello scorso anno, che registra un incremento soprattutto per quanto concerne il dato delle esportazioni agroalimentari italiane,

esprime parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2875

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto concerne i profili di competenza della Commissione,

considerate le variazioni in incremento in termini di competenza e in cassa dei programmi attinenti a vari profili del settore agroalimentare italiano,

esprime parere favorevole.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2811

G/2811/1/9

DE PETRIS, STEFANO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico (AS 2811);

premesso che

il 29 giugno scorso, nel corso del trilogo tra le rappresentanze del Consiglio Europeo, del Parlamento Europeo e della Commissione Europea è stato raggiunto l'accordo sul nuovo regolamento comunitario destinato a disciplinare l'agricoltura biologica, a decorrere dal 1º luglio 2020;

il testo del regolamento scaturito dal suddetto accordo era stato messo all'ordine del giorno del Consiglio Europeo del 18 luglio scorso, ma il provvedimento è stato ritirato "in mancanza di un testo definitivo" ed in presenza della permanenza di elementi di dissenso fra Parlamento Europeo e Consiglio tali da ritenere che si procederà a prolungare la procedura di codecisione;

il testo del regolamento scaturito dall'accordo del 29 giugno scorso presenta alcuni elementi di criticità per l'agricoltura biologica del nostro Paese e l'intervenuto stallo nella procedura di approvazione può consentire al Governo italiano di riaprire la discussione sulle disposizioni inadeguate che sono state segnalate anche dalle organizzazioni di rappresentanza del settore,

impegna il Governo:

1) a sostenere in sede europea la necessità di adottare posizioni di massima precauzione in merito all'immissione in commercio di prodotti contaminati accidentalmente da sostanze non ammesse nella produzione biologica, al fine di tutelare la qualità dei prodotti e l'interesse dei consumatori;

2) a non consentire l'inserimento nel nuovo regolamento di ulteriori ed eccessive deroghe temporali, richieste dai Paesi del nord Europa, per i prodotti non seminati su terra e per l'utilizzo di

sementi non biologiche;

3) ad assicurare che vengano garantiti gli stessi *standard* qualitativi per i prodotti biologici importati da paesi *extra*-UE ed applicato il principio di conformità;

4) a prevedere per le aziende miste biologiche/convenzionali l'obbligo temporale di passaggio al metodo biologico.

G/2811/2/9

DONNO, GAETTI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico (AS 2811);

considerato che:

appare assai importante favorire il consumo di prodotti biologici anche attraverso il loro impiego nella ristorazione collettiva pubblica;

tra le attività di promozione, l'impiego dei prodotti bio nella ristorazione collettiva rappresenta senza dubbio un canale importante e di particolare efficacia,

impegna il Governo:

a prevedere specifici contributi a enti ed istituzioni pubblici e a soggetti operanti in regime di convenzione che gestiscono servizi di ristorazione collettiva ed utilizzano in misura prevalente e, comunque, non inferiore al 50 per cento dei prodotti agricoli, agroalimentari e dell'acquacoltura utilizzati, alimenti biologici provenienti da filiere corte per le quali le aree di produzione e trasformazione, ancorché ricadenti in più regioni, sono poste a una distanza non superiore a 50 chilometri di raggio dal luogo di vendita o ricomprese nei territori di comuni confinanti.

G/2811/3/9

DONNO, GAETTI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico (AS 2811);

premesso che:

l'articolo 5 del disegno di legge in esame stabilisce che il Ministero, con cadenza triennale, adotta il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici, e che gli interventi contenuti nel Piano sono finanziati nei limiti delle risorse e secondo le modalità indicate all'articolo 6;

considerato che:

il Piano d'azione nazionale di cui all'articolo 5 prevede molti interventi finalizzati ad incentivare, promuovere e sostenere lo sviluppo dell'agricoltura biologica tra i quali la promozione dei metodi dell'agricoltura biologica nella gestione del verde da parte di enti ed istituzioni pubbliche;

sono sempre più numerosi gli enti locali che realizzano orti pubblici anche al fine di recuperare aree abbandonate o dismesse e spesso in collaborazione con gli istituti scolastici attraverso veri e propri programmi didattici,

impegna il Governo:

a destinare una quota delle risorse del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica ai progetti di realizzazione o implementazione di orti pubblici da parte degli enti locali che ne prevedano, attraverso specifiche norme, una gestione e una manutenzione con tecniche agronomiche biologiche.

G/2811/4/9

DONNO, GAETTI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico (AS 2811);

considerato che:

un efficace sistema di controllo è elemento indispensabile a garantire che i prodotti siano ottenuti conformemente alle disposizioni della presente legge e della vigente normativa comunitaria e nazionale in materia, in particolare per quanto attiene alla tracciabilità delle produzioni bio nelle transazioni commerciali;

pertanto, anche in considerazione delle nuove norme recate dal provvedimento in titolo, è sempre più urgente l'adozione della normativa relativa allo svolgimento dell'attività ispettiva e di controllo anche al fine di evitare la messa in vendita di prodotti falsamente presentati come biologici;

nello svolgimento dell'attività ispettiva e di vigilanza è necessario escludere qualsiasi tipo di conflitto di interessi tra gli organismi di controllo e gli operatori assoggettati alle verifiche ed ispezioni,

impegna il Governo:

nella predisposizione del decreto legislativo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *g)* della legge 28 luglio 2016, n. 154, a stabilire specifici requisiti atti a garantire l'indipendenza, l'imparzialità e l'assenza di conflitti di interesse degli organismi di controllo nei confronti degli operatori assoggettati ai controlli.

G/2811/5/9

DONNO, GAETTI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico (AS 2811);

premesso che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame istituisce il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica;

considerato che:

la comunicazione istituzionale e la promozione sono attività indispensabili allo sviluppo del settore e la collaborazione di esperti in materia di nutrizione è preziosa per una informazione corretta ed esaustiva sul biologico,

impegna il Governo:

a prevedere che il Fondo di cui all'articolo 6 sostenga iniziative di comunicazione istituzionale, di informazione e di promozione destinate a favorire la commercializzazione e il consumo dei prodotti biologici, anche attraverso il coinvolgimento e la partecipazione dei biologi nutrizionisti, dietisti, dietologi, degli operatori del settore e delle associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

G/2811/6/9

GAETTI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico (AS 2811);

premesso che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame istituisce il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica finalizzato al finanziamento di programmi per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, in coerenza con la comunicazione 2014/C204/01 della Commissione europea, sugli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. C 204 del 1º luglio 2014 ed altresì destinato al finanziamento delle iniziative per lo sviluppo dell'agricoltura biologica definite nel Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici di cui all'articolo 5;

considerato che:

il Fondo di cui alla disposizione in premessa sostituisce il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità di cui all'articolo 59, comma 2, della legge n. 488 del 1999, "finalizzato al finanziamento di programmi annuali, nazionali e regionali, di ricerca in materia di agricoltura biologica, nonché in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti";

come il fondo di cui al presente disegno di legge, anche il precedente era alimentato attraverso le entrate derivanti dai contributi, di cui all'articolo 59, comma 1, della citata legge n. 488 del 1999, corrisposti da aziende titolari delle autorizzazioni alla immissione in commercio dei prodotti fitosanitari autorizzati e dei fertilizzanti da sintesi e versati nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita dei prodotti in questione;

il comma 5 del citato articolo 59 della legge n. 488 del 1999 prevede che, a partire dal 1º gennaio 2001, il Ministro delle politiche agricole e forestali, entro il 30 aprile di ciascun anno, trasmetta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni dell'articolo 59 stesso, con particolare riguardo alla realizzazione dei programmi finanziati dal Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità;

proprio dalla relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni sullo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità degli anni 2012-2014 presentata dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e trasmessa alla Presidenza il 30 aprile 2015, evidenzia che il Fondo per la ricerca in agricoltura biologica e di qualità è stato oggetto dal 2008 di una progressiva riduzione finanziaria determinata anche dalle disposizioni dell'articolo 2, commi 615-617 della legge 27 dicembre 2007, n. 244 e che solo una specifica richiesta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali al Ministro dell'economia e finanze ha consentito di aumentare la disponibilità finanziaria del capitolo di spesa del Fondo per la ricerca, portandola a circa 2 milioni di euro per il 2013 ed a 3 milioni annui per il triennio 2014-2016;

nel corso degli ultimi anni le previsioni di entrata del sopracitato contributo sono state mediamente di 10 milioni di euro l'anno, in particolare nel bilancio di entrata del 2017 tali previsioni risultano essere di 12 milioni di euro,

impegna il Governo:

a garantire la piena e concreta attuazione delle disposizioni in premessa assicurando che le risorse derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 59, comma 1, della citata legge n. 488 del 1999, siano assegnate esclusivamente ed integralmente al Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica ed alle sue finalità;

a valutare l'opportunità di porre in essere appositi provvedimenti normativi volti ad innalzare al 3 per cento la misura del contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della citata legge 488 del 1999, prevedendone altresì l'applicazione anche al fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari etichettati con i codici di indicazione di pericolo H410, H411, H412, H413 di cui al regolamento (CE) n. 1272 del 2008 del 16 dicembre 2008.

G/2811/7/9

DONNO, GAETTI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico (AS 2811);

premesso che:

l'articolo 8 del disegno di legge in esame stabilisce che lo Stato sostiene la ricerca nel settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con metodo biologico e a tal fine destina specifiche risorse al finanziamento di progetti nei quali siano coinvolti tutti gli attori della filiera produttiva;

in particolare la lettera *a)* del comma 2 del citato articolo 8 stabilisce che siano promossi specifici percorsi formativi in ambito universitario attraverso la possibilità di attivare dottorati di ricerca e *master* nonché corsi di alta formazione, in tema di produzione agricola e agroalimentare e di

acquacoltura effettuate con metodo biologico, nei dipartimenti di agronomia, produzioni vegetali e zootecnia nonché in quelli di economia e di giurisprudenza delle università italiane e sono previsti meccanismi per l'aggiornamento dei docenti di agronomia degli istituti agrari e di altri istituti specifici ed è incentivato l'affiancamento con le aziende biologiche del territorio;

la successiva lettera *d)* del comma 2 del citato articolo 8 stabilisce che almeno il 30 per cento delle risorse confluite nel Fondo di cui all'articolo 6 sia destinato al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione nonché dei percorsi formativi in ambito universitario citati *sub a)* in materia di produzione agricola e agroalimentare e di acquacoltura effettuate con metodo biologico, nonché dei meccanismi per l'aggiornamento dei docenti di cui alla medesima lettera *a)*. Nell'ambito di tali risorse, il decreto di riparto assegnerà specifiche somme a progetti di ricerca di durata compresa tra tre e cinque anni, a progetti nei quali siano coinvolti tutti gli attori della filiera produttiva, all'uopo assicurando un adeguato corrispettivo alle aziende che partecipano ai progetti di ricerca e sperimentazione e a progetti di ricerca realizzati nei distretti biologici di cui all'articolo 10 e mettono a disposizione i loro terreni;

considerato che:

il sostegno alla ricerca tecnologica e applicata nel settore della produzione biologica rappresenta un elemento indispensabile all'innovazione e al progresso, anche alla luce della esigenza sempre più impellente di uno sviluppo rispettoso dell'ambiente e della biodiversità;

nel settore del metodo biologico particolare rilevanza assume la ricerca di nuove strategie a sostegno della lotta biologica e al contenimento delle specie infestanti,

impegna il Governo:

a prevedere che i progetti di ricerca di cui all'articolo 8, comma 2, lettera *d)*, vertano prioritariamente sulle seguenti tematiche: ricerca sulla lotta per contrastare parassiti e fitopatie con lo scopo altresì di condividere le strategie ai produttori per prevenirne la diffusione; conservazione della biodiversità; studio dei benefici sulla alimentazione biologica; ricerca per il contenimento delle specie infestanti.

Art. 1

1.1

DONNO, GAETTI

Al comma 2, sostituire le parole: «sullo sviluppo rurale e sulla tutela dell'ambiente e della biodiversità»*, con le seguenti:* «sullo sviluppo rurale, sulla tutela dell'ambiente e della biodiversità e sulla tracciabilità della filiera di produzione degli alimenti».

1.0.1

CANDIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Divieto dell'impiego di organismi geneticamente modificati)

1. Nell'ambito della produzione effettuata con il metodo biologico di cui all'articolo 1, è vietato l'impiego di organismi geneticamente modificati nonché di organismi da questi ottenuti o derivati.

2. È altresì vietato qualunque riferimento o utilizzo del termine "biologico" o "bio" per prodotti accidentalmente contaminati da organismi geneticamente modificati».

1.0.2

DONNO, GAETTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

1. La produzione effettuata con i metodi biologico e biodinamico esclude l'impiego di organismi geneticamente modificati e di loro derivati.

2. È vietato l'utilizzo, e qualsiasi riferimento ad essi, dei termini "biologico" e "bio" per i prodotti accidentalmente contaminati da organismi geneticamente modificati».

1.0.3

FATTORI, GAETTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

1. La produzione effettuata con i metodi biologico e biodinamico esclude l'impiego di organismi geneticamente modificati e di loro derivati nonché di organismi derivati da procedimenti di applicazione delle "nuove tecniche di creazione varietale" (NBT), in particolare da Cisgenesi e genoma *editing*, e di loro derivati.

2. È vietato l'utilizzo, e qualsiasi riferimento ad essi, dei termini "biologico" e "bio" per i prodotti accidentalmente contaminati da organismi di cui al comma 1».

Art. 2

2.1

DONNO, GAETTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è l'autorità di indirizzo e coordinamento a livello nazionale per l'attuazione della normativa europea in materia di produzione agricola e agroalimentare e di acquacoltura effettuate con metodo biologico, di seguito denominata "Autorità"».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 4:*

1) *al comma 1, sostituire la parola:* «Ministero»*, con le seguenti:* «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

2) *al comma 2, sostituire la parola:* «Ministero»*, con le seguenti:* «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

3) *al comma 5, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, da emanare di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

b) *all'articolo 5, al comma 1, sostituire le parole:* «Il Ministero»*, con le seguenti:* «L'Autorità»;

c) *all'articolo 6:*

1) *al comma 3, dopo le parole:* «della presente legge,»*, aggiungere le seguenti:* «di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e».

2) *al comma 5, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

d) *all'articolo 9, al comma 1, dopo le parole:* «con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,»*, aggiungere le seguenti:* «con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,»

e) *all'articolo 10:*

1) *al comma 3, dopo le parole:* «da emanare»*, aggiungere le seguenti:* «di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,».

2) *al comma 9, sostituire le parole:* «Il Ministero promuove, anche attraverso il proprio sito *internet* istituzionale,»*, con le seguenti:* «L'Autorità promuove, anche attraverso il sito internet istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,».

f) *all'articolo 11:*

1) *al comma 1, sostituire le parole:* «il Ministero»*, con le seguenti:* «l'Autorità»

2) *al comma 4, sostituire le parole:* «Al Ministero»*, con le seguenti:* «All'Autorità»

3) *al comma 5, dopo le parole:* «del Ministro,»*, aggiungere le seguenti:* «da emanare di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,».

4) *al comma 9, sostituire le parole:* «, dal Ministero,»*, con le seguenti:* «, dall'Autorità,».

5) *sostituire il comma 10 con il seguente:*

«10. L'Autorità decide sulla richiesta di estensione delle regole e sulla richiesta di istituzione di contributi obbligatori nei termini e con la verifica dei requisiti di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 dell'articolo 164 e all'articolo 165 del regolamento (UE) n. 1308/2013. In mancanza di una decisione espressa, la domanda si intende rigettata. Ai fini della richiesta di estensione di cui al comma 8, i requisiti di rappresentatività economica devono essere dimostrati dall'organizzazione interprofessionale richiedente e sono valutati dall'Autorità con riferimento alla struttura economica di ciascuna filiera e tenendo conto dei volumi di beni prodotti, trasformati o commercializzati dagli operatori professionali a cui la regola oggetto di richiesta di estensione è suscettibile di applicarsi. Il possesso dei requisiti di rappresentatività si presume se la regola oggetto di richiesta di estensione, pubblicata, previa domanda dell'organizzazione interprofessionale, nel sito internet istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, non incontra l'opposizione, comunicata all'Autorità, da parte di organizzazioni che dimostrino di rappresentare più di un terzo degli operatori economici secondo i criteri di cui al presente articolo».

6) *al comma 13, sostituire le parole:* «del Ministero»*, con le seguenti:* «del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,».

g) *all'articolo 12:*

1) *al comma 1, sostituire le parole:* «Il Ministero»*, con le seguenti:* «L'Autorità».

2) *al comma 2, sostituire le parole:* «al Ministero»*, con le seguenti:* «all'Autorità».

3) *al comma 4, sostituire le parole:* «al Ministero»*, con le seguenti:* «all'Autorità».

4) *al comma 7, sostituire le parole:* «il Ministero»*, con le seguenti:* «il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

h) *all'articolo 13:*

1) *al comma 1, dopo le parole:* «del Ministro,»*, aggiungere le seguenti:* «da emanare di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,».

2) *al comma 2, sostituire le parole:* «Il Ministero»*, con le seguenti:* «L'Autorità».

Art. 4

4.1

DONNO, GAETTI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3:*

1) *al primo periodo, dopo le parole:* «dal Ministro della salute,»*, aggiungere le seguenti:* «da un rappresentante nominato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,».

2) *al primo periodo, sostituire le parole:* «, e da due rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 10»*, con le seguenti:* «, da due rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 10 e da due rappresentanti dei dipartimenti di biologia delle università».

3) *sostituire il secondo periodo con il seguente:* «I componenti del Tavolo tecnico restano in carica tre anni e non possono essere riconfermati per un secondo mandato».

b) *al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«*d-bis)* vigilare sull'importazione di prodotti biologici provenienti da paesi appartenenti o non appartenenti all'Unione europea».

4.2

DONNO, GAETTI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3:*

1) *al primo periodo, dopo le parole:* «dal Ministro della salute,»*, aggiungere le seguenti:* «da un rappresentante nominato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,».

2) *al primo periodo, sostituire le parole:* «, e da due rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 10»*, con le seguenti:* «, da due rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 10 e

da due rappresentanti dei dipartimenti di biologia delle università».

3) *sostituire il secondo periodo con il seguente:* «I componenti del Tavolo tecnico restano in carica due anni e non possono essere riconfermati per un secondo mandato».

b) *al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«*d-bis)* vigilare sull'importazione di prodotti biologici provenienti da paesi appartenenti o non appartenenti all'Unione europea».

4.3

DONNO, GAETTI

Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

1) *al primo periodo, dopo le parole:* «dal Ministro della salute,», *aggiungere le seguenti:* «da un rappresentante nominato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,».

2) *al primo periodo, sostituire le parole:* «, e da due rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 10», *con le seguenti:* «, da due rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 10 e da due rappresentanti dei dipartimenti di biologia delle università».

3) *sostituire il secondo periodo con il seguente:* «I componenti del Tavolo tecnico restano in carica tre anni e non possono essere riconfermati per un secondo mandato».

4.4

DONNO, GAETTI

Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

1) *al primo periodo, dopo le parole:* «dal Ministro della salute,», *aggiungere le seguenti:* «da un rappresentante nominato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,».

2) *al primo periodo, sostituire le parole:* «, e da due rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 10», *con le seguenti:* «, da due rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 10 e da due rappresentanti dei dipartimenti di biologia delle università».

3) *sostituire il secondo periodo con il seguente:* «1 componenti del Tavolo tecnico restano in carica due anni e non possono essere riconfermati per un secondo mandato».

4.5

DONNO, GAETTI

Al comma 3, al primo periodo, apportare le seguenti modifiche:

1) *dopo le parole:* «dal Ministro della salute,», *aggiungere le seguenti:* «da un rappresentante nominato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,».

2) *sostituire le parole:* «, e da due rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 10», *con le seguenti:* «, da due rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 10 e da due rappresentanti dei dipartimenti di biologia delle università».

4.6

DONNO, GAETTI

Al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «dal Ministro della salute,», *aggiungere le seguenti:* «da un rappresentante nominato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,».

4.7

DONNO, GAETTI

Al comma 3, al primo periodo, sostituire le parole: «, e da due rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 10», *con le seguenti:* «, da due rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 10 e da due rappresentanti dei dipartimenti di biologia delle università».

4.8

DONNO, GAETTI

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «I componenti del Tavolo tecnico restano in carica tre anni e non possono essere riconfermati per un secondo mandato».

4.9

DONNO, GAETTI

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «I componenti del Tavolo tecnico restano in

carica due anni e non possono essere riconfermati per un secondo mandato».

4.10

DONNO, GAETTI

Al comma 3, al secondo periodo, sostituire le parole: «cinque anni»*, con le seguenti:* «tre anni».

4.11

DONNO, GAETTI

Al comma 3, al secondo periodo, sostituire le parole: «cinque anni», *con le seguenti:* «due anni»

4.12

DONNO, GAETTI

Al comma 3, al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, ad eccezione dei rappresentanti della ricerca scientifica».

4.13

DONNO, GAETTI

Al comma 4, dopo la lettera d) *aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) collaborare con il Ministero ai fini della pianificazione agricola biologica nazionale nell'ambito dei cambiamenti climatici, anche attraverso la predisposizione di indici verificabili in termini di mitigazione e la redazione di studi evolutivi del comparto agricolo in relazione ai mutamenti climatici, con un raggio previsionale di almeno trent'anni da aggiornare ogni cinque anni».

4.14

DONNO, GAETTI

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*d-bis*) vigilare sull'importazione di prodotti biologici provenienti da paesi appartenenti o non appartenenti all'Unione europea».

4.15

DONNO, GAETTI

Al comma 5, al primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, da emanare di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

Art. 5

5.1

DONNO, GAETTI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire il primo periodo, con il seguente:* «Il Ministero, con cadenza biennale, adotta il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici, che è aggiornato ogni sei mesi».

b) *al comma 2:*

1) alla lettera *a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche in collaborazione con associazioni di agricoltori professionisti e non professionisti»;

2) alla lettera *b)*, dopo le parole: «sostenere la costituzione di forme associative», aggiungere le seguenti: «, comprese le cooperative sociali,»;

3) alla lettera *c)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché favorire l'utilizzo dei medesimi prodotti nei servizi di ristorazione scolastica»;

4) alla lettera *d)*, dopo la parola: «monitorare», aggiungere le seguenti: «, con cadenza semestrale,»;

5) alla lettera *e)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «finalizzati in particolare a coinvolgere e sensibilizzare le competenti strutture locali;».

5.2

DONNO, GAETTI

Al comma 1, sostituire il primo periodo, con il seguente: «Il Ministero, con cadenza biennale, adotta il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici, che è aggiornato ogni sei mesi».

5.3

DONNO, GAETTI

Al comma 2, alla lettera a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «anche in collaborazione con associazioni di agricoltori professionisti e non professionisti».

5.4

DONNO, GAETTI

Al comma 2, alla lettera b), *dopo le parole:* «sostenere la costituzione di forme associative», *aggiungere le seguenti:* «, comprese le cooperative sociali,».

5.5

DE PETRIS, STEFANO

Al comma 2, dopo la lettera b), *inserire la seguente:*

«*b-bis*) sostenere la costituzione dei distretti biologici di cui all'articolo 10 della presente legge e le iniziative di promozione dei prodotti biologici proposte dai distretti stessi;».

5.6

DONNO, GAETTI

Al comma 2, alla lettera c), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché favorire l'utilizzo dei medesimi prodotti nei servizi di ristorazione scolastica».

5.7

DONNO, GAETTI

Al comma 2, alla lettera d), *dopo la parola:* «monitorare», *aggiungere le seguenti:* «, con cadenza semestrale, ».

5.8

DONNO, GAETTI

Al comma 2, alla lettera e)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «finalizzati in particolare a coinvolgere e sensibilizzare le competenti strutture locali;»

5.0.1

CANDIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Ristorazione collettiva)

1. Le regioni, ai sensi della legislazione vigente dell'Unione europea e dell'articolo 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, promuovono il consumo di prodotti biologici, l'educazione alimentare e la qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva stabilendone i requisiti minimi a garanzia delle imprese agricole fornitrici dei prodotti agricoli biologici e dei consumatori.

2. Ai fini della presente legge, per servizi di ristorazione collettiva si intendono i servizi di ristorazione prescolastica, scolastica, universitaria e ospedaliera, nonché i servizi di ristorazione delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani e per le categorie svantaggiate, gestiti da enti pubblici o da soggetti privati in regime di convenzione.

3. Le regioni, al fine di favorire il consumo di prodotti biologici all'interno dei servizi di ristorazione collettiva, possono promuovere la conclusione di accordi tra gli enti pubblici titolari dei servizi di ristorazione collettiva e gli altri soggetti interessati, nonché tra i medesimi enti pubblici aventi per oggetto le modalità operative di promozione del consumo dei prodotti di cui al comma l.

4. Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"41-*quinquies)* somministrazione di alimenti e di bevande prodotti con il metodo dell'agricoltura biologica; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e di bevande prodotti con il metodo dell'agricoltura biologica"».

Conseguentemente alla rubrica del capo IV dopo le parole: «Strumenti di»*, aggiungere le seguenti* «diffusione e di».

Art. 6

6.1

DONNO, GAETTI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di interventi volti a incentivare e sostenere le organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica di cui all'articolo 11 e le organizzazioni dei produttori biologici di cui all'articolo 13».

Conseguentemente:

a) *al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* «e quella da destinare, con separata evidenza contabile, al finanziamento degli interventi a sostegno delle organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica e delle organizzazioni dei produttori biologici di cui al comma 2»;

b) *al comma 5, aggiungere, infine, le seguenti parole:* «Agli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi a sostegno delle organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica e delle organizzazioni dei produttori biologici, quantificati in 50.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.2

DONNO, GAETTI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3, dopo le parole:* «della presente legge,»*, aggiungere le seguenti:* «di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e»;

b) *al comma 5, al primo periodo:*

1) *sostituire le parole:* «rate semestrali»*, con le seguenti:* «rate quadrimestrali».

2) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

6.3

DONNO, GAETTI

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 3, dopo le parole:* «della presente legge,»*, aggiungere le seguenti:* «di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e».

2) *al comma 5, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

6.4

DONNO, GAETTI

Al comma 3, dopo le parole: «della presente legge,»*, aggiungere le seguenti:* «di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e».

6.5

GAETTI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2018 il contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 è aumentato al 3 per cento ed applicato, in aggiunta a quanto previsto al medesimo articolo 59, comma 1, anche al fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari etichettati con i codici di indicazione di pericolo H410, H411, H412, H413 di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del 16 dicembre 2008».

Conseguentemente:

a) *al comma 5:*

1) *al primo periodo, dopo le parole:* «I contributi di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,»*, aggiungere le seguenti:* «, come rideterminati in base a quanto disposto dal comma 4-*bis* del presente articolo,».

2) *al secondo periodo, sostituire le parole:* «di cui al citato articolo 59, comma 1 »*, con le*

seguenti: «di cui al precedente periodo»;

b) *al comma 6, al primo periodo, dopo le parole:* «dai contributi di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,»*, aggiungere le seguenti:* «, come rideterminati in base a quanto disposto dal comma 4-*bis* del presente articolo,».

6.6

DONNO, GAETTI

Al comma 5, al primo periodo, sostituire le parole: «rate semestrali»*, con le seguenti:* «rate quadrimestrali».

6.7

DONNO, GAETTI

Al comma 5, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

6.8

DE PETRIS, STEFANO

Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire la parole:* «a una quota delle»*, con la parola:* «alle»;

2) *sopprimere la parola:* «determinata».

Art. 7

7.1

DONNO, GAETTI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole:* «tra le imprese»*, aggiungere le seguenti:* «e tra le imprese e le associazioni di agricoltori».

b) *dopo le parole:* «cooperative»*, aggiungere le seguenti:* «, anche sociali,».

7.2

DONNO, GAETTI

Al comma 1, dopo le parole: «tra le imprese»*, aggiungere le seguenti:* «e tra le imprese e le associazioni di agricoltori».

7.3

DONNO, GAETTI

Al comma 1, dopo le parole: «cooperative»*, aggiungere le seguenti:* «, anche sociali,».

Art. 8

8.1

ALBANO

Al comma 2, lettera a)*, dopo le parole:* «in ambito universitario» *inserire le seguenti:* «e nei poli agroalimentari».

8.2

DONNO, GAETTI

Al comma 2, lettera d)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «coinvolgendo gli enti locali».

Art. 9

9.1

DONNO, GAETTI

Al comma 1, dopo le parole: «con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,»*, aggiungere le seguenti:* «con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,».

9.0.1

DONNO, GAETTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Tutela delle aree di origine dei prodotti biologici)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle aree di origine dei prodotti biologici e alle aree dove sono presenti aziende biologiche certificate, al fine di preservare le caratteristiche qualitative e sanitarie dei prodotti, nonché di salvaguardarne l'immagine.

2. Ai fini di cui al comma 1, nelle aree ivi previste sono predisposti appositi interventi per ridurre gli impatti antropici sul suolo, sulle acque e sull'atmosfera causati da impianti o da altre installazioni che svolgono le attività previste dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, soggette all'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 4, comma 4, lettera *c)* del medesimo decreto legislativo. Nelle stesse aree sono altresì predisposti appositi interventi preventivi in caso di presenza di impianti o di altre installazioni le cui attività, pur non rientranti tra quelle identificate dal periodo precedente, costituiscono comunque una fonte di rischio elevato per le colture e per le produzioni.

3. Nelle aree di cui al comma 1, e per una ulteriore fascia di rispetto perimetrale di 15,5 chilometri, è vietata la realizzazione di nuovi impianti o di altre installazioni che svolgono le attività di cui al comma 2.

4. Al divieto di cui al comma 3 sono altresì sottoposti gli impianti o le altre installazioni:

a) per il trattamento dei rifiuti mediante procedimenti che ne prevedono la combustione, di qualsiasi dimensione e potenza;

b) per la produzione di energia derivante da biogas e da biometano che utilizzano matrici animali, vegetali, rifiuti solidi urbani o speciali, di qualsiasi dimensione e potenza;

c) per le attività di ricerca, di prospezione e di coltivazione, nonché di stoccaggio nel sottosuolo di anidride carbonica e di idrocarburi liquidi e gassosi;

d) impianti geotermici ad eccezione di quelli finalizzati unicamente all'utilizzo diretto del calore.

5. Nelle aree di cui al comma 1, la realizzazione di impianti o di altre installazioni che utilizzano come combustibile biomasse è ammessa esclusivamente per il teleriscaldamento di complessi di abitazioni private, di edifici pubblici o ad uso pubblico che rispettino i seguenti requisiti: utilizzino come combustibile, in misura non inferiore al 95 per cento, scarti aziendali realizzati in aziende agricole e zootecniche situate nello stesso comune o in comuni confinanti, ovvero materiale legnoso derivante dalla manutenzione ordinaria e straordinaria di territori boscati situati nello stesso comune o in comuni confinanti; il dimensionamento della potenza dell'impianto sia quantificato, in fase progettuale, in base ad uno studio delle biomasse, delle necessità di calore da erogare per mezzo dei sistemi di teleriscaldamento; sia effettuato un monitoraggio precedente e successivo alla realizzazione degli impianti o delle altre installazioni della qualità dell'aria, dei suoli o dei corpi idrici interessati dallo smaltimento dei residui di combustibile.

6. Negli impianti e nelle altre installazioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, già realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle aree di cui al comma 1, è vietata ogni modifica sostanziale, ivi compreso l'ampliamento e il potenziamento dell'impianto, che comporti effetti negativi e significativi.

7. Le concessioni per gli impianti o per le altre installazioni di cui al comma 4, lettera *c)* riferite alle aree di cui al comma 1, non possono essere prorogate né rinnovate.

8. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 6 non si applicano agli impianti e alle altre installazioni la cui attività è connessa direttamente alla lavorazione e alla trasformazione dei prodotti agricoli e alimentari biologici».

9.0.2

DONNO, GAETTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Norme di autorizzazione dei prodotti fitosanitari impiegabili nel metodo di produzione biologica)

1. Con decreto del Ministro, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentito il Tavolo tecnico di cui all'articolo 4, è disciplinato l'impiego su sementi, materiale di propagazione e piante, di prodotti fitosanitari autorizzati nel metodo di produzione biologica, in conformità ai principi ed alle norme stabiliti dal regolamento (CE) n. 834/2007 e dalle relative disposizioni applicative».

9.0.3

DONNO, GAETTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis.*

(Acquacoltura biologica)

1. Con decreto del Ministro, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentito il Tavolo tecnico di cui all'articolo 4, sono adottate le norme in materia di disciplinare di produzione, etichettatura e controllo per l'acquacoltura biologica.

2. Il disciplinare di cui al comma 1 tiene conto delle norme di produzione contenute in disciplinari già adottati dalle associazioni di produttori biologici».

Art. 10

10.1

DONNO, GAETTI

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «biologici» *aggiungere le seguenti:* «i territori in cui ricadono,».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire la lettera e) *con la seguente:*

«*e)* promuovere e sostenere le attività collegate all'agricoltura biologica, quali, tra le altre, la somministrazione di cibi biologici nella ristorazione pubblica collettiva, la vendita diretta anche attraverso i mercati locali, l'attività agrituristica, i sistemi di garanzia partecipata volti alla produzione e controllo territoriale di prodotti biologici, oltre alle forme di gruppi di acquisto solidali attivi nella promozione e vendita di prodotti biologici territoriali, il turismo rurale, le azioni finalizzate alla tutela, alla valorizzazione e alla conservazione della biodiversità agricola e naturale e dell'agricoltura sociale;».

10.2

DONNO, GAETTI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1:*

1) *all'alinea sostituire le parole:* «interprovinciale o interregionale»*, con le seguenti:* «interprovinciale, interregionale o intercomunale».

2) *alla lettera* a) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché la tracciabilità della filiera»:

b) *al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole:* «nonché volte a garantire adeguati strumenti per assicurare la tracciabilità della filiera»

c) *al comma 5:*

1) *alla lettera* b)*, dopo la parola*: «partecipazione»*, inserire le seguenti*: «delle comunità locali e».

2) *alla lettera* d)*, aggiungere, infine, le seguenti parole:* «anche attraverso la promozione, nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia, di un apposito sistema di etichettatura finalizzato a garantire la più completa informazione per il consumatore».

10.3

DONNO, GAETTI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) *all'alinea, sostituire le parole*: «interprovinciale o interregionale»*, con le seguenti:* «interprovinciale, interregionale o intercomunale».

2) *alla lettera* a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché la tracciabilità della filiera».

10.4

DONNO, GAETTI

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: «interprovinciale o interregionale»*, con le seguenti:* «interprovinciale, interregionale o intercomunale».

10.5

ALBANO

Al comma 1, sostituire le parole: «siano significativi»*, con le seguenti:* «siano presenti».

10.6

DONNO, GAETTI

Al comma 1, alla lettera a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché la tracciabilità della filiera».

10.7

DONNO, GAETTI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché volte a garantire adeguati strumenti per assicurare la tracciabilità della filiera».

10.8

DONNO, GAETTI

Al comma 3, dopo le parole: «da emanare»*, aggiungere le seguenti:* «di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,».

10.9

DONNO, GAETTI

Al comma 5, apportare le seguenti modifiche:

1) *alla lettera* b)*, dopo la parola:* «partecipazione»*, inserire le seguenti: «*delle comunità locali e».

2) *alla lettera* d)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «anche attraverso la promozione, nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia, di un apposito sistema di etichettatura finalizzato a garantire la più completa informazione per il consumatore».

10.10

DONNO, GAETTI

Al comma 5, alla lettera b)*, dopo la parola:* «partecipazione»*, inserire le seguenti:* «delle comunità locali e».

10.11

DONNO, GAETTI

Al comma 5, alla lettera d)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «anche attraverso la promozione, nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia, di un apposito sistema di etichettatura finalizzato a garantire la più completa informazione per il consumatore».

Art. 11

11.1

DONNO, GAETTI

Al comma 1, lettera b)*, apportare le seguenti modifiche:*

a) *al numero 2), dopo la parola:* «prodotti»*, aggiungere la seguente:* «locali»;

b) *al numero 4), dopo le parole:* «prodotti biologici»*, aggiungere la seguente:* «locali»;

c) *al numero 5), dopo le parole:* «prodotti biologici»*, aggiungere la seguente:* «locali»;

d) *al numero 7), dopo le parole:* «prodotti biologici»*, aggiungere la seguente:* «locali».

11.2

DONNO, GAETTI

Al comma 5, dopo le parole: «del Ministro,»*, aggiungere le seguenti:* «da emanare di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,».

Art. 13

13.1

DONNO, GAETTI

Al comma 1, dopo le parole: «del Ministro,», *aggiungere le seguenti:* «da emanare di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,».

Art. 14

14.0.1

DONNO, GAETTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

1. All'articolo 5 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Nell'esercizio della delega relativa all'armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione biologica di cui al comma 2, lettera *g)*, il Governo si attiene, inoltre, al seguente principio direttivo:

a) applicazione della disciplina di cui all'articolo 517-*quater* del codice penale alla contraffazione o alterazione di prodotti biologici ovvero alla introduzione nel territorio dello Stato e alla messa in vendita o in circolazione di alimenti falsamente presentati come biologici"».

14.0.2

DONNO, GAETTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

1. All'articolo 5 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Nell'esercizio della delega relativa all'armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione biologica di cui al comma 2, lettera *g)*, il Governo si attiene, inoltre, al seguente principio direttivo:

a) al fine di assicurare l'indipendenza e l'imparzialità dei controlli, prevedere, nel caso di consorzi di aziende biologiche, che l'organismo di controllo e certificazione sia estraneo alla compagine consortile"».

14.0.3

DONNO, GAETTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

1. All'articolo 5 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. In deroga a quanto stabilito dal comma 3, lo schema di decreto relativo all'armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione biologica ai cui al comma 2, lettera *g)*, è trasmesso alle Camere entro il 15 settembre 2017"».

14.0.4

CANDIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Uso indebito)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque impiega o pone in commercio prodotti recanti indebitamente indicazioni relative alla produzione biologica è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 3.000 euro a un massimo di 20.000 euro.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì puniti con la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento di applicazione della sanzione».

Conseguentemente alla rubrica del Capo VI dopo la parola: «Disposizioni» *aggiungere le seguenti:* «sanzionatorie e».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2037

Art. 2

2.1/1

SERRA, DONNO, MORONESE, MONTEVECCHI

All'emendamento 2.1, lettera b)*, alla lettera:* «f)»*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «provenienti da coltivazioni biologiche certificate».

2.1

LA RELATRICE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera* d) *sopprimere le seguenti parole: «*ed è responsabile dell'esecuzione dei relativi contratti*»;*

b) *sostituire la lettera* f) *con la seguente:*

«*f)* filiera agroalimentare: l'insieme delle fasi di produzione, di trasformazione, di commercializzazione e di distribuzione dei prodotti agricoli ed agroalimentari».

Art. 3

3.1/1

FUCKSIA, QUAGLIARIELLO

All'emendamento 3.1, al comma 2, dopo le parole: «e intolleranze alimentari»*, aggiungere le seguenti:* «ivi compresa la celiachia».

3.1/2

SERRA, DONNO, MORONESE, MONTEVECCHI

All'emendamento 3.1, comma 1, paragrafo «2»*, al primo periodo, dopo le parole:* «servizio di ristorazione collettiva»*, inserire le seguenti parole:* «, tra i quali deve essere previsto, per le scuole dell'infanzia e primaria, l'impiego di appositi locali attrezzati all'interno delle strutture scolastiche per la preparazione dei pasti *in loco,*».

3.1/3

GRANAIOLA, GATTI, BATTISTA, DIRINDIN, RICCHIUTI

All'emendamento 3.1, capoverso «2»*, primo periodo, dopo le parole:* «servizio di ristorazione collettiva»*, inserire le seguenti:* «, prevedendo meccanismi di non penalizzazione per i piccoli e piccolissimi comuni,».

3.1/4

PIGNEDOLI

All'emendamento 3.1, al capoverso «2»*, dopo le parole:* «di concerto»*, inserire le seguenti:* «con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,».

3.1/5

PIGNEDOLI

All'emendamento 3.1, al capoverso «2»*, sostituire le parole:* «sentita la Conferenza Stato-Regioni»*, con le seguenti:* «sentita la Conferenza unificata».

3.1/6

PIGNEDOLI

All'emendamento 3.1, al capoverso «2»*, dopo le parole:* «sentita la Conferenza Stato-Regioni»*, inserire le seguenti:* «e le organizzazioni civiche e i coordinamenti di commissioni-mensa di comprovata esperienza individuati con decreto ministeriale».

3.1/7

CONTE, DALLA TOR

All'emendamento 3.1, al capoverso «2»*, dopo le parole:* «sentita la Conferenza Stato-Regioni»*, inserire le seguenti:* «e le principali associazioni rappresentative della filiera agroalimentare».

3.1/8

PIGNEDOLI

All'emendamento 3.1, al capoverso «2»*, dopo le parole:* «sentita la Conferenza Stato-Regioni»,

inserire le seguenti: «e le principali associazioni rappresentative della filiera agroalimentare».

3.1/9

FAVERO

All'emendamento 3.1, al comma 1, capoverso 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo del 24 novembre 2016, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Valutazione delle criticità nazionali in ambito nutrizionale e strategie d'intervento 2016-2019"».

3.1/10

SERRA, DONNO, MORONESE

All'emendamento 3.1, comma 1, paragrafo «2»*, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* «Tra i criteri *standard* minimi per il corretto svolgimento del servizio di ristorazione collettiva di cui al comma 1, costituisce indice di particolare rilievo, per le scuole dell'infanzia e primaria, l'impiego di appositi locali attrezzati all'interno delle strutture scolastiche per la preparazione dei pasti *in loco*».

3.1/11

SERRA, MONTEVECCHI

All'emendamento 3.1, al comma 1, paragrafo «2»*, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* «Tra i criteri *standard* minimi per il corretto svolgimento del servizio di ristorazione collettiva di cui al precedente periodo deve essere prevista la presenza all'interno di ogni scuola e di ogni struttura ospedaliera di una mensa».

3.1/12

FUCKSIA, QUAGLIARIELLO

All'emendamento 3.1, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Nel rispetto del diritto dell'Unione europea e compatibilmente agli articoli 26 e articoli da 28 a 37 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di assicurare elevati *standard* di qualità dei prodotti alimentari e con lo scopo di sostenere le imprese produttrici aventi la sede operativa in Italia, le linee guida di cui al comma 2 che precede prevedono procedure semplificate di aggiudicazione ed agevolazioni fiscali per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d)* della presente legge che forniscano in via preferenziale alimenti coltivati e prodotti in Italia».

3.1/13

FUCKSIA, QUAGLIARIELLO

All'emendamento 3.1, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Nel rispetto del diritto dell'Unione europea e compatibilmente agli articoli 26 e articoli da 28 a 37 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di assicurare elevati *standard* di qualità dei prodotti alimentari e con lo scopo di sostenere le imprese produttrici aventi la sede operativa in Italia, le linee guida di cui al comma 2 che precede prevedono che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, della presente legge forniscano, anche al fine di incentivare il criterio di aggiudicazione di cui all'articolo 5, comma 3, lettera *b)*, prodotti alimentari provenienti dal centro produttivo più prossimo alla propria sede operativa o distributiva».

3.1/14

DE PETRIS, PETRAGLIA, STEFANO

All'emendamento 3.1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Nei servizi di refezione ospedaliera, assistenziale e scolastica è fatto divieto di utilizzare prodotti e ingredienti contenenti un elevato apporto totale di acidi grassi saturi, zuccheri aggiunti e dolcificanti artificiali. Con il decreto di cui al comma 2, dell'articolo 144, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono stabiliti i parametri per la definizione delle tipologie di prodotti soggetti al divieto di cui al presente comma».

3.1

LA RELATRICE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Al fine di definire i requisiti di qualità minimi necessari, il contributo nutrizionale degli alimenti e dei pasti, le indicazioni dietetiche atte a contrastare patologie quali sovrappeso, obesità, diabete, ipertensione, allergie e intolleranze alimentari, nonché i criteri *standard* minimi per il corretto svolgimento del servizio di ristorazione collettiva, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza Stato-Regioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ed aggiornare a scadenza quadriennale, sono definite le linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica. Fino all'adozione di dette linee di indirizzo, si applicano rispettivamente le Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera e assistenziale, di cui all'intesa 16 dicembre 2010 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 2011, le Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospedaliera pediatrica, di cui all'intesa 18 dicembre 2014 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2015 e le Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica, di cui al provvedimento 29 aprile 2010 pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 134 dell'11 giugno 2010"».

Art. 4

4.1/1

CONTE, DALLA TOR

All'emendamento 4.1, al capoverso «Art. 4. - *(Piattaforme di distribuzione)*», *sopprimere le parole:* «di produttori agricoli».

4.1/2

CONTE, DALLA TOR

All'emendamento 4.1, al capoverso «Art. 4. - *(Piattaforme di distribuzione)*», *dopo le parole:* «prodotti agroalimentari», *inserire le seguenti:* «tipici e locali».

4.1/3

DE PETRIS, PETRAGLIA, STEFANO

All'emendamento 4.1, al comma 1, sostituire le parole: «, agevolandone altresì l'acquisto da parte delle aziende della ristorazione collettiva», *con le seguenti:* «ed agevolare la partecipazione degli operatori agricoli allo sviluppo della filiera».

4.1

LA RELATRICE

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. - *(Piattaforme di distribuzione). ? 1.* Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono la creazione di piattaforme regionali ed interregionali di produttori agricoli per la distribuzione di prodotti agroalimentari al fine di favorirne la diffusione a livello nazionale, agevolandone altresì l'acquisto da parte delle aziende della ristorazione collettiva».

Art. 5

5.1/1

PIGNEDOLI

All'emendamento 5.1, al capoverso «Art. 5», *comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. I servizi di ristorazione scolastica sono parte integrante delle attività formative ed educative erogate dalle istituzioni scolastiche, anche ai fini dell'educazione alimentare, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera *g)*, della legge 13 luglio 2015, n. 107».

5.1/2

SERRA, MONTEVECCHI

All'emendamento 5.1, al paragrafo «Art. 5», *al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «costituendo un momento sociale e di continuità didattica basato sulla condivisione».

5.1/3

AMIDEI

All'emendamento 5.1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute e con il coinvolgimento delle istituzioni pubbliche che gestiscono le mense scolastiche, nell'ambito delle azioni di cui al precedente comma 1, ovvero con specifici e separati atti, impartisce indicazione ai dirigenti scolastici affinché gli stessi operino per garantire in ogni caso la finalità di educazione alimentare nonché i livelli di qualità promossi con la presente legge, anche, ove necessario, negando l'autorizzazione a diverse modalità di consumazione del pasto in ambito scolastico, ogni volta che le condizioni oggettive rendano necessario affermare la prevalenza di diritti della collettività, quali il diritto alla salute, all'educazione alimentare, all'uguaglianza, rispetto a diritti individualmente rivendicati».

5.1/4

MORONESE, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

All'emendamento 5.1, paragrafo «Art. 5»*, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e che preveda punteggi premianti per l'offerente che realizzi il recupero delle eccedenze alimentari mediante cessione gratuita agli indigenti, che accordi la preferenza ai prodotti agricoli e alimentari a filiera corta e che dimostri di avere posto in essere azioni concrete per la riduzione degli sprechi alimentari anche attraverso processi innovativi nelle tecniche di produzione, nelle infrastrutture, nei processi di trasformazione e imballaggio e nella gestione del post-raccolto».

5.1/5

MORONESE, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

All'emendamento 5.1, paragrafo «Art. 5»*, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e che preveda punteggi premianti per l'offerente che si impegni a non utilizzare per la somministrazione di alimenti contenitori, cannucce, posate e stoviglie di plastica monouso non biodegradabili e riutilizzabili».

5.1/6

DONNO, MORONESE, SERRA, MONTEVECCHI

All'emendamento 5.1, paragrafo «Art. 5»*, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «con una definizione precisa degli elementi che compongono i criteri premiali, con particolare riferimento al *rating* di legalità».

5.1/7

DONNO, MORONESE, SERRA, MONTEVECCHI

All'emendamento 5.1, paragrafo «Art. 5»*, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis.* Nell'ambito delle procedure di cui al comma 2, le amministrazioni devono verificare che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».

5.1/8

CANDIANI

All'emendamento 5.1, al comma 3 sostituire la alinea con la seguente: «Le procedure di selezione dell'offerta sono fondate ai criteri di cui al comma 1 dell'articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e devono essere riferibili, tra l'altro:».

5.1/9

GRANAIOLA, GATTI, BATTISTA, DIRINDIN, RICCHIUTI

All'emendamento 5.1, capoverso «Art. 5»*, comma 3, dopo le parole:* «fondate su parametri»*, aggiungere le seguenti:* «di precisa identificabilità e tracciabilità del prodotto nonché».

5.1/10

DE PETRIS, PETRAGLIA, STEFANO

All'emendamento 5.1, al comma 3, lettera c)*, sopprimere le parole:* «e da produzione integrata».

5.1/11

DE PETRIS, PETRAGLIA, STEFANO

All'emendamento 5.1, al comma 3, sostituire la lettera d)*, con la seguente:*

«*d)* alla valorizzazione delle forniture provenienti direttamente dalle imprese agricole;».

5.1/12

GRANAIOLA, GATTI, BATTISTA, DIRINDIN, RICCHIUTI

All'emendamento 5.1, al capoverso «Art. 5»*, comma 3, dopo la lettera* e)*, aggiungere la seguente:*

«*e-bis)* all'approvvigionamento a km 0 o comunque di prodotti di produzione locale latamente intesi e all'utilizzo di prodotti del commercio equo solidale;».

5.1/13

MORONESE, DONNO, SERRA, MONTEVECCHI

All'emendamento 5.1, paragrafo «Art. 5»*, al comma 3, dopo la lettera* e)*, aggiungere la seguente:*

«*e-bis)* alla capacità di raggiungere buoni risultati in termini di riduzione di rifiuti in plastica attraverso l'utilizzo di stoviglie biodegradabili e compostabili;».

5.1/14

DONNO, MORONESE, SERRA, MONTEVECCHI

All'emendamento 5.1, paragrafo «Art. 5»*, al comma 3, dopo la lettera* f)*, aggiungere la seguente:*

«*f-bis)* al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore sottoscritto dalle organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative;».

5.1/15

DONNO, MORONESE, SERRA, MONTEVECCHI

All'emendamento 5.1, paragrafo «Art. 5»*, al comma 3, dopo la lettera* f)*, aggiungere la seguente:*

«*f-bis)* all'efficientamento della programmazione per una migliore gestione del servizio, tra cui un maggiore utilizzo delle innovazioni tecnologiche;».

5.1/16

DONNO, MORONESE, SERRA, MONTEVECCHI

All'emendamento 5.1, paragrafo «Art. 5»*, al comma 3, sostituire la lettera* g) *con la seguente:*

«*g)* alle condizioni di lavoro del personale, in particolare per quanto concerne salute e sicurezza, nonché alla formazione interna ed esterna, certificata, dello stesso, avendo riguardo in particolare a progetti di promozione della salute;».

5.1/17

DONNO, MORONESE, SERRA, MONTEVECCHI

All'emendamento 5.1, paragrafo «Art. 5»*, al comma 3, dopo la lettera* g)*, aggiungere la seguente:*

«*g-bis)* alla elaborazione dei menù su base settimanale o bisettimanale con rotazione stagionale;».

5.1/18

DONNO, MORONESE, SERRA, MONTEVECCHI

All'emendamento 5.1, paragrafo «Art. 5»*, al comma 3, sostituire la lettera* h) *con la seguente:*

«*h)* all'organizzazione del servizio con riferimento ad aspetti quali il tempo di trasporto degli alimenti e dei pasti, dando maggior rilievo ad un trasporto in tempi quanto più possibile brevi, la preparazione, distribuzione e porzionatura di diete speciali e il rispetto di quanto previsto all'articolo 4, comma 3, della legge 4 luglio 2005, n. 123, in materia di prodotti senza glutine;».

5.1/19

DE PETRIS, PETRAGLIA, STEFANO

All'emendamento 5.1, al comma 5, lettera i)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e all'adozione di procedure operative rivolte a ridurre gli sprechi;».

5.1/20

MORONESE, DONNO, SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI

All'emendamento 5.1, paragrafo «Art. 5»*, al comma 3, dopo la lettera* i)*, inserire la seguente:*

«*i-bis)* alla capacità di raggiungere buoni risultati in termini di riduzione dello spreco alimentare e recupero delle eccedenze alimentari».

5.1/21

BLUNDO, MONTEVECCHI, DONNO

All'emendamento 5.1, paragrafo «Art. 5»*, al comma 3, lettera* j)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «espletate anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni civiche di comprovata esperienza e competenza individuate sulla base di criteri oggettivi e predefiniti;».

5.1/22

CIRINNÀ

All'emendamento 5.1, al capoverso «Art. 5»*, dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«*5-bis*. I servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica garantiscono nella loro offerta almeno un menù senza prodotti o ingredienti di origine animale e realizzato in modo da assicurare un apporto bilanciato di nutrienti».

5.1/23

DE PETRIS, PETRAGLIA, STEFANO

All'emendamento 5.1, al comma 6, sostituire la lettera a)*, con la seguente:*

«*a)* entità del fatturato minimo annuo;».

5.1/24

PIGNEDOLI

All'emendamento 5.1, al comma 6 apportare le seguenti modificazioni:

«*a)* sopprimere la lettera *c)*;

b) sostituire la lettera *e)* con la seguente:

"*e)* governo diretto della filiera distributiva ovvero tracciabilità delle derrate alimentari"».

5.1/25

DE PETRIS, PETRAGLIA, STEFANO

All'emendamento 5.1, al comma 6, sostituire la lettera e) *con la seguente:*

«*e)* controllo della filiera distributiva (rapporto diretto con le imprese agricole, tracciabilità dei prodotti);».

5.1/26

MORONESE, DONNO, SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI

All'emendamento 5.1, paragrafo «Art. 5»*, al comma 6, alla lettera* h)*, aggiungere, infine, le seguenti parole:* «, tra l'altro con particolare riferimento alla riduzione dei rifiuti e dello spreco alimentare».

5.1/27

FUCKSIA, QUAGLIARIELLO

All'emendamento 5.1, al comma, 6, dopo la lettera h)*, inserire la seguente:*

«*h-bis*. l'impegno assunto dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d)* della presente legge a cedere le eccedenze alimentari così come identificate dall'articolo 1, comma 2, lettera *c)*, della legge 19 agosto 2016, n. 166 agli enti pubblici nonché agli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460».

5.1/28

DONNO, MORONESE, SERRA, MONTEVECCHI

All'emendamento 5.1, paragrafo «Art. 5»*, sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. L'ANAC procede ad elaborare, pubblicare ed aggiornare annualmente i prezzi di riferimento dei pasti, distinti per tipologia di ristorazione pubblica, con specifico riferimento a quella ospedaliera, scolastica e assistenziale. Le amministrazioni aggiudicatrici, al momento della determinazione della base d'asta, fatte salve le normative di settore sui prezzi di riferimento, devono tenere conto dei prezzi pubblicati dall'ANAC. Costituisce indice di anomalia dell'offerta, con conseguente obbligo per l'amministrazione di procedere alla verifica di congruità, la circostanza che il valore del prezzo risultante dall'aggiudicazione provvisoria sia significativamente inferiore ai prezzi di riferimento

determinati dall'ANAC».

5.1/29

DONNO, MORONESE, SERRA, MONTEVECCHI

All'emendamento 5.1, paragrafo «Art. 5»*, sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. Nelle procedure di affidamento del servizio di ristorazione pubblica non è applicabile l'istituto dell'avvalimento».

5.1/30

DE PETRIS, PETRAGLIA, STEFANO

All'emendamento 5.1, al comma 9, sopprimere le parole: «e comunque non superiore al doppio».

5.1/31

PIGNEDOLI

All'emendamento 5.1, al capoverso «Art. 5»*, comma 10, sostituire le parole:* «le organizzazioni civiche e istituzionali»*, con le seguenti:* «le organizzazioni civiche e le commissioni di cui al comma 11».

5.1/32

DONNO, MORONESE, SERRA, MONTEVECCHI

All'emendamento 5.1, paragrafo «Art. 5»*, al comma 10, dopo le parole:* «sprechi alimentari»*, aggiungere le seguenti:* «secondo le disposizioni di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166».

5.1/33

DONNO, MORONESE, SERRA, MONTEVECCHI

All'emendamento 5.1, paragrafo «Art. 5»*, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-*bis*. Al fine di realizzare un efficace monitoraggio sui dati relativi allo spreco alimentare nella ristorazione collettiva è istituita presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un'apposita banca dati nella quale sono reperibili i dati relativi ai prodotti alimentari non utilizzati e ceduti dai soggetti affidatari dei servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica in base alle disposizioni di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono individuate le modalità di acquisizione, quantificazione, rendicontazione e monitoraggio dei dati di cui al precedente periodo».

5.1/34

DONNO, MORONESE, SERRA, MONTEVECCHI

All'emendamento 5.1, paragrafo «Art. 5»*, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-*bis*. I committenti pubblici e privati assicurano l'idoneità, in particolare ai fini igienico-sanitari e della sicurezza sul lavoro, dei locali nei quali viene effettuata la attività di ristorazione».

5.1/35

PIGNEDOLI

All'emendamento 5.1, al capoverso «Art. 5»*, comma 11, dopo le parole:* «al monitoraggio»*, inserire le seguenti:* «e al controllo».

5.1/36

AMIDEI

All'emendamento 5.1, dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-*bis*. Al fine di contribuire alle maggiori spese che i comuni dovranno sostenere, sia in parte corrente sia in parte investimenti, per attuare gli incrementi qualitativi previsti nella presente norma, senza gravare sulla compartecipazione da parte dell'utenza, in sede di legge finanziaria per gli anni 2018, 2019 e 2020, sarà stanziata la cifra annua di euro 100.000.000,00 che saranno ripartiti con decreto da adottarsi, previo accordo in Conferenza Stato Città ed autonomie locali, nel quale saranno individuati i criteri di riparto, le modalità di verifica del non aggravio per l'utenza e le altre modalità attuative.

11-*ter*. A partire dall'anno scolastico 2017-2018, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e ricerca provvede ad integrare, per un importo almeno pari a 30 milioni di euro, il contributo per il rimborso riconosciuto agli enti locali per le spese da questi sostenute in relazione al servizio di mensa

per il personale scolastico dipendente dallo Stato, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4. L'importo sarà aggiornato a seguito della verifica sui costi effettivamente sostenuti dai Comuni a seguito di specifica rilevazione effettuata dal MIUR. Le risorse saranno individuate nell'ambito dei complessivi stanziamenti per il rinnovo del contratto del personale della scuola».

5.1/37

PIGNEDOLI

All'emendamento 5.1, al capoverso «Art. 5»*, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-*bis.* All'articolo 9, comma 5, della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", definendo percorsi e spazi curriculari specifici"».

5.1

LA RELATRICE

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 5. - *(Ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica). ? 1.* I servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica contribuiscono a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla salute, all'assistenza e all'istruzione. I servizi di ristorazione scolastica sono parte integrante delle attività formative ed educative erogate dalle istituzioni scolastiche.

2. Nei contratti pubblici relativi ai servizi di cui al comma 1, le procedure di selezione dell'offerta avvengono sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 3, lettera *a)*, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e nel rispetto delle modalità di cui al comma 3. Deve essere comunque garantita l'adozione di una formula di aggiudicazione che garantisca la preminenza del criterio della qualità.

3. Le procedure di selezione dell'offerta sono fondate su parametri di qualità, che devono essere riferibili, tra l'altro:

a) ai criteri stabiliti come obbligatori nelle tabelle allegate alle linee d'indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica del 29 aprile 2010, adottate dal Ministero della salute;

b) ad indici di valorizzazione di offerte di alimenti a filiera corta;

c) all'utilizzo di prodotti alimentari a ridotto impatto ambientale, quali alimenti provenienti da produzione biologica e da produzione integrata;

d) alla valorizzazione delle imprese agricole che dispongano di autonome piattaforme alimentari;

e) alle offerte caratterizzate da utilizzo di prodotti non alimentari a ridotto impatto ambientale, quali materiali riutilizzabili e biodegradabili;

f) all'insonorizzazione dei refettori, manutenzione ordinaria di arredi, attrezzature, locali adeguati nonché ai tempi di sostituzione di arredi e attrezzature e di eventuale ristrutturazione di locali;

g) alla formazione del personale, avendo riguardo in particolare a progetti di promozione della salute;

h) all'organizzazione del servizio con riferimento ad aspetti quali la preparazione e distribuzione di diete e il rispetto di quanto previsto all'articolo 4, comma 3, della legge 4 luglio 2005, n. 123, in materia di prodotti senza glutine;

i) al monitoraggio dei cibi prodotti in eccesso e non utilizzati;

j) alle procedure di monitoraggio della qualità del servizio e di soddisfazione dell'utenza, da realizzarsi anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni civiche di cui al comma 10 del presente articolo.

4. Almeno il 60 per cento dei parametri di cui al comma 3 deve essere espresso in forma univocamente qualitativa e secondo criteri di valorizzazione oggettivamente stabiliti nel bando di gara.

5. L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva, conformemente a quanto previsto all'articolo 71 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, un modello di bando (bando-tipo) specifico per l'affidamento dei servizi di cui al comma l, che tenga conto di quanto previsto dal presente articolo.

6. Nelle procedure di selezione che riguardano appalti superiori alla soglia comunitaria, il bando,

il capitolato ed il disciplinare, indipendentemente dal criterio di aggiudicazione adottato, prevedono una selezione fondata altresì sui seguenti sub-parametri:

a) fatturato minimo annuo, che deve essere almeno il doppio del valore globale dell'appalto;

b) risorse umane: numero di tecnici qualificati, tra i quali, a titolo esemplificativo, nutrizionisti e dietisti, assunti a tempo indeterminato in azienda;

c) capacità tecnologiche: patrimonio netto in attrezzature e tecnologie specifiche di cucina;

d) referenze per servizi analoghi pari al valore della procedura di gara;

e) governo diretto della filiera distributiva (possesso di una piattaforma distributiva, tracciabilità dei prodotti);

f) investimenti annui, sulla media degli ultimi tre anni, in ricerca e sviluppo;

g) investimenti annui, sulla media degli ultimi tre anni, in formazione del personale;

h) azioni effettive messe in atto dall'azienda a tutela dell'ambiente.

7. L'ANAC procede, ogni anno, ad elaborare, pubblicare ed aggiornare i prezzi di riferimento dei pasti, per tipologia di ristorazione pubblica, con specifico riferimento a quella ospedaliera, scolastica e assistenziale e tenuto conto delle specificità territoriali. Le amministrazioni aggiudicatrici, al momento della determinazione della base d'asta, devono tenere conto delle normative di settore sui prezzi di riferimento e del prezzo individuato dall'ANAC. Costituisce indice di anomalia dell'offerta, con conseguente obbligo per l'amministrazione di procedere alla verifica di congruità, la circostanza che il valore del prezzo risultante dall'aggiudicazione provvisoria sia significativamente inferiore al prezzo di riferimento individuato dall'ANAC ai sensi del primo periodo del presente comma.

8. Nelle procedure di affidamento del servizio di ristorazione pubblica è applicabile l'istituto dell'avvalimento, ad esclusione di quello avente per oggetto le certificazioni di qualità.

9. Per l'accesso alle gare della ristorazione pubblica, le imprese devono disporre, quale requisito di capacità economica, di un fatturato sullo specifico servizio, calcolato sulla media dell'ultimo triennio, pari almeno al valore della gara e comunque non superiore al doppio.

10. Al fine di garantire il rispetto dei parametri di qualità nell'ambito dei servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, le istituzioni pubbliche che hanno proceduto all'appalto di tali servizi procedono, coinvolgendo i diretti fruitori dei medesimi anche attraverso le organizzazioni civiche e istituzionali di comprovata esperienza e competenza, individuate sulla base di criteri oggettivi predefiniti, al monitoraggio dei parametri stabiliti nel bando di gara, con particolare attenzione all'utilizzo di prassi virtuose tese alla diminuzione degli sprechi alimentari, all'adeguato livello di formazione del personale nonché al numero e alla qualità del personale incaricato, alla qualità degli alimenti offerti, all'inserimento di prodotti agricoli e alimentari derivanti dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale e di qualità. Le risultanze dell'attività di monitoraggio devono essere rese accessibili agli utenti dei servizi di ristorazione attraverso la predisposizione e la pubblicazione di rendiconti dettagliati, da fornire con cadenza almeno semestrale.

11. Al fine di creare un collegamento tra il servizio di ristorazione scolastica e l'utenza, le istituzioni scolastiche istituiscono, anche su istanza dell'utenza, apposite commissioni, composte da genitori e personale scolastico, che collaborano al monitoraggio della qualità e dell'efficienza del servizio. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definite le norme per l'organizzazione ed il funzionamento delle commissioni di cui al presente comma».

1.3.2.1.10. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 272 (pom.) del 20/09/2017

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MERCOLEDÌ 20 SETTEMBRE 2017
272ª Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato (n. 451)
(Osservazioni alle Commissioni 1a e 4a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore DALLA TOR (*AP-CpE-NCD*) riferisce alla Commissione sullo schema di decreto legislativo in esame, specificando che esso apporta un intervento correttivo rispetto alla già attuata opera di assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri, nella Polizia di Stato, nel Corpo della Guardia di Finanza e nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché di un contingente presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Ciò si è reso necessario per meglio chiarire la disciplina transitoria di alcuni profili relativi ai trasferimenti del personale e alle funzioni.

Specifica che le norme modificate sono quindi il decreto legislativo n. 177 del 2016 e il Codice dell'ordinamento militare.

Rileva che l'articolo 1 reca l'oggetto del provvedimento e l'articolo 2 modifica alcune disposizioni del Codice dell'ordinamento militare per dare coerenza alla riorganizzazione dell'Arma

dei Carabinieri in conseguenza dell'assorbimento del Corpo forestale dello Stato.

Le modifiche riconducono alla neo costituita Grande Unità ridenominata Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari in rapporto di dipendenza funzionale dei Comandi di specialità.

Evidenzia che si attuano interventi di coordinamento normativo sulle denominazioni degli uffici e delle funzioni, oltre che interventi sul versante previdenziale e delle attestazioni di continuità di servizio ai fini della valutazione del personale.

L'articolo 5 specifica meglio il passaggio delle competenze in materia di incendi boschivi dal Corpo forestale dello Stato al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, senza mutare il quadro ordinamentale di riferimento.

Segnala, infine, l'articolo 8 che riguarda i procedimenti disciplinari pendenti e il sistema sanzionatorio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2886) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017***, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Relazione favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 settembre.

Nessuno chiedendo di intervenire, la relatrice FASIOLO (*PD*) propone l'espressione di una relazione favorevole (allegata al resoconto).

Il vice ministro OLIVERO valuta positivamente tale relazione.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente FORMIGONI pone in votazione la proposta di relazione favorevole testé formulata dalla relatrice.

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(523) ***STUCCHI. - Disposizioni in materia di agricoltura e produzione agroalimentare biologica***
(2811) ***Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo

risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Giuseppina Castiello ed altri

- e petizioni nn. 112 e 118 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 luglio.

Il presidente FORMIGONI informa che è stato presentato da parte della relatrice Bertuzzi l'ordine del giorno G/2811/100/9 (pubblicato in allegato), a seguito del parere reso dalla Commissione istruzione pubblica, beni culturali e lo dà per illustrato.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2037) ***Leana PIGNEDOLI ed altri. - Disposizioni in materia di servizi di ristorazione collettiva***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 luglio.

Il presidente FORMIGONI informa che il senatore Scoma ha aggiunto la propria firma all'ordine del giorno G/2037/10/9, a firma del senatore Mandelli (pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 25 luglio).

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente FORMIGONI informa che, nel corso dell'odierna audizione informale di rappresentanti di Agrinsieme, Coldiretti, Unci Agroalimentare e Uecoop, sull'utilizzo del glifosato nelle produzioni agricole nazionali, è stata consegnata della documentazione chesarà disponibile per la pubblica

consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,10.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2886

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti di competenza,

formula una relazione favorevole.

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2811

G/2811/100/9
LA RELATRICE
Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico (AS 2811);

premesso che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame reca disposizioni relative all'istituzione e all'utilizzo del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, e all'articolo 8 sono individuate le misure per il sostegno alla ricerca tecnologica e applicata nel settore della produzione agricola biologica;

considerato che:

la dotazione annuale il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, ai sensi dell'articolo 6, viene "parametrata a una quota delle entrate derivanti dai contributi di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488": tali entrate derivano dal prelievo del 2 per cento del fatturato relativo alla vendita di prodotti fitosanitari autorizzati e fertilizzanti, che ad oggi alimenta il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, di cui si propone la soppressione; all'articolo 8, comma 2, lettera *d*), è in ogni caso garantito che almeno il 30 per cento delle risorse confluite nel Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica è destinato al finanziamento di programmi di ricerca e innovazione nonché di percorsi formativi in ambito universitario e di aggiornamento dei docenti;

il disegno di legge accorda il necessario rilievo alla ricerca e considera in un'ottica di sistema l'apporto degli enti pubblici di ricerca vigilati da tre diversi Dicasteri (Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare). Tale scelta è coerente con l'esigenza di favorire

un coordinamento nella fase di programmazione delle attività di ricerca a supporto di diverse politiche di sviluppo;

proprio al fine di favorire lo sviluppo coordinato delle misure a sostegno del biologico, sembra necessario garantire che le risorse fino ad oggi specificamente destinate alla ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, e garantite dal relativo Fondo, non vengano ridotte;

considerato, infine, il parere approvato dalla 7a Commissione - Istruzione pubblica, beni culturali del Senato in data 25 luglio 2017;

impegna il Governo:

a garantire, anche tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, che le risorse disponibili per le attività di ricerca e innovazione nel settore del biologico non siano inferiori a quelle destinate dalla legislazione vigente ad alimentare il soppresso Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità.

1.3.2.1.11. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 273 (pom.) del 27/09/2017

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MERCOLEDÌ 27 SETTEMBRE 2017
273ª Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato (n. 451)
(Osservazioni alle Commissioni 1a e 4a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 settembre.

Nessuno chiedendo di intervenire nel dibattito, il relatore DALLA TOR (*AP-CpE-NCD*) si riserva di presentare uno schema di osservazioni nelle prossime sedute, anche alla luce dei lavori delle Commissioni di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(523) ***STUCCHI. - Disposizioni in materia di agricoltura e produzione agroalimentare biologica***
(2811) ***Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Giuseppina Castiello ed altri
- e petizioni nn. 112 e 118 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 settembre.

Il presidente FORMIGONI informa che la relatrice Bertuzzi ha presentato l'emendamento 9.100 (allegato al resoconto), interamente soppressivo dell'articolo 9, a seguito del parere condizionato reso dalla Commissione affari costituzionali.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(*Doc.* LVII, n. 5-bis) ***Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2017*** **- Allegati I, II, III e IV - Annesso**
(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice BERTUZZI (*PD*) riferisce alla Commissione sul documento in titolo, rilevando che la Nota, propedeutica alla legge di bilancio che dovrà essere presentata al Parlamento entro il 20 ottobre, registra i più recenti effetti positivi delle riforme strutturali e degli interventi di politica economica messi in atto dal Governo negli ultimi anni e aggiorna di conseguenza le stime sul quadro macroeconomico per l?anno in corso e il triennio successivo, nonché gli obiettivi programmatici rispetto a quelli contenuti nel DEF dell?aprile scorso.
La Nota di aggiornamento in esame reca pertanto un nuovo quadro programmatico di finanza pubblica. Esso prevede: un incremento del PIL (in termini reali e non nominali) pari all'1,5 per cento sia per l?anno in corso sia per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e all'1,3 per cento per il 2020 (secondo il quadro programmatico del Documento di economia e finanza 2017, il tasso di incremento era invece

pari all'1,1 per cento per l?anno in corso, all'1,0 per cento per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e all'1,1 per cento per il 2020); un tasso di disoccupazione pari all'11,2 per cento per l'anno in corso, al 10,7 per cento per il 2018, al 10,0 per cento per il 2019, al 9,5 per cento per il 2020 (secondo il quadro programmatico del Documento di economia e finanza 2017, il tasso di disoccupazione era invece pari all'11,5 per cento per l'anno in corso, all'11,1 per cento per il 2018, al 10,5 per cento per il 2019, al 10,0 per cento per il 2020); un tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (in rapporto al PIL) pari al 2,1 per cento per l?anno in corso, all'1,6 per cento per il 2018, allo 0,9 per cento per il 2019, allo 0,2 per cento per il 2020 (il quadro programmatico del Documento di economia e finanza 2017 prevedeva, per l'anno in corso, un tasso identico a quello del nuovo quadro suddetto, mentre, per gli anni successivi, contemplava un tasso pari all'1,2 per cento per il 2018, allo 0,2 per cento per il 2019, nonché un valore percentuale pari a zero nel 2020).

In merito alla revisione degli obiettivi di indebitamento netto rispetto al quadro programmatico del Documento di economia e finanza 2017, essa - osserva la Nota di aggiornamento - si basa, da un lato, su una nuova previsione, più positiva, del ritmo di crescita del Paese e, dall'altro lato, su un orientamento più elastico, espresso di recente dalla Commissione europea, relativamente alle possibilità di scostamento dai percorsi di correzione strutturale dei saldi di finanza pubblica.

I suddetti obiettivi del nuovo quadro programmatico - afferma la Nota di aggiornamento - verranno perseguiti senza l'attivazione delle clausole di salvaguardia previste (in via eventuale) da precedenti provvedimenti legislativi di finanza pubblica; in luogo dell'attivazione di tali clausole, che comporterebbe (anche al netto dei nuovi obiettivi, meno rigidi, di finanza pubblica) un incremento delle imposte indirette (IVA ed accise), il Governo "intende adottare una manovra prossima allo 0,5 per cento del PIL, che riguarderà la spesa pubblica per 0,15 punti di PIL e le entrate per la restante parte". Riguardo agli incrementi di spesa in singoli settori, la legge di bilancio per il 2018 - afferma sempre la Nota - "destinerà le limitate risorse a disposizione a pochi mirati obiettivi: investimenti pubblici e privati, occupazione giovanile e lotta alla povertà".

Per quanto attiene specificamente i profili di competenza, la relatrice segnala che la Nota richiama nelle premesse la diminuzione della pressione fiscale quanto alla tassazione dei terreni agricoli, nonché, nella descrizione dei tagli di spesa dei Ministeri in attuazione della nuova procedura di bilancio, gli obiettivi di riduzione della spesa in termini di indebitamento netto che riguardano per il prossimo triennio anche il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (6 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019 e 5 milioni di euro dal 2020).

Quanto poi ai principali provvedimenti di finanza pubblica adottati nel 2017, la Nota richiama le misure per le zone terremotate, nell'ambito delle quali vi è anche la concessione di finanziamenti assistiti da garanzie dello Stato tra l'altro ai soggetti esercenti attività agricole.

Per quanto riguarda l'attuazione della legge di riforma della Pubblica Amministrazione, si fa riferimento al trasferimento dei compiti prima spettanti al Corpo forestale dello Stato, mentre rispetto alla riforma delle società partecipate si richiama la previsione per cui le università possono costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.

Rispetto agli interventi di sostegno al credito, sono proseguite le fasi di attuazione e gestione del Fondo per gli investimenti di agricoltura. Esse riguardano il settore lattiero-caseario e quello suinicolo con la rimodulazione delle somme stanziate per i singoli interventi per adeguarli alle esigenze dei settori coinvolti, nonché gli interventi europei a favore del settore lattiero-caseario, prevedendo un cofinanziamento nazionale straordinario (200 per cento) per le aziende colpite dagli eventi sismici del 2016.

Infine, nell'ambito delle misure di riequilibrio territoriale, si ricordano gli interventi per il Mezzogiorno attuati con il decreto-legge n. 91 del 2017, recante i finanziamenti per i giovani meridionali che avviano un'attività imprenditoriale anche nel settore dell'agricoltura e le misure per sostenere l'imprenditoria giovanile nel settore agricolo tramite la destinazione di 50 milioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Nessuno chiedendo di intervenire nel dibattito, la relatrice BERTUZZI (*PD*) si riserva di presentare uno schema di parere per la prossima seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Problematica relativa al sistema dei controlli nel settore della pesca (n. 963)
(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2 del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc.* XXIV, n. 83)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 marzo.

Il presidente FORMIGONI informa che sull'affare in titolo è stato svolto un approfondito ciclo di audizioni.

Nessuno chiedendo di intervenire, la relatrice BERTUZZI (*PD*) illustra uno schema di risoluzione (pubblicato in allegato).

Il vice ministro OLIVERO condivide lo schema di risoluzione proposto dalla relatrice, assicurando l'attenzione del Governo rispetto alla necessità di introdurre sollecitamente misure normative e amministrative fortemente attese dagli operatori del settore della pesca.

Il presidente FORMIGONI (*AP-CpE-NCD*) avverte che si passa alla votazione dello schema di risoluzione proposto dalla relatrice.

Il senatore DALLA TOR (*AP-CpE-NCD*) preannuncia il voto favorevole, auspicando a sua volta che la Commissione possa avviare e concludere l'esame del disegno di legge di riordino del comparto della pesca nei tempi più brevi possibili.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) preannuncia il voto favorevole, apprezzando il riscontro nello schema di risoluzione dei temi segnalati nel corso delle audizioni.

La senatrice DONNO (*M5S*) preannuncia il voto favorevole, prendendo atto positivamente dei passaggi che hanno condotto all'odierna risoluzione, che hanno visto il coinvolgimento delle categorie interessate.

Il senatore STEFANO (*Misto-MovPugliaPiù*) preannuncia il voto favorevole associandosi all'auspicio del senatore Dalla Tor rispetto a una sollecita riforma normativa del settore della pesca.

Previa verifica del numero legale per deliberare, il presidente FORMIGONI pone quindi ai voti lo schema di risoluzione testé illustrato dalla relatrice Bertuzzi.

La Commissione approva.

Il PRESIDENTE rileva che l'approvazione è avvenuta all'unanimità.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE (n. 456)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170. Esame e rinvio)

La relatrice PIGNEDOLI (*PD*) riferisce alla Commissione sullo schema di decreto legislativo in titolo, che è stato predisposto in attuazione della delega prevista dall'articolo 5 della legge di delegazione europea 2015, per cui il Governo adotta uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e della direttiva 2011/91/UE relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare, anche mediante l'eventuale abrogazione delle disposizioni nazionali relative a materie espressamente disciplinate con la normativa europea. Anche l'aggiornamento delle disposizioni del decreto legislativo n. 109/1992 ("Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari"), poi, viene operato ai sensi del medesimo articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170.

La nuova formulazione organica - data dal regolamento (UE) n. 1169/2011 alla materia dell'etichettatura alimentare - attiene al nuovo concetto di responsabilità introdotto all'art. 8 del regolamento, che individua un unico soggetto responsabile delle informazioni sugli alimenti riportate in etichetta e la conseguente dilatazione della disciplina (la correttezza delle informazioni fornite al consumatore, soprattutto in materia di allergeni ed in materia nutrizionale). Tutti i soggetti coinvolti nella catena dell'approvvigionamento alimentare rivestono un ruolo di responsabilità nella corretta gestione e trasmissione delle informazioni.

Osserva che di tale distribuzione di responsabilità la disciplina sanzionatoria deve tener conto declinando di volta in volta l'entità delle sanzioni in relazione alla gravità della condotta.

La necessità del nuovo intervento regolatorio deriva perciò dalla difficoltà di coprire con gli strumenti attuali, costituiti dalle disposizioni sanzionatone dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 109 del 1992, le nuove fattispecie previste dal regolamento sull'etichettatura.

Segnala che con il provvedimento in oggetto viene introdotta una maggiore articolazione degli scaglioni di sanzioni amministrative, che passano da tre a cinque, nonché un più elevato moltiplicatore dei minimi edittali che passa da 6 ad 8. Tale maggiore articolazione degli importi sanzionabili (da un

minimo di 500 euro ad un massimo di 40.000 euro, rispetto al range vigente che va da 600 a 18.000 euro) consentirà al soggetto controllore di adattare il livello della sanzione da irrogare sulla base della valutazione prevista all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine al caso concreto. Il pagamento in misura ridotta, che permane, potrà avere pertanto maggiori effetti dissuasivi soprattutto per le violazioni di maggiore gravità.

Il Titolo I (principi generali), all'articolo 1 riporta il campo di applicazione del decreto.

L'articolo 2 reca il riferimento alle definizioni dell'articolo 2 del regolamento distinguendo, nell'ambito della definizione di "operatore del settore alimentare", la definizione del "soggetto responsabile" delle violazioni degli obblighi informativi del regolamento ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento. Sotto il profilo soggettivo, responsabile delle violazioni è prevalentemente l'operatore del settore alimentare con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell'Unione, l'importatore avente sede nel territorio dell'Unione.

Nel Titolo II sono determinate le disposizioni sanzionatorie per la violazione delle prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011.

Il Capo I (violazione delle disposizioni generali in materia di informazioni sugli alimenti) all'articolo 3 reca la sanzione per le violazioni delle pratiche di leale informazione di cui all'articolo 7 del regolamento.

L'articolo 4 reca, invece, le sanzioni per le violazioni degli obblighi informativi da parte degli operatori del settore alimentare previsti all'articolo 8 del regolamento, sia che riguardino tutti gli operatori del settore alimentare, sia il "soggetto responsabile", sia gli operatori diversi dallo stesso.

Il Capo II (violazione delle disposizioni relative alle informazioni obbligatorie sugli alimenti preimballati e delle relative modalità di espressione) all'articolo 5 reca le sanzioni per le violazioni delle disposizioni relative alle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, all'articolo 10, paragrafo 1 e all'Allegato III del regolamento. L'articolo distingue l'omissione delle indicazioni relative agli allergeni dalle altre indicazioni obbligatorie, differenziandone l'entità in termini di sanzione.

L'articolo 6 reca le sanzioni per le violazioni degli obblighi relativi alle modalità di espressione, posizionamento e presentazione delle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, e agli articoli 12 e 13 e all'Allegato IV del regolamento.

L'articolo 7 reca invece le sanzioni per le violazioni delle disposizioni relative alla vendita a distanza di cui all'articolo 14 del regolamento, il quale dispone le modalità di fornitura delle informazioni obbligatorie, nelle fattispecie della vendita a distanza per gli alimenti preimballati messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza. Infatti, l'articolo 14 dispone come e quando debbano essere veicolate, dal supporto della vendita a distanza, le indicazioni obbligatorie comunque applicabili all'alimento venduto, a seconda del tipo di alimento.

Il Capo III (violazione delle disposizioni specifiche sulle indicazioni obbligatorie) all'articolo 8 reca le sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di denominazione dell'alimento di cui all'articolo 17, all'articolo 18, paragrafo 2 e all'Allegato VI del regolamento, graduando le sanzioni in relazione alla gravità delle diverse fattispecie individuabili.

L'articolo 9 reca le sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di elenco degli ingredienti di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 3 ed all'Allegato VII del regolamento.

Il successivo articolo 10 reca invece le sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di requisiti nell'indicazione degli allergeni di cui all'articolo 21 ed all'Allegato II del regolamento. Tali violazioni attengono alla correttezza delle modalità con le quali vengono fornite le informazioni e non alla mancanza delle stesse, già sanzionata ai sensi del precedente articolo 5.

L'articolo 11 reca le sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di indicazione quantitativa degli ingredienti, di cui all'articolo 22 e all'Allegato VIII del regolamento, ed in materia di indicazione della quantità netta, di cui all'articolo 23 e all'Allegato LX del regolamento.

L'articolo 12 reca le sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di termine minimo di conservazione, data di scadenza e data di congelamento di cui all'articolo 24 e all'Allegato X del

regolamento. Per ragioni di tutela della salute, la sanzione si applica non solo in caso di vendita dell'alimento scaduto, ma, più in generale, in caso esso sia ceduto a qualsiasi titolo oltre la sua data di scadenza.

L'articolo 13 reca le sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di indicazione del paese di origine o luogo di provenienza di cui all'articolo 26, e relativi atti di esecuzione, ed all'Allegato XI del regolamento. Nel caso in cui l'applicazione degli obblighi disposti dall'articolo 26 sia subordinata all'applicazione degli atti di esecuzione della Commissione europea, come è il caso degli obblighi disposti al paragrafo 3, la sanzione prevista dal decreto è essa stessa subordinata agli atti di esecuzione.

L'articolo 14 reca le sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di titolo alcoolometrico di cui all'articolo 28 ed all'Allegato XII del regolamento.

L'articolo 15 reca invece le sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di dichiarazioni nutrizionali di cui agli articoli da 30 a 35 ed agli Allegati XIII, XIV e XV del regolamento. Ai sensi degli articoli 9, paragrafo 1, lettera 1) e 55 del regolamento, a far data dal 13 dicembre 2016, la dichiarazione nutrizionale è divenuta obbligatoria per tutti gli alimenti, mentre in precedenza era obbligatoria solo per gli alimenti recanti un'indicazione nutrizionale o sulla salute.

Il Capo IV (violazioni in materia di informazioni volontarie sugli alimenti) all'articolo 16 reca le sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di informazioni volontarie di cui all'articolo 36 del regolamento.

Il Titolo III concerne l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 e relative sanzioni.

Il Capo I (adeguamento della normativa nazionale), all'articolo 17 ripropone aggiornate le disposizioni contenute nell'articolo 13 del decreto legislativo n. 109 del 1992. L'aggiornamento riguarda il riferimento corretto ai prodotti "preimballati" anziché ai prodotti "preconfezionati" per rendere omogenea al regolamento (UE) n. 1169/2011 la terminologia impiegata.

L'intero articolo 13 del decreto legislativo n. 109 del 1992 resta in vigore poiché esso recepisce nell'ordinamento nazionale la disciplina del lotto, recata non già dal regolamento, bensì da Direttive comunitarie specificamente dedicate alla materia, poi codificate con Direttiva 2011/91/UE "relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare".

L'articolo 18 ripropone aggiornate le disposizioni contenute nell'articolo 15 del decreto legislativo n. 109 del 1992, sui distributori automatici, che non includono gli impianti di spillatura, finalizzate ad introdurre il corretto richiamo al regolamento.

L'articolo 19 ripropone aggiornate le disposizioni contenute nell'articolo 16 del decreto legislativo n. 109 del 1992, relativo alla vendita dei prodotti non preimballati.

L'articolo 20 ripropone aggiornate le disposizioni contenute nell'articolo 17 del decreto legislativo n. 109 del 1992, sui prodotti non destinati al consumatore, finalizzate a sostituire con il richiamo all'articolo 9 del regolamento, il richiamo all'articolo 3 del decreto legislativo n. 109 del 1992 il quale è disapplicato per effetto dell'articolo 38 del regolamento.

Il Capo II (violazioni delle disposizioni nazionali) all'articolo 21 reca le sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di indicazione obbligatoria del lotto o partita di appartenenza del prodotto di cui all'articolo 17 del decreto legislativo.

L'articolo 22 reca le sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di indicazioni obbligatorie nella distribuzione di alimenti non preimballali attraverso distributori automatici di cui all'articolo 18.

L'articolo 23 reca le sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di indicazioni obbligatorie per la vendita dei prodotti non preimballati di cui all'articolo 19 del decreto legislativo, ivi comprese le sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di indicazioni obbligatorie per la vendita degli alimenti non preimballati serviti dalle collettività.

L'articolo 24 reca le sanzioni per le violazioni delle disposizioni in materia di indicazioni obbligatorie per i prodotti non destinati al consumatore finale ed alle collettività di cui all'articolo 20 del decreto

legislativo.

Il Titolo IV (disposizioni generali), all'articolo 25 dispone la clausola del mutuo riconoscimento per le disposizioni del decreto.

L'articolo 26, che reca disposizioni in materia di irrogazione delle sanzioni, modifica l'attuale assetto di competenze, in base al quale autorità competenti ad irrogare le sanzioni sono le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, che si avvalgono degli organismi preposti a svolgere i controlli (ASL, Camere di Commercio, NAS), fatte salve le competenze, ove previste, dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari. In ossequio al criterio di delega previsto dall'articolo 5, comma 3, lettera b), della legge n. 170/2016, l'articolo 26 demanda, invece, la competenza per l'irrogazione delle sanzioni amministrative esclusivamente allo Stato e individua, quale autorità amministrativa competente, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Restano ferme le competenze degli organi che sono preposti, sulla base della legislazione vigente, all'accertamento delle violazioni. Sono fatte salve, inoltre, le competenze spettanti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato nella repressione degli illeciti.

L'articolo 27 reca disposizioni in materia di procedure per le irrogazioni delle sanzioni. Si dispone, inoltre, di seguito alla previsione contenuta nell'articolo 3, comma 4 della legge 19 agosto 2016 n. 166, la non sanzionabilità dei prodotti forniti ad organizzazioni senza scopo di lucro che forniscono gratuitamente alimenti alle persone indigenti, fatte salve le violazioni relative alla data di scadenza e agli allergeni. Ciò consente di colmare una lacuna dell'ordinamento adeguando allo scopo la disciplina sanzionatoria in ragione della meritevolezza dell'interesse sotteso già individuato dal legislatore nel 2016 in materia di lotta agli sprechi alimentari.

L'articolo 28 reca disposizioni transitorie disponendo che gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima della data di entrata in vigore del presente decreto in difformità dello stesso possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

L'articolo 29 concerne la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 30 abroga il decreto legislativo n. 109 del 1992.

L'articolo 31 dispone che l'entrata in vigore del decreto decorra dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente FORMIGONI informa che, nel corso dell'audizione informale di rappresentanti di ASSOSUINI (Associazione suinicoltori italiani), ASS.I.CA (Associazione industriale delle carni e dei salumi) e ANAS (Associazione nazionale allevatori suini) sulle problematiche della filiera suinicola del 19 settembre scorso, e nel corso dell'odierna audizione informale di rappresentanti di FIDAF (Federazione italiana dottori in agraria e forestali), di ASSOSEMENTI (Associazione italiana sementi), di COMPAG (Federazione nazionale commercianti di prodotti per l'agricoltura) e del Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, sull'utilizzo del glifosato nelle

produzioni agricole nazionali, è stata consegnata della documentazione chesarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 963
(*Doc.* XXIV, n. 83)

La Commissione, a conclusione dell?esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare concernente la problematica relativa al sistema dei controlli nel settore della pesca,
richiamate le audizioni dei rappresentanti delle organizzazioni del settore della pesca del 14 marzo, del Comando delle unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri del 22 marzo, delle organizzazioni sindacali del settore della pesca del 28 marzo, dei rappresentanti dei Consorzi per la gestione e la tutela della pesca dei molluschi bivalvi (Co.Ge.Vo) svolta il 4 aprile, del Reparto pesca marittima del Comando generale delle Capitanerie di porto del 5 aprile e delle associazioni della pesca sportiva del 3 maggio;

premesso che:

l'articolo 39 della legge 28 luglio 2016, n. 154 ha introdotto modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012 n. 4, ridefinendo il sistema sanzionatorio per il comparto ittico;
la prima applicazione dell'articolo 39 del collegato agricolo ha fatto registrare un notevole aumento dei controlli disposti ed effettuati dalle autorità preposte a cui ha fatto riscontro un minore numero di infrazioni;
l'efficacia dissuasiva e deterrente della novella si è tuttavia accompagnata ad un aumento dell'entità delle sanzioni irrogate, in assenza, peraltro, di un sistema premiale;
nel corso delle audizioni è emerso con chiarezza come sia necessario un ripensamento sulle soglie di tolleranza per l'applicazione delle sanzioni e sulla disciplina del pescato sottotaglia a bordo delle imbarcazioni da pesca;
problematiche specifiche riguardano il settore della pesca sportiva e dilettantistica, che costituisce una importante realtà nell'ambito del comparto ittico;
manca per la pesca un sistema organico e articolato di ammortizzatori sociali, come invece avviene per gli altri settori dell'agricoltura;
si è ribadita da parte degli auditi l'esigenza di istituire una sede di confronto permanente tra gli attori istituzionali e i soggetti rappresentativi del settore della pesca,

richiamato altresì che:

il dibattito su dette materie si è svolto in un ampio arco temporale con il coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali e del comparto;
è stato approvato in prima lettura da parte della Camera dei deputati ed è stato trasmesso al Senato il disegno di legge n. 2914 recante "Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale";
tale provvedimento intende fornire una risposta normativa alle problematiche dinanzi delineate,

impegna il Governo:

a dare, una volta entrata in vigore la nuova normativa, sollecita applicazione alla stessa e alle deleghe ivi recate.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2811

Art. 9

9.100
LA RELATRICE
Sopprimere l'articolo.

1.3.2.1.12. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 279 (ant.) del 25/10/2017

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MERCOLEDÌ 25 OTTOBRE 2017
279ª Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2942) ***Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili***
(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice CANTINI (*PD*) illustra il provvedimento in esame specificando che esso reca una serie di misure fiscali e finanziarie su vari settori.

Per quanto di competenza della Commissione, segnala l'articolo 7, che al comma 1 novella l'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo n. 177 del 2016, recante "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato". È il decreto legislativo con cui è stata data attuazione all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), della legge n. 124 del 2015, la quale ha previsto l?assorbimento del personale del Corpo forestale dello Stato e delle relative funzioni nell?Arma dei Carabinieri, ad eccezione di un contingente limitato da assegnare alla Polizia di Stato, alla Guardia di finanza, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle amministrazioni pubbliche, compreso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il decreto legislativo n. 177 ha quindi previsto che le dotazioni organiche delle amministrazioni destinatarie siano incrementate delle unità indicate nella allegata Tabella A così ripartite: 126 unità alla

Polizia di Stato, 41 unità alla Guardia di finanza, 390 unità al Corpo dei vigili del fuoco, 7.177 unità all?Arma dei Carabinieri e 47 unità al Ministero delle politiche agricole e forestali, a fronte di una consistenza effettiva del Corpo forestale pari a 7.781 unità rispetto alla dotazione organica di 9.360.

Il comma 10 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 177 del 2016 previgente stabiliva che fossero destinati - nella misura del 50 per cento - alla revisione dei ruoli delle forze di polizia le risorse finanziarie corrispondenti alle facoltà assunzionali del Corpo forestale non esercitate nonché i risparmi di spesa corrispondenti al minor trattamento economico spettante al personale del Corpo forestale transitato altrove.

In sintesi, l'articolo 12 prevede che, successivamente ai provvedimenti definitivi di assegnazione del personale del Corpo forestale, qualora il numero delle unità di personale trasferito risulti inferiore alle dotazioni organiche come determinate dalla tabella A allegata al decreto legislativo n. 177, si possa ricorrere esclusivamente: alle risorse finanziarie corrispondenti alle facoltà assunzionali del Corpo forestale dello Stato previste a legislazione vigente non esercitate, la ripartizione di tali facoltà assunzionali è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i ministri interessati (comma 7, lettera *a)*); ai risparmi di spesa corrispondenti al minor trattamento economico spettante al personale transitato del Corpo forestale transitato ad altra amministrazione (ai sensi del comma 4 dell'articolo 12 in oggetto), accertati mediante decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (comma 7, lettera *b)*).

Segnala che le disposizioni ora introdotte prevedono, come nel testo previgente, che i risparmi di cui al comma 7, lettera *b)* siano destinati alla revisione dei ruoli delle forze di polizia prevista dalla legge n. 124 del 2015, all'articolo 8, comma 1, lettera *a),* n. 1).

Quest'ultimo, in relazione all'assorbimento del Corpo forestale dello Stato in altra Forza di polizia, prevede la riorganizzazione complessiva degli ordinamenti del personale di tutte le Forze di polizia (ossia Polizia di Stato, Polizia penitenziaria e Corpo forestale, a ordinamento civile, e Carabinieri e Guardia di finanza, a ordinamento militare), secondo, tra l'altro, il criterio della revisione generale della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione di carriera, prevedendo l'eventuale unificazione di ruoli e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche. Rimangono ferme le peculiarità ordinamentali di ciascuna Forza di polizia e i principi sulla specificità Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco contenuti nell'articolo 19 della legge 183 del 2010. Rimane fermo quanto previsto all'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, numero 3, della legge n. 124 del 2015.

Inoltre, il comma 2 stabilisce che le risorse finanziarie di cui al comma 7, lettera *a),* pari a 31.010.954 euro, siano destinate:

a) come nel testo previgente, alla revisione dei ruoli delle forze di polizia;

b) all'autorizzazione ad assumere, a decorrere dal 1° dicembre 2017, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nel limite delle dotazioni organiche, nei rispettivi ruoli iniziali, 137 unità per l'Arma dei carabinieri, 123 unità per la Polizia di Stato e 48 unità per la Polizia penitenziaria, a decorrere dal 1° novembre 2017, 40 marescialli per il Corpo della Guardia di finanza, a decorrere dal 1° febbraio 2018, 22 allievi finanzieri per il Corpo della Guardia di finanza, per un importo di 543.996 euro per il 2017, di 11.334.180 euro per l'anno 2018 e di 16.006.567 euro a decorrere dal 2019;

c) all'autorizzazione all'assunzione straordinaria, nei rispettivi ruoli iniziali, con decorrenza non anteriore al 1º dicembre 2017, quale anticipazione delle ordinarie facoltà assunzionali relative all'anno 2018 (previste dall'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 112 del 2008) 169 unità nella Polizia di Stato, 54 unità nell'Arma dei Carabinieri e 57 unità nella Polizia penitenziaria, per un importo di 346.645 euro per l'anno 2017 e di 4.587.592 euro per l'anno 2018.

Il comma 4 autorizza l'Arma dei Carabinieri, al fine di tutela ambientale e forestale, nonché di presidio del territorio, ad assumere, in via eccezionale, entro il 31 dicembre 2018 a tempo indeterminato secondo i principi della legge n. 124 del 1985 il personale operaio che, con contratto a tempo

determinato, ha svolto nel 2017 le attività di cui alla medesima legge, entro il limite di spesa di 3.066.000 euro annui.

La *ratio* dell'intervento normativo, come riferito dalla relazione illustrativa, è di stabilizzare l'impiego del personale operaio assunto a tempo determinato, in modo che l'Arma dei Carabinieri possa avvalersi di tale professionalità con continuità.

Come risulta dalla medesima relazione, il Corpo forestale si è avvalso negli anni di personale operaio assunto a tempo determinato per periodi compresi tra 5 e 6 mesi l'anno.

Segnala che, ai sensi della legge n. 124 del 1985, il Corpo forestale dello Stato per la gestione delle aree naturali protette ha potuto disporre di personale operaio assunto a tempo indeterminato - nel limite massimo di 500 unità per anno - e a tempo determinato, cui si applica un contratto di diritto privato: le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro e da quelle sul collocamento (comma 4 dell'articolo1); l'operaio assunto ai sensi della presente legge non acquista la qualifica di operaio dello Stato (comma 8 dell'articolo 1). Il contratto collettivo di lavoro è quello per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria.

Ricorda che il decreto legislativo di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, n. 177 del 2016, ha previsto il trasferimento all'Arma dei Carabinieri delle funzioni già svolte dal disciolto Corpo forestale dello Stato, con particolare riferimento alla tutela del patrimonio naturalistico nazionale e delle riserve naturali statali di rilevanza nazionale e internazionale. Come risulta dalla relazione illustrativa, vi sono 130 riserve naturali statali, tre centri nazionali di biodiversità, terreni e aree forestali destinati a scopi scientifici e didattici e proprietà di interesse forestale e ambientale.

Ricorda altresì che una precedente stabilizzazione a tempo indeterminato è avvenuta in virtù di quanto disposto dall'articolo 1, commi 519 e 521 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), ed in precedenza con la legge n. 36 del 2004 recante nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato che aveva previsto che l'assunzione di tale personale fosse finalizzata a consentirne il supporto alle attività istituzionali.

Riguardo infine alle norme di copertura finanziaria del decreto in esame, segnala che l'articolo 20, comma 5, lettera *a)* del provvedimento, ed il relativo allegato prevedono una riduzione, per il 2017, di dotazioni relative a missioni e programmi di spesa degli stati di previsione ministeriali; le riduzioni sono operate (in identica misura) sia in termini di competenza contabile sia in termini di autorizzazione di cassa.

Per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la riduzione per il 2017 è di 4,2 milioni di euro, con una quota di 2,7 milioni di euro relativa a stanziamenti predeterminati per legge.

Ciò premesso, propone l'espressione di un parere favorevole, trattandosi per quanto di competenza di un susseguente intervento normativo sulla materia della polizia agro-ambientale e di una riduzione omogenea per le spese del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Nessuno chiedendo di intervenire, ha la parola il vice ministro OLIVERO, il quale valuta positivamente la proposta di parere favorevole della relatrice.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente FORMIGONI pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice.

La Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(523) ***STUCCHI. - Disposizioni in materia di agricoltura e produzione agroalimentare biologica***
(2811) ***Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Giuseppina Castiello ed altri
- e petizioni nn. 112 e 118 ad essi attinenti
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 settembre.

Il presidente FORMIGONI informa che sono pervenuti i pareri delle Commissioni consultate sul testo e sugli emendamenti.
Ricorda altresì che tutti gli ordini del giorno e gli emendamenti erano stati illustrati nelle scorse sedute.
Avverte quindi che si passa all'esame degli ordini del giorno (pubblicati in allegato).

La relatrice BERTUZZI (*PD*) si rimette al rappresentante del Governo, sollecitando l'approvazione dell'ordine del giorno a propria firma G/2811/100/9.

Le senatrici ALBANO (*PD*) e FASIOLO (*PD*) aggiungono la firma all'ordine del giorno n. G/2811/1/9.

Il vice ministro OLIVERO invita a una riformulazione dell'ordine del giorno n. G/2811/1/9.

La senatrice ALBANO (*PD*) riformula tale ordine del giorno in un testo 2, accedendo alla richiesta del vice ministro Olivero.

L'ordine del giorno n. G/2811/1/9 (testo 2) viene quindi accolto dal rappresentante del GOVERNO.

I senatori AMIDEI (*Misto*) e DALLA TOR (*AP-CpE-NCD*) aggiungono la firma all'ordine del giorno n. G/2811/2/9.

Il vice ministro OLIVERO invita a una riformulazione dell'ordine del giorno n. G/2811/2/9.

Il senatore AMIDEI (*Misto*) riformula tale ordine del giorno in un testo 2, accedendo alla richiesta del vice ministro Olivero.

L'ordine del giorno n. G/2811/2/9 (testo 2) viene quindi accolto dal rappresentante del GOVERNO.

L'ordine del giorno n. G/2811/3/9 decade per assenza dei presentatori.

I senatori AMIDEI (*Misto*) e DALLA TOR (*AP-CpE-NCD*) aggiungono la firma all'ordine del giorno n. G/2811/4/9.

Il vice ministro OLIVERO accoglie l'ordine del giorno n. G/2811/4/9.

Gli ordini del giorno n. G/2811/5/9 e n. G/2811/6/9 decadono per assenza dei presentatori.

I senatori AMIDEI (*Misto*) e DALLA TOR (*AP-CpE-NCD*) aggiungono la firma all'ordine del giorno n. G/2811/7/9.

Il vice ministro OLIVERO invita a una riformulazione dell'ordine del giorno n. G/2811/7/9.

Il senatore AMIDEI (*Misto*) riformula tale ordine del giorno in un testo 2, accedendo alla richiesta del vice ministro Olivero.

L'ordine del giorno n. G/2811/7/9 (testo 2) viene quindi accolto dal rappresentante del GOVERNO.

Il vice ministro OLIVERO accoglie l'ordine del giorno G/2811/100/9 della relatrice.

Il presidente FORMIGONI avverte che si passa all'esame degli emendamenti (pubblicati in allegato).

La relatrice BERTUZZI (*PD*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti a tutti gli articoli e ritira l'emendamento a propria firma 9.100.

Il vice ministro OLIVERO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 e aggiuntivi allo stesso.

Decadono per assenza dei relativi presentatori gli emendamenti 1.1, 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3.

Si passa alla votazione dell'unico emendamento riferito all'articolo 2.

Decade per assenza dei relativi presentatori l'emendamento 2.1.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Decadono per assenza dei relativi presentatori gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14 e 4.15.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5 e aggiuntivi allo stesso.

Decadono per assenza dei relativi presentatori gli emendamenti 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8 e

5.0.1.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Decadono per assenza dei relativi presentatori gli emendamenti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 e 6.8.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Decadono per assenza dei relativi presentatori gli emendamenti 7.1, 7.2 e 7.3.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

La senatrice ALBANO (*PD*) ritira l'emendamento 8.1.

Decade per assenza dei relativi presentatori l'emendamento 8.2.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9 e aggiuntivi allo stesso.

Decadono per assenza dei relativi presentatori gli emendamenti 9.1, 9.0.1, 9.0.2 e 9.0.3.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

La senatrice ALBANO (*PD*) ritira l'emendamento a propria firma 10.5.

Decadono per assenza dei relativi presentatori gli emendamenti 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9 e 10.10.

Il senatore AMIDEI (*Misto*) aggiunge la propria firma all'emendamento 10.11.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente FORMIGONI pone in votazione l'emendamento 10.11.

Posto ai voti, l'emendamento 10.11 è respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Decadono per assenza dei relativi presentatori gli emendamenti 11.1 e 11.2.

Si passa alla votazione dell'unico emendamento riferito all'articolo 13.

Il senatore AMIDEI (*Misto*) aggiunge la propria firma all'emendamento 13.1.

Posto ai voti, l'emendamento 13.1 è respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 14.

Decadono per assenza dei relativi presentatori gli emendamenti 14.0.1 e 14.0.2.

Il senatore AMIDEI (*Misto*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 14.0.3 e 14.0.4.

Con separate votazioni, gli emendamenti 14.0.3 e 14.0.4 sono respinti.

E' così concluso l'esame degli emendamenti.

Il presidente FORMIGONI avverte che si passa alla votazione del conferimento del mandato alla relatrice a riferire in Assemblea.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore AMIDEI (*Misto*) preannuncia l'astensione.

Il presidente FORMIGONI propone quindi che la Commissione conferisca alla relatrice Bertuzzi il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 2811, con contestuale autorizzazione a svolgere la relazione oralmente con proposta di assorbimento del connesso disegno di legge n. 523 e delle petizioni attinenti n. 112 e n. 118.

La Commissione approva.

AFFARI ASSEGNATI

Apicoltura amatoriale (n. 1014)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc.* XXIV, n. 86)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 giugno.

Il presidente FORMIGONI ricorda che relativamente all'affare assegnato si è concluso il ciclo di audizioni deliberato dalla Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la relatrice ALBANO (*PD*) illustra uno schema di risoluzione (pubblicato in allegato).

Si apre il dibattito.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) prende atto positivamente della proposta della relatrice, suggerendo tuttavia che nell'ultimo impegno sia espunta la parola "possibile" rispetto alla soglia di esenzione fiscale per i piccoli apicoltori.

La relatrice ALBANO (*PD*) riformula lo schema di risoluzione (pubblicato in allegato) nel senso indicato dal senatore Panizza.

Il vice ministro OLIVERO valuta positivamente lo schema di risoluzione proposto dalla relatrice, come da ultimo riformulato.

Il presidente FORMIGONI avverte che si passa alla votazione dello schema di risoluzione come da ultimo riformulato dalla relatrice.

Il senatore AMIDEI (*Misto*) preannuncia il voto favorevole.

Previa verifica del numero legale per deliberare, il presidente FORMIGONI pone quindi ai voti lo schema di risoluzione come da ultimo riformulato dalla relatrice Albano.

La Commissione approva.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DELLA COMMISSIONE DI DOMANI

Il presidente FORMIGONI avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani, giovedì 26 ottobre, alle ore 8,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 8,55.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 1014

La Commissione, a conclusione dell?esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare concernente la materia dell'apicoltura amatoriale,

richiamata l'audizione in Ufficio di Presidenza dei rappresentanti di Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Alleanza delle cooperative) e di Coldiretti, UNCI agroalimentare, UECOOP del 12 luglio scorso, nonché gli approfondimenti conoscitivi sul comparto apistico già svolti in precedenza dalla Commissione,

premesso che:

l'apicoltura svolge un compito essenziale per lo sviluppo dell'agricoltura nel suo complesso, dal punto di vista del funzionamento dell'ecosistema nazionale, consentendo l'indispensabile funzione dell'impollinazione, migliorando la biodiversità e assicurando la varietà genetica delle piante;
in tal senso l'attività di apicoltura consente la crescita e la gestione delle colonie di api, oltre alla produzione dei prodotti derivati, *in primis* il miele, ma anche la pappa reale, la propoli e altri;
la normativa di riferimento è la legge 24 dicembre 2004, n. 313, recante disciplina dell'apicoltura, che ha individuato le nozioni di apicoltore, imprenditore apistico e apicoltore professionista;
la legge n. 154 del 2016 (collegato agricolo), all'articolo 34, ha introdotto disposizioni in materia di apicoltura e di prodotti apistici, intese a venire incontro ad alcune esigenze del settore tra cui la fornitura di medicinali, l'implementazione della banca dati dell'anagrafe apistica nazionale, le misure per gli apicoltori colpiti dalla presenza del parassita *Aethina tumida*;
l'apicoltura amatoriale si caratterizza per la limitata quantità di alveari utilizzati e per la produzione per l'autoconsumo proprio e familiare;
l'esercizio dell'apicoltura amatoriale è soggetto a controlli di ordine sanitario e amministrativo per una corretta gestione dell'attività;
al fine di agevolare lo svolgimento di tale importante attività dal punto di vista naturalistico, ecosistemico ed economico,

impegna il Governo:

1. a valutare l'opportunità di prevedere, per gli aspetti di competenza e nei limiti previsti dalle pertinenti norme europee, misure volte ad attribuire priorità ad un regime di sostegno per gli imprenditori apistici di piccola entità;
2. a prevedere strumenti per favorire il consolidamento del reddito riconducibile all'esercizio dell'impresa apistica e la diversificazione produttiva all'interno dell'azienda agricola multifunzionale;
3. a prevedere una semplificazione amministrativa per l'iscrizione, le comunicazioni e l'accesso all'anagrafe apistica;
4. a favorire la disponibilità per gli apicoltori professionali e amatoriali di prodotti per la cura delle api e di medicinali veterinari per le api, difficilmente reperibili soprattutto per chi pratica attività apistica senza scopo di lucro;
5. a favorire un trattamento uniforme dell'attività apistica a livello nazionale, dal censimento all'esercizio dell'attività, rendendo l'anagrafe apistica nazionale uno strumento efficiente e aggiornato, superando le difformità regionali;
6. a favorire,nei limiti delle disponibilità finanziarie, il ricambio generazionale nell'esercizio dell'attività apistica, professionale e amatoriale, anche mediante strumenti di incentivazione per l'acquisto delle attrezzature e per la manutenzione;
7. a mantenere l'impegno a sostenerela ricerca pubblica in materia di tutela del settore apistico rispetto alle emergenze sanitarie, ai cambiamenti climatici, ai predatori e ai parassiti (*Aethina tumida*, *virus* delle ali deformi, *Vespa velutina*), anche tenendo conto dell'ambito del programma nazionale

triennale;
8. a valutare l'opportunità di promuovere misure di sostegno per proposte progettuali relative allo stato di salute dell'agroambiente italiano mediante le api e gli apoidei selvatici;
9. a costituire un tavolo di confronto tra apicoltori, consumatori e ricercatori finalizzato alla tutela e valorizzazione del miele italiano;
10. a valutare l'introduzione per la categoria amatoriale e per gli allevamenti di ridotte dimensioni di una possibile soglia di esenzione fiscale.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 1014 (*Doc.* XXIV, n. 86)

La Commissione, a conclusione dell?esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare concernente la materia dell'apicoltura amatoriale,

richiamata l'audizione in Ufficio di Presidenza dei rappresentanti di Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Alleanza delle cooperative) e di Coldiretti, UNCI agroalimentare, UECOOP del 12 luglio scorso, nonché gli approfondimenti conoscitivi sul comparto apistico già svolti in precedenza dalla Commissione,

premesso che:

l'apicoltura svolge un compito essenziale per lo sviluppo dell'agricoltura nel suo complesso, dal punto di vista del funzionamento dell'ecosistema nazionale, consentendo l'indispensabile funzione dell'impollinazione, migliorando la biodiversità e assicurando la varietà genetica delle piante;
in tal senso l'attività di apicoltura consente la crescita e la gestione delle colonie di api, oltre alla produzione dei prodotti derivati, *in primis* il miele, ma anche la pappa reale, la propoli e altri;
la normativa di riferimento è la legge 24 dicembre 2004, n. 313, recante disciplina dell'apicoltura, che ha individuato le nozioni di apicoltore, imprenditore apistico e apicoltore professionista;
la legge n. 154 del 2016 (collegato agricolo), all'articolo 34, ha introdotto disposizioni in materia di apicoltura e di prodotti apistici, intese a venire incontro ad alcune esigenze del settore tra cui la fornitura di medicinali, l'implementazione della banca dati dell'anagrafe apistica nazionale, le misure per gli apicoltori colpiti dalla presenza del parassita *Aethina tumida*;
l'apicoltura amatoriale si caratterizza per la limitata quantità di alveari utilizzati e per la produzione per l'autoconsumo proprio e familiare;
l'esercizio dell'apicoltura amatoriale è soggetto a controlli di ordine sanitario e amministrativo per una corretta gestione dell'attività;
al fine di agevolare lo svolgimento di tale importante attività dal punto di vista naturalistico, ecosistemico ed economico,

impegna il Governo:

1. a valutare l'opportunità di prevedere, per gli aspetti di competenza e nei limiti previsti dalle pertinenti norme europee, misure volte ad attribuire priorità ad un regime di sostegno per gli imprenditori apistici di piccola entità;
2. a prevedere strumenti per favorire il consolidamento del reddito riconducibile all'esercizio

dell'impresa apistica e la diversificazione produttiva all'interno dell'azienda agricola multifunzionale;

3. a prevedere una semplificazione amministrativa per l'iscrizione, le comunicazioni e l'accesso all'anagrafe apistica;

4. a favorire la disponibilità per gli apicoltori professionali e amatoriali di prodotti per la cura delle api e di medicinali veterinari per le api, difficilmente reperibili soprattutto per chi pratica attività apistica senza scopo di lucro;

5. a favorire un trattamento uniforme dell'attività apistica a livello nazionale, dal censimento all'esercizio dell'attività, rendendo l'anagrafe apistica nazionale uno strumento efficiente e aggiornato, superando le difformità regionali;

6. a favorire,nei limiti delle disponibilità finanziarie, il ricambio generazionale nell'esercizio dell'attività apistica, professionale e amatoriale, anche mediante strumenti di incentivazione per l'acquisto delle attrezzature e per la manutenzione;

7. a mantenere l'impegno a sostenerela ricerca pubblica in materia di tutela del settore apistico rispetto alle emergenze sanitarie, ai cambiamenti climatici, ai predatori e ai parassiti (*Aethina tumida*, *virus* delle ali deformi, *Vespa velutina*), anche tenendo conto dell'ambito del programma nazionale triennale;

8. a valutare l'opportunità di promuovere misure di sostegno per proposte progettuali relative allo stato di salute dell'agroambiente italiano mediante le api e gli apoidei selvatici;

9. a costituire un tavolo di confronto tra apicoltori, consumatori e ricercatori finalizzato alla tutela e valorizzazione del miele italiano;

10. a valutare l'introduzione per la categoria amatoriale e per gli allevamenti di ridotte dimensioni di una soglia di esenzione fiscale.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2811

G/2811/1/9 (testo 2)
DE PETRIS, STEFANO, ALBANO, FASIOLO
Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico (AS 2811);

premesso che

il 29 giugno scorso, nel corso del trilogo tra le rappresentanze del Consiglio Europeo, del Parlamento Europeo e della Commissione Europea è stato raggiunto l'accordo sul nuovo regolamento comunitario destinato a disciplinare l'agricoltura biologica, a decorrere dal 1º luglio 2020;

il testo del regolamento scaturito dal suddetto accordo era stato messo all'ordine del giorno del Consiglio Europeo del 18 luglio scorso, ma il provvedimento è stato ritirato "in mancanza di un testo definitivo" ed in presenza della permanenza di elementi di dissenso fra Parlamento Europeo e Consiglio tali da ritenere che si procederà a prolungare la procedura di codecisione;

il testo del regolamento scaturito dall'accordo del 29 giugno scorso presenta alcuni elementi di criticità per l'agricoltura biologica del nostro Paese e l'intervenuto stallo nella procedura di approvazione può consentire al Governo italiano di riaprire la discussione sulle disposizioni inadeguate che sono state segnalate anche dalle organizzazioni di rappresentanza del settore,

impegna il Governo:

1) a sostenere in sede europea la necessità di adottare posizioni di massima precauzione in

merito all'immissione in commercio di prodotti contaminati accidentalmente da sostanze non ammesse nella produzione biologica, al fine di tutelare la qualità dei prodotti e l'interesse dei consumatori;

2) ad attivare ogni opportuna iniziativa affinché nel nuovo regolamento non siano inserite ulteriori ed eccessive deroghe temporali, richieste dai Paesi del nord Europa, per i prodotti non seminati su terra e per l'utilizzo di sementi non biologiche;

3) ad attivare ogni opportuna iniziativa affinché siano garantiti gli stessi *standard* qualitativi per i prodotti biologici importati da paesi *extra*-UE ed applicato il principio di conformità;

4) a valutare di prevedere per le aziende miste biologiche/convenzionali l'obbligo temporale di passaggio al metodo biologico.

G/2811/1/9

DE PETRIS, STEFANO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico (AS 2811);

premesso che

il 29 giugno scorso, nel corso del trilogo tra le rappresentanze del Consiglio Europeo, del Parlamento Europeo e della Commissione Europea è stato raggiunto l'accordo sul nuovo regolamento comunitario destinato a disciplinare l'agricoltura biologica, a decorrere dal 1º luglio 2020;

il testo del regolamento scaturito dal suddetto accordo era stato messo all'ordine del giorno del Consiglio Europeo del 18 luglio scorso, ma il provvedimento è stato ritirato "in mancanza di un testo definitivo" ed in presenza della permanenza di elementi di dissenso fra Parlamento Europeo e Consiglio tali da ritenere che si procederà a prolungare la procedura di codecisione;

il testo del regolamento scaturito dall'accordo del 29 giugno scorso presenta alcuni elementi di criticità per l'agricoltura biologica del nostro Paese e l'intervenuto stallo nella procedura di approvazione può consentire al Governo italiano di riaprire la discussione sulle disposizioni inadeguate che sono state segnalate anche dalle organizzazioni di rappresentanza del settore,

impegna il Governo:

1) a sostenere in sede europea la necessità di adottare posizioni di massima precauzione in merito all'immissione in commercio di prodotti contaminati accidentalmente da sostanze non ammesse nella produzione biologica, al fine di tutelare la qualità dei prodotti e l'interesse dei consumatori;

2) a non consentire l'inserimento nel nuovo regolamento di ulteriori ed eccessive deroghe temporali, richieste dai Paesi del nord Europa, per i prodotti non seminati su terra e per l'utilizzo di sementi non biologiche;

3) ad assicurare che vengano garantiti gli stessi *standard* qualitativi per i prodotti biologici importati da paesi *extra*-UE ed applicato il principio di conformità;

4) a prevedere per le aziende miste biologiche/convenzionali l'obbligo temporale di passaggio al metodo biologico.

G/2811/2/9 (testo 2)

DONNO, GAETTI, AMIDEI, DALLA TOR

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico (AS 2811);

considerato che:

appare assai importante favorire il consumo di prodotti biologici anche attraverso il loro impiego nella ristorazione collettiva pubblica;

tra le attività di promozione, l'impiego dei prodotti bio nella ristorazione collettiva rappresenta senza dubbio un canale importante e di particolare efficacia,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere specifici contributi a enti ed istituzioni pubblici e a soggetti operanti in regime di convenzione che gestiscono servizi di ristorazione collettiva ed utilizzano in misura prevalente e, comunque, non inferiore al 50 per cento dei prodotti agricoli, agroalimentari e dell'acquacoltura utilizzati, alimenti biologici provenienti da filiere corte per le quali le aree di produzione e trasformazione, ancorché ricadenti in più regioni, sono poste a una distanza non superiore a 50 chilometri di raggio dal luogo di vendita o ricomprese nei territori di comuni confinanti.

G/2811/2/9

DONNO, GAETTI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico (AS 2811);

considerato che:

appare assai importante favorire il consumo di prodotti biologici anche attraverso il loro impiego nella ristorazione collettiva pubblica;

tra le attività di promozione, l'impiego dei prodotti bio nella ristorazione collettiva rappresenta senza dubbio un canale importante e di particolare efficacia,

impegna il Governo:

a prevedere specifici contributi a enti ed istituzioni pubblici e a soggetti operanti in regime di convenzione che gestiscono servizi di ristorazione collettiva ed utilizzano in misura prevalente e, comunque, non inferiore al 50 per cento dei prodotti agricoli, agroalimentari e dell'acquacoltura utilizzati, alimenti biologici provenienti da filiere corte per le quali le aree di produzione e trasformazione, ancorché ricadenti in più regioni, sono poste a una distanza non superiore a 50 chilometri di raggio dal luogo di vendita o ricomprese nei territori di comuni confinanti.

G/2811/3/9

DONNO, GAETTI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico (AS 2811);

premesso che:

l'articolo 5 del disegno di legge in esame stabilisce che il Ministero, con cadenza triennale, adotta il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici, e che gli interventi contenuti nel Piano sono finanziati nei limiti delle risorse e secondo le modalità indicate all'articolo 6;

considerato che:

il Piano d'azione nazionale di cui all'articolo 5 prevede molti interventi finalizzati ad incentivare, promuovere e sostenere lo sviluppo dell'agricoltura biologica tra i quali la promozione dei metodi dell'agricoltura biologica nella gestione del verde da parte di enti ed istituzioni pubbliche;

sono sempre più numerosi gli enti locali che realizzano orti pubblici anche al fine di recuperare aree abbandonate o dismesse e spesso in collaborazione con gli istituti scolastici attraverso veri e propri programmi didattici,

impegna il Governo:

a destinare una quota delle risorse del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica ai progetti di realizzazione o implementazione di orti pubblici da parte degli enti locali che ne prevedano, attraverso specifiche norme, una gestione e una manutenzione con tecniche agronomiche biologiche.

G/2811/4/9

DONNO, GAETTI, AMIDEI, DALLA TOR

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico (AS

2811);

considerato che:

un efficace sistema di controllo è elemento indispensabile a garantire che i prodotti siano ottenuti conformemente alle disposizioni della presente legge e della vigente normativa comunitaria e nazionale in materia, in particolare per quanto attiene alla tracciabilità delle produzioni bio nelle transazioni commerciali;

pertanto, anche in considerazione delle nuove norme recate dal provvedimento in titolo, è sempre più urgente l'adozione della normativa relativa allo svolgimento dell'attività ispettiva e di controllo anche al fine di evitare la messa in vendita di prodotti falsamente presentati come biologici;

nello svolgimento dell'attività ispettiva e di vigilanza è necessario escludere qualsiasi tipo di conflitto di interessi tra gli organismi di controllo e gli operatori assoggettati alle verifiche ed ispezioni,

impegna il Governo:

nella predisposizione del decreto legislativo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *g)* della legge 28 luglio 2016, n. 154, a stabilire specifici requisiti atti a garantire l'indipendenza, l'imparzialità e l'assenza di conflitti di interesse degli organismi di controllo nei confronti degli operatori assoggettati ai controlli.

G/2811/5/9

DONNO, GAETTI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico (AS 2811);

premesso che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame istituisce il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica;

considerato che:

la comunicazione istituzionale e la promozione sono attività indispensabili allo sviluppo del settore e la collaborazione di esperti in materia di nutrizione è preziosa per una informazione corretta ed esaustiva sul biologico,

impegna il Governo:

a prevedere che il Fondo di cui all'articolo 6 sostenga iniziative di comunicazione istituzionale, di informazione e di promozione destinate a favorire la commercializzazione e il consumo dei prodotti biologici, anche attraverso il coinvolgimento e la partecipazione dei biologi nutrizionisti, dietisti, dietologi, degli operatori del settore e delle associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

G/2811/6/9

GAETTI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico (AS 2811);

premesso che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame istituisce il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica finalizzato al finanziamento di programmi per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, in coerenza con la comunicazione 2014/C204/01 della Commissione europea, sugli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. C 204 del 1º luglio 2014 ed altresì destinato al finanziamento delle iniziative per lo sviluppo dell'agricoltura biologica definite nel Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici di cui all'articolo 5;

considerato che:

il Fondo di cui alla disposizione in premessa sostituisce il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità di cui all'articolo 59, comma 2, della legge n. 488 del 1999, "finalizzato al finanziamento di programmi annuali, nazionali e regionali, di ricerca in materia di agricoltura biologica, nonché in materia di sicurezza e salubrità degli alimenti";

come il fondo di cui al presente disegno di legge, anche il precedente era alimentato attraverso le entrate derivanti dai contributi, di cui all'articolo 59, comma 1, della citata legge n. 488 del 1999, corrisposti da aziende titolari delle autorizzazioni alla immissione in commercio dei prodotti fitosanitari autorizzati e dei fertilizzanti da sintesi e versati nella misura del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita dei prodotti in questione;

il comma 5 del citato articolo 59 della legge n. 488 del 1999 prevede che, a partire dal 1º gennaio 2001, il Ministro delle politiche agricole e forestali, entro il 30 aprile di ciascun anno, trasmetta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni dell'articolo 59 stesso, con particolare riguardo alla realizzazione dei programmi finanziati dal Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità;

proprio dalla relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni sullo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità degli anni 2012-2014 presentata dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e trasmessa alla Presidenza il 30 aprile 2015, evidenzia che il Fondo per la ricerca in agricoltura biologica e di qualità è stato oggetto dal 2008 di una progressiva riduzione finanziaria determinata anche dalle disposizioni dell'articolo 2, commi 615-617 della legge 27 dicembre 2007, n. 244 e che solo una specifica richiesta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali al Ministro dell'economia e finanze ha consentito di aumentare la disponibilità finanziaria del capitolo di spesa del Fondo per la ricerca, portandola a circa 2 milioni di euro per il 2013 ed a 3 milioni annui per il triennio 2014-2016;

nel corso degli ultimi anni le previsioni di entrata del sopracitato contributo sono state mediamente di 10 milioni di euro l'anno, in particolare nel bilancio di entrata del 2017 tali previsioni risultano essere di 12 milioni di euro,

impegna il Governo:

a garantire la piena e concreta attuazione delle disposizioni in premessa assicurando che le risorse derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 59, comma 1, della citata legge n. 488 del 1999, siano assegnate esclusivamente ed integralmente al Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica ed alle sue finalità;

a valutare l'opportunità di porre in essere appositi provvedimenti normativi volti ad innalzare al 3 per cento la misura del contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della citata legge 488 del 1999, prevedendone altresì l'applicazione anche al fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari etichettati con i codici di indicazione di pericolo H410, H411, H412, H413 di cui al regolamento (CE) n. 1272 del 2008 del 16 dicembre 2008.

G/2811/7/9 (testo 2)

DONNO, GAETTI, AMIDEI, DALLA TOR

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico (AS 2811);

premesso che:

l'articolo 8 del disegno di legge in esame stabilisce che lo Stato sostiene la ricerca nel settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con metodo biologico e a tal fine destina specifiche risorse al finanziamento di progetti nei quali siano coinvolti tutti gli attori della filiera produttiva;

in particolare la lettera *a)* del comma 2 del citato articolo 8 stabilisce che siano promossi specifici percorsi formativi in ambito universitario attraverso la possibilità di attivare dottorati di

ricerca e *master* nonché corsi di alta formazione, in tema di produzione agricola e agroalimentare e di acquacoltura effettuate con metodo biologico, nei dipartimenti di agronomia, produzioni vegetali e zootecnia nonché in quelli di economia e di giurisprudenza delle università italiane e sono previsti meccanismi per l'aggiornamento dei docenti di agronomia degli istituti agrari e di altri istituti specifici ed è incentivato l'affiancamento con le aziende biologiche del territorio;

la successiva lettera *d)* del comma 2 del citato articolo 8 stabilisce che almeno il 30 per cento delle risorse confluite nel Fondo di cui all'articolo 6 sia destinato al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione nonché dei percorsi formativi in ambito universitario citati *sub a)* in materia di produzione agricola e agroalimentare e di acquacoltura effettuate con metodo biologico, nonché dei meccanismi per l'aggiornamento dei docenti di cui alla medesima lettera *a)*. Nell'ambito di tali risorse, il decreto di riparto assegnerà specifiche somme a progetti di ricerca di durata compresa tra tre e cinque anni, a progetti nei quali siano coinvolti tutti gli attori della filiera produttiva, all'uopo assicurando un adeguato corrispettivo alle aziende che partecipano ai progetti di ricerca e sperimentazione e a progetti di ricerca realizzati nei distretti biologici di cui all'articolo 10 e mettono a disposizione i loro terreni;

considerato che:

il sostegno alla ricerca tecnologica e applicata nel settore della produzione biologica rappresenta un elemento indispensabile all'innovazione e al progresso, anche alla luce della esigenza sempre più impellente di uno sviluppo rispettoso dell'ambiente e della biodiversità;

nel settore del metodo biologico particolare rilevanza assume la ricerca di nuove strategie a sostegno della lotta biologica e al contenimento delle specie infestanti,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere, a fronte dell'emersione di specifiche esigenze rappresentate dai diversi settori di competenza nell'ambito delle pertinenti sedi tecnico-istituzionali, e ricorrendo le condizioni previste dall'articolo 8 del disegno di legge, che tra i progetti di ricerca di cui all'articolo 8, comma 2, lettera *d)*, siano inclusi quelli vertenti sulle seguenti tematiche: ricerca sulla lotta per contrastare parassiti e fitopatie con lo scopo altresì di condividere le strategie ai produttori per prevenirne la diffusione; conservazione della biodiversità; studio dei benefici sulla alimentazione biologica; ricerca per il contenimento delle specie infestanti.

G/2811/7/9

DONNO, GAETTI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico (AS 2811);

premesso che:

l'articolo 8 del disegno di legge in esame stabilisce che lo Stato sostiene la ricerca nel settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura effettuata con metodo biologico e a tal fine destina specifiche risorse al finanziamento di progetti nei quali siano coinvolti tutti gli attori della filiera produttiva;

in particolare la lettera *a)* del comma 2 del citato articolo 8 stabilisce che siano promossi specifici percorsi formativi in ambito universitario attraverso la possibilità di attivare dottorati di ricerca e *master* nonché corsi di alta formazione, in tema di produzione agricola e agroalimentare e di acquacoltura effettuate con metodo biologico, nei dipartimenti di agronomia, produzioni vegetali e zootecnia nonché in quelli di economia e di giurisprudenza delle università italiane e sono previsti meccanismi per l'aggiornamento dei docenti di agronomia degli istituti agrari e di altri istituti specifici ed è incentivato l'affiancamento con le aziende biologiche del territorio;

la successiva lettera *d)* del comma 2 del citato articolo 8 stabilisce che almeno il 30 per cento delle risorse confluite nel Fondo di cui all'articolo 6 sia destinato al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione nonché dei percorsi formativi in ambito universitario citati *sub a)* in materia di

produzione agricola e agroalimentare e di acquacoltura effettuate con metodo biologico, nonché dei meccanismi per l'aggiornamento dei docenti di cui alla medesima lettera *a)*. Nell'ambito di tali risorse, il decreto di riparto assegnerà specifiche somme a progetti di ricerca di durata compresa tra tre e cinque anni, a progetti nei quali siano coinvolti tutti gli attori della filiera produttiva, all'uopo assicurando un adeguato corrispettivo alle aziende che partecipano ai progetti di ricerca e sperimentazione e a progetti di ricerca realizzati nei distretti biologici di cui all'articolo 10 e mettono a disposizione i loro terreni;

considerato che:

il sostegno alla ricerca tecnologica e applicata nel settore della produzione biologica rappresenta un elemento indispensabile all'innovazione e al progresso, anche alla luce della esigenza sempre più impellente di uno sviluppo rispettoso dell'ambiente e della biodiversità;

nel settore del metodo biologico particolare rilevanza assume la ricerca di nuove strategie a sostegno della lotta biologica e al contenimento delle specie infestanti,

impegna il Governo:

a prevedere che i progetti di ricerca di cui all'articolo 8, comma 2, lettera *d)*, vertano prioritariamente sulle seguenti tematiche: ricerca sulla lotta per contrastare parassiti e fitopatie con lo scopo altresì di condividere le strategie ai produttori per prevenirne la diffusione; conservazione della biodiversità; studio dei benefici sulla alimentazione biologica; ricerca per il contenimento delle specie infestanti.

G/2811/100/9

LA RELATRICE

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico (AS 2811);

premesso che:

l'articolo 6 del disegno di legge in esame reca disposizioni relative all'istituzione e all'utilizzo del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, e all'articolo 8 sono individuate le misure per il sostegno alla ricerca tecnologica e applicata nel settore della produzione agricola biologica;

considerato che:

la dotazione annuale il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, ai sensi dell'articolo 6, viene "parametrata a una quota delle entrate derivanti dai contributi di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488": tali entrate derivano dal prelievo del 2 per cento del fatturato relativo alla vendita di prodotti fitosanitari autorizzati e fertilizzanti, che ad oggi alimenta il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, di cui si propone la soppressione; all'articolo 8, comma 2, lettera *d*), è in ogni caso garantito che almeno il 30 per cento delle risorse confluite nel Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica è destinato al finanziamento di programmi di ricerca e innovazione nonché di percorsi formativi in ambito universitario e di aggiornamento dei docenti;

il disegno di legge accorda il necessario rilievo alla ricerca e considera in un'ottica di sistema l'apporto degli enti pubblici di ricerca vigilati da tre diversi Dicasteri (Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare). Tale scelta è coerente con l'esigenza di favorire un coordinamento nella fase di programmazione delle attività di ricerca a supporto di diverse politiche di sviluppo;

proprio al fine di favorire lo sviluppo coordinato delle misure a sostegno del biologico, sembra necessario garantire che le risorse fino ad oggi specificamente destinate alla ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, e garantite dal relativo Fondo, non vengano ridotte;

considerato, infine, il parere approvato dalla 7a Commissione - Istruzione pubblica, beni

culturali del Senato in data 25 luglio 2017;

impegna il Governo:

a garantire, anche tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, che le risorse disponibili per le attività di ricerca e innovazione nel settore del biologico non siano inferiori a quelle destinate dalla legislazione vigente ad alimentare il soppresso Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità.

Art. 1

1.1

DONNO, GAETTI

Al comma 2, sostituire le parole: «sullo sviluppo rurale e sulla tutela dell'ambiente e della biodiversità»*, con le seguenti:* «sullo sviluppo rurale, sulla tutela dell'ambiente e della biodiversità e sulla tracciabilità della filiera di produzione degli alimenti».

1.0.1

CANDIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

(Divieto dell'impiego di organismi geneticamente modificati)

1. Nell'ambito della produzione effettuata con il metodo biologico di cui all'articolo 1, è vietato l'impiego di organismi geneticamente modificati nonché di organismi da questi ottenuti o derivati.

2. È altresì vietato qualunque riferimento o utilizzo del termine "biologico" o "bio" per prodotti accidentalmente contaminati da organismi geneticamente modificati».

1.0.2

DONNO, GAETTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

1. La produzione effettuata con i metodi biologico e biodinamico esclude l'impiego di organismi geneticamente modificati e di loro derivati.

2. È vietato l'utilizzo, e qualsiasi riferimento ad essi, dei termini "biologico" e "bio" per i prodotti accidentalmente contaminati da organismi geneticamente modificati».

1.0.3

FATTORI, GAETTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 1-*bis.*

1. La produzione effettuata con i metodi biologico e biodinamico esclude l'impiego di organismi geneticamente modificati e di loro derivati nonché di organismi derivati da procedimenti di applicazione delle "nuove tecniche di creazione varietale" (NBT), in particolare da Cisgenesi e genoma *editing*, e di loro derivati.

2. È vietato l'utilizzo, e qualsiasi riferimento ad essi, dei termini "biologico" e "bio" per i prodotti accidentalmente contaminati da organismi di cui al comma 1».

Art. 2

2.1

DONNO, GAETTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è l'autorità di indirizzo e coordinamento a livello nazionale per l'attuazione della normativa europea in materia di produzione agricola e agroalimentare e di acquacoltura effettuate con metodo biologico, di seguito denominata "Autorità"».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 4:*

1) *al comma 1, sostituire la parola:* «Ministero»*, con le seguenti:* «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

2) *al comma 2, sostituire la parola:* «Ministero»*, con le seguenti:* «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

3) *al comma 5, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, da emanare di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

b) *all'articolo 5, al comma 1, sostituire le parole:* «Il Ministero»*, con le seguenti:* «L'Autorità»;

c) *all'articolo 6:*

1) *al comma 3, dopo le parole:* «della presente legge,»*, aggiungere le seguenti:* «di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e».

2) *al comma 5, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

d) *all'articolo 9, al comma 1, dopo le parole:* «con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,»*, aggiungere le seguenti:* «con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,»

e) *all'articolo 10:*

1) *al comma 3, dopo le parole:* «da emanare»*, aggiungere le seguenti:* «di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,».

2) *al comma 9, sostituire le parole:* «Il Ministero promuove, anche attraverso il proprio sito *internet* istituzionale,»*, con le seguenti:* «L'Autorità promuove, anche attraverso il sito internet istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,».

f) *all'articolo 11:*

1) *al comma 1, sostituire le parole:* «il Ministero»*, con le seguenti:* «l'Autorità»

2) *al comma 4, sostituire le parole:* «Al Ministero»*, con le seguenti:* «All'Autorità»

3) *al comma 5, dopo le parole:* «del Ministro,»*, aggiungere le seguenti:* «da emanare di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,».

4) *al comma 9, sostituire le parole:* «, dal Ministero,»*, con le seguenti:* «, dall'Autorità,».

5) *sostituire il comma 10 con il seguente:*

«10. L'Autorità decide sulla richiesta di estensione delle regole e sulla richiesta di istituzione di contributi obbligatori nei termini e con la verifica dei requisiti di cui ai paragrafi 4, 5 e 6 dell'articolo 164 e all'articolo 165 del regolamento (UE) n. 1308/2013. In mancanza di una decisione espressa, la domanda si intende rigettata. Ai fini della richiesta di estensione di cui al comma 8, i requisiti di rappresentatività economica devono essere dimostrati dall'organizzazione interprofessionale richiedente e sono valutati dall'Autorità con riferimento alla struttura economica di ciascuna filiera e tenendo conto dei volumi di beni prodotti, trasformati o commercializzati dagli operatori professionali a cui la regola oggetto di richiesta di estensione è suscettibile di applicarsi. Il possesso dei requisiti di rappresentatività si presume se la regola oggetto di richiesta di estensione, pubblicata, previa domanda dell'organizzazione interprofessionale, nel sito internet istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, non incontra l'opposizione, comunicata all'Autorità, da parte di organizzazioni che dimostrino di rappresentare più di un terzo degli operatori economici secondo i criteri di cui al presente articolo».

6) *al comma 13, sostituire le parole:* «del Ministero»*, con le seguenti:* «del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,».

g) *all'articolo 12:*

1) *al comma 1, sostituire le parole:* «Il Ministero»*, con le seguenti:* «L'Autorità».

2) *al comma 2, sostituire le parole:* «al Ministero»*, con le seguenti:* «all'Autorità».

3) *al comma 4, sostituire le parole:* «al Ministero»*, con le seguenti:* «all'Autorità».

4) *al comma 7, sostituire le parole:* «il Ministero»*, con le seguenti:* «il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

h) *all'articolo 13:*

1) *al comma 1, dopo le parole:* «del Ministro,»*, aggiungere le seguenti:* «da emanare di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,».

2) *al comma 2, sostituire le parole:* «Il Ministero»*, con le seguenti:* «L'Autorità».

Art. 4

4.1

DONNO, GAETTI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3:*

1) *al primo periodo, dopo le parole:* «dal Ministro della salute,»*, aggiungere le seguenti:* «da un rappresentante nominato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,».

2) *al primo periodo, sostituire le parole:* «, e da due rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 10»*, con le seguenti:* «, da due rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 10 e da due rappresentanti dei dipartimenti di biologia delle università».

3) *sostituire il secondo periodo con il seguente:* «I componenti del Tavolo tecnico restano in carica tre anni e non possono essere riconfermati per un secondo mandato».

b) *al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«*d-bis)* vigilare sull'importazione di prodotti biologici provenienti da paesi appartenenti o non appartenenti all'Unione europea».

4.2

DONNO, GAETTI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3:*

1) *al primo periodo, dopo le parole:* «dal Ministro della salute,»*, aggiungere le seguenti:* «da un rappresentante nominato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,».

2) *al primo periodo, sostituire le parole:* «, e da due rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 10»*, con le seguenti:* «, da due rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 10 e da due rappresentanti dei dipartimenti di biologia delle università».

3) *sostituire il secondo periodo con il seguente:* «I componenti del Tavolo tecnico restano in carica due anni e non possono essere riconfermati per un secondo mandato».

b) *al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«*d-bis)* vigilare sull'importazione di prodotti biologici provenienti da paesi appartenenti o non appartenenti all'Unione europea».

4.3

DONNO, GAETTI

Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

1) *al primo periodo, dopo le parole:* «dal Ministro della salute,»*, aggiungere le seguenti:* «da un rappresentante nominato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,».

2) *al primo periodo, sostituire le parole:* «, e da due rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 10»*, con le seguenti:* «, da due rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 10 e da due rappresentanti dei dipartimenti di biologia delle università».

3) *sostituire il secondo periodo con il seguente:* «I componenti del Tavolo tecnico restano in carica tre anni e non possono essere riconfermati per un secondo mandato».

4.4

DONNO, GAETTI

Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

1) *al primo periodo, dopo le parole:* «dal Ministro della salute,»*, aggiungere le seguenti:* «da

un rappresentante nominato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,».

2) *al primo periodo, sostituire le parole:* «, e da due rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 10», *con le seguenti:* «, da due rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 10 e da due rappresentanti dei dipartimenti di biologia delle università».

3) *sostituire il secondo periodo con il seguente:* «1 componenti del Tavolo tecnico restano in carica due anni e non possono essere riconfermati per un secondo mandato».

4.5

DONNO, GAETTI

Al comma 3, al primo periodo, apportare le seguenti modifiche:

1) *dopo le parole:* «dal Ministro della salute,», *aggiungere le seguenti:* «da un rappresentante nominato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,».

2) *sostituire le parole:* «, e da due rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 10», *con le seguenti:* «, da due rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 10 e da due rappresentanti dei dipartimenti di biologia delle università».

4.6

DONNO, GAETTI

Al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «dal Ministro della salute,», *aggiungere le seguenti:* «da un rappresentante nominato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,».

4.7

DONNO, GAETTI

Al comma 3, al primo periodo, sostituire le parole: «, e da due rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 10», *con le seguenti:* «, da due rappresentanti dei distretti biologici di cui all'articolo 10 e da due rappresentanti dei dipartimenti di biologia delle università».

4.8

DONNO, GAETTI

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «I componenti del Tavolo tecnico restano in carica tre anni e non possono essere riconfermati per un secondo mandato».

4.9

DONNO, GAETTI

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «I componenti del Tavolo tecnico restano in carica due anni e non possono essere riconfermati per un secondo mandato».

4.10

DONNO, GAETTI

Al comma 3, al secondo periodo, sostituire le parole: «cinque anni», *con le seguenti:* «tre anni».

4.11

DONNO, GAETTI

Al comma 3, al secondo periodo, sostituire le parole: «cinque anni», *con le seguenti:* «due anni»

4.12

DONNO, GAETTI

Al comma 3, al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, ad eccezione dei rappresentanti della ricerca scientifica».

4.13

DONNO, GAETTI

Al comma 4, dopo la lettera d) *aggiungere la seguente:*

«*d-bis*) collaborare con il Ministero ai fini della pianificazione agricola biologica nazionale nell'ambito dei cambiamenti climatici, anche attraverso la predisposizione di indici verificabili in termini di mitigazione e la redazione di studi evolutivi del comparto agricolo in relazione ai mutamenti climatici, con un raggio previsionale di almeno trent'anni da aggiornare ogni cinque anni».

4.14

DONNO, GAETTI

Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*d-bis*) vigilare sull'importazione di prodotti biologici provenienti da paesi appartenenti o non appartenenti all'Unione europea».

4.15

DONNO, GAETTI

Al comma 5, al primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, da emanare di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

Art. 5

5.1

DONNO, GAETTI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, sostituire il primo periodo, con il seguente:* «Il Ministero, con cadenza biennale, adotta il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici, che è aggiornato ogni sei mesi».

b) *al comma 2:*

1) alla lettera *a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche in collaborazione con associazioni di agricoltori professionisti e non professionisti»;

2) alla lettera *b)*, dopo le parole: «sostenere la costituzione di forme associative», aggiungere le seguenti: «, comprese le cooperative sociali,»;

3) alla lettera *c)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché favorire l'utilizzo dei medesimi prodotti nei servizi di ristorazione scolastica»;

4) alla lettera *d)*, dopo la parola: «monitorare», aggiungere le seguenti: «, con cadenza semestrale,»;

5) alla lettera *e)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «finalizzati in particolare a coinvolgere e sensibilizzare le competenti strutture locali;».

5.2

DONNO, GAETTI

Al comma 1, sostituire il primo periodo, con il seguente: «Il Ministero, con cadenza biennale, adotta il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici, che è aggiornato ogni sei mesi».

5.3

DONNO, GAETTI

Al comma 2, alla lettera a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «anche in collaborazione con associazioni di agricoltori professionisti e non professionisti».

5.4

DONNO, GAETTI

Al comma 2, alla lettera b), *dopo le parole:* «sostenere la costituzione di forme associative», *aggiungere le seguenti:* «, comprese le cooperative sociali,».

5.5

DE PETRIS, STEFANO

Al comma 2, dopo la lettera b), *inserire la seguente:*

«*b-bis*) sostenere la costituzione dei distretti biologici di cui all'articolo 10 della presente legge e le iniziative di promozione dei prodotti biologici proposte dai distretti stessi;».

5.6

DONNO, GAETTI

Al comma 2, alla lettera c), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché favorire l'utilizzo dei medesimi prodotti nei servizi di ristorazione scolastica».

5.7

DONNO, GAETTI

Al comma 2, alla lettera d), *dopo la parola:* «monitorare», *aggiungere le seguenti:* «, con cadenza

semestrale, ».

5.8

DONNO, GAETTI

Al comma 2, alla lettera e)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «finalizzati in particolare a coinvolgere e sensibilizzare le competenti strutture locali;»

5.0.1

CANDIANI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Ristorazione collettiva)

1. Le regioni, ai sensi della legislazione vigente dell'Unione europea e dell'articolo 59, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, promuovono il consumo di prodotti biologici, l'educazione alimentare e la qualificazione dei servizi di ristorazione collettiva stabilendone i requisiti minimi a garanzia delle imprese agricole fornitrici dei prodotti agricoli biologici e dei consumatori.

2. Ai fini della presente legge, per servizi di ristorazione collettiva si intendono i servizi di ristorazione prescolastica, scolastica, universitaria e ospedaliera, nonché i servizi di ristorazione delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani e per le categorie svantaggiate, gestiti da enti pubblici o da soggetti privati in regime di convenzione.

3. Le regioni, al fine di favorire il consumo di prodotti biologici all'interno dei servizi di ristorazione collettiva, possono promuovere la conclusione di accordi tra gli enti pubblici titolari dei servizi di ristorazione collettiva e gli altri soggetti interessati, nonché tra i medesimi enti pubblici aventi per oggetto le modalità operative di promozione del consumo dei prodotti di cui al comma l.

4. Alla tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"41-*quinquies)* somministrazione di alimenti e di bevande prodotti con il metodo dell'agricoltura biologica; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e di bevande prodotti con il metodo dell'agricoltura biologica"».

Conseguentemente alla rubrica del capo IV dopo le parole: «Strumenti di»*, aggiungere le seguenti* «diffusione e di».

Art. 6

6.1

DONNO, GAETTI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e di interventi volti a incentivare e sostenere le organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica di cui all'articolo 11 e le organizzazioni dei produttori biologici di cui all'articolo 13».

Conseguentemente:

a) *al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* «e quella da destinare, con separata evidenza contabile, al finanziamento degli interventi a sostegno delle organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica e delle organizzazioni dei produttori biologici di cui al comma 2»;

b) *al comma 5, aggiungere, infine, le seguenti parole:* «Agli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi a sostegno delle organizzazioni interprofessionali nella filiera biologica e delle organizzazioni dei produttori biologici, quantificati in 50.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

6.2

DONNO, GAETTI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 3, dopo le parole:* «della presente legge,»*, aggiungere le seguenti:* «di concerto con

il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e»;

b) *al comma 5, al primo periodo:*

1) *sostituire le parole:* «rate semestrali»*, con le seguenti:* «rate quadrimestrali».

2) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

6.3

DONNO, GAETTI

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 3, dopo le parole:* «della presente legge,»*, aggiungere le seguenti:* «di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e».

2) *al comma 5, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

6.4

DONNO, GAETTI

Al comma 3, dopo le parole: «della presente legge,»*, aggiungere le seguenti:* «di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e».

6.5

GAETTI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2018 il contributo di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 è aumentato al 3 per cento ed applicato, in aggiunta a quanto previsto al medesimo articolo 59, comma 1, anche al fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari etichettati con i codici di indicazione di pericolo H410, H411, H412, H413 di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del 16 dicembre 2008».

Conseguentemente:

a) *al comma 5:*

1) *al primo periodo, dopo le parole:* «I contributi di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,»*, aggiungere le seguenti:* «, come rideterminati in base a quanto disposto dal comma 4-*bis* del presente articolo,».

2) *al secondo periodo, sostituire le parole:* «di cui al citato articolo 59, comma 1 »*, con le seguenti:* «di cui al precedente periodo»;

b) *al comma 6, al primo periodo, dopo le parole:* «dai contributi di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,»*, aggiungere le seguenti:* «, come rideterminati in base a quanto disposto dal comma 4-*bis* del presente articolo,».

6.6

DONNO, GAETTI

Al comma 5, al primo periodo, sostituire le parole: «rate semestrali»*, con le seguenti:* «rate quadrimestrali».

6.7

DONNO, GAETTI

Al comma 5, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».

6.8

DE PETRIS, STEFANO

Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) *sostituire la parole:* «a una quota delle»*, con la parola:* «alle»;

2) *sopprimere la parola:* «determinata».

Art. 7

7.1

DONNO, GAETTI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole:* «tra le imprese»*, aggiungere le seguenti:* «e tra le imprese e le associazioni di agricoltori».

b) *dopo le parole:* «cooperative»*, aggiungere le seguenti:* «, anche sociali,».

7.2

DONNO, GAETTI

Al comma 1, dopo le parole: «tra le imprese»*, aggiungere le seguenti:* «e tra le imprese e le associazioni di agricoltori».

7.3

DONNO, GAETTI

Al comma 1, dopo le parole: «cooperative»*, aggiungere le seguenti:* «, anche sociali,».

Art. 8

8.1

ALBANO

Al comma 2, lettera a)*, dopo le parole:* «in ambito universitario» *inserire le seguenti:* «e nei poli agroalimentari».

8.2

DONNO, GAETTI

Al comma 2, lettera d)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «coinvolgendo gli enti locali».

Art. 9

9.100

LA RELATRICE

Sopprimere l'articolo.

9.1

DONNO, GAETTI

Al comma 1, dopo le parole: «con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,»*, aggiungere le seguenti:* «con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,».

9.0.1

DONNO, GAETTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis*.

(Tutela delle aree di origine dei prodotti biologici)

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle aree di origine dei prodotti biologici e alle aree dove sono presenti aziende biologiche certificate, al fine di preservare le caratteristiche qualitative e sanitarie dei prodotti, nonché di salvaguardarne l'immagine.

2. Ai fini di cui al comma 1, nelle aree ivi previste sono predisposti appositi interventi per ridurre gli impatti antropici sul suolo, sulle acque e sull'atmosfera causati da impianti o da altre installazioni che svolgono le attività previste dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, di cui all'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, soggette all'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 4, comma 4, lettera *c)* del medesimo decreto legislativo. Nelle stesse aree sono altresì predisposti appositi interventi preventivi in caso di presenza di impianti o di altre installazioni le cui attività, pur non rientranti tra quelle identificate dal periodo precedente, costituiscono comunque una fonte di rischio elevato per le colture e per le produzioni.

3. Nelle aree di cui al comma 1, e per una ulteriore fascia di rispetto perimetrale di 15,5 chilometri, è vietata la realizzazione di nuovi impianti o di altre installazioni che svolgono le attività di cui al comma 2.

4. Al divieto di cui al comma 3 sono altresì sottoposti gli impianti o le altre installazioni:

a) per il trattamento dei rifiuti mediante procedimenti che ne prevedono la combustione, di

qualsiasi dimensione e potenza;

b) per la produzione di energia derivante da biogas e da biometano che utilizzano matrici animali, vegetali, rifiuti solidi urbani o speciali, di qualsiasi dimensione e potenza;

c) per le attività di ricerca, di prospezione e di coltivazione, nonché di stoccaggio nel sottosuolo di anidride carbonica e di idrocarburi liquidi e gassosi;

d) impianti geotermici ad eccezione di quelli finalizzati unicamente all'utilizzo diretto del calore.

5. Nelle aree di cui al comma 1, la realizzazione di impianti o di altre installazioni che utilizzano come combustibile biomasse è ammessa esclusivamente per il teleriscaldamento di complessi di abitazioni private, di edifici pubblici o ad uso pubblico che rispettino i seguenti requisiti: utilizzino come combustibile, in misura non inferiore al 95 per cento, scarti aziendali realizzati in aziende agricole e zootecniche situate nello stesso comune o in comuni confinanti, ovvero materiale legnoso derivante dalla manutenzione ordinaria e straordinaria di territori boscati situati nello stesso comune o in comuni confinanti; il dimensionamento della potenza dell'impianto sia quantificato, in fase progettuale, in base ad uno studio delle biomasse, delle necessità di calore da erogare per mezzo dei sistemi di teleriscaldamento; sia effettuato un monitoraggio precedente e successivo alla realizzazione degli impianti o delle altre installazioni della qualità dell'aria, dei suoli o dei corpi idrici interessati dallo smaltimento dei residui di combustibile.

6. Negli impianti e nelle altre installazioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, già realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle aree di cui al comma 1, è vietata ogni modifica sostanziale, ivi compreso l'ampliamento e il potenziamento dell'impianto, che comporti effetti negativi e significativi.

7. Le concessioni per gli impianti o per le altre installazioni di cui al comma 4, lettera *c)* riferite alle aree di cui al comma 1, non possono essere prorogate né rinnovate.

8. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 6 non si applicano agli impianti e alle altre installazioni la cui attività è connessa direttamente alla lavorazione e alla trasformazione dei prodotti agricoli e alimentari biologici».

9.0.2

DONNO, GAETTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis.*

(Norme di autorizzazione dei prodotti fitosanitari impiegabili nel metodo di produzione biologica)

1. Con decreto del Ministro, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentito il Tavolo tecnico di cui all'articolo 4, è disciplinato l'impiego su sementi, materiale di propagazione e piante, di prodotti fitosanitari autorizzati nel metodo di produzione biologica, in conformità ai principi ed alle norme stabiliti dal regolamento (CE) n. 834/2007 e dalle relative disposizioni applicative».

9.0.3

DONNO, GAETTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 9-*bis.*

(Acquacoltura biologica)

1. Con decreto del Ministro, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentito il Tavolo tecnico di cui all'articolo 4, sono adottate le norme in materia di disciplinare di produzione, etichettatura e controllo per l'acquacoltura biologica.

2. Il disciplinare di cui al comma 1 tiene conto delle norme di produzione contenute in disciplinari già adottati dalle associazioni di produttori biologici».

Art. 10

10.1

DONNO, GAETTI

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «biologici» *aggiungere le seguenti:* «i territori in cui ricadono,».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire la lettera e) *con la seguente:*

«*e)* promuovere e sostenere le attività collegate all'agricoltura biologica, quali, tra le altre, la somministrazione di cibi biologici nella ristorazione pubblica collettiva, la vendita diretta anche attraverso i mercati locali, l'attività agrituristica, i sistemi di garanzia partecipata volti alla produzione e controllo territoriale di prodotti biologici, oltre alle forme di gruppi di acquisto solidali attivi nella promozione e vendita di prodotti biologici territoriali, il turismo rurale, le azioni finalizzate alla tutela, alla valorizzazione e alla conservazione della biodiversità agricola e naturale e dell'agricoltura sociale;».

10.2

DONNO, GAETTI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1:*

1) *all'alinea sostituire le parole:* «interprovinciale o interregionale»*, con le seguenti:* «interprovinciale, interregionale o intercomunale».

2) *alla lettera* a) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché la tracciabilità della filiera»:

b) *al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole:* «nonché volte a garantire adeguati strumenti per assicurare la tracciabilità della filiera»

c) *al comma 5:*

1) *alla lettera* b)*, dopo la parola*: «partecipazione»*, inserire le seguenti*: «delle comunità locali e».

2) *alla lettera* d)*, aggiungere, infine, le seguenti parole:* «anche attraverso la promozione, nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia, di un apposito sistema di etichettatura finalizzato a garantire la più completa informazione per il consumatore».

10.3

DONNO, GAETTI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

1) *all'alinea, sostituire le parole*: «interprovinciale o interregionale»*, con le seguenti:* «interprovinciale, interregionale o intercomunale».

2) *alla lettera* a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché la tracciabilità della filiera».

10.4

DONNO, GAETTI

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: «interprovinciale o interregionale»*, con le seguenti:* «interprovinciale, interregionale o intercomunale».

10.5

ALBANO

Al comma 1, sostituire le parole: «siano significativi»*, con le seguenti:* «siano presenti».

10.6

DONNO, GAETTI

Al comma 1, alla lettera a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché la tracciabilità della filiera».

10.7

DONNO, GAETTI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché volte a garantire adeguati strumenti per assicurare la tracciabilità della filiera».

10.8

DONNO, GAETTI

Al comma 3, dopo le parole: «da emanare»*, aggiungere le seguenti:* «di concerto con il Ministero della

salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,».

10.9

DONNO, GAETTI

Al comma 5, apportare le seguenti modifiche:

1) *alla lettera* b)*, dopo la parola:* «partecipazione»*, inserire le seguenti: «*delle comunità locali e*»*.

2) *alla lettera* d)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «anche attraverso la promozione, nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia, di un apposito sistema di etichettatura finalizzato a garantire la più completa informazione per il consumatore».

10.10

DONNO, GAETTI

Al comma 5, alla lettera b)*, dopo la parola:* «partecipazione»*, inserire le seguenti:* «delle comunità locali e».

10.11

DONNO, GAETTI, AMIDEI

Al comma 5, alla lettera d)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «anche attraverso la promozione, nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia, di un apposito sistema di etichettatura finalizzato a garantire la più completa informazione per il consumatore».

Art. 11

11.1

DONNO, GAETTI

Al comma 1, lettera b)*, apportare le seguenti modifiche:*

a) *al numero 2), dopo la parola:* «prodotti»*, aggiungere la seguente:* «locali»;

b) *al numero 4), dopo le parole:* «prodotti biologici»*, aggiungere la seguente:* «locali»;

c) *al numero 5), dopo le parole:* «prodotti biologici»*, aggiungere la seguente:* «locali»;

d) *al numero 7), dopo le parole:* «prodotti biologici»*, aggiungere la seguente:* «locali».

11.2

DONNO, GAETTI

Al comma 5, dopo le parole: «del Ministro,»*, aggiungere le seguenti:* «da emanare di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,».

Art. 13

13.1

DONNO, GAETTI, AMIDEI

Al comma 1, dopo le parole: «del Ministro,»*, aggiungere le seguenti:* «da emanare di concerto con il Ministero della salute e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,».

Art. 14

14.0.1

DONNO, GAETTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

1. All'articolo 5 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Nell'esercizio della delega relativa all'armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione biologica di cui al comma 2, lettera *g)*, il Governo si attiene, inoltre, al seguente principio direttivo:

a) applicazione della disciplina di cui all'articolo 517-*quater* del codice penale alla contraffazione o alterazione di prodotti biologici ovvero alla introduzione nel territorio dello Stato e alla messa in vendita o in circolazione di alimenti falsamente presentati come biologici"».

14.0.2

DONNO, GAETTI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

1. All'articolo 5 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. Nell'esercizio della delega relativa all'armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione biologica di cui al comma 2, lettera *g)*, il Governo si attiene, inoltre, al seguente principio direttivo:

a) al fine di assicurare l'indipendenza e l'imparzialità dei controlli, prevedere, nel caso di consorzi di aziende biologiche, che l'organismo di controllo e certificazione sia estraneo alla compagine consortile"».

14.0.3

DONNO, GAETTI, AMIDEI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

1. All'articolo 5 della legge 28 luglio 2016, n. 154, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. In deroga a quanto stabilito dal comma 3, lo schema di decreto relativo all'armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione biologica ai cui al comma 2, lettera *g)*, è trasmesso alle Camere entro il 15 settembre 2017"».

14.0.4

CANDIANI, AMIDEI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Uso indebito)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque impiega o pone in commercio prodotti recanti indebitamente indicazioni relative alla produzione biologica è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 3.000 euro a un massimo di 20.000 euro.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì puniti con la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento di applicazione della sanzione».

Conseguentemente alla rubrica del Capo VI dopo la parola: «Disposizioni» *aggiungere le seguenti:* «sanzionatorie e».

1.3.2.1.13. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 286 (pom.) del 12/12/2017

collegamento al documento su www.senato.it

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 12 DICEMBRE 2017
286ª Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Castiglione.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(2914) **Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale**, approvato dalla Camera dei deputati
(1114) **STEFANO. - Proroga concessioni demaniali a uso pesca e acquacoltura**
(1903) **TORRISI e PAGANO. - Disposizioni concernenti la disciplina della pesca dei pesci pelagici nonché in materia di titoli professionali marittimi**
(2243) **Daniela VALENTINI ed altri. - Disposizioni in materia di pesca dilettantistica in mare**
(2738) **Daniela DONNO ed altri. - Modifica delle sanzioni previste per le catture di prodotto ittico di taglia inferiore al minimo**
- e petizioni nn. 640 e 1483 ad essi attinenti
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 dicembre.

Il presidente FORMIGONI avverte che si passa all'esame degli emendamenti.

I relatori DALLA TOR (AP-CpE-NCD) e Angelica SAGGESE (PD) esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti a tutti gli articoli.

Il sottosegretario CASTIGLIONE esprime parere conforme.

La senatrice BERTUZZI (PD) sottoscrive gli emendamenti presentati da senatori del Gruppo del Partito Democratico 5.4, 9.5, 12.5, 13.6, 13.10, 13.13 e 16.2 e li ritira.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3 e aggiuntivi allo stesso.

La senatrice DONNO (M5S) aggiunge la firma all'emendamento 3.1 il quale, posto ai voti, è respinto.

Il senatore BUBBICO (Art.1-MDP) sottoscrive e ritira gli emendamenti 3.0.1, 3.0.2 e 3.0.3.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 3.0.4 e 3.0.5.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La senatrice DONNO (M5S) aggiunge la firma all'emendamento 4.1 il quale, posto ai voti, è respinto.

Con separata votazione è respinto l'emendamento 4.2.

La senatrice DONNO (M5S) aggiunge la firma all'emendamento 4.3 il quale, posto ai voti, è respinto.

L'emendamento 4.4 decade per assenza dei presentatori.

La senatrice DONNO (M5S) e il senatore AMIDEI (Misto) aggiungono la firma all'emendamento 4.5 il quale, posto ai voti, è respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5 e aggiuntivi allo stesso.

Il presidente FORMIGONI avverte che l'emendamento 5.7 è rinumerato come emendamento 5.0.1, in quanto aggiuntivo di un ulteriore articolo dopo l'articolo 5.

Posto ai voti, l'emendamento 5.1 è respinto.

La senatrice DONNO (M5S) e il senatore AMIDEI (Misto) aggiungono la firma all'emendamento 5.2 il quale, posto ai voti, è respinto.

Con successiva votazione è respinto l'emendamento 5.3.

La senatrice DONNO (M5S) aggiunge la firma agli emendamenti 5.5, 5.6e 5.0.1(già 5.7), i quali, posti

separatamente ai voti, sono respinti.

Si passa alla votazione dell'unico emendamento riferito all'articolo 6.

Il senatore AMIDEI (Misto) sottoscrive l'emendamento 6.1 il quale, posto ai voti, è respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 9.1 e 9.2.

La senatrice DONNO (M5S) sottoscrive l'emendamento 9.3.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 9.3 e 9.4.

Posto ai voti, è altresì respinto l'emendamento 9.6.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 10 e aggiuntivi allo stesso.

La senatrice DONNO (M5S) aggiunge la firma all'emendamento 10.1.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 10.1, 10.0.1 e 10.0.2.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 11.1 e 11.2.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 12.1.

La senatrice DONNO (M5S) aggiunge la firma all'emendamento 12.2 il quale, posto ai voti, è respinto.

Il senatore AMIDEI (Misto) aggiunge la firma all'emendamento 12.3 il quale, posto ai voti, è respinto.

La senatrice DONNO (M5S) e il senatore AMIDEI (Misto) aggiungono la firma all'emendamento 12,4 il quale, posto ai voti, è respinto.

Il senatore STEFANO (Misto-MovPugliaPiù) ritira l'emendamento 12.6.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 13.1 e 13.2.

Il senatore AMIDEI (Misto) aggiunge la firma all'emendamento 13.3 il quale, posto ai voti, è respinto.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 13.4 e 13.5.

Il senatore STEFANO (Misto-MovPugliaPiù) ritira l'emendamento 13.7.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 13.8 e 13.9.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 13.11 e 13.12.

Si passa alla votazione dell'unico emendamento aggiuntivo all'articolo 14.

Il senatore AMIDEI (Misto) aggiunge la firma all'emendamento 14.0.1 il quale, posto ai voti, è respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 15.

Il senatore AMIDEI (Misto) sottoscrive gli emendamenti 15.1 e 15.2.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 15.1, 15.2 e 15.3.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 16.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 16.1.

I senatori AMIDEI (Misto) e CANDIANI (LN-Aut) sottoscrivono l'emendamento 16.3 il quale, posto ai voti, è respinto.

Il senatore STEFANO (Misto-MovPugliaPiù) ritira l'emendamento 16.4.

I senatori AMIDEI (Misto) e CANDIANI (LN-Aut) sottoscrivono l'emendamento 16.5 il quale, posto ai voti, è respinto.

Il senatore STEFANO (Misto-MovPugliaPiù) ritira l'emendamento 16.6.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 17 e aggiuntivi allo stesso.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 17.1, 17.2, 17.3, 17.4 (cui aggiunge la firma il senatore AMIDEI (Misto)), 17.5 e 17.6.

Il senatore STEFANO (Misto-MovPugliaPiù) ritira gli emendamenti 17.7, 17.10, 17.14 e 17.20.

Con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 17.8, 17.9, 17.11, 17.12, 17.13, 17.15, 17.16, 17.17, 17.18, 17.19, 17.21, 17.0.1 (cui aggiunge la firma il senatore AMIDEI (Misto)), 17.0.2 (cui

aggiunge la firma il senatore AMIDEI (Misto)), 17.0.3 e 17.0.4.

Il presidente FORMIGONI avverte che è concluso l'esame degli emendamenti e che si passa alla votazione del conferimento del mandato a riferire in Assemblea.

Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, il presidente FORMIGONI propone quindi che la Commissione conferisca ai relatori Dalla Tor e Angelica Saggese il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 2914, con contestuale autorizzazione a svolgere la relazione oralmente con proposta di assorbimento dei connessi disegni di legge nn. 1114, 1903, 2243 e 2738 e delle petizioni attinenti n. 640 e n. 1483.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno 2017, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 476)

(Parere al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 novembre.

La relatrice ALBANO (PD) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato).

Il senatore BUBBICO (Art.1-MDP) rileva l'esiguità delle risorse distribuite e chiede poi di espungere dal parere proposto dalla relatrice il riferimento alle regioni di confine.

La relatrice ALBANO (PD) riformula lo schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato), eliminando la menzione delle regioni di confine.

Il sottosegretario CASTIGLIONE condivide lo schema di parere come da ultimo riformulato dalla relatrice.

Previa verifica del numero legale per deliberare, il presidente FORMIGONI pone quindi ai voti lo schema di parere favorevole con osservazioni nell'ultima versione proposta dalla relatrice.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione agricola e agroalimentare biologica (n. 474)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 2, lettera g), e 5, della legge 28 luglio 2016, n. 154, e dell'articolo 2 della legge 12 agosto 2016, n. 170. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 novembre.

Il senatore BUBBICO (Art.1-MDP) non condivide il principio di rotazione degli enti certificatori contenuto nello schema di decreto legislativo in esame e chiede ragguagli circa la possibile espunzione dello stesso dal testo.

Il relatore DALLA TOR (AP-CpE-NCD) prende atto del rilievo del senatore Bubbico e si riserva di presentare nella prossima seduta uno schema di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CANDIANI (LN-Aut) richiama la necessità di una rapida calendarizzazione per l'esame da parte dell'Assemblea del disegno di legge n. 2811, in materia di produzioni biologiche, già approvato dalla Commissione in sede referente. Si tratta, infatti, di un provvedimento importante e sul quale si era registrato un ampio consenso politico.

Il presidente FORMIGONI assicura che si farà tramite della sollecitazione del senatore Candiani per quanto concerne il disegno di legge n. 2811, ma anche riguardo il disegno di legge n. 2914 di cui si è concluso nella presente seduta l'esame in sede referente e del disegno di legge n. 313 sulla dieta mediterranea, anch'esso già esaminato dalla Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,35.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL?ATTO DEL GOVERNO N. 476

La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo, per quanto di competenza,

preso atto delle somme ammesse a riparto e della relativa suddivisione;

richiamato come il finanziamento al CREA sia motivato dalla necessità di predisporre, con la partecipazione di altri organismi di ricerca e dei servizi fitosanitari, report scientifici sugli organismi emergenti nocivi e dossier tecnici per le importazioni e le esportazioni, redigendo un piano di valutazione dei rischi fitosanitari sulle colture, anche quelle minori,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si raccomanda la necessità di fornire informazioni dal prossimo esercizio finanziario alle competenti Commissioni parlamentari in ordine ai criteri e alle motivazioni che presiedono all'individuazione delle somme ammesse a riparto e alla singola attribuzione delle stesse, selezionando specifiche iniziative scientifiche in materia agricola nell'ambito di un novero più ampio;

si segnala l'opportunità, nella fase attuativa del decreto, che il CREA valuti in particolare la situazione della diffusione degli agenti che hanno determinato le più preoccupanti crisi fitosanitarie nel Paese, a partire dalle regioni di confine, al fine di supportare efficacemente le misure di contrasto e di prevenzione.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL?ATTO DEL GOVERNO N. 476

La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo, per quanto di competenza,

preso atto delle somme ammesse a riparto e della relativa suddivisione;

richiamato come il finanziamento al CREA sia motivato dalla necessità di predisporre, con la partecipazione di altri organismi di ricerca e dei servizi fitosanitari, report scientifici sugli organismi emergenti nocivi e dossier tecnici per le importazioni e le esportazioni, redigendo un piano di valutazione dei rischi fitosanitari sulle colture, anche quelle minori,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si raccomanda la necessità di fornire informazioni dal prossimo esercizio finanziario alle competenti Commissioni parlamentari in ordine ai criteri e alle motivazioni che presiedono all'individuazione delle somme ammesse a riparto e alla singola attribuzione delle stesse, selezionando specifiche iniziative scientifiche in materia agricola nell'ambito di un novero più ampio;

si segnala l'opportunità, nella fase attuativa del decreto, che il CREA valuti in particolare la situazione della diffusione degli agenti che hanno determinato le più preoccupanti crisi fitosanitarie nel Paese al fine di supportare efficacemente le misure di contrasto e di prevenzione.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2914

Art. 3

3.1

CANDIANI, DONNO

Al comma 2 dopo la lettera a), *inserire la seguente*:

«*a-bis)* sostenere il reddito degli operatori dell'acquacoltura per crisi di mercato e avversità meteomarine;».

3.0.1

GATTI, GRANAIOLA, BUBBICO

*Dopo l'***articolo 3***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Delega per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato del personale a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca marittima)

1. Al fine di garantire l'accesso al trattamento pensionistico anticipato del personale a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca marittima, il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo:

a) prevedere l'inserimento del personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative di piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nell'ambito dei lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

3.0.2

GATTI, GRANAIOLA, BUBBICO

*Dopo l'***articolo 3***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Delega per la salute e la sicurezza del personale a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca marittima)

1. Al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca marittima, il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere l'inserimento di patologie correlate all'esercizio e a causa delle mansioni svolte dal

personale a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca marittima tra le malattie professionali INAIL riconosciute come causa di servizio, integrando, a tal fine, le relative tabelle;

b) prescrivere l'applicazione al settore ittico delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo alla sicurezza a bordo e alla sicurezza della navigazione, anche mediante coordinamento e armonizzazione della disciplina di settore con le norme di cui al citato decreto n. 81. del 2008.».

3.0.3

GATTI, GRANAIOLA, BUBBICO

*Dopo l'***articolo 3***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Delega per l'omogeneizzazione della disciplina per la formazione dell'equipaggio e per la modifica dei casi di risoluzione del diritto del contratto del personale a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca marittima)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) modificare il codice della navigazione, per rendere omogenea la disciplina per la formazione dell'equipaggio, in particolare in materia di assunzione di cittadini italiani o di altri Paesi appartenenti all'Unione europea con quella relativa all'assunzione di marittimi di nazionalità diversa da quella italiana o comunitaria, semplificando le relative procedure, riducendo i costi per l'impresa e superando eventuali discriminazioni;

b) modificare il codice della navigazione, nella parte in cui prevede, tra i casi di risoluzione di diritto del contratto, la circostanza in cui l'arruolato, per malattia o per lesioni, deve essere sbarcato o non può riassumere il suo posto a bordo alla partenza della nave da un porto di approdo, prescrivendo l'obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro al termine del periodo di inabilità».

3.0.4

DONNO, FATTORI, PUGLIA

*Dopo l'***articolo 3** *aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Cassa integrazione per le imprese della pesca)

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Disposizioni particolari per le imprese del settore agricolo e della pesca)";

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Le medesime disposizioni di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni, sono estese al personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative di piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, di aziende e società cooperative che occupano meno di sei dipendenti".

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1.

3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 4 e 5.

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 3l dicembre 2016, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65, le parole: "di 3,5 punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "di 4,5 punti percentuali";

b) al comma 67, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti

del 93 per cento".

5. All'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

3.0.5

DONNO, FATTORI

*Dopo l'***articolo 3***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis.*

(Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

"*d-bis)* lavoratori del settore della pesca professionale, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4;".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *f)*, della legge 24 dicembre 2007, n. 247».

Art. 4

4.1

CANDIANI, DONNO

Al comma 2, lettera b) *dopo le parole:* «pesca marittima» *aggiungere le seguenti:* «e all'acquacoltura, in particolar modo per l'innovazione a sostegno della competitività internazionale delle imprese e per interventi volti a migliorare l'impatto ambientale degli impianti e il benessere animale e lo sviluppo tecnologico degli impianti».

4.2

DONNO, FATTORI, PUGLIA, CASTALDI

Al comma 2, lettera b) *aggiungere infine le parole:* «con priorità alle azioni volte alla definizione di metodi di pesca e di gestione basati sul rendimento massimo sostenibile».

4.3

CANDIANI, DONNO

Al comma 2, lettera c) *dopo le parole:* «meno commercializzate,» *aggiungere le seguenti:* «e dell'acquacoltura, volti a migliorare la percezione della qualità e della sicurezza alimentare dei prodotti allevati,».

4.4

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, STEFANO

Al comma 2, lettera f)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, alla tutela dell'ecosistema marino e al contrasto della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata».

4.5

CANDIANI, DONNO, AMIDEI

Al comma 2 lettera f) *aggiungere in fine le seguenti parole:* «nonché sostenere progetti di acquacoltura integrata volti alla tutela, sviluppo e incremento sostenibile delle risorse ittiche».

Art. 5

5.1

DONNO, FATTORI, PUGLIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

1. Al fine di assicurare la gestione razionale delle risorse biologiche marine, in attuazione del principio di sostenibilità, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, istituisce, con proprio decreto, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, gli organismi di gestione della pesca (OGP) a livello di ciascuna sub-area geografica del Mediterraneo (GSA), come istituite dalla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo, con le seguenti finalità:

a) predisporre pareri in ordine allo stato delle risorse biologiche marine presenti nell'ambito della sub-area geografica di pertinenza;

b) attivare piani di gestione delle risorse ittiche di interesse per la relativa sub-area geografica;

c) promuovere ogni iniziativa idonea ad eliminare i conflitti fra le attività ed i mestieri di pesca;

d) monitorare l'osservanza delle norme di autoregolamentazione.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 4 e 5.

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al31 dicembre 2016, all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 65, le parole: "di 3,5 punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "di 4,5 punti percentuali";

b) al comma 67, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".

5. All'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

5.2

CANDIANI, DONNO, AMIDEI

Al comma 2 dopo le parole: «sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura» *aggiungere le seguenti:* «e le associazioni nazionali rappresentative della pesca marittima professionale e della pesca sportiva e ricreativa».

5.3

CASSINELLI, AMIDEI, SCOMA

Al comma 1, capoverso «Art. 4»*, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* «e le associazioni nazionali di categoria,» *con le seguenti:* «e le associazioni nazionali rappresentative della pesca marittima professionale e della pesca sportiva ricreativa,».

5.4

VATTUONE, CALEO, VACCARI, BROGLIA, LAI, FILIPPI, VALENTINI, BERTUZZI

Al comma 1, capoverso «Art. 4.»*, comma 2, sostituire le parole:* «associazioni nazionali di categoria» *con le seguenti:* «associazioni nazionali rappresentative della pesca marittima professionale e della pesca sportiva e ricreativa».

5.5

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, STEFANO, DONNO

Al comma 1, capoverso «Art. 4.»*, comma 3, lettera* a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, nonché interventi per il contrasto della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata;».

5.6

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, STEFANO, DONNO

Al comma 1, capoverso «Art. 4.»*, comma 3, lettera* e)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, e interventi per la tutela dell'ecosistema marino;».

5.0.1 (già 5.7)

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, STEFANO, DONNO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-*bis.*

(Organismi di Gestione della Pesca)

1 . Al fine di assicurare la gestione razionale delle risorse biologiche, in attuazione del principio di sostenibilità e sussidiarietà, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni interessate, istituisce gli Organismi di Gestione della Pesca (OGP) a livello di ciascuna *Geographical Sub Area* (GSA) presente nel Mediterraneo, assicurando la partecipazione degli operatori della pesca interessati, con le seguenti finalità:

a) predisporre pareri in ordine allo stato delle risorse biologiche presenti nell'ambito della GSA di pertinenza;

b) predisporre piani di gestione delle risorse ittiche di interesse per la relativa GSA;

c) promuovere ogni iniziativa idonea ad eliminare i conflitti fra le attività dei diversi mestieri di pesca;

d) controllare l'osservanza delle norme di autoregolamentazione».

Art. 6

6.1

DONNO, FATTORI, PUGLIA, CASTALDI, AMIDEI

Al comma 5, aggiungere, infine, le parole: «e le associazioni che hanno lo scopo di promuovere, rappresentare, assistere, tutelare e coordinare gli associati nel settore dell'economia ittica e della pesca».

Art. 9

9.1

CASTALDI, DONNO, FATTORI

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire la seguente*:

«*a-bis)* prevedere che alle opere ed alle strutture destinate all'ittiturismo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere provvisionali per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche;».

9.2

CASTALDI, DONNO, FATTORI

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire la seguente*:

«*a-bis)* prevedere che l'esercizio delle attività di pesca-turismo e ittiturismo non è consentito a coloro che hanno riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;».

9.3

CANDIANI, DONNO

Al comma 1 sostituire la lettera b), *con la seguente*:

«*b)* ad esclusione delle modalità di pesca con l'attrezzo denominato sciabica previsto alla lettera *a)* punto 1, prevedere che le iniziative di pesca turismo possano essere svolte anche nei giorni festivi nell'arco delle 24 ore, nei limiti di distanza dalla costa prevista dall'autorizzazione concessa dalla competente capitaneria di porto in base alle certificazioni di sicurezza rilasciate dall'ente tecnico, per tutto l'arco dell'anno nell'ambito del compartimento di iscrizione ed in quelli limitrofi, in presenza di condizioni meteomarine favorevoli; e che nei giorni festivi possano essere impiegati esclusivamente gli attrezzi previsti dall'articolo 138 con i limiti previsti dall'articolo 140 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni».

9.4

CASSINELLI, AMIDEI, SCOMA

Al comma 1, sostituire la lettera b), *con la seguente*:

«*b)* ad esclusione delle modalità di pesca con l'attrezzo denominato sciabica previsto alla lettera *a)* punto 1, prevedere che le iniziative di pesca turismo possano essere svolte anche nei giorni

festivi nell'arco delle 24 ore, nei limiti di distanza dalla costa prevista dall'autorizzazione concessa dalla competente capitaneria di porto in base alle certificazioni di sicurezza rilasciate dall'ente tecnico, per tutto l'arco dell'anno nell'ambito del compartimento di iscrizione ed in quelli limitrofi, in presenza di condizioni meteomarine favorevoli; e che nei giorni festivi possano essere impiegati esclusivamente gli attrezzi previsti dall'articolo 138 con i limiti previsti dall'articolo 140 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni;».

9.5

VATTUONE, CALEO, VACCARI, BROGLIA, LAI, FILIPPI, VALENTINI, BERTUZZI

Al comma 1, sostituire la lettera b), *con la seguente*:

«*b)* ad esclusione delle modalità di pesca con l'attrezzo denominato sciabica previsto alla lettera *a)* punto 1, prevedere che le iniziative di pesca turismo possano essere svolte anche nei giorni festivi nell'arco delle ventiquattro ore, nei limiti di distanza dalla costa previsti dall'autorizzazione concessa dalla competente capitaneria di porto in base alle certificazioni di sicurezza rilasciate dall'ente tecnico, per tutto l'arco dell'anno, nell'ambito del compartimento di iscrizione ed in quelli limitrofi, in presenza di condizioni meteomarine favorevoli, e che nei giorni festivi possano essere impiegati esclusivamente gli attrezzi previsti dall'articolo 138, con i limiti previsti dall'articolo 140, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modificazioni».

9.6

CASTALDI, DONNO, FATTORI

Al comma 1, lettera e), *aggiungere, infine, le seguenti parole*: «, prevedendo la presenza a bordo di dotazioni di sicurezza specifiche».

Art. 10

10.1

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, STEFANO, DONNO

Apportare all'articolo le seguenti modificazioni:

1) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Gli abbonamenti alla radioaudizione e diffusione televisiva relativi ad apparecchi installati a bordo di natanti adibiti all'attività di pesca non sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 17 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.»;

2) *al comma 2, dopo le parole*: «di cui al comma 1», *inserire le parole:* «e al comma 1-*bis*», *e sostituire le parole:* «euro 250.000» *con le parole:* «euro 300.000».

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «(Agevolazioni fiscali)».

10.0.1

DONNO, FATTORI, PUGLIA, CASTALDI

*Dopo l'***articolo 10***, aggiungere il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Esenzione dalla tassa sulle concessioni governative sulla licenza di pesca)

1. La tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 641 è dovuta nella sola ipotesi del primo rilascio o rinnovo della licenza di pesca.

2. La tassa di cui al comma 1 mantiene la sua validità temporale e non è pertanto dovuto il pagamento di una nuova tassa, in tutte le ipotesi di variazioni tecniche, anche sostanziali, apportate sulla licenza di pesca, anche laddove per dette variazioni si debba procedere al rilascio di un nuovo titolo.

3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 4.

4. Entro trenta giorni dalla data della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, con provvedimenti del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è modificata la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito, a decorrere dall'anno 2018, non inferiore a 600 milioni di euro;».

10.0.2

DONNO, FATTORI, PUGLIA

*Dopo l'***articolo 10***, aggiungere il seguente:*

«Art. 10-*bis.*

(Esclusione degli apparecchi televisivi detenuti a bordo di unità da pesca dalla tassa di concessione governativa)

1. Gli abbonamenti alla radioaudizione e diffusione televisiva relativi ad apparecchi installati a bordo di natanti adibiti alla attività di pesca non sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 17 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

2. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sostituire le parole: "83 milioni" e "125 milioni" rispettivamente con le seguenti: "123 milioni" e "225 milioni".».

Art. 11

11.1

CASTALDI, DONNO, FATTORI

Al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, ferma restando l'osservanza delle norme generali in materia di igiene e sicurezza dei medesimi prodotti».

11.2

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, STEFANO

Al comma 4, capoverso «lettera *g)*», *sopprimere le parole:* «ai cacciatori, singoli o associati, che vendono al pubblico, al dettaglio, la cacciagione proveniente esclusivamente dall'esercizio della loro attività e».

Art. 12

12.1

DONNO, FATTORI, PUGLIA

Al comma 1, dopo le parole: «più rappresentative,» *aggiungere le seguenti*: «un rappresentante delle associazioni di pesca sportiva,».

12.2

CASSINELLI, AMIDEI, SCOMA, DONNO

Al comma 1, sostituire, in fine, le parole: «e uno in rappresentanza delle imprese di acquacoltura» *con le seguenti*: « uno in rappresentanza delle imprese di acquacoltura e un esperto designato dalle associazioni nazionali più rappresentative della pesca sportiva e ricreativa.».

12.3

CANDIANI, AMIDEI

Al comma 1, dopo le parole: «rappresentanza delle imprese di acquacoltura» *aggiungere le seguenti:* «e da due esperti locali designati dalle associazioni nazionali della pesca sportiva e ricreativa comparativamente più rappresentative».

12.4

CANDIANI, AMIDEI, DONNO

Al comma 1, dopo le parole: «rappresentanza delle imprese di acquacoltura» *aggiungere le seguenti:* «ed un esperto designato dalle associazioni nazionali più rappresentative della pesca sportiva e ricreativa».

12.5

VATTUONE, CALEO, VACCARI, BROGLIA, LAI, FILIPPI, VALENTINI, BERTUZZI
Al comma 1, aggiungere in fine, le seguenti parole: «ed un esperto designato dalle associazioni nazionali più rappresentative della pesca sportiva e ricreativa».

12.6
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, STEFANO
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «, senza diritto di voto».

Art. 13

13.1
CANDIANI
Sopprimere l'articolo.

13.2
CASSINELLI, AMIDEI, SCOMA
Sopprimere l'articolo.

13.3
CANDIANI, AMIDEI
Al comma 1, sostituire, le parole: «sei mesi» *con le seguenti:* «diciotto mesi».

13.4
CANDIANI
Al comma 2, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* prevedere un sistema di rilascio di una licenza improntato alla massima semplicità ai fini di un censimento volto ad accertare il numero dei pescatori sportivi e ricreativi e al monitoraggio del pesce pescato con riferimento alle sole specie per le quali l'interesse sia comprovato;».

13.5
CASSINELLI, AMIDEI, SCOMA
Al comma 2, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* prevedere un sistema di rilascio di una licenza improntato alla massima semplicità ai fini di un censimento volto ad accertare il numero dei pescatori sportivi e ricreativi e al monitoraggio del pesce pescato con riferimento alle sole specie per le quali l'interesse sia comprovato;».

13.6
VATTUONE, CALEO, VACCARI, BROGLIA, LAI, FILIPPI, VALENTINI, BERTUZZI
Al comma 2, sostituire la lettera b) *con la seguente:*

«*b)* prevedere un sistema di rilascio di una licenza improntato alla massima semplicità ai fini di un censimento volto ad accertare il numero dei pescatori sportivi e ricreativi e al monitoraggio del pesce pescato con riferimento alle sole specie per le quali l'interesse sia comprovato».

13.7
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, STEFANO
Apportare al comma 2, le seguenti modificazioni:

1) alla lettera b)*, sostituire le parole:* «delle licenze» *con le parole:* «di licenze a carattere oneroso, anche per la pesca marittima,»;

2) dopo la lettera b)*, aggiungere la seguente:*

«*b-bis)* prevedere che i proventi derivanti dalla tassa di concessione siano destinati ad interventi rivolti alla tutela degli ecosistemi acquatici;».

13.8
CANDIANI
Al comma 2, sopprimere la lettera c).

13.9
CASSINELLI, AMIDEI, SCOMA
Al comma 2, sopprimere la lettera c).

13.10

VATTUONE, CALEO, VACCARI, BROGLIA, LAI, FILIPPI, VALENTINI, BERTUZZI

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

13.11

CASSINELLI, AMIDEI, SCOMA

Al comma 2, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* mantenere le disposizioni di cui agli articoli 138 e 140 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, nel rispetto dell'articolo 17, del regolamento (CE) n. 1967 del 2006 e dei soli limiti ivi esplicitamente menzionati in materia di strumentazione utilizzabile per l'esercizio della pesca sportiva;».

13.12

CANDIANI

Al comma 2, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* mantenere le disposizioni di cui agli articoli 138 e 140 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, nel rispetto dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1967 del 2006 e dei soli limiti ivi esplicitamente menzionati in materia di strumentazione utilizzabile per l'esercizio della pesca sportiva».

13.13

VATTUONE, CALEO, VACCARI, BROGLIA, LAI, FILIPPI, VALENTINI, BERTUZZI

Al comma 2, sostituire la lettera c) *con la seguente:*

«*c)* mantenere le disposizioni di cui agli articoli 138 e 140 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, nel rispetto dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1967/2006 e dei soli limiti ivi esplicitamente menzionati in materia di strumentazione utilizzabile per l'esercizio della pesca sportiva;».

Art. 14

14.0.1

DONNO, FATTORI, CASTALDI, CATALFO, AMIDEI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Delega per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato e per la sicurezza del personale a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca marittima)

1. Al fine di garantire l'accesso al trattamento pensionistico anticipato e la sicurezza del personale a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca marittima, il governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere l'inserimento del personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative di piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nell'ambito dei lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a norma dell'articolo l, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67;

b) prevedere l'inserimento di alcune patologie correlate all'esercizio e a causa delle mansioni svolte dal personale a bordo di imbarcazioni adibite alla pesca marittima tra le malattie professionali INAIL riconosciute come causa di servizio, integrando, a tal fine, le relative tabelle;

c) prescrivere l'applicazione al settore ittico delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo alla sicurezza a bordo e alla sicurezza della navigazione, anche mediante coordinamento e armonizzazione della disciplina di settore con le norme di cui al citato decreto n. 81 del 2008;

d) modificare il codice della navigazione, nella parte in cui prevede, tra i casi di risoluzione di diritto del contratto, la circostanza in cui l'arruolato, per malattia o per lesioni, deve essere sbarcato o non può riassumere il suo posto a bordo alla partenza della nave da un porto di approdo, prescrivendo l'obbligo di reintegrazione nel posto di lavoro al termine del periodo di inabilità».

Art. 15

15.1

CANDIANI, AMIDEI

Al comma 1, sostituire il capoverso «20-bis» *con il seguente:*

«20-*bis*. La Commissione consultiva centrale e le Commissioni consultive locali della pesca e dell'acquacoltura continuano a svolgere le funzioni di cui agli articoli 3 e 10 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato.»

Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: «Commissione consultiva centrale della pesca marittima» *con le seguenti:* «Commissione consultiva centrale e Commissioni consultive locali della pesca».

15.2

CANDIANI, AMIDEI

Al comma 1, capoverso «20-*bis*» *sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *dopo le parole:* «Commissione consultiva centrale» *aggiungere le seguenti:* «e le Commissioni consultive locali»;

b) *sostituire la parola:* «svolge» *con:* «svolgono»;

c) *sostituire le parole:* «all'articolo 3» *con le seguenti:* «agli articoli 3 e 10».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «Commissione consultiva centrale» *aggiungere le seguenti:* «e delle Commissioni consultive locali».

15.3

DONNO, FATTORI, PUGLIA, CASTALDI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2. All'articolo 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Le associazioni consociate, ai fini della rappresentanza nella Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura, nominano un unico rappresentante della organizzazione consociata.";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. I commissari, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, restano in carica 3 anni e non possono essere riconfermati per un secondo mandato."».

Art. 16

16.1

DONNO, FATTORI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Per il triennio 2018-2020, fermi restando i coefficienti di ripartizione e le quote individuali di tonno rosso, come definiti con decreto del Sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali 17 aprile 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 26 maggio 2015, ogni eventuale incremento annuo del contingente di cattura di tonno rosso assegnato all'Italia è ripartito, per una quota complessiva pari a non più del 20 per cento, esclusivamente fra i sistemi di pesca del tipo palangaro (LL) e tonnara fissa (TRAP) e, per il restante 80 per cento, alla pesca accidentale o accessoria, compresa la piccola pesca».

16.2

LAI, ALBANO, ANGIONI, CALEO, CUCCA, URAS, VACCARI, BERTUZZI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole da:* «ogni eventuale incremento annuo» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «è aggiunta alle categorie previste dalla normativa vigente (circuizione, palangari, tonnara fissa, pesca sportiva e UNCL) la categoria denominata "Palangaro artigianale". Ogni eventuale incremento annuo del contingente di cattura di tonno rosso assegnato all'Italia è ripartito, per una quota complessiva pari a non meno del 30 per cento, esclusivamente fra i sistemi di pesca del tipo

circuizione (PS), palangaro (LL) e tonnara fissa (TRAP), per una quota complessiva pari a non meno del 65 per cento alla categoria "Palangaro artigianale", e fino ad un massimo del 5 per cento alla pesca accidentale o accessoria, compresa la piccola pesca»;

b) *al comma 2, sostituire le parole da:* «un contingente specifico» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «riservando il contingente specifico alla categoria "Palangaro Artigianale" e un contingente specifico alla pesca ricreativa e sportiva (SPOR). Al fine dell'inserimento nel decreto di suddivisione quote delle imbarcazioni beneficiarie dei nuovi permessi di pesca speciali per la pesca del tonno, il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, stabilisce le modalità di suddivisione del *plafond* della categoria "Palangaro Artigianale" in singoli permessi e le loro quote individuali, anche tenendo conto delle regioni prive dei permessi di pesca».

16.3

GASPARRI, SCOMA, AMIDEI, CANDIANI

Al comma 1, sostituire le parole: «70 per cento» *con le seguenti:* «40 per cento» *e aggiungere in fine le seguenti parole:* «, il restante 30 per cento è assegnato alle imprese di piccola pesca che esercitano l'attività all'interno delle aree marine protette per il tramite degli enti gestori di competenza.»

16.4

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, STEFANO

Al comma 2, sopprimere le parole: «, riservando un contingente specifico alla pesca ricreativa e sportiva».

16.5

GASPARRI, SCOMA, AMIDEI, CANDIANI

Al comma 2, aggiungere in fine i seguenti periodi: «In attuazione di quanto previsto dal comma 1, entro trenta giorni dalla approvazione del regolamento dell'Unione europea attuativo delle raccomandazioni adottate dall'*International Commission for the conservation of the atlantic tuna* (ICCAT), il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, provvede con proprio decreto di natura non regolamentare, a ripartire tra i vari enti gestori delle aree marine protette la quota di cattura di tonno rosso assegnata (UNCL AMP), le quali con proprio provvedimento, assegnano quota parte alle imprese della piccola pesca al fine del monitoraggio degli *stock* ittici sotteso all'istituzione delle aree protette. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'individuare le AAMMPP dovrà tenere in considerazione la grandezza totale dell'area protetta, quella della zona A, le zone di mare interessate al passaggio dei tonni, i programmi di ricerca attuati dagli enti gestori per il monitoraggio delle AAMMPP».

16.6

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, STEFANO

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Il decreto di cui al comma 2 rispetta il principio comunitario della stabilità relativa, tenendo altresì conto delle indicazioni in materia di redditività e sostenibilità sociale ed ambientale in base alle medesime raccomandazioni ICCAT.»

Art. 17

17.1

DONNO, FATTORI, CASTALDI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

"*a)* pescare o detenere o trasbordare o sbarcare o trasportare o commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;"».

17.2

DONNO, FATTORI

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 8 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: "12.000" è sostituita dalla seguente: "10.000";

b) al comma 2, la parola: "6.000" è sostituita dalla seguente: "5.000"».

17.3

DONNO, FATTORI, PUGLIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 10 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. In caso di cattura, accidentale o accessoria, con attrezzi non conformi alle normative europea e nazionale, o non autorizzati dalla licenza di pesca, di specie non soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in misura superiore al 10 per cento sul totale giornaliero catturato, è fatto divieto di conservarne gli esemplari a bordo. Le catture di cui al presente comma devono essere rigettate in mare.

4. In caso di cattura, accidentale o accessoria, con attrezzi non conformi alle normative europea e nazionale, o non autorizzati dalla licenza di pesca, di specie soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in misura superiore al 10 per cento sul totale giornaliero catturato, è fatto divieto di trasportarne e commercializzarne gli esemplari al fine del consumo umano diretto."»;

b) *al comma 2, la lettera* c) *è sostituita con la seguente:*

«*c)* il comma 5 è sostituito dai seguenti:

"5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2, lettere *a)* e *b)*, 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 24.000 euro, da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:

a) fino a 10 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;

b) oltre 5 kg e fino a 30 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 800 euro e 4.800 euro;

c) oltre 30 kg e fino a 70 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 7.500 euro;

d) oltre 70 kg e fino a 100 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 3.500 euro e 12.000 euro;

e) oltre 100 kg e fino a 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 4.000 euro e 15.000 euro;

f) oltre 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 6.000 euro e 24.000 euro.

5-*bis*. Fermo restando quanto previsto al comma 5 e salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2, lettere *a)* e *b),* 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 euro e 18.000 euro se le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (*Thunnus thynnus*) o il pesce spada (*Xiphias gladius*) da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:

a) fino a 100 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 euro e 6.000 euro;

b) oltre 100 kg e fino a 200 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;

c) oltre 200 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 3.000 euro e 18.000 euro.";

c) *al comma 3, alla lettera* a)*, premettere la seguente:*

«*0a)* al comma 1, le parole: "di cui all'articolo 11, commi 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, lettera *a)*, e 11," sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 11, commi 1, 3, 4, 5, 5-*bis*, 8, 9, 10, lettera *a)*, e 11,".»

17.4

CANDIANI, AMIDEI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 10 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera *a)* aggiungere, in fine, le seguenti parole: "fatto salvo un margine di tolleranza del 5 per cento in peso e numero di esemplari di pescato";

b) al comma 2, lettera *b)* aggiungere, in fine, le seguenti parole: "fatto salvo un margine di tolleranza del 5 per cento in peso e numero di esemplari di pescato";

c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "o accessoria" aggiungere le seguenti "fatto salvo un margine di tolleranza del 5 per cento in peso e numero di esemplari di pescato";

d) al comma 3, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole "fatto salvo un margine di tolleranza del 5 per cento in peso e numero di esemplari di pescato";

e) al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole "fatto salvo un margine di tolleranza del 5 per cento in peso e numero di esemplari di pescato"».

17.5

DONNO, FATTORI, CASTALDI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 10 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera *a)*, le parole: ", sbarcare e" sono sostituite dalla seguente: "o";

b) al comma 2, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

"*b)* trasportare o commercializzare o somministrare esemplari di specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in violazione della normativa vigente";

c) il comma 3 è soppresso;

d) al comma 4, sono soppresse le parole: "trasportarne e"».

17.6

DONNO, FATTORI, PUGLIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 10 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. In caso di cattura, accidentale o accessoria, con attrezzi non conformi alle normative europea e nazionale, o non autorizzati dalla licenza di pesca, di specie non soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in misura superiore al 10 per cento sul totale giornaliero catturato, è fatto divieto di conservarne gli esemplari a bordo. Le catture di cui al presente comma devono essere rigettate in mare.

4. In caso di cattura, accidentale o accessoria, con attrezzi non conformi alle normative europea e nazionale, o non autorizzati dalla licenza di pesca, di specie soggette all'obbligo di sbarco, la cui taglia è inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, in misura superiore al 10 per cento sul totale giornaliero catturato, è fatto divieto di trasportarne e commercializzarne gli esemplari al fine del consumo umano diretto".».

17.7

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, STEFANO

Ovunque ricorrano, sostituire le parole: «aumentate di un terzo» *con la seguente:* «raddoppiate».

17.8

DONNO, FATTORI

Al comma 2, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente*:

«*a-bis)* al comma 2, la parola: "12.000" è sostituita dalla seguente: "10.000"».

17.9

DONNO, FATTORI

Al comma 2, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente*:

«*a-bis)* al comma 3, la parola: "6.000" è sostituita dalla seguente: "5.000"».

17.10

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, STEFANO

Al comma 2, lettera b), *capoverso comma* «3-*bis*.» *sostituire le parole*: «da 500 euro a 2.000 euro» *con le seguenti*: «da 1.000 euro a 4.000 euro».

17.11

DONNO, FATTORI

Al comma 2, dopo la lettera b), *aggiungere la seguente*:

«*b-bis)* al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni: la parola: "750" è sostituita dalla seguente: "500"; la parola: "4.500" è sostituita dalla seguente: "2.500"».

17.12

DONNO, FATTORI, PUGLIA

A comma 2, la lettera c), *è sostituita con la seguente:*

«*c)* il comma 5 è sostituito dai seguenti:

"5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2, lettere *a)* e *b)*, 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 24.000 euro, da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:

a) fino a 10 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;

b) oltre 5 kg e fino a 30 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 800 euro e 4.800 euro;

c) oltre 30 kg e fino a 70 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 7.500 euro;

d) oltre 70 kg e fino a 100 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 3.500 euro e 12.000 euro;

e) oltre 100 kg e fino a 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 4.000 euro e 15.000 euro;

f) oltre 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 6.000 euro e 24.000 euro.

5-*bis*. Fermo restando quanto previsto al comma 5 e salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2, lettere *a)* e *b)*, 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 euro e 18.000 euro se le specie ittiche di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione sono il tonno rosso (Thunnus thynnus) o il pesce spada (Xiphias gladius), da applicare secondo i criteri di seguito stabiliti:

a) fino a 100 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 euro e 6.000 euro;

b) oltre 100 kg e fino a 200 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 12.000 euro;

c) oltre 200 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 3.000 euro e 18.000 euro».

Conseguentemente, al comma 3, alla lettera a), *premettere lo seguente*:

«*0a)* al comma 1, le parole: "di cui all'articolo 11, commi 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, lettera *a)*, e 11," sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 11, commi 1, 3, 4, 5, 5-*bis*, 8, 9, 10, lettera *a)*, e 11,"».

17.13

DONNO, FATTORI, PUGLIA

Al comma 2, lettera c), *sostituire il capoverso* «5.» *con il seguente*:

«5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2, lettere *a)* e *b),* 3, 4 e 6, è soggetto al pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) fino a 10 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 250 euro e 1.500 euro;

b) oltre 5 kg e fino a 30 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 800 euro e 4.800 euro;

c) oltre 30 kg e fino a 70 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 2.000 euro e 7.500 euro;

d) oltre 70 kg e fino a 100 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 3.500 euro e 12.000 euro;

e) oltre 100 kg e fino a 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 4.000 euro e 15.000 euro;

f) oltre 150 kg di pescato: sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 6.000 euro e 24.000 euro».

17.14

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, STEFANO

Al comma 2, lettera c)*, capoverso comma 5, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera* a), *sostituire le parole:* «100 euro» *con le seguenti:* «200 euro»;

2) *alla lettera* b)*, sostituire le parole:* «250 euro» *con le seguenti:* «500 euro»;

3) *alla lettera* c)*, sostituire le parole:* «2.000 euro» *con le seguenti:* «4.000 euro»;

4) *alla lettera* d)*, sostituire le parole:* «5.000 euro» *con le seguenti:* «10.000 euro»;

5) *alla lettera* e)*, sostituire le parole:* «12.500 euro» *con le seguenti:* «25.000 euro».

17.15

DONNO, FATTORI

Al comma 2, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* al comma 8 la parola: "2.000" è sostituita dalla seguente: "1.000" e la parola: "6.000" è sostituita dalla seguente: "5.000"».

17.16

DONNO, FATTORI

Al comma 2, dopo la lettera d), *aggiungere la seguente:*

«*d-bis)* al comma 9 la parola: "4.000" è sostituita dalla seguente: "2.000" e la parola: "12.000" è sostituita dalla seguente: "10.000"».

17.17

DONNO, FATTORI

Al comma 2, dopo la lettera e), *aggiungere la seguente:*

«*e-bis)* al comma 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera* a) *la parola:* "3.000" *è sostituita dalla seguente:* "2.500";

2) *alla lettera* b) *la parola:* "2.000" *è sostituita dalla seguente:* "2.500" *e la parola:* "12.000" *è sostituita dalla seguente:* "10.000";

3) *alla lettera* c) *la parola:* "12.000" *è sostituita dalla seguente:* "10.000"».

17.18

DONNO, FATTORI, CASTALDI

Al comma 2, dopo la lettera f) *aggiungere la seguente:*

«*f-bis)* al comma 14, sono aggiunte, in fine, le parole: "a meno che non abbia dimostrato, attraverso il proprio sistema di controllo e *governance* interno, di essere estraneo ai fatti e di non averne tratto utilità"».

17.19

DONNO, FATTORI, CASTALDI

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. All'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, dopo la parola: "solido" sono aggiunte le seguenti: "e sempre se ne abbia tratto utilità"».

17.20

DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, BOCCHINO, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, STEFANO

Al comma 3, dopo la lettera a)*, aggiungere la seguente:*

«*a-bis)* dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. I proventi derivanti dalle sanzioni comminate ai sensi del presente articolo è destinato esclusivamente alla difesa dell'ambiente marino. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti le modalità e i criteri di applicazione del presente comma"».

17.21

DONNO, FATTORI, CASTALDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, è aggiunto il seguente:

"Art. 12-*bis. ? (Pesatura) ? 1*. Ai fini del presente decreto legislativo per pesatura deve intendersi l'atto irripetibile registrato dalle autorità competenti con mezzi da questi approvati, sia in fase di controllo che in fase di registrazione regolare con idonee bilance di cui sia garantita la manutenzione e taratura, al momento dello sbarco presso il primo centro di vendita all'asta"».

17.0.1

CANDIANI, AMIDEI

*Dopo l'***articolo 17***, aggiungere il seguente:*

«Art. 17-*bis.*

(Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne)

1. Al fine di rendere maggiormente efficaci le disposizioni contenute nell'articolo 40 della legge 28 luglio 2016 n. 154 in materia di "contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne", il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riassetto della normativa in materia, adottato sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere un tavolo presso il Ministero dell'interno per definire le modalità per una massiva, coordinata e omogenea azione sia preventiva che repressiva, prevedendo nodi locali di una rete che coinvolga tutti i soggetti competenti per materia;

b) prevedere un sistema che garantisca la tempestiva e integrale repressione delle condotte criminose, soprattutto per quelle condotte riferibili ad organizzazioni strutturate;

c) prevedere un sistema che sia in grado di coordinare gli interventi su tutto il territorio nazionale in stretta collaborazione con le Regioni e le Province, predisponendo linee guida sul contrasto al bracconaggio;

d) prevedere forme di intensificazione della collaborazione e valorizzazione delle guardie volontarie sul territorio, le quali interagiscono con le Forze di Polizia come supporto all'attività di presidio e vigilanza, segnalando illeciti e reati;

e) prevedere l'istituzione di divieti temporanei di pesca, nelle aree maggiormente sensibili, e di uso di reti a calata e salpamento;

f) prevedere l'istituzione di un Osservatorio nazionale sul bracconaggio in acque interne, quale strumento di raccordo e monitoraggio, finalizzato al contrasto della pesca illegale nelle acque interne italiane.

2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica».

Conseguentemente al Titolo aggiungere le seguenti parole: «Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne».

17.0.2

CANDIANI, AMIDEI

*Dopo l'***articolo 17***, aggiungere il seguente:*

«Art. 17-*bis.*

(Modificazioni alla legge 28 luglio 2016, n. 154, recante Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale)

1. All'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 lettera *f)* dopo le parole: "pesca professionale" aggiungere le seguenti: "oltre l'orario consentito nonché";

b) al comma 4 sostituire le parole: "o con l'ammenda" con le seguenti: "e con l'ammenda";

c) al comma 5, dopo le parole: "costituisca reato" aggiungere le seguenti: "e fatta salva l'applicazione delle fattispecie di cui alla legge 22 maggio 2015, n. 68 in materia di delitti contro l'ambiente";

d) al comma 5 sostituire le parole: "da 1.000 a 6.000 euro" con le seguenti: "da 2.000 a 12.000 euro" e sostituire le parole: "tre mesi" con le seguenti: "sei mesi";

e) dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"5-*bis*. Per le fattispecie di cui al comma 3, in caso di recidiva la licenza di pesca è definitivamente sospesa".

f) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: "anche se" aggiungere le seguenti: "di terzi e anche se non";

g) al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: "e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati" con le seguenti: "sono raddoppiate. Il periodo di sospensione delle licenze, per le violazioni reiterate di cui al comma 2 è raddoppiato mentre per quelle di cui al comma 3 la licenza di pesca è definitivamente sospesa";

h) al comma 10 aggiungere il seguente periodo: "Provvedono altresì ad introdurre, limitatamente alla prima richiesta di rinnovo, la misura di esclusione dei soggetti che abbiano subito la sospensione temporanea della licenza di pesca ai sensi del comma 4"».

17.0.3

DONNO, FATTORI, CASTALDI

*Dopo l'***articolo 17***, aggiungere il seguente:*

«Art. 17-*bis.*

1. Al fine di facilitare la raccolta dei rifiuti marini, nell'ambito del decreto del Ministero dell'ambiente di cui all'articolo 195, comma 2, lettera *e)* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, definisce criteri quali-quantitativi uniformi per la corretta assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali prodotti dall'attività della pesca quali reti, corde, cavi d'acciaio, retini per mitili e altro, nonché dei rifiuti pescati accidentalmente».

17.0.4

DONNO, FATTORI, CASTALDI

*Dopo l'***articolo 17***, aggiungere il seguente:*

«Art. 17-*bis.*

1. Le licenze per l'attività di pesca sperimentale di cui alla legge 14 luglio 1965, n. 963, in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle rilasciate successivamente a tale data, sono pubblicate sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di agevolare il monitoraggio della quantità e della tipologia delle deroghe concesse e in relazione a quali progetti specifici.

2. Sullo stesso sito sono pubblicate le licenze di cui al comma 1 che, a conclusione dell'attività di sperimentazione, acquisiscono validità professionale».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2811
XVII Legislatura

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico
Titolo breve: *Produzioni biologiche*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta	Attività
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)	
N. 207 (pom.) 19 settembre 2017 **Sottocomm. pareri**	Esito: Non ostativo con condizioni con osservazioni Parere destinato alla Commissione **9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)** Esito: parte Non ostativo con osservazioni **parte Non ostativo su emendamenti**
2ª Commissione permanente (Giustizia)	

N. 70 (pom.) 19 settembre 2017 **Sottocomm. pareri**	Esito: Non ostativo
	Parere destinato alla Commissione **9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)**
	Esito: Non ostativo **su emendamenti**
5ª Commissione permanente (Bilancio)	
N. 797 (ant.) 20 settembre 2017	Esito: **Esame e rinvio**
	Parere destinato alla Commissione **9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)**
	Esito: **Esame e rinvio su emendamenti**
N. 799 (ant.) 21 settembre 2017	Esito: **Esame e rinvio**
	Esito: **Esame e rinvio su emendamenti**
N. 811 (pom.) 11 ottobre 2017	Esito: **Esame e rinvio**
	Pervenuta relazione tecnica
N. 813 (pom.) 17 ottobre 2017	Esito: Non ostativo con presupposto
	Esito: Contrario **su emendamenti**
	Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.)

	Esito: Non ostativo **su emendamenti**

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

N. 377 (pom.) 18 luglio 2017	Esito: **Esame e rinvio** Parere destinato alla Commissione **9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)**
N. 379 (pom.) 25 luglio 2017	Esito: Favorevole con condizioni con osservazioni

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) (sui lavori della Commissione)

N. 346 (pom.)
11 luglio 2017

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

N. 349 (pom.) 18 luglio 2017	Esito: **Esame e rinvio** Parere destinato alla Commissione **9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)**
N. 350 (pom.) 19 luglio 2017	Esito: **Esame e rinvio** Discusso congiuntamente: S 523, Petizione n. 112, Petizione n. 118 Esito: Favorevole con osservazioni *Discusso singolarmente*

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)

N. 332 (pom.) 12 luglio 2017	Esito: **Esame e rinvio** Parere destinato alla Commissione **9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)**
N. 333 (pom.) 18 luglio 2017	Esito: Favorevole con osservazioni

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)

N. 89 (ant.) 24 maggio 2017 **Sottocomm. pareri**	Esito: **Rinvio** Discusso congiuntamente: S.523, Petizione n. 112, Petizione n. 118 Parere destinato alla Commissione **9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)**
N. 90 (pom.) 31 maggio 2017 **Sottocomm. pareri**	Esito: Favorevole

14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

N. 267 (ant.) 31 maggio 2017	Esito: Favorevole con osservazioni Discusso congiuntamente: S.523, Petizione n. 112, Petizione n. 118 Parere destinato alla Commissione **9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)**
N. 284 (ant.) 2 agosto 2017	Esito: Non ostativo **su emendamenti** *Discusso singolarmente*

Commissione parlamentare questioni regionali

2 agosto 2017 (ant.)	Esito: Favorevole con condizioni Parere destinato alla Commissione **9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)**

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 207 (pom., Sottocomm. pareri) del 19/09/2017

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 19 SETTEMBRE 2017
207ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALERMO

La seduta inizia alle ore 14,20.

(2227-A) ***Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte di Gioachino Rossini***
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione di merito per il disegno di legge in titolo, nonché gli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2810) ***Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello***

Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) riferisce sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(2681) ***Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COLLINA (*PD*), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo e sugli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2719) ***Deputato CAPELLI ed altri. - Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere in parte contrario, in parte non ostativo su emendamenti)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, segnalando all'articolo 12, comma 1, capoverso "Art. 3-*bis*", che la previsione della decadenza dall'assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica anche in caso di condanna non definitiva presenta profili di criticità in riferimento al principio di presunzione di non colpevolezza fino a condanna definitiva, contenuto all'articolo 27, secondo comma, della Costituzione.
Illustra, quindi, i relativi emendamenti. Sugli emendamenti 1.7, 1.8, 1.9, 2.4, 3.4, 4.4, 4.5, 5.2, 6.4, 6.5, 7.1, 7.2, 10.3 e 12.3 propone di esprimere un parere contrario, dal momento che le proposte, nell'escludere dall'ambito di operatività della normativa le parti della unione civile, sono suscettibili di ledere il principio di uguaglianza, in quanto si determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento a danno degli orfani figli di genitori che hanno contratto unione civile.
Relativamente agli emendamenti 4.2, 6.2, 6.3, 11.4 propone di esprimere un parere contrario, dal momento che le proposte sono volte a circoscrivere l'ambito di operatività della normativa alla sola

fattispecie dell'omicidio di un genitore da parte dell'altro genitore, in violazione dei princìpi di ragionevolezza e di eguaglianza.

Infine, sui restanti emendamenti propone di esprimere un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(2872) ***Deputato Marina SERENI ed altri. - Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, nonché l'emendamento 1.1 ad esso riferito, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(2811) ***Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Giuseppina Castiello ed altri

(Parere alla 9a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con condizioni e osservazioni sul testo. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo su emendamenti)

Il relatore COLLINA (*PD*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, a condizione che, all'articolo 9, la disposizione ivi prevista sia riformulata nel senso di attribuire allo Stato esclusivamente attività di promozione, dal momento che la materia "formazione professionale" è riconducibile alla competenza legislativa regionale.

Propone, quindi, di formulare alcune osservazioni: all'articolo 5, comma 1, rileva la necessità che - in sede di adozione del Piano di azione nazionale per l'agricoltura biologica, in considerazione degli specifici contenuti elencati al successivo comma 2 - sia previsto un coinvolgimento delle Regioni, nel rispetto delle competenze ad esse attribuite in materia; all'articolo 5, comma 2, lettera *e)*, reputa opportuno verificare se la norma ivi prevista, riguardante il sistema di controllo della qualità dei prodotti biologici, sia coerente con le finalità indicate all'articolo 1, alinea, il quale espressamente esclude il sistema dei controlli dalla disciplina del disegno di legge; all'articolo 14, comma 1,

capoverso "6-*bis*", la norma ivi prevista, nel disporre il riconoscimento del diritto alla vendita diretta e in ambito locale delle sementi biologiche, appare lesiva dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni e agli enti locali in materia, nella parte in cui non prevedono un loro adeguato coinvolgimento.

Riferisce, quindi, sui relativi emendamenti.

Sull'emendamento 4.1, lettera *b)*, e sull'emendamento 4.14 propone di esprimere un parere non ostativo, invitando a valutare l'opportunità di assegnare compiti di vigilanza sull'importazione di prodotti biologici al tavolo tecnico previsto dall'articolo 4 del disegno di legge.

Quanto agli emendamenti 5.1 e 5.2 propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando la necessità che - in sede di adozione del Piano di azione nazionale per l'agricoltura biologica, in considerazione degli specifici contenuti elencati al successivo comma 2 - sia previsto un coinvolgimento delle Regioni, nel rispetto delle competenze ad esse attribuite in materia.

Sui restanti emendamenti propone, infine, di esprimere un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,30.

1.4.2.2. 2^ Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.2.1. 2ªCommissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 70 (pom., Sottocomm. pareri) del 19/09/2017

collegamento al documento su www.senato.it

GIUSTIZIA (2ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 19 SETTEMBRE 2017
70ª Seduta

Presidenza del Presidente
ALBERTINI

Orario: dalle ore 15 alle ore 16,10
(sospensione dalle ore 15,30 alle ore 16,05)

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 9a Commissione:

(2811) ***Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Giuseppina Castiello ed altri: parere non ostativo su testo ed emendamenti.

alla 10a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE concernente l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore e al regolamento (UE) n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili (n. 433): osservazioni non ostative con rilievo.

1.4.2.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.3.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 797 (ant.) del 20/09/2017

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 20 SETTEMBRE 2017
797ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2541) ***Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Patrizia Terzoni ed altri
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il relatore BROGLIA (*PD*) illustrando il provvedimento in titolo segnala, per quanto di competenza, che la Commissione di merito non ha apportato modifiche al testo approvato dalla Camera dei deputati, pertanto occorre ribadire il parere già espresso per la sede referente.
In relazione agli emendamenti ripresentati all'Assemblea, segnala che occorre ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, già espresso per l'esame in sede referente sulle proposte 1.6, 1.7, 1.8, 2.3, 2.5, 2.6, 3.1, 3.5, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 5.1, 6.6, 6.7, 6.0.1, 8.0.1, 9.2, 11.2, 11.3, 12.1, 13.4, 13.5, 13.0.3, 15.1, 15.2, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.0.1, 15.0.2, 15.0.3, 15.0.4, 15.0.6, 15.0.8, 15.0.7 (limitatamente al comma 2), 15.0.10 (limitatamente al comma 2), 15.0.12, 15.0.13, 15.0.15, 15.0.17 e 15.0.18. Occorre, poi, ribadire il parere di semplice contrarietà sulle proposte 2.10, 15.0.9 e 15.0.14. In merito agli emendamenti di nuova presentazione occorre acquisire una relazione tecnica per la valutazione delle proposte 3.100 e 17.0.100. Comportano maggiori oneri le proposte

11.0.100, 11.0.101, 11.0.102, 11.0.103 e 15.100. Occorre altresì valutare gli emendamenti 3.101, 3.104 e 5.100.

Il vice ministro MORANDO dichiara giudizio conforme a quello del relatore circa la necessità di ribadire i pareri già espressi durante la sede referente, sia sul testo che sugli emendamenti ripresentati all'Assemblea. Quanto alle proposte di modifica di nuova presentazione esprime un parere contrario sull'emendamento 3.104, che amplia le facoltà assunzionali, mentre considera contraddittorio dal punto di vista del coordinamento con la legislazione vigente (in particolare l'articolo 3 del decreto legge n. 91 del 2017) la proposta 5.100. analogamente l'emendamento 3.101 presenta controindicazioni circa l'utilizzo di un fondo che mantiene anche ulteriori finalizzazioni, ma non comporta una scopertura finanziaria.

Il presidente TONINI ritiene dunque che gli aspetti problematici degli emendamenti 3.101 e 5.100 possono essere segnalati con un parere di semplice contrarietà.

Il relatore BROGLIA (*PD*) propone pertanto l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo osservando quanto segue:

sarebbe opportuno, al fine di coordinare l'articolo 9 con la legislazione vigente in materia di riscossione sostituire il comma 1 di tale articolo con il seguente: "Per favorire il pagamento di imposte, tasse e tributi nonché dei corrispettivi dell'erogazione di acqua, energia, gas e di ogni altro servizio di pubblica utilità, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2-*bis* del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225 che prevedono anche l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.";

sarebbe altresì opportuna la seguente modifica all'articolo 15: "Al comma 1, dopo la parola: "Piano" inserire le seguenti: "per i servizi strumentali".

Esprime inoltre parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.6, 1.7, 1.8, 2.3, 2.5, 2.6, 3.1, 3.5, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 5.1, 6.6, 6.7, 6.0.1, 8.0.1, 9.2, 11.2, 11.3, 12.1, 13.4, 13.5, 13.0.3, 15.1, 15.2, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.0.1, 15.0.2, 15.0.3, 15.0.4, 15.0.6, 15.0.8, 15.0.7 (limitatamente al comma 2), 15.0.10 (limitatamente al comma 2), 15.0.12, 15.0.13, 15.0.15, 15.0.17, 15.0.18, 3.100, 17.0.100, 11.0.100, 11.0.101, 11.0.102, 11.0.103, 15.100 e 3.104.

Il parere è di semplice contrarietà sulle proposte 2.10, 15.0.9, 15.0.14, 3.101, e 5.100.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2801) ***Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Pia Elda Locatelli ed altri; Delia Murer ed altri; Eugenia Maria Roccella ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Paola Binetti ed altri; Anna Maria Carloni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci ed altri; Calabrò e Paola Binetti; Beatrice Brignone ed altri; Vanna Iori ed altri; Michela Marzano; Marazziti ed altri; Silvia Giordano ed altri

(Parere alla 12a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 agosto.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori una nota tecnica che intende dare riscontro alle osservazioni formulate dal relatore.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2681) ***Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra il provvedimento in titolo segnalando preliminarmente che il disegno di legge è sprovvisto di relazione tecnica aggiornata con le modifiche apportate durante la prima lettura. Per quanto di competenza occorre, in particolare, ottenere l'asseverazione circa l'adeguatezza della copertura di cui all'articolo 2, comma 2. Occorre inoltre una valutazione circa i possibili oneri connessi all'istituzione del collegio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b)*. Risulta necessario valutare gli effetti, in termini di minori entrate, della perdita del privilegio per i crediti tributari, prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera *b)*. Occorre, da ultimo, appurare che le nuove competenze previste dall'articolo 15, comma 1, lettera *b)*, possano essere svolte senza che si generi maggior fabbisogno di risorse. Non vi sono ulteriori osservazioni.

Il rappresentante del GOVERNO assicura che renderà i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2740) ***Deputato Rosy BINDI ed altri. - Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore LAI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando che lo stesso provvede a ridisciplinare diversi aspetti della vigente legislazione in materia di tutela dei testimoni di giustizia. Per quanto di competenza, occorre acquisire la relazione tecnica aggiornata con le modifiche apportate in prima lettura. In particolare occorre una verifica circa i possibili oneri di disposizioni, quali quelle di cui all'articolo 6, lettere *b)* ed *f)*, ovvero all'articolo 7, lettere *c)* e *g)*, formulate in modo molto ampio circa l'entità e i limiti delle erogazioni previste. Inoltre occorre valutare l'opportunità di prevedere il concerto del Ministero dell'Economia nell'emanazione dei decreti attuativi di cui all'articolo 26 del testo, così come il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Da ultimo va verificata l'opportunità di specificare che la modifica della composizione della Commissione centrale di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *a)*, capoverso «2-*bis*» avviene ad effettiva invarianza di

risorse in quanto i compensi finora erogati vengono redistribuiti su un numero maggiore di componenti. Non vi sono osservazioni ulteriori.

Il vice ministro MORANDO assicura che la relazione tecnica richiesta è in fase di approfondimento e potrà essere fornita in tempi rapidi.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2811) ***Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Giuseppina Castiello ed altri

(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore BROGLIA (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti segnalando, preliminarmente, che il provvedimento risulta sprovvisto della relazione tecnica aggiornata prevista dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Per quanto di competenza, in relazione al testo, occorre chiarire se l'organizzazione di almeno un incontro annuale sulle esperienze dei distretti biologici previsto dall'articolo 4, comma 4, lettera *d)*, da parte del Tavolo tecnico istituito dal comma 1 del medesimo articolo sia incluso nelle attività di funzionamento finanziate dalle risorse disponibili a legislazione vigente. Appare altresì opportuno acquisire ulteriori elementi in merito all'onere e alla copertura della formazione professionale prevista dall'articolo 9. Considerazioni analoghe valgono per la promozione e il sostegno, da parte dei distretti biologici, della somministrazione di cibi biologi nella ristorazione pubblica previsti dall'articolo 10, comma 5, lettera *e)*. Occorre infine chiarire se l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero possa svolgere l'ulteriore incarico di vigilanza affidatogli dall'articolo 11, comma 13, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. In caso contrario andrebbero indicate la quantificazione degli oneri attesi e la relativa copertura.

Quanto agli emendamenti, comportano maggiori oneri le proposte 4.1, 4.2 e 4.14. Occorre acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 4.13, 5.0.1 e 6.1. Occorre altresì valutare le proposte 5.1, 5.6, 9.0.1, 10.1 e 10.5. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO prende atto della richiesta di chiarimenti, che saranno forniti nel corso delle prossime sedute.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente TONINI avverte che la seduta pomeridiana di oggi, già convocata per le ore 15 è posticipata alle ore 15,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.4.2.3.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 799 (ant.) del 21/09/2017

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
GIOVEDÌ 21 SETTEMBRE 2017
799ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2719) ***Deputato CAPELLI ed altri. - Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il vice ministro MORANDO informa della trasmissione alla Ragioneria generale dello Stato di una bozza di relazione tecnica da parte del Ministero della giustizia. Avendola esaminata attentamente, ritiene che non vi siano problemi al fine della verifica positiva. In attesa di tale verifica da parte del Ragioniere generale, mette a disposizione dei senatori il documento in questione.
La relatrice ZANONI (*PD*), ringraziando il rappresentante del Governo, auspica che nella giornata di martedì possa essere espresso il parere sia sul testo che sugli emendamenti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2755) ***Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile in materia di determinazione e risarcimento del danno non patrimoniale***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente TONINI (*PD*), in sostituzione del relatore Broglia, illustra gli emendamenti relativi al provvedimento in titolo segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni. Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo sia sul testo sia sugli emendamenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere non ostativo su testo ed emendamenti.

(2886) ***Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017***, approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione della Commissione una nota tecnica di risposta ai rilievi segnalati dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2728) ***Riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle relative strutture. Deleghe al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate, per la rimodulazione del modello professionale e in materia di personale delle Forze armate, nonché per la riorganizzazione del sistema della formazione***
(Parere alla 4a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il vice ministro MORANDO comunica che non sono state ancora predisposte le risposte alle osservazioni del relatore, riservandosi di fornirle nella prossima seduta.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2811) ***Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Giuseppina Castiello ed altri

(Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il vice ministro MORANDO fa presente che la nota di risposta alle osservazioni del relatore non è ancora disponbile.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.4.2.3.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 811 (pom.) dell'11/10/2017

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2017
811ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2755-A) ***Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile in materia di determinazione e risarcimento del danno non patrimoniale***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore SANTINI (*PD*), in sostituzione del relatore Broglia, ricorda che era stata sottolineata la necessità di acquisire una relazione tecnica al fine di valutare la proposta 1.0.100

Il vice ministro MORANDO esprime, su tale proposta, parere contrario in assenza di una relazione tecnica.

Il relatore SANTINI (*PD*), alla luce degli elementi forniti dal Governo, propone l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

Quanto agli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.0.100.

Il parere è non ostativo sulle restanti proposte.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2323) ***ORELLANA ed altri. - Delega al Governo per la modifica della normativa in materia di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura***

(Parere alla 13a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore DEL BARBA (*PD*) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare le proposte 1.18 (testo 2), 1.26 (testo 2) e 1.52 (testo 2). Non vi sono osservazioni sulle restanti riformulazioni.

Il vice ministro MORANDO segnala che l'emendamento 1.18 (testo 2) non presenta problematiche finanziarie. Quanto alle proposte 1.26 (testo 2) e 1.52 (testo 2), queste mantengono i problemi di copertura finanziaria degli emendamenti originari. Sui restanti emendamenti non vi sono viceversa osservazioni da formulare.

Il RELATORE, alla luce degli elementi forniti dal Governo, propone l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.26 (testo 2) e 1.52 (testo 2).

Il parere è non ostativo sulle restanti proposte.".

La Commissione approva.

(2835) ***Deputato VERINI ed altri. - Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni***

(Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro MORANDO fa presente che la relazione tecnica depositata nella seduta di ieri fornisce una risposta a tutte le problematiche sollevate dal relatore.

Il senatore LAI (*PD*), in sostituzione del relatore Uras, alla luce degli elementi forniti dal Governo, propone, pertanto, l'espressione di un parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(2811) ***Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Giuseppina Castiello ed altri
(Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 settembre.

Il vice ministro MORANDO deposita la relazione tecnica di passaggio, positivamente verificata, sul disegno di legge in oggetto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1534) ***Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti* post mortem *a fini di studio e di ricerca scientifica***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Paola Binetti; Grassi ed altri; Dorina Bianchi
(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 31 maggio.

Il vice ministro MORANDO ricorda che il relatore aveva chiesto chiarimenti in merito alla possibilità di svolgere le attività concernenti la restituzione della salma, prevista dall'articolo 5 del provvedimento, con le risorse previste dall'articolo 8, in particolare riguardo alla creazione delle condizioni per il rispetto del tetto di spesa ivi previsto. Al riguardo, segnala che il Ministero della salute, se dispone del dato relativo al numero delle salme trattate attualmente, non può disporre viceversa del dato quale si verrebbe a determinare a seguito dell'approvazione del disegno di legge. Tale Ministero ha pertanto precisato che provvederà, preliminarmente, ad individuare le strutture abilitate alla ricezione delle salme, per poi assegnarne annualmente ad ogni struttura il numero massimo da trattare, consentendo in tal modo di rispettare il tetto di spesa. Fa quindi presente che sarà presentata nei tempi più rapidi la relazione tecnica di passaggio per definire il parere sul provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2582) ***Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Abrignani; Realacci ed altri
(Parere alle Commissioni 10a e 13a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 settembre.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione una nota della Ragioneria generale dello Stato concernente il disegno di legge in oggetto, di accompagnamento alla relazione tecnica già depositata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1638) ***Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge dei deputati Silvia Velo ed altri e del disegno di legge n. 1588 d'iniziativa governativa
(Parere all'8a Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il vice ministro MORANDO ricorda che sono state apportate una serie di modifiche al testo del provvedimento per ovviare al parere negativo espresso dalla Ragioneria generale dello Stato. Segnala che vi sono ulteriori osservazioni approntate dal Ministero dei trasporti e dal Ministero dell'economia e delle finanze che, se recepite all'interno del provvedimento, potrebbero risolverne ulteriori aspetti problematici, auspica quindi che la Commissione del merito presenti gli emendamenti volti a superare le criticità segnalate dalla relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2883) ***Deputato DAMBRUOSO ed altri. - Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore DEL BARBA (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, preliminarmente, che il provvedimento risulta sprovvisto della relazione tecnica aggiornata prevista dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica. La relazione appare in particolare necessaria per acquisire

informazioni sulla disponibilità delle risorse necessarie nel Fondo per interventi strutturali di politica economica e nel Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare, considerato anche che il testo recepisce le condizioni poste dalla Commissione bilancio della Camera.

Il vice ministro MORANDO anticipa che la relazione tecnica di passaggio, ancorché non ancora disponibile, verrà presumibilmente verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato non appena trasmessa dal Ministero dell'interno. Rassicura, inoltre, che entrambi i fondi previsti per il finanziamento del disegno di legge risultano capienti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2308) ***Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Senaldi ed altri; Quintarelli ed altri; Allasia ed altri; Borghese e Merlo

(Parere alla 10a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, non è dotato di relazione tecnica. Risulta pertanto opportuno acquisire la predetta relazione, in particolare per verificare la correttezza del sistema di contributi alle imprese previsto dall'articolo 3, nonché la disponibilità delle risorse, trattandosi della quota di un fondo già esistente e in fase di utilizzo. Occorre, inoltre, valutare l'effettiva possibilità di controllo del sistema di tracciabilità dei prodotti e di irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, in condizioni di invarianza delle risorse, come prescritto dall'articolo 5 del testo (inserito a seguito di apposita condizione della Commissione Bilancio della Camera dei deputati).

In merito agli emendamenti, segnala che comporta maggiori oneri la proposta 2.5. Occorre valutare gli emendamenti e subemendamenti 2.1, 2.2, 2.4, 2.300/1, 2.8, 2.9 e 2.0.1 (capoverso, comma 3).

Il vice ministro MORANDO assicura che fornirà quanto prima i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante approvazione della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo, di cui all'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (n. 438)

(Parere al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 43, comma 5-*quater*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Esame e rinvio)

La relatrice ZANONI (*PD*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che lo schema di decreto del Ministro dell?economia e delle finanze in esame riguarda l?approvazione della stima della capacità fiscale 2018 dei comuni delle regioni a statuto ordinario e della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo. Come noto, la capacità fiscale del singolo comune rappresenta il gettito potenziale da entrate proprie nel territorio di riferimento, ad aliquota *standard*, ed è utilizzata unitamente ai fabbisogni standard per il riparto di una quota del Fondo di solidarietà comunale. Sono considerate, quali componenti della capacità fiscale, l?IMU, la TASI, l?addizionale comunale all?IRPEF, la tariffa sui rifiuti, il *tax gap*, la capacità fiscale residuale. La stima delle capacità fiscali è già stata trattata da precedenti decreti, già oggetto di esame da parte della Commissione parlamentare per l?attuazione del federalismo fiscale, oltre che delle Commissioni Bilancio di Camera e Senato. Il meccanismo delle capacità fiscali può essere fatto risalire, nel recente passato, ai principi contenuti nella legge 42 del 2009. Infatti, nel definire i principi fondamentali del sistema di finanziamento delle autonomie territoriali, la legge delega n. 42 del 2009 prevede che per le funzioni degli enti locali diverse da quelle fondamentali le necessità di spesa devono essere finanziate secondo un modello di perequazione delle capacità fiscali, che dovrebbe concretizzarsi in un tendenziale avvicinamento delle risorse a disposizione dei diversi territori, senza tuttavia alterare l?ordine delle rispettive capacità fiscali. La legge delega evidenzia come debba essere garantita la trasparenza delle diverse capacità fiscali e delle risorse complessive per abitante prima e dopo la perequazione, in modo da salvaguardare il principio dell?ordine della graduatoria delle capacità fiscali e la sua eventuale modifica a seguito dell?evoluzione del quadro economico territoriale.

In proposito è poi intervenuto ? al di fuori del processo attuativo della delega ? l?articolo 1, comma 380-*quater*, della legge n. 228 del 2012 in base a cui, con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, una quota percentuale dell?importo attribuito a titolo di Fondo di solidarietà comunale (FSC) deve essere ripartito tra i comuni sulla base della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali entro il 31 dicembre dell?anno precedente a quello di riferimento. Detta quota percentuale, originariamente fissata al 10 per cento, è stata successivamente più volte innalzata, risultando ora prevista al 40 per cento nel 2017 e al 55 per cento nel 2018, per poi passare al 70 per cento per l?anno 2019, all?85 per cento per l?anno 2020 e al 100 per cento a decorrere dal 2021. Tenuto conto del fatto che il decreto legislativo n. 216 del 2010 reca le procedure di determinazione dei soli fabbisogni standard, con l?articolo 43, comma 5-*quater*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, è stata introdotta la procedura per l?individuazione delle capacità fiscali dei comuni, da operarsi con una nota metodologica da adottarsi con decreto del Ministro dell?economia, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da trasmettere alle Camere per il parere sia della Commissione parlamentare per l?attuazione del federalismo fiscale che delle commissioni competenti per materia. Le capacità fiscali costituiscono quindi, insieme ai fabbisogni standard, il caposaldo per la perequazione nell?ambito del FSC. Sulla base della disciplina dettata dal decreto-legge n. 133, risultano finora emanati tre decreti ministeriali in tema di capacità fiscali. Con il primo di tali provvedimenti, costituito dal decreto del Ministro dell?economia e delle finanze 11 marzo 2015 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 2015) sono state adottate la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all?articolo 1, comma 380-*quater*, della legge n. 228 del 2012. Il dato sintetico emerso dalla stima è che la capacità fiscale residuale per fascia di popolazione (espressa in euro per abitante) è crescente rispetto alla dimensione dei comuni, ordinati in base alla popolazione residente. Allo stesso modo, la capacità fiscale residuale per regione (euro per abitante) è decrescente via via che ci si muove dal nord verso il sud della penisola. La capacità fiscale media standard dei comuni delle regioni a statuto ordinario è risultata pari a 604 euro per abitante, di cui circa il 50 per cento dovuto

alla tassazione immobiliare in tutte le regioni a statuto ordinario. Si pongono al di sopra della media i comuni molto grandi (oltre 100.000 abitanti) e molto piccoli (meno di 1.000 abitanti).

Con il secondo provvedimento, costituito dal decreto del Ministro dell?economia e delle finanze 13 maggio 2016 (G.U. n.119 del 23 maggio 2016) è stata poi adottata un?integrazione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e dell?aggiornamento della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario. Nel confermare le scelte metodologiche operate con il decreto del 2015, l?aggiornamento si è reso necessario per effetto di due principali ragioni: a) l?allineamento della capacità fiscale alle modifiche introdotte con la legge di stabilità 2016, vale a dire l?eliminazione della TASI dalle abitazioni principali non di lusso e l?estensione dei terreni agricoli esenti da IMU; b) l?aggiornamento dei dati di riferimento all?anno 2013 ? atteso che per la stima della capacità fiscale 2015 erano stati utilizzati i dati del 2012 ? in modo da renderli coerenti con i dati di base utilizzati per l?aggiornamento del calcolo dei fabbisogni *standard*.

Da ultimo, con il decreto del Ministro dell?economia e delle finanze 2 novembre 2016 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 2016) è stata adottata la stima delle capacità fiscali 2017 per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, rideterminata tenendo conto dei mutamenti normativi intervenuti, del *tax gap* nonché della variabilità dei dati assunti a riferimento. Lo schema di tale decreto non ha modificato la metodologia di calcolo e pertanto non è stato trasmesso alle Camere, ai sensi dell?articolo 43, comma 5-*quater*, del decreto-legge n. 133 del 2014. Nella nota tecnica allegata al decreto si conferma che l?aggiornamento della capacità fiscale per il riparto del Fondo di solidarietà comunale 2017 (operata con il D.P.C.M. 25 maggio 2017) ha comportato: 1) specifiche rettifiche puntuali; 2) variazioni al *tax gap*; 3) neutralizzazione della capacità fiscali relativa al servizio di smaltimento rifiuti secondo la nuova stima dei fabbisogni *standard*. La mancata trasmissione deriva dalla modifica normativa operata dall?articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 113 del 2016 sulla procedura di approvazione delle note metodologiche e della capacità fiscale, che, modificando la procedura originariamente prevista dal decreto-legge n. 133 del 2014, ha delineato due distinti procedimenti di approvazione:

- un procedimento ordinario, che viene adottato nel caso in cui cambi la metodologia di stima e che continua a prevedere il parere della Commissione parlamentare per l?attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per materia. La norma stabilisce altresì la trasmissione dello schema di decreto alla Conferenza Stato-città e autonomie locali al fine di acquisirne l?intesa. Se questa non viene raggiunta entro trenta giorni, lo schema di decreto è trasmesso alle competenti commissioni parlamentari;

- un procedimento semplificato, che viene adottato nell?ipotesi in cui occorra rideterminare la capacità fiscale al fine di tenere conto di eventuali mutamenti normativi, della variazione progressiva del *tax gap* e della variabilità dei dati assunti a riferimento. Anche in questa procedura, la norma prevede la trasmissione dello schema di decreto alla Conferenza Stato-città e autonomie locali, al fine di acquisirne l?intesa. Se questa non viene raggiunta entro trenta giorni si può comunque procedere all?emanazione del provvedimento con deliberazione motivata. Va infine rammentato che le capacità fiscali costituiscono, congiuntamente ai fabbisogni *standard*, i parametri sulla cui base è ripartita una quota del Fondo di solidarietà comunale. Per tale Fondo ? che, si ricorda, ha sostituito il Fondo sperimentale di riequilibrio previsto dal D.Lgs. n. 23 del 2011, a seguito delle sostanziali modifiche apportate alla disciplina dell?IMU dalla legge di stabilità per il 2013 ? è previsto (dall?articolo 1, commi 380-380-quater, della legge n. 228 del 2012) che una quota parte delle relative risorse venga ripartita tra i comuni delle regioni a statuto ordinario secondo logiche di tipo perequativo, sulla base dei fabbisogni *standard* nonché delle capacità fiscali (criterio, quest'ultimo introdotto dall?articolo 14, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge n. 16 del 2014). La disciplina dell?alimentazione e del riparto del Fondo in questione è stata da ultimo ridefinita dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, commi 448-451, della legge n. 232 del 2016), che in particolare:

- ha previsto la quantificazione della dotazione annuale del Fondo a partire dal 2017, ferma restando la quota parte dell?imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, che in esso confluisce

annualmente;

- ha ridefinito i criteri di ripartizione del Fondo e ha aumentato progressivamente negli anni la percentuale del Fondo da redistribuire secondo logiche di tipo perequativo, sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni *standard*: 70 per cento per l?anno 2019, 85 per cento per l?anno 2020, 100 per cento a decorrere dal 2021.

Ai fini dell?applicazione dei criteri perequativi, viene rideterminato, rispetto allo scorso anno, l?ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario, nella misura (dal 2017) del 50 per cento dell?ammontare complessivo della capacità fiscale da perequare (in luogo del 45,8 per cento applicato nei precedenti due anni). La restante quota è invece distribuita assicurando a ciascun comune un importo pari all?ammontare algebrico della medesima componente del Fondo di solidarietà comunale dell?anno precedente, eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri di cui al primo periodo. In particolare, la legge di bilancio 2017 (articolo 1, comma 450) ha introdotto un correttivo statistico che si applica nel caso in cui i criteri perequativi di riparto determinino una variazione, in aumento o in diminuzione, delle risorse attribuite a ciascun comune rispetto alle risorse di riferimento, tra un anno e l?altro, superiore ad una certa percentuale. Tale percentuale, prima fissata all?8 per cento dalla legge di bilancio, è stata ridotta al 4 per cento dal decreto-legge n. 50 del 2017. In altri termini, se le risorse complessive spettanti al singolo comune, applicando il criterio perequativo, sono inferiori (ovvero superiori) al 4 per cento rispetto alle risorse storiche di riferimento, si attiva lo strumento compensativo che tende a ridurre tale differenziale. Un ulteriore meccanismo compensativo è stato previsto dal decreto-legge n. 50/2017, che riserva un apposito accantonamento (25 milioni) costituito nell?ambito del Fondo di solidarietà per gli anni dal 2018 al 2021, da ripartire tra i comuni che presentino una variazione negativa della dotazione del Fondo per effetto dell?applicazione dei criteri perequativi di riparto, anche dopo l?applicazione del correttivo previsto dal comma 450, da assegnare in misura proporzionale e nel limite della variazione stessa. Quanto alla ripartizione del Fondo di solidarietà comunale, la legge di bilancio per il 2017 ha anticipato al 31 ottobre dell?anno precedente il nuovo termine per l?emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del Fondo (il precedente era fissato al 30 novembre dell?anno precedente). Per la definizione e ripartizione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale spettanti per l?anno 2017 è stato emanato il D.P.C.M. 25 maggio 2017. Venendo più specificamente ai contenuti dello schema di decreto in esame, va considerato positivamente, in primo luogo, il tentativo di definire tempestivamente le capacità fiscali ? e quindi la distribuzione del Fondo di solidarietà comunale ? prima dell?anno di riferimento, il 2018, in maniera da consentire agli enti di effettuare una reale programmazione di bilancio. Prima di passare all?analisi dei risultati finanziari prodotti dalla nota metodologica in esame, sottolinea poi che le componenti della capacità fiscale ? come precisato anche nella relazione al provvedimento ? si riferiscono a due principali tipologie di entrata. Nella prima categoria (Imposte e tasse) rientrano l?IMU, la TASI, l?addizionale comunale IRPEF e le imposte e tasse minori (imposta di scopo, imposta sulla pubblicità, Tosap).

Nella seconda categoria rientra la TARI (tariffa rifiuti): al riguardo, la nota metodologica ricorda che il gettito della tariffa per raccolta e smaltimento dei rifiuti non andrebbe incluso nel calcolo della capacità fiscale in quanto risulta a totale copertura del costo; tuttavia, tale voce è inclusa nel calcolo dei fabbisogni *standard* e la sua esclusione dalla capacità fiscale avrebbe condotto ad una errata stima delle risorse perequabili. Pertanto, al fine di sterilizzare la componente dei rifiuti nell?ambito della perequazione delle risorse assegnate attraverso il Fondo di solidarietà comunale, nel calcolo della capacità fiscale è stato considerato anche tale costo, in misura pari al fabbisogno *standard*. Si tratta di questione ben nota alla Commissione, che l?ha affrontata anche con riguardo ai precedenti schemi di decreto.

Merita poi ricordare che lo stesso legislatore risulta consapevole della problematicità della questione. Infatti, l?articolo 1, comma 449, della legge n. 232 del 2016, demanda alla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* il compito di proporre una metodologia per la neutralizzazione della componente

rifiuti, anche attraverso l?esclusione della predetta componente dai fabbisogni e dalle capacità fiscali standard. A suo avviso la metodologia non sarebbe così complicata, in quanto si tratterebbe di sterilizzare la componente rifiuti tanto ai fini della capacità fiscale quanto ai fini dei fabbisogni *standard*. In generale, la nota metodologica conferma l?utilizzo del metodo di stima RTS (*Representative Tax Sistem*) per l?IMU, la Tasi e l?addizionale comunale IRPEF, per le quali è possibile determinare analiticamente il gettito *standard.* Il metodo RTS calcola l?ammontare delle entrate che un comune può potenzialmente ottenere, partendo dalle relative basi imponibili e dall?aliquota fiscale legale. Dato che è stato utilizzato il gettito effettivo o riscosso (e non quello teorico), al fine di evitare distorsioni (avvantaggiando i comuni dove non viene efficacemente perseguito il contrasto all?evasione), il gettito viene corretto con il *tax gap*: questo costituisce la differenza tra il gettito potenziale e il gettito effettivamente riscosso. Nel decreto ministeriale 11 marzo 2015 la quota del *tax gap* utilizzata era fissata cautelativamente al 5 per cento. A seguito delle osservazioni della Commissione parlamentare per l?attuazione del federalismo fiscale, in particolare con il parere approvato il 7 aprile 2016, la quota di *tax gap* utilizzata è stata portata al 10 per cento dal decreto ministeriale 2 novembre 2016 (stima della capacità fiscale per l?anno 2017). Come precisato anche nel corso delle audizioni, la decisione di includere la quota del *tax gap* IMU/TASI nella capacità fiscale è riconducibile alla scelta effettuata nelle precedenti stime della capacità fiscale di calcolare il gettito ad aliquota di base IMU e TASI mediante la procedura di standardizzazione del gettito effettivo. Se infatti fosse stato utilizzato il gettito teorico potenziale, ricostruito applicando l?aliquota di base alla base imponibile desumibile dai dati catastali, non sarebbe stato necessario stimare una componente aggiuntiva di *tax gap* perché il gettito teorico avrebbe incluso anche la quota non versata. Ma soprattutto ciò risponde all?esigenza di incentivare l?attività di contrasto all?evasione fiscale. Ancora, nell?audizione svolta, il Dipartimento delle finanze del Ministero dell?economia ha ribadito che la stima del *tax gap* IMU/TASI evidenzia alcune criticità legate sia alla eventuale non precisione dei dati catastali nonché a possibili errori nella classificazione dell?utilizzo degli immobili, sia ad approssimazioni (per quanto residuali) del criterio di standardizzazione del gettito effettivo. Per quanto non incidano in misura rilevante nella stima complessiva del *tax gap*, tali evidenze hanno comunque suggerito di utilizzare solo parzialmente (prima il 5 per cento, poi il 10 per cento) il valore stimato su base comunale. Inoltre, è stato ricordato che sul piano della metodologia di stima della componente del *tax gap* è stato confermato il criterio basato sul confronto tra il gettito teorico derivante dalle basi imponibili catastali e il gettito effettivamente riscosso. Tale metodologia di calcolo è stata validata dalla Commissione di esperti per la redazione della Relazione sull?economia non osservata e sull?evasione fiscale e contributiva e utilizzata nell?ambito della stima ufficiale dell?evasione fiscale e contributiva. In fine, il Dipartimento finanze ha puntualizzato che ulteriori affinamenti metodologici nella valutazione del gettito teorico potenziale desumibile dalle basi catastali hanno riguardato in particolare le abitazioni. A causa dell?incompletezza dei dati catastali, non risulta possibile effettuare l?abbinamento con i dati dichiarativi e la conseguente precisa determinazione dell?utilizzo dell?immobile (prima casa, immobile a disposizione, etc.). Ai fini della stima del gettito teorico potenziale, per tali immobili è stata quindi effettuata, per ciascun Comune, una imputazione statistica dell?utilizzo: la quota imputabile statisticamente alle abitazioni principali è da considerarsi esente ai fini IMU e TASI e quindi non incide nella stima del gettito teorico potenziale. È quindi evidente che l?affidabilità e l?aggiornamento dei dati catastali è essenziale per una rappresentazione «robusta» delle capacità fiscali. Lo schema in esame conferma della quota del 10 per cento di incidenza del *tax gap* anche per l?anno 2018 e, secondo quanto emerso nell?audizione dello scorso 13 settembre dei rappresentanti del Dipartimento delle finanze del Ministero dell?economia e delle finanze, nei prossimi anni potrà essere valutata una eventuale ulteriore progressione dell?incremento della quota del *tax gap* medesimo. Anche in questo caso l?incremento è auspicabile, in quanto costituirebbe una molla potente affinché molti comuni concorrano sempre più alla lotta all?evasione.

La nota inoltre, nell?illustrare ulteriori correttivi, evidenzia che per i comuni interessati dagli eventi sismici il *tax gap* è pari a zero. Nello schema di decreto ministeriale in esame la revisione dei criteri metodologici utilizzati per la stima della capacità fiscale dei comuni ha riguardato in particolare la

componente relativa al gettito IMU e TASI. Come emerso nel corso delle audizioni già svolte dalla Commissione, la necessità di una verifica dei criteri precedentemente applicati deriverebbe in generale dal fatto che, per tre anni, la metodologia di stima della capacità fiscale adottata è rimasta, salvo modifiche di minor rilievo, sostanzialmente immutata. Più in particolare, per quanto concerne la revisione della metodologia di stima della capacità fiscale operata con lo schema di decreto in esame, essa ha riguardato in particolare il gettito IMU relativo ai fabbricati diversi dall?abitazione principale, che rappresenta tra l?altro la principale voce di gettito (9,1 miliardi). In primo luogo si è provveduto ad aggiornare la base dei dati utilizzando il gettito effettivo relativo all?anno 2015. Sono state utilizzate le basi dei dati catastali di riferimento e l?aliquota ordinaria IMU. Sono stati quindi considerati i regimi speciali deliberati da ciascun comune distinti in «assenti» (in assenza di esenzioni, agevolazioni, aliquote differenziate), «leggeri» (esenzioni con lieve impatto sul gettito riscosso) e «pesanti» (in presenza di esenzioni con impatto significativo). La procedura utilizzata per la standardizzazione del gettito effettivo 2015 prevede l?utilizzo di quattro criteri alternativi di stima basati su: a) gettito, b) catasto; c) acconto; d) *benchmark.* È stata altresì valutata la coerenza tra un criterio e l?altro e quindi una scala di preferenza a seconda del regime speciale effettivamente deliberato dal comune. Il criterio basato sulla stima catastale del gettito ad aliquota deliberata e del gettito ad aliquota base è utilizzato in oltre il 70 per cento dei casi. La nota metodologica evidenzia che, nel caso di regimi speciali assenti, il criterio del gettito coincide di fatto con il criterio del catasto: per cui tale criterio viene applicato nell?83 per cento dei casi. Per la stima del gettito relativo all?addizionale comunale IRPEF è stata aggiornata all?anno di imposta 2015 la base dati di riferimento (dichiarazioni dei redditi 2016). Per la stima della capacità fiscale residuale, che riguarda le entrate minori (imposta di scopo, imposta comunale sulla pubblicità, Tosap, diritti sulle affissioni, ecc.), è stato utilizzato il metodo RFCA basato su tecniche econometriche (*Regression-based Fiscal Capacity Approach*), utile in particolare quando non sono fissate le aliquote legali e non è facile quantificare la base imponibile. In tale circostanza è stata utilizzata una formula innovativa (descritta in particolare nell?appendice A della nota), la quale ha comportato una riduzione della stima per il 2018 (-1,6 miliardi). In proposito, nel corso dell?audizione del Dipartimento delle finanze del Ministero dell?economia e delle finanze è stato affermato che il cambiamento metodologico è finalizzato a rimuovere un duplice problema riscontrato nelle precedenti stime: sul piano quantitativo, l?ammontare della capacità fiscale residuale risultava molto elevato rispetto alle entrate totali residuali, limitando di conseguenza la stima dello sforzo fiscale; sul piano qualitativo, la stima econometrica precedente, considerando tra le variabili esplicative quella del reddito pro-capite medio (reddito complessivo al netto dei fabbricati) per ciascun comune, sopravvalutava la capacità fiscale per i piccoli comuni in presenza di contribuenti ad alto reddito. Pertanto, nel modello di regressione è stata sostituita la variabile esplicativa del reddito medio pro capite con quella del reddito mediano di ciascun comune. Per evitare che questa innovazione metodologica determinasse, in assenza di opportuni correttivi, una sottostima della capacità fiscale residuale per i grandi comuni, gli enti sono stati suddivisi per fasce di popolazione ed è stata introdotta un?ulteriore variabile esplicativa, risultata molto significativa: il reddito complessivo medio dei comuni classificati nelle diverse fasce. Tale variabile è stata considerata, in sede di applicazione della stima, attraverso una parziale correzione per tener conto della percentuale di scostamento del reddito medio di ciascun comune dal reddito medio di tutti i comuni classificati nella medesima fascia di riferimento.

Il risultato finale sembra maggiormente «robusto» rispetto alle stime precedenti, da un lato, si osserva un incremento dello sforzo fiscale per i comuni delle regioni del Centro-Nord, per i quali la precedente metodologia stimava una capacità fiscale residuale eccessiva rispetto all?ammontare complessivo delle entrate; dall?altro lato, per i piccoli comuni, caratterizzati dalla presenza di un elevato reddito medio pro-capite, si stima una capacità fiscale residuale maggiormente in linea con quella dei comuni di analoghe dimensioni.

Come già ricordato, per l?anno 2018, con l?applicazione dei nuovi criteri di stima, la capacità fiscale dei comuni delle regioni a statuto ordinario è valutata nel provvedimento in questione complessivamente pari a 25,2 miliardi di euro.

La componente di maggior rilievo resta l?IMU, pari al 40 per cento del totale; nel complesso, IMU e TASI pesano per quasi la metà (47 cento) della capacità fiscale complessiva. L?entrata relativa al servizio smaltimento dei rifiuti incide per il 25 per cento del totale; essa tuttavia, come prima accennato, non si riflette sulla perequazione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale. Minore incidenza hanno le altre componenti: la capacità fiscale residuale rappresenta il 16 per cento del totale, l?addizionale comunale all?IRPEF il 10 per cento del totale e, infine, il *tax gap* l?uno per cento, anche in considerazione della quota limitata al 10 per cento dell?ammontare complessivo stimato.

Nel complesso, la stima della capacità fiscale 2018 per i comuni delle regioni a statuto ordinario recata dallo schema di decreto in esame risulta dunque pari a 25,2 miliardi, in diminuzione di circa il 12 per cento rispetto alla stima della capacità fiscale 2017 (-3,4 miliardi). Le variazioni più consistenti riguardano l?IMU (-1 miliardo, pari a circa il 9 per cento), per la quale oltre al diverso criterio di calcolo sembra determinante la diversa base dati (gettito 2015 in luogo del 2012), e la capacità fiscale residuale (-1,6 miliardi, pari al 28 per cento in meno); in tale ultimo caso la riduzione è dovuta principalmente alla modifica metodologica della stima. La componente rifiuti si riduce di circa 800 milioni di euro (-11 per cento).

In base al decreto del 2015, la capacità fiscale era pari a circa 30,6 miliardi di euro, poi diventati poco più di 30 miliardi nel 2016 e 28,6 miliardi nel 2017.

I dati che emergono dai diversi decreti ministeriali di stima, sempre con riguardo alle capacità fiscali, sono i seguenti: per l?IMU si è passati da 11,3 miliardi del 2015 a 10,1 miliardi nel 2018; per la TASI da 3,3 miliardi nel 2015 a 1,8 miliardi nel 2018; per l?addizionale comunale all?IRPEF da 2,54 miliardi nel 2015 a 2,58 miliardi nel 2018; per il *tax gap* da 181 milioni nel 2015 a 318 milioni nel 2018; per i rifiuti da 7,6 miliardi nel 2015 a 6,3 miliardi nel 2018; per la capacità fiscale residuale, da 5,6 miliardi nel 2015 a 4 miliardi nel 2018.

Sullo schema di decreto in esame è stata raggiunta l?intesa, il 25 luglio 2017, in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali.

Il senatore SPOSETTI (*PD*) chiede delucidazioni in merito al computo dei trasferimenti assegnati al Comune di Roma, sottolineando come il metodo di calcolo non debba in ogni caso essere penalizzante per quest'ultimo.

La relatrice ZANONI (*PD*) ricorda che il sottosegretario Baretta, in sede di audizione dinanzi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, ha evidenziato come il dato relativo alla stima della capacità fiscale del Comune di Roma, anomalo per la sua dimensione quantitativa, da un punto di vista metodologico andrebbe tenuto separato dagli altri per evitare di falsarne la significatività.

Il vice ministro MORANDO fa presente che il Comune di Roma, in quanto Capitale della Repubblica italiana, svolge una funzione unica ed ulteriore rispetto a tutti gli altri comuni. Ciò comporta che nel sistema dei costi, dei fabbisogni e dei trasferimenti, il dato di Roma risulta essere sbilanciato dalla presenza di tali funzioni. In definitiva, l'inserimento nella stima delle capacità fiscali dei dati relativi al Comune di Roma finirebbe per alterare il significato del dato complessivo.

La senatrice RICCHIUTI (*Art.1-MDP*) interviene incidentalmente segnalando l'iniquità del nuovo meccanismo previsto per contrastare l'evasione della TARI, meccanismo che nell'ipotesi di un mancato introito della tariffa ne ridistribuisce l'importo a carico dei cittadini che hanno già provveduto al pagamento. Sollecita, pertanto, il Governo ad intervenire per sanare tale perverso meccanismo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

1.4.2.3.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 813 (pom.) del 17/10/2017

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 17 OTTOBRE 2017
813ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2208 e 2330-A) ***Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore SANTINI (*PD*) informa che sono pervenuti gli ulteriori emendamenti 1.215 (testo 2), 1.216 (testo 2), 1.222 (testo 2), 1.225 (testo 2) e 1.226 (testo 2), sui quali non vi sono osservazioni per gli aspetti di competenza.

Il vice ministro MORANDO esprime un avviso non ostativo sulle proposte elencate, non ravvisando criticità dal punto di vista finanziario.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il RELATORE propone l'espressione di un parere non ostativo.

La Commissione approva.

(313 e 926-A) ***Disposizioni per la valorizzazione e la promozione della dieta mediterranea***

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

La relatrice ZANONI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che non vi sono osservazioni da formulare, posto che sono state apportate dalla Commissione di merito le modifiche a cui la Commissione bilancio aveva condizionato il proprio parere non ostativo.

Quanto agli emendamenti, segnala che appare necessario acquisire una relazione tecnica sulla proposta 5.0.100. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO concorda con la relatrice circa l'assenza di problematiche di competenza in relazione al testo. Quanto all'emendamento segnalato conviene del pari circa la necessità di una relazione tecnica per escludere nuovi o maggiori oneri.

La RELATRICE propone quindi l'espressione di un parere così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 5.0.100.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori la proposta di parere è approvata.

(560, 51, 784, 1433, 1674 e 2393-A) ***Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992***

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che sul testo occorre valutare gli eventuali effetti dell'inserimento delle parole "la produzione e" all'articolo 5, avvenuta tramite l'emendamento 4.1 (testo 2), non esaminato dalla Commissione Bilancio. Non vi sono ulteriori osservazioni sul testo, dal momento che i restanti emendamenti approvati in sede referente avevano ricevuto parere di nulla osta.

In merito agli emendamenti, occorre confermare il giudizio contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.3 e 3.4. Occorre valutare l'emendamento 3.100 (che aggiunge una clausola di invarianza al precedente 3.1, sul quale vi era parere contrario da parte della Commissione bilancio). Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO conviene sulla circostanza che il nuovo testo si presenta più

ampio rispetto a quello asseverato dalla relazione tecnica, essendo stato aggiunto il concetto di produzione di programmi a quello di mera distribuzione.

Quanto agli emendamenti concorda con il relatore circa la necessità di ribadire l'onerosità delle proposte 3.3 e 3.4 ed esprime altresì parere contrario sull'emendamento 3.100, che mantiene l'effetto estensivo della precedente proposta 3.1 senza apprestarvi la necessaria copertura finanziaria.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), dopo aver stigmatizzato l'approvazione di emendamenti in assenza del parere della Commissione bilancio, esprime l'opinione che l'aggiunta della produzione di programmi televisivi comporti maggiori oneri finanziari.

Il senatore LAI (*PD*), riferendo della discussione avvenuta presso la Commissione di merito, evidenzia che ivi si è fatto riferimento ad accordi già esistenti con la RAI e alla circostanza che, in molti casi, la produzione di programmi in proprio comporta minori costi rispetto all'acquisto di programmi già realizzati sul mercato.

Le senatrici COMAROLI (*LN-Aut*) e BULGARELLI (*M5S*) obiettano che il testo dell'emendamento approvato non presenta le garanzie di minor costo evidenziate dal senatore Lai.

Il presidente TONINI conviene con il senatore Lai sul fatto che anche l'acquisto di prodotti audiovisivi sul mercato comporta dei costi e che, allora, entrambe le operazioni andrebbero giudicate in modo uniforme nel parere della Commissione.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) ritiene allora che la Commissione debba concludere nel senso dell'onerosità di entrambe le attività, ossia di produzione e di acquisto dei programmi.

Il vice ministro MORANDO, alla luce dei diversi elementi emersi, assicura che svolgerà un approfondimento supplementare al fine di avere contezza del costo annesso alle due attività in discussione.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2811) ***Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Giuseppina Castiello ed altri

(Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposti sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 ottobre.

Il relatore BROGLIA (*PD*), sulla scorta degli approfondimenti pervenuti, propone l'espressione di un testo così formulato: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di

legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con i seguenti presupposti: che l'organizzazione di almeno un incontro annuale sulle esperienze dei distretti biologici previsto dall'articolo 4, comma 4, lettera d), da parte del Tavolo tecnico istituito dal comma 1 sia espletata nell'ambito del normale funzionamento del Tavolo medesimo e non comporti l'attribuzione di alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato; che l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali possa svolgere l'ulteriore incarico di vigilanza affidatogli dall'articolo 11, comma 13, nell'ambito delle ordinarie attività di controllo.".

Il vice ministro MORANDO si esprime favorevolmente sulla proposta di parere, sottolineando, che essa riprende i profili evidenziati nella relazione tecnica.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere sul testo è messa ai voti e risulta approvata.

Il vice ministro MORANDO prende la parola sugli emendamenti, confermando l'onerosità delle proposte 4.1, 4.2 e 4.14, nonché la necessità di relazione tecnica sugli emendamenti 4.13, 5.0.1 e 6.1. Analogamente ritiene che non possa prescindersi dall'acquisizione di una relazione tecnica rispetto agli emendamenti 5.1, 5.6 e 9.0.1. Considera direttamente foriero di maggiori oneri l'emendamento 10.1, mentre non ritiene di avere osservazioni critiche sulla proposta 10.5.

Oltre agli emendamenti segnalati dal relatore, invita a considerare la proposta 6.8, che ad avviso del Governo comporta maggiori oneri. Esprime inoltre perplessità circa gli effetti degli emendamenti 4.3 e successivi analoghi, volti ad aumentare i componenti del Tavolo tecnico già previsto, in particolare quando si propone l'integrazione con soggetti che rivestono la qualità di dipendente pubblico.

Il PRESIDENTE fa notare, a proposito dell'allargamento dell'organo collegiale ad ulteriori soggetti, che l'articolato prevede in via generale la completa gratuità della partecipazione ai relativi lavori.

Nessun altro chiedendo di intervenire il RELATORE propone l'espressione del seguente parere sugli emendamenti: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.1, 4.2, 4.14, 4.13, 5.0.1, 6.1, 5.1, 5.6, 9.0.1, 10.1 e 6.8.

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti.".

La Commissione approva.

(1349-B) ***MARCUCCI ed altri. - Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Matteotti e di Giuseppe Mazzini***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore SPOSETTI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non si hanno osservazioni da formulare sul testo, essendo state recepite le condizioni poste dalla

Commissione bilancio della Camera al fine di garantire la neutralità finanziarie delle modifiche introdotte.

Occorre invece valutare l'unico emendamento 2.1 in relazione alla congruità della copertura impiegata.

A livello di politica legislativa, esprime l'auspicio che si giunga ad una norma di carattere generale che finanzi in via preventiva le ricorrenze di ciascun anno.

Il vice ministro MORANDO non ravvisa criticità rispetto alla copertura dell'emendamento 2.1. Quanto al testo, si associa alla valutazione del relatore.

Il RELATORE propone dunque l'espressione di un parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

(1638) ***Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge dei deputati Silvia Velo ed altri e del disegno di legge n. 1588 d'iniziativa governativa
(Parere all'8ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 ottobre.

Il relatore BROGLIA (*PD*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo ricordando che posto che la Commissione ha espresso un parere, il 26 febbraio 2015, contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'articolo 2, comma 1, lettere *d)*, *e)*, *g)*, *h)*, *i)*, *l) m)* e *n)* del testo. Al riguardo occorre valutare se gli emendamenti dei relatori 2.5001, 2.5002, 2.5003, 2.5004, 2.5005, 2.5006, 2.5007, 2.5008, 2.5009, 3.5001, 3.5002 e 3.5003 siano idonei a superare le criticità evidenziate con il parere contrario. Occorre, inoltre, valutare se tali emendamenti siano coerenti con quelli presentati in precedenza dai relatori sui medesimi punti, ovvero le proposte 2.71, 2.2000, 2.111, 2.143, 2.161, 2.175, 2.179 e 2.186. Comportano, poi, a suo avviso maggiori oneri le proposte 2.70, 2.88, 2.112 (limitatamente alle parole da "prevedendo" al termine), 2.185, 2.1021, 2.151, 2.287, 2.290, 2.365, 2.368, 2.369, 2.372, 2.0.1000, 2.0.1, 2.0.2 e 2.0.3. Appare altresì necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 2.10, 2.11, 2.120 (e gli analoghi 2.124 e 2.125), 2.123, 2.138, 2.144, 2.1024 (testo 2), 2.1024, 2.177, 2.182, 2.183, 2.219, 2.220, 2.289, 2.296, 2.297, 2.298, 2.1038, 2.1039, 2.301, 2.314 e 2.334. Occorre infine valutare le proposte 2.9, 2.1000, 2.14, 2.26, 2.29, 2.31, 2.33, 2.38, 2.39, 2.40, 2.43, 2.48, 2.49, 2.1007, 2.83, 2.90, 2.95, 2.102, 2.108, 2.113, 2.114, 2.115, 2.118, 2.1011, 2.126, 2.127, 2.1014 (e gli analoghi 2.128, 2.1015, 2.1016, 2.1017 e 2.1018), 2.133, 2.135, 2.2005 (con riferimento al n. 3)), 2.146 (e gli analoghi 2.1020, 2.149 e 2.148), 2.165, 2.168, 2.174, 2.1023 (testo 2), 2.1027, 2.256, 2.258, 2.2001, 2.2009, 2.343, 2.1043, 2.354, 2.361, 2.366, 2.367, 2.1055 (e gli analoghi 2.1056, 2.1057, 2.1058, 2.1059, 2.1060 e 2.1061), 2.371, 2.0.4, 2.0.5, 2.0.6 e 3.2000. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO si riserva di fornire il parere del Governo sugli emendamenti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

Schema di decreto ministeriale concernente la cessione a titolo gratuito di materiale di armamento alle forze armate albanesi (n. 463)
(Osservazioni alla 4a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore LAI (*PD*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che - anche in relazione a casi analoghi disciplinati dalla legislazione vigente - sarebbe opportuno prevedere il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze sullo schema di decreto, dal momento che le cessioni gratuite di beni statali hanno evidenti riflessi in termini di conto del patrimonio. Evidenzia inoltre l'opportunità di quantificare le spese di trasferimento dei beni ceduti.

Il vice ministro MORANDO ringrazia il relatore per aver fatto proprie sensibilità di interesse anche del Dicastero dell'economia.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) puntualizza che l'esposizione del relatore ha avuto carattere di illustrazione e non anche di formulazione di una proposta di parere. Propone quindi che la votazione si svolga solo dopo la formalizzazione di uno schema di parere.

Il RELATORE conviene e assicura che proporrà un parere alla Commissione già nelle prossime sedute.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2883) ***Deputato DAMBRUOSO ed altri. - Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 ottobre.

Il vice ministro MORANDO consegna una relazione tecnica aggiornata sul provvedimento.

Il relatore DEL BARBA (*PD*) assicura che terrà conto degli elementi forniti al fine di redigere una bozza di parere.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2740) ***Deputato Rosy BINDI ed altri. - Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 ottobre.

Il vice ministro MORANDO consegna una relazione tecnica aggiornata sul provvedimento.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1534) ***Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti* post mortem *a fini di studio e di ricerca scientifica***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Paola Binetti; Grassi ed altri; Dorina Bianchi
(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 ottobre.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori una nota della Ragioneria generale dello Stato, con la quale si indicano alcune possibili modalità per ovviare alle criticità finanziarie emerse.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

1.4.2.4. 7^ Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

1.4.2.4.1. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 377 (pom.) del 18/07/2017

collegamento al documento su www.senato.it

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 18 LUGLIO 2017
377ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 14,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione n. 3-03735 del senatore Mandelli sull'accesso alla scuola di specializzazione in microbiologia e virologia ai laureati in Farmacia, Chimica e tecnologie farmaceutiche, precisando che il decreto interministeriale n. 716 del 16 settembre 2016 ha individuato, in attuazione dell?articolo 1, comma 3, del decreto interministeriale n. 68 del 4 febbraio 2015, le tipologie di scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi, ai quali possono accedere i soggetti in possesso di titolo di studio diverso dalla laurea magistrale in Medicina e chirurgia.

Osserva quindi che le tipologie di scuole prese in considerazione nell?allegato al decreto sono quelle di microbiologia e virologia, patologia clinica e biochimica clinica, genetica medica, farmacologia e tossicologia clinica, scienza dell?alimentazione, statistica sanitaria e biometria. Gli ordinamenti ed i percorsi didattici, disciplinati nel citato allegato, sono stati formulati acquisendo i pareri del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio superiore di sanità.

Rileva poi che per i laureati in farmacia e farmacia industriale è stata prevista la possibilità di accedere alla scuola di patologia clinica e biochimica clinica, a seguito di una specifica proposta formulata dalla

Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani, con esclusivo riguardo a questa tipologia di scuola. Precisa pertanto che la citata proposta ha ottenuto l?avallo sia del CUN sia del Consiglio superiore di sanità, come esplicitato nel preambolo del predetto decreto interministeriale n. 716 del 2016.

Fa presente dunque che un?eventuale estensione dell?accesso dei laureati in Farmacia, Chimica e tecnologie farmaceutiche ad altre tipologie di scuole, segnatamente a quelle in microbiologia e virologia, può essere disposta mediante la medesima procedura che presuppone la presentazione di una specifica richiesta in tal senso da parte di un soggetto istituzionale a ciò legittimato.

Avviandosi alla conclusione, assicura che, qualora pervenisse ai competenti Uffici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la proposta in argomento, non mancherà la disponibilità a prenderla in considerazione sottoponendola all?avallo del CUN e del Ministero della salute e, quindi, a sostenerla nel caso in cui i medesimi organi consultivi si esprimessero favorevolmente.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) si dichiara soddisfatto della risposta, apprezzando l'orientamento favorevole del Dicastero rispetto all'inclusione della suddetta categoria di laureati in altre tipologie di scuole. Dopo aver assicurato che gli eventuali soggetti interessati si faranno carico di percorrere la strada indicata, ritiene positivi i nuovi sbocchi di lavoro potenzialmente connessi alle opportunità prefigurate dal Sottosegretario.

Il PRESIDENTE rinvia a domani lo svolgimento delle altre interrogazioni all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

(2879) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il presidente relatore MARCUCCI (*PD*), precisando che la Commissione è chiamata a rendere un parere alla Commissione finanze sul disegno di legge in titolo, recante disposizioni urgenti per facilitare la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. e per garantire la continuità del sostegno del credito alle famiglie e alle imprese del territorio.

Fa presente quindi che impatta sulle parti di interesse della 7a Commissione l'articolo 3, che consente ai commissari liquidatori nominati dalla Banca d'Italia di cedere l'azienda delle banche venete poste in liquidazione, o parti di essa, a un soggetto selezionato sulla base di una procedura aperta, concorrenziale, non discriminatoria di selezione dell'offerta di acquisto più conveniente. In questo contesto, sono previste regole specifiche per la cessione dei beni culturali, come definiti ai sensi del relativo codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

A tal proposito, ricorda le opere d'arte in possesso di Veneto Banca S.p.A nonché della Banca Popolare di Vicenza, osservando che nel provvedimento viene regolato l'esercizio della prelazione di acquisto da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o degli enti territoriali autorizzati *ex lege*. Rammenta comunque che l'istituto della prelazione artistica è volto a consentire l'acquisizione di nuovi beni di valore culturale e artistico al patrimonio pubblico ed è già disciplinato

dal codice dei beni culturali.

Precisa dunque che, in base all'articolo 3 del decreto-legge in esame, ai fini dell'esercizio della prelazione di acquisto da parte del Ministero o degli enti territoriali autorizzati, la denuncia di trasferimento (di cui all'articolo 59 del codice) della proprietà o della detenzione di beni culturali è effettuata dal cessionario entro trenta giorni dalla conclusione del contratto di cessione. A quel punto, ai sensi dell'articolo 60 del codice dei beni culturali, il Ministero o, ove previsto dalla legge, la Regione o gli altri enti pubblici territoriali interessati, hanno facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in società, rispettivamente, al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell'atto di conferimento. La prelazione è esercitata nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Dopo aver sottolineato che tale disciplina è già prevista dalla normativa vigente, fa notare che la condizione sospensiva di cui all'articolo 61, comma 4, del medesimo codice - secondo cui nel termine dei sessanta giorni per esercitare il diritto di prelazione, l'atto di alienazione rimane condizionato sospensivamente all'esercizio della prelazione e all'alienante è vietato effettuare la consegna della cosa - si applica alla sola clausola del contratto di cessione relativa al trasferimento dei beni culturali. Puntualizza altresì che a tale cessione non si applica il comma 6 del medesimo articolo 61, che consente all'acquirente di recedere dal contratto nel caso in cui il Ministero eserciti la prelazione su parte delle cose alienate.

In conclusione, riferisce che al contratto di cessione, nella parte in cui esso ha ad oggetto il trasferimento di beni immobili, non si applicano tra l'altro una serie di disposizioni relative a specifici adempimenti amministrativi i quali generalmente caratterizzano le compravendite immobiliari tra privati, nonché alcune ipotesi di nullità previste dalla vigente disciplina in materia urbanistica, ambientale o relativa ai beni culturali e qualsiasi altra normativa nazionale o regionale, comprese le regole dei piani regolatori o del governo del territorio degli enti locali e le pianificazioni di altri enti pubblici che possano incidere sulla conformità urbanistica, edilizia, storica ed architettonica dell'immobile. Pur rilevando le limitate competenze della Commissione, reputa infine opportuno approfondire dette tematiche tenuto conto che, in generale, le istituzioni bancarie sono in possesso di un notevole patrimonio culturale. Ricorda nuovamente che al Dicastero e agli enti locali competenti, secondo la legislazione vigente, spetta la possibilità di decidere se esercitare o meno il diritto di prelazione su tali beni. Preannuncia peraltro che nella giornata di domani illustrerà una bozza di parere di tenore favorevole.

Nel dibattito prende la parola il senatore CONTE (*AP-CpE-NCD*), dichiarando di ben conoscere la situazione delle due banche che insistono sul suo territorio di provenienza. Fa presente infatti che detti istituti hanno attuato scelte di investimento su opere pittoriche e su sculture, che hanno dato vita ad un patrimonio rilevante. Dopo aver ringraziato il Presidente per aver illustrato il tema, segnala che la Banca Popolare di Vicenza aveva acquisito anche la Banca Popolare di Castelfranco Veneto, la quale possedeva un patrimonio documentale di interesse prettamente locale, precedentemente chiesto in donazione dal comune di Castelfranco. Rileva tuttavia che tale situazione non si è perfezionata con l'effettiva cessione gratuita di tale archivio al Comune, date le condizioni della Banca Popolare di Vicenza. Segnala dunque al Presidente relatore l'esigenza di inserire nello schema di parere anche un richiamo a tali esigenze degli enti territoriali, laddove i beni culturali rivestano un interesse prettamente locale.

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SI-SEL*) reputa che qualora si voglia perseguire la strada della cessione gratuita, essa dovrebbe riguardare piuttosto il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e non un singolo comune, data la mole delle opere citate dal Presidente relatore.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*) ritiene che l'intervento statale in favore di banche in

difficoltà stia comportando un prezzo altissimo per la collettività. Per tali ragioni, sarebbe quanto mai opportuno che tali beni culturali fossero ceduti a titolo gratuito allo Stato o agli enti territoriali interessati, atteso che già vengono di fatto impiegate risorse pubbliche per detto salvataggio. Sollecita dunque il relatore a dare una precisa indicazione nello schema di parere volta a promuovere la restituzione ai territori di opere d'arte che la collettività sta indirettamente già pagando.

Il senatore MARIN (*FI-PdL XVII*) chiede quale sia il valore del patrimonio artistico delle banche e a quali beni ci si riferisca, ritenendo curioso che parte di essi vengano assegnati solo ad un Comune. Afferma peraltro che la sollecitazione della senatrice Petraglia pone l'esigenza di conoscere quale sia il destino di tali opere, eventualmente anche con un approfondimento ulteriore.

Il senatore VICECONTE (*AP-CpE-NCD*) si interroga sulla possibilità di prevedere la cessione gratuita in favore del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Il presidente relatore MARCUCCI (*PD*) tiene a precisare che il decreto-legge non entra nel merito delle tipologie di beni culturali. Sottolinea del resto che, per conoscere il relativo valore, sarebbe necessaria la consultazione dei libri di bilancio o una eventuale perizia. Fa presente invece che il provvedimento si limita a confermare il diritto di prelazione in favore del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o degli altri enti locali interessati, secondo la legislazione vigente. L'innovazione consiste prettamente nel limitare la condizione sospensiva prevista dall'articolo 61, comma 4, del codice dei beni culturali alla sola clausola del contratto di cessione relativa al trasferimento dei beni.
La sollecitazione del senatore Conte potrebbe comunque essere recepita come richiesta di impegno a mantenere detto patrimonio nel territorio di riferimento e a valorizzarlo, anche eventualmente attraverso accordi con gli enti locali, innescando così un meccanismo virtuoso. Ribadisce peraltro che in generale gli istituti di credito posseggono un patrimonio culturale suscettibile di avere un valore sociale di rilievo. Rende noto infine che sono in atto indagini delle Procure di competenza sulle modalità con cui sono stati acquisiti alcuni beni.

Riprendendo brevemente la parola, il senatore CONTE (*AP-CpE-NCD*) puntualizza che il patrimonio documentale si riferisce alla proprietà della Banca Popolare di Castelfranco, acquisita dalla Banca Popolare di Vicenza. Solo detto archivio riveste un interesse locale, al punto che erano stati avviati contatti con il comune di Castelfranco per riconsegnare gratuitamente tali documenti alla collettività.

Il seguito dell'esame è rinviato.

(2874) ***Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016***
(2875) ***Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017***
(Parere alla 5a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore CONTE (*AP-CpE-NCD*) segnala che la Commissione è chiamata a rendere un parere alla

Commissione bilancio sui disegni di legge n. 2874, recante il rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio 2016, e n. 2875, recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni per il 2017. In linea generale, precisa che le variazioni delle previsioni iniziale possono essere dovute tanto ad atti amministrativi, quanto a decisioni contenute appunto nel disegno di legge di assestamento medesimo. A quest'ultimo provvedimento sono allegate le tabelle relative allo stato di previsione di ciascun Ministero.

Riguardo allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, osserva che il disegno di legge per l'assestamento del bilancio dello Stato propone talune variazioni. Fa presente infatti che lo stato di previsione del Dicastero reca previsioni iniziali di spesa pari a 56.202,5 milioni di euro in conto competenza (di cui 53.759,8 milioni di euro di parte corrente, 2.419,6 milioni di euro in conto capitale e 23 milioni di euro per il rimborso di passività finanziarie) e a 56.477 milioni di euro in conto cassa.

Per effetto delle variazioni proposte, le previsioni per il bilancio 2017 si assestano nel modo seguente: il totale delle spese in termini di competenza è pari a 56.895,7 milioni di euro (con incremento di 693,2 milioni di euro) mentre il totale delle spese in termini di cassa ammonta a 57.573 milioni di euro (con incremento di 1.096 milioni di euro).

Sempre con riferimento allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, rende noto che la dotazione di residui passivi (cioè, in linea di massima, delle somme impegnate contabilmente negli esercizi finanziari precedenti, ma che non sono state ancora spese in termini di cassa) - come risulta dal disegno di legge di rendiconto - è pari a 2.575,1 milioni di euro, così suddivisi: 1.648,9 milioni di euro per spese correnti, 867 milioni di euro per spese in conto capitale ed 59,3 milioni di euro per rimborso di passività finanziarie. Richiama indi in dettaglio i contenuti nell'Allegato n. 2875/IV, relativo alla Tabella 7 del Dicastero dell'istruzione, in cui è prevista la distinzione per missioni e programmi delle singole variazioni.

Riguardo allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, rammenta che le previsioni iniziali di spesa erano pari a 2.119,6 milioni di euro in conto competenza (di cui 1.627,6 milioni di euro di parte corrente, 446,4 milioni di euro in conto capitale e 45,6 milioni di euro per il rimborso di passività finanziarie) e a 2.447,8 milioni di euro in conto cassa. Per effetto delle variazioni proposte, evidenzia le previsioni assestate: il totale delle spese in termini di competenza è pari a 2.145,8 milioni di euro (con incremento di 26,3 milioni di euro) mentre il totale delle spese in termini di cassa ammonta a 2.478,7 milioni di euro (con incremento di 30,9 milioni di euro).

Dà inoltre conto della dotazione di residui passivi, pari a 786,3 milioni di euro, così suddivisi: 528,6 milioni di euro per spese correnti ed 257,7 milioni di euro per spese in conto capitale. Anche in questo caso, richiama l'Allegato n. 2875/V in cui vi è il dettaglio delle variazioni per ciascuna missione e programma.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

(2811) ***Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d?iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Giuseppina Castiello ed altri

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice DI GIORGI (*PD*) ricorda che il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, è volto a disciplinare e incentivare il sistema di produzione biologico. Nel ritenere interessanti i contenuti del provvedimento, si sofferma sull'articolo 1, comma 2, sottolineando positivamente la volontà di rilanciare tale tipo di agricoltura.

Per quanto attiene agli ambiti di interesse segnala l'articolo 4, che istituisce un organismo denominato "Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica" con il compito di definire le priorità per il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica nonché di esprimere pareri sui provvedimenti di carattere nazionale ed europeo in merito alla produzione biologica. Rende nota quindi la composizione del suddetto Tavolo tecnico, costituito da tre rappresentanti nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante nominato dal Ministero della salute, da tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome, da un rappresentante della cooperazione agricola, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole a vocazione generale, da almeno tre rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico, da due rappresentanti delle associazioni dei produttori dei mezzi tecnici utilizzati nell'agricoltura biologica, da due rappresentanti della ricerca scientifica applicata nel settore dell'agricoltura biologica e dell'acquacoltura biologica, di cui uno nominato dall?Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e l'altro da istituti di ricerca pubblici, e da due rappresentanti dei distretti biologici. Si domanda a tale riferimento le ragioni per cui non sia espressamente prevista la presenza di rappresentanti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

Dopo essersi soffermata sull?articolo 5 che disciplina le modalità di adozione del Piano d'azione nazionale per l?agricoltura biologica e i prodotti biologici, evidenzia che l'articolo 6 istituisce un apposto Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica volto a sostenere le attività previste dal citato Piano di azione, tra cui rientrano i programmi di ricerca e innovazione.

Fa presente poi che, secondo l'articolo 8, lo Stato sostiene la ricerca tecnologica e applicata nel settore della produzione agricola, prevedendo che: siano promossi specifici percorsi formativi in ambito universitario attraverso la possibilità di attivare dottorati di ricerca e *master* nonché corsi di alta formazione, in tema di produzione agricola e agroalimentare e di acquacoltura effettuate con metodo biologico, nei dipartimenti di agronomia, produzioni vegetali e zootecnia nonché in quelli di economia e di giurisprudenza delle università italiane; sia destinata, in sede di ripartizione annuale del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, quota parte delle risorse del Fondo medesimo finalizzate alle attività di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) nell'ambito della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico. Puntualizza peraltro che a tal fine, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018, l'assegnazione autorizzata con legge di bilancio a favore del CNR dovrà comprendere la somma destinata alle predette attività, nella misura massima ivi determinata. In proposito, reputa necessario capire se si tratta di fondi aggiuntivi, altrimenti detto meccanismo finirebbe per ridurre una parte del FOE e invoca pertanto un chiarimento del Governo.

Osserva poi che almeno il 30 per cento delle risorse confluite nel Fondo di cui all'articolo 6 andrà destinato al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione e dei summenzionati percorsi formativi in ambito universitario nonché dei meccanismi per l'aggiornamento dei docenti. Nell'ambito di tali risorse, il decreto di riparto assegnerà specifiche somme a progetti di ricerca di durata compresa tra tre e cinque anni e a progetti nei quali siano coinvolti tutti gli attori della filiera produttiva.

In linea generale, reputa infine positivi i contenuti del provvedimento anche nella prospettiva di permettere la nascita di nuovi lavori, fermo restando che occorre chiarire le questioni connesse all'articolo 8.

Il seguito dell'esame è rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Ricognizione dei finanziamenti europei nei settori della cultura e dello sport, anche in vista dell'Anno europeo del patrimonio culturale (n. 1024)

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Il presidente relatore MARCUCCI (*PD*) ricorda di aver proposto in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi l'avvio di un affare con cui si intende effettuare una ricognizione delle azioni relative al patrimonio culturale e allo sport previste nell'ambito delle politiche, dei programmi e delle attività dell'Unione europea, sopratutto per quanto concerne la possibilità di attingere ai relativi fondi.

Chiarisce quindi che l'obiettivo dell'affare è di elaborare una sorta di *vademecum,* attraverso l'approvazione di una risoluzione, da mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati ed in particolare degli enti locali, che espliciti i diversi canali di finanziamento europei destinati alla cultura e allo sport, onde non perdere opportunità preziose di partecipazione nonché possibilità di intercettare gli investimenti. Ciò si rende ancor più necessario, prosegue il Presidente relatore, se si tiene conto che il 2018 è l'Anno europeo del patrimonio culturale: in base alla decisione (UE) 2017/864 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017, lo scopo dell'evento è incoraggiare l'impegno dell'Unione, degli Stati membri e della autorità regionali e locali a proteggere e valorizzare il patrimonio culturale dell'Europa. In questo contesto, si prevede il cofinanziamento dell'Unione sulla base dei programmi esistenti.

Fa presente altresì che nel corso dell'esame potrà essere valutata la possibilità di svolgere alcune mirate audizioni di rappresentanti e funzionari della Commissione europea o degli organi consultivi dell'Unione, al fine di conoscere più in dettaglio quali sono le prospettive di accesso ai finanziamenti europei, tanto più che la cultura rappresenta una azione trasversale ai programmi in vigore. Sollecita pertanto tutti i Gruppi a fare pervenire proprie proposte di audizione entro la fine di luglio.

Precisa comunque che attraverso l'affare intenderà anche fare tesoro del lavoro già svolto dalla Commissione in materia di beni culturali e sport, durante il quale, in diverse sedi, è stato invocato un rapporto più stretto con l'Unione europea. In tale prospettiva la risoluzione avrà una connotazione molto pratica onde fungere da guida, per redigere la quale auspica che giungano utili suggerimenti.

Si sofferma quindi brevemente sul concetto di "cultura" a livello dell'Unione europea, che non è di facile definizione, nonché sul tema dell'accesso alla cultura, quale opportunità di beneficiare delle offerte culturali, che è stato affrontato in vari documenti dell'Unione europea e sotto vari profili. A tale ultimo riguardo, proprio per potenziare tanto l'offerta culturale al livello più vicino al cittadino, quanto il coinvolgimento delle comunità locali, ritiene che con l'affare in titolo la Commissione potrà avere contezza di quali sono gli strumenti finanziari che l'Europa mette a disposizione per eliminare le barriere all'accesso alla cultura, tanto più che spesso il costo dei servizi culturali costituisce un ostacolo alla relativa fruizione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

1.4.2.4.2. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 379 (pom.) del 25/07/2017

collegamento al documento su www.senato.it

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 25 LUGLIO 2017
379ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Dorina Bianchi e per l'istruzione, l'università e la ricerca Angela D'Onghia.

La seduta inizia alle ore 14,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario Angela D'ONGHIA risponde all'interrogazione n. 3-03515 della senatrice Serra sulle graduatorie per le immatricolazioni a Medicina e Odontoiatria, precisando che gli scorrimenti avvenuti a novembre 2016 e a gennaio 2017 sono stati decisi dal Ministero e attuati in via generalizzata a causa degli eventi calamitosi legati alle violente scosse di terremoto ed al maltempo diffuso soprattutto nelle zone interne, che ha comportato gravi disagi alle popolazioni ivi residenti e il rischio che la connessione *internet* in alcune zone non fosse assicurata in maniera uniforme. Nel riferire che per tutti gli studenti è stato automaticamente confermato l?interesse sia nello scorrimento del 3 novembre 2016 che nello scorrimento del 23 gennaio 2017, ribadisce che questo intervento è stato richiesto e autorizzato dal Dicastero a seguito dei due gravissimi eventi accaduti in centro Italia: il terremoto del 31 ottobre 2016 e il maltempo verificatosi nella settimana dal 16 al 23 gennaio 2017.
Dopo aver puntualizzato che le graduatorie dei corsi di laurea relativi alle professioni sanitarie sono gestite dai singoli atenei in autonomia e sotto la loro responsabilità esclusiva, segnala che, al momento, le graduatorie di Veterinaria, Architettura, Medicina in lingua inglese hanno visto l?esaurimento dei

candidati con punteggio utile su tutti i posti disponibili. Fa presente invece che per la graduatoria di Medicina e Odontoiatria residuano ancora, dopo 36 scorrimenti periodici avviati da ottobre 2016, 117 posti, di cui 9 assegnati con l?ultimo scorrimento e 109 prenotati in attesa che si liberi un posto nell?università prescelta o prescelte.

Sottolinea poi che non è possibile prescindere dai criteri previsti dal decreto 30 giugno 2016, n. 546, stante la soglia di idoneità obbligatoria ogni qualvolta si verta in ambito di selezione pubblica per accessi a settori dove la domanda è sempre invariabilmente maggiore rispetto alla offerta. Evidenzia peraltro che il caso specifico riguarda l?offerta formativa indicata dagli atenei e parametrata con il fabbisogno nazionale in ambito sanitario, indicato dallo Stato in accordo con le regioni, rispetto ai posti di lavoro attribuibili ai futuri laureati ed ai cambiamenti socio-economici.

Rammenta inoltre che l?accesso cosiddetto "programmato" ai corsi di laurea in Medicina e Odontoiatria, Veterinaria, Architettura, Professioni sanitarie è regolato per legge e ha superato anche il vaglio della Corte costituzionale in ordine all?eventuale conflitto con il diritto allo studio sancito dalla Carta costituzionale. Precisa infatti che l?accesso, a condizione che i criteri siano ragionevoli e assicurino parità di condizioni a tutti gli aspiranti, non limita la soddisfazione della domanda in rapporto alla capacità degli atenei di consentire il percorso di studi superiore in modo ottimale rispetto agli *standard* qualitativi e quantitativi osservati dalle università.

Rende comunque noto che, essendo tuttora in corso lo scorrimento periodico della graduatoria di Medicina e Odontoiatria secondo il merito, per i residui 117 posti a livello nazionale l?Amministrazione consentirà gli scorrimenti periodici fino alla capienza disponibile. Sottolinea infine che, dal maturare del contenzioso in atto, peraltro in misura ridotta rispetto all?anno accademico 2015-2016, possono derivare ulteriori, limitate, immatricolazioni effettuate al momento con riserva, nell?attesa della pronuncia definitiva degli organi giudicanti.

La senatrice SERRA (*M5S*) si dichiara pienamente soddisfatta della risposta.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

(2874) ***Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016***
(2875) ***Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017***
(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Pareri favorevoli)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 luglio, nel corso della quale - ricorda il PRESIDENTE - il relatore Conte aveva svolto le relazioni introduttive. Non essendoci interventi nel dibattito, avverte quindi che si procederà all'illustrazione di due distinti pareri sui provvedimenti in titolo.

Il relatore CONTE (*AP-CpE-NCD*) illustra uno schema di parere favorevole sul disegno di legge

n. 2874, pubblicato in allegato.

Previa dichiarazione di voto contrario del senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*) a nome del suo Gruppo, verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole sul disegno di legge n. 2874.

Il relatore CONTE (*AP-CpE-NCD*) illustra poi uno schema di parere favorevole sul disegno di legge n. 2875, pubblicato in allegato.

Previa dichiarazione di voto contrario del senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*) a nome del suo Gruppo, verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole sul disegno di legge n. 2875.

(2811) ***Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d?iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Giuseppina Castiello ed altri

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni e condizioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 luglio, nel corso della quale - ricorda il PRESIDENTE - la relatrice Di Giorgi aveva svolto la relazione introduttiva.

Nessuno chiedendo di intervenire nel dibattito, il PRESIDENTE dichiara conclusa tale fase procedurale.

La relatrice DI GIORGI (*PD*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni e condizioni, pubblicato in allegato, ricordando che il provvedimento mira allo sviluppo dell'agricoltura biologica ma impatta anche negli ambiti di competenza per quanto attiene alle ricerca in tale settore. Ritiene quindi apprezzabile l'iniziativa legislativa per il fatto di aver considerato, in un'ottica di sistema, l'apporto degli enti pubblici di ricerca vigilati da diversi Dicasteri, coerentemente con l'esigenza di favorire la programmazione delle attività di ricerca, a più riprese sollecitata dalla 7a Commissione.

Si interroga tuttavia sulla reale consistenza del nascente Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica di cui all'articolo 8, atteso che una parte di esso è destinata a finanziare attività di ricerca. Pur consapevole che tale questione concerne propriamente le competenze del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, giudica essenziale un chiarimento, dati i riflessi sulla ricerca.

Illustra indi in dettaglio le osservazioni e le condizioni, reputando inaccettabile utilizzare il Fondo ordinario per gli enti di ricerca (FOE) per finanziare attività specifiche del Dicastero delle politiche agricole, in quanto si pone un improprio vincolo di destinazione. Si augura pertanto che il provvedimento venga modificato, reperendo risorse aggiuntive.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*) riconosce che la relatrice ha centrato alcune criticità del

provvedimento. Afferma infatti che le norme riguardanti il FOE rischiano di essere addirittura incostituzionali, in quanto il Fondo ordinario finisce per essere utilizzato su progetti determinati dalla legge, mentre invece le risorse per i progetti dovrebbero essere aggiuntive rispetto a quelle dedicate al finanziamento ordinario. Puntualizza peraltro che i fondi destinati a progetti specifici dovrebbero essere messi a bando, come più volte richiamato anche nell'ambito dell'affare assegnato sullo *Human Technopole*. Pur lamentando perciò il metodo seguito, dà atto comunque alla relatrice di essersi focalizzata sui punti critici, tra i quali tuttavia manca un richiamo al precariato che affligge gli enti di ricerca e in particolare i tre enti interessati, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Stigmatizza infatti che tali enti sono affetti da un precariato a suo giudizio devastante, al punto che nessun progetto di ricerca potrà essere realizzato se non si risolverà prima tale situazione. Ritiene peraltro che tale problema emerga ogni qualvolta vengono esaminati disegni di legge in materia di ricerca.

Afferma quindi che il provvedimento in discussione avrebbe potuto costituire un'occasione per sollecitare un piano straordinario di assunzione dei ricercatori nei settori di interesse del testo, ferma restando l'esigenza di prevedere poi assunzioni a regime. Conclusivamente, pur apprezzando le osservazioni e le condizioni descritte dalla relatrice, dichiara il voto di astensione del suo Gruppo.

La senatrice Elena FERRARA (*PD*) concorda con il parere, rilevando comunque che l'osservazione n. 1 avrebbe potuto essere inserita tra le condizioni. Si augura quindi l'assunzione di un preciso impegno politico affinchè si dia il giusto seguito alle indicazioni inserite nello schema di parere e dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con osservazioni e condizioni della relatrice.

(2879) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 luglio, nel corso della quale il Presidente relatore aveva illustrato una nuova bozza di parere favorevole con una osservazione, pubblicata in allegato al resoconto di quella seduta.

Il senatore LIUZZI (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*) ritiene indispensabile assicurare l'ampliamento della platea dei fruitori, tanto più che lo Stato ha svolto un ruolo fondamentale nell'intervento di salvataggio. Pur condividendo l'osservazione contenuta nello schema di parere, si domanda se non sia il caso di incoraggiare anche accordi e scambi affinché le opere possano essere godute su tutto il territorio nazionale, proprio in base ai compiti che lo Stato si è assunto.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) chiede chiarimenti sull'osservazione, interrogandosi su quale debba essere il ruolo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Il presidente relatore MARCUCCI (*PD*) precisa che il Ministero può esercitare il diritto di prelazione al pari degli altri enti territoriali. In questo contesto, ha dunque un compito importante per coordinare le eventuali azioni che possono essere messe in atto per la valorizzazione delle opere.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) ritiene preferibile che sia il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ad esercitare il diritto di prelazione, salvo poi coordinarsi con gli enti locali. Reputa altresì necessario scongiurare eventuali smembramenti delle collezioni, altrimenti il patrimonio rischia di perdere il suo valore. Fa presente peraltro che andrebbe compiuta una ricognizione del valore dei beni culturali interessati, tanto più che alcuni di essi sono oggetto di indagini in quanto risultano acquisiti ad un prezzo più alto del dovuto. Dichiara quindi il voto di astensione del suo schieramento.

Il senatore CONTE (*AP-CpE-NCD*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, ringraziando il Presidente relatore per aver recepito il tema specifico segnalato in discussione generale. Sottolinea infatti che tra le opere interessate vi è un patrimonio documentale poco importante sul piano economico, ma assai rilevante dal putno di vista storico per le comunità locali.

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SI-SEL*) dà atto al Presidente relatore di aver raccolto una parte delle indicazioni emerse nel dibattito. Ribadisce tuttavia l'importanza di assicurare la cessione gratuita del patrimonio culturale in favore del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ferma restando la possibilità per l'Amministrazione centrale di stipulare accordi con gli enti territoriali. Prende invece atto che è stata compiuta una scelta diversa e dichiara il voto contrario del suo Gruppo.

Il presidente relatore MARCUCCI (*PD*), tenuto conto delle ulteriori indicazioni avanzate, riformula lo schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con osservazioni, come riformulato.

La seduta, sospesa alle ore 15,15, riprende alle ore 15,25.

IN SEDE REFERENTE

(2872) ***Deputati Marina SERENI ed altri. - Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz***, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Riferisce la relatrice Elena FERRARA (*PD*), precisando che il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, è finalizzato al sostegno e alla valorizzazione del festival Umbria Jazz, attraverso l'erogazione di un contributo annuale alla Fondazione di partecipazione Umbria Jazz, attualmente beneficiaria di contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS).

Ricorda quindi che la costituzione della Fondazione è stata promossa, da ultimo, con legge regionale dell'Umbria n. 21 del 2008, al fine di sostenere lo sviluppo dello spettacolo dal vivo, nell'ambito delle iniziative di promozione turistica, culturale e di valorizzazione dell'immagine dell'Umbria in Italia e all'estero. In particolare, la Fondazione ha lo scopo di assicurare la continuità della manifestazione Umbria Jazz attraverso la realizzazione di tutte le iniziative necessarie per lo sviluppo e la diffusione della stessa, provvedendo al reperimento dei mezzi finanziari e favorendo il coinvolgimento e la partecipazione di soggetti ed enti pubblici e privati. Fa presente quindi che la Fondazione è costituita, in base allo statuto, da regione Umbria, comune di Perugia, comune di Orvieto e Fondazione Cassa di risparmio di Perugia, ed è aperta alla partecipazione di altri soggetti, sia pubblici che privati.

Con riguardo al festival Umbria Jazz, tiene a precisare che la manifestazione è l'unico festival italiano membro dell'*International Jazz Festival Organization*, che associa le sedici principali manifestazioni del settore nel mondo. Dopo aver dato conto delle iniziative organizzate in tutto il mondo, evidenzia che il contributo previsto per la Fondazione Umbria Jazz dall'articolo 1, a decorrere dal 2017, è pari a un milione di euro. Rileva poi che la norma novella l'articolo 2, comma 1, della legge n. 238 del 2012 che, al fine di sostenere e valorizzare i festival musicali e operistici italiani di assoluto prestigio internazionale, ha previsto l'assegnazione, a decorrere dal 2013, di un contributo straordinario pari a un milione di euro a favore di ciascuna delle seguenti fondazioni: Fondazione Rossini Opera Festival, Fondazione Festival dei due Mondi, Fondazione Ravenna Manifestazioni e Fondazione Festival Pucciniano Torre del Lago. Successivamente, la legge n. 17 del 2017, novellando l'articolo 2 della legge n. 238 del 2012, ha disposto, a decorrere dal 2017, l'assegnazione di un contributo straordinario pari a un milione di euro a favore della Fondazione Teatro Regio di Parma ? finalizzato alla realizzazione del "Festival Verdi di Parma e Busseto" ? e di un milione di euro a favore della Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura, finalizzato alla realizzazione del Roma Europa Festival, anche in tal caso prevedendo che al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al FUS (a valere sul quale opera già il finanziamento ordinario per le due Fondazioni).

Nel sottolineare che anche per la Fondazione di partecipazione Umbria Jazz il contributo disposto con la proposta in commento si configura come straordinario, ricorda che essa è già attualmente finanziata ai sensi dell'articolo 25 del decreto ministeriale 1° luglio 2014 a carico del Fondo unico per lo spettacolo. In conclusione, rende noti i contributi di cui la Fondazione è stata beneficiaria per il triennio 2015-2017.

Il seguito dell'esame è rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione e la pertinenza del piano di lavoro dell'Unione europea per lo sport (2014-2017) (COM (2017) 22 definitivo) (n. 303)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, da ultimo rinviato nella seduta del 4 luglio.

Il PRESIDENTE comunica che sul provvedimento in titolo l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha audito la scorsa settimana il Presidente del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), il quale ha consegnato una documentazione che sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La relatrice IDEM (*PD*) illustra uno schema di risoluzione, pubblicata in allegato, sottolineando che essa recepisce i temi segnalati durante le audizioni svolte in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentati dei Gruppi. In particolare, si sofferma sul tema dell'impiantistica, su cui il CONI ha fornito alcuni dati riferendo altresì su un censimento in corso. Sottolinea peraltro positivamente il ruolo degli allenatori, che rappresenta un aspetto nuovo, di indubbia importanza per la crescita dei giovani.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Valutazione ex post delle Capitali europee della cultura 2015 (Mons e Pilsen)" (COM (2017) 193 definitivo) (n. 389)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Il relatore CONTE (*AP-CpE-NCD*) informa che la Commissione è tenuta a effettuare ogni anno la valutazione esterna e indipendente dei risultati della manifestazione "Capitale europea della cultura" dell'anno precedente e a presentare una relazione su tale valutazione alle altre istituzioni dell'Unione. La relazione in esame ha lo scopo di comunicare i risultati della valutazione esterna delle Capitali europee della cultura 2015 e le azioni che la Commissione intende proporre in seguito a tali risultati.

Ricorda quindi che l'iniziativa denominata "Città europea della cultura" è stata avviata inizialmente a livello intergovernativo nel 1985. Successivamente, la decisione 1419/1999/CE ha istituito un'azione comunitaria a favore della manifestazione "La capitale europea della cultura" per gli anni dal 2005 al 2019, fissando un ordine cronologico secondo il quale gli Stati membri si alternano ogni anno nell'ospitare la manifestazione. Rammenta quindi che la decisione 1419/1999/CE è stata sostituita dalla decisione n. 1622/2006/CE che ha mantenuto il principio dell'ordine cronologico degli Stati membri, precisando tuttavia ulteriormente gli obiettivi dell'azione, e ha introdotto nuove disposizioni in materia di selezione e monitoraggio.

Puntualizza indi che, a norma della decisione n. 1622/2006/CE, gli obiettivi generali dell'azione "Capitale europea della cultura" consistono nel valorizzare la ricchezza, la diversità e le caratteristiche comuni delle culture europee, contribuendo così a migliorare la comprensione reciproca tra i cittadini europei, e nel promuovere il contributo della cultura allo sviluppo a lungo termine delle città. La manifestazione mira a intensificare la cooperazione tra operatori culturali, artisti e città dell'Europa nonché la partecipazione degli abitanti, suscitando nel contempo l'interesse dei cittadini stranieri.

Dopo aver precisato che la decisione n. 1622/2006/CE, abrogata dalla decisione n. 445/2014/UE, continua ad applicarsi nel caso delle città che sono già state o sono in procinto di essere nominate Capitali europee della cultura per gli anni dal 2013 al 2019 (tra cui Matera), ricorda che il Consiglio

dei ministri dell'Unione europea ha formalmente nominato Mons e Pilsen Capitali europee della cultura 2015, rispettivamente nel novembre 2010 e nel maggio 2011.

Fa presente quindi che, dopo la loro designazione, queste due città sono state sottoposte a monitoraggio, a conclusione del quale la giuria ha trasmesso una raccomandazione favorevole alla Commissione in merito all'attribuzione di un importo di 1,5 milioni di euro a titolo del premio in onore di Melina Mercouri sia a Mons che a Pilsen.

Riferisce dunque che la valutazione esamina lo svolgimento delle manifestazioni per la loro intera durata, dai primi sviluppi fino alla sostenibilità e agli effetti a lungo termine nelle due Capitali europee della cultura 2015, e analizza la pertinenza, l'efficienza, l'efficacia e la sostenibilità. Si tiene peraltro conto del valore aggiunto dell'Unione nonché della coerenza e della complementarità dell'azione rispetto ad altre iniziative europee. Infine, trae conclusioni generali e specifiche che emergono dalle due Capitali europee della cultura 2015 e prende in considerazione gli effetti che ne derivano per le prossime città designate.

Quanto alle conclusioni, il relatore sottolinea che la valutazione avrebbe dovuto beneficiare di un confronto tra il "prima" e il "dopo", mentre sono state possibili solo rilevazioni *ex post*, dati i vincoli di tempo e di bilancio. Comunica quindi che sono state valutate positivamente le due esperienze sul piano dell'efficienza e dell'efficacia, rilevando cosiddetti "effetti leva" generati dall'azione "Capitali europee della cultura". In particolare, la designazione di Capitali europee delle cultura ha consentito di attrarre risorse supplementari anche private, ha attirato una maggiore copertura mediatica e ha incrementato il flusso turistico, quintuplicato a Mons e aumentato del 28 per cento a Pilsen. Riferisce altresì che ulteriori conseguenze positive, soprattutto per Mons, hanno riguardato il coinvolgimento di gruppi sociali specifici, come anziani, giovani e gruppi svantaggiati, aumentando la partecipazione agli eventi culturali anche in relazione a contenuti nuovi rispetto al passato.

Evidenzia invece che sono state più difficili le valutazioni sulla sostenibilità nel tempo, fermo restando che l'eredità lasciata dall'azione concerne maggiori competenze, rapporti più stretti e una maggiore visibilità della cultura nella città, nonchè la formazione di un nuovo tipo di pubblico. Su tale questione della sostenibilità ricorda peraltro che, nella scorsa legislatura, la 7a Commissione ha approvato una risoluzione favorevole sulla predetta decisione di istituire Capitali europee della cultura per gli anni dal 2020 al 2033, formulando alcune osservazioni volte anzitutto: a stimolare nelle città selezionate ripercussioni positive nel lungo periodo non soltanto sul piano culturale, ma anche su quello sociale ed economico; a rendere note tempestivamente le ricadute economiche dell?attribuzione del titolo alle città designate, nella prospettiva di monitorare concretamente l?impatto delle manifestazioni e di valutare la tenuta dei benefici nel lungo periodo; a potenziare la valutazione anche attraverso la destinazione di risorse specifiche; a puntare su attività a carattere continuativo, nonché su infrastrutture permanenti, fruibili da tutti i cittadini anche al di fuori della manifestazione annuale.

Passando alle raccomandazioni sia per le città che per la Commissione europea, ritiene che esse possano costituire un utile spunto anche per le prossime candidate, tra cui, per il 2019, Matera. Tra le raccomandazioni rivolte alle città menziona la necessità dell'adesione e del coinvolgimento a livello nazionale, l'esigenza di garantire la continuità delle persone e delle strutture culturali, la necessità di riflettere sulle potenzialità di attrazione di visitatori stranieri e nonché di confermare e comunicare gli eventi chiave quanto prima possibile. Fa presente poi che il valutatore incoraggia le piccole città a non rinunciare a candidarsi a Capitali europee della cultura solo perché hanno un bilancio relativamente modesto.

Osserva peraltro che la relazione raccomanda alla Commissione di: rivedere gli orientamenti di valutazione per le città, nonché le prescrizioni relative al modulo di candidatura e alla relazione intermedia, per far sì che le città forniscano dati di riferimento sulla situazione esistente, sia al momento della candidatura che durante la preparazione, onde contribuire a valutare gli effetti dell'azione dopo l'anno; invitare le città a firmare un *memorandum* d'intesa che comprenda il periodo incluso fra la designazione e il completamento dell'anno di nomina; intraprendere un'azione pubblicitaria più ampia riguardo all'aggiudicazione del premio Melina Mercouri, compresa una

cerimonia simbolica di premiazione; svolgere ricerche sugli effetti a lungo termine dell'azione "Capitale europea della cultura".

In conclusione, rileva che la Commissione europea accoglie con favore queste raccomandazioni e ritiene che costituiscano un valore aggiunto all'odierna attuazione dell'azione.

Il seguito dell'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2874

La Commissione, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in titolo,

esaminati il conto consuntivo delle Amministrazioni di competenza, nonchè le spese per le missioni di riferimento;

preso atto che al provvedimentoè allegato (Allegato 1) un elenco dei decreti di prelevamento, con le indicazioni dei motivi per i quali si è proceduto ai prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

considerato che nell'Allegato 1, per ciascun decreto di prelevamento, sono specificati la missione ed il programma, nonché l?Amministrazione di pertinenza e la specifica finalità a motivo del prelievo e che, per quanto riguarda il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono stati operati due prelevamenti relativi al programma "Tutela del patrimonio culturale" della missione "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici";

esprime parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2875

La Commissione, esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in titolo,

tenuto conto delle principali variazioni proposte con il disegno di legge di assestamento per quanto concerne gli stati di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nonchè del Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene alla missione Giovani e sport;

esprime parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2811

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

apprezzata l?iniziativa legislativa per il rilievo accordato alla ricerca e per aver considerato in un?ottica di sistema l?apporto degli enti pubblici di ricerca vigilati da tre diversi Dicasteri (Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare). Tale scelta è coerente con l?esigenza di favorire un coordinamento nella fase di programmazione delle attività di ricerca a supporto di diverse politiche, come peraltro in diverse occasioni affermato dalla 7a Commissione, tra cui la risoluzione approvata con *DOC.* XXIV, n. 36, da inquadrare nel processo di definizione della politica nazionale della ricerca di cui al decreto legislativo n. 204 del 1998;
rilevato comunque che un?azione del Governo in questa direzione dovrebbe essere perseguita anche attraverso un?apposita struttura di missione da prevedere nell?ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri;
esaminati l'oggetto e la finalità del testo, nonché le norme sull'istituzione di un Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica (articolo 4), sul Piano di azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici (articolo 5), sul Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica (articolo 6) e sul sostegno alla ricerca tecnologica e applicata (articolo 8);
rilevato che per alimentare il Fondo per lo sviluppo dell?agricoltura biologica, istituito dall'articolo 8, il disegno di legge prescrive che la dotazione annuale sia "parametrata a una quota delle entrate derivanti dai contributi di cui all'articolo 59, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488". Si tratta del prelievo del 2 per cento del fatturato dell'anno precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari autorizzati e fertilizzanti, che oggi alimenta il Fondo per la ricerca nel settore dell?agricoltura biologica e di qualità, di cui si propone la soppressione;
preso atto che:

- i versamenti effettuati dai soggetti ad esso obbligatial bilancio dello Stato in competenza 2016 risultano nel capitolo di entrata n. 3583 di circa 13 milioni di euro, mentre nel bilancio di previsione 2017-2019 risultano iscritti al capitolo di spesa n. 7742, su cui gravano le spese per la ricerca nel settore dell?agricoltura biologica e di qualità, circa 4 milioni di euro per ciascuna annualità 2017, 2018 e 2019;
- non sembrano esserci ulteriori provvedimenti legislativi che autorizzano l'utilizzo delle risorse derivanti dal prelievo di scopo per la sicurezza alimentare;
- non è ben chiaro quali siano le risorse a disposizione dell'istituendo Fondo per lo sviluppo dell?agricoltura biologica e il complessivo ammontare della quota minima destinata alla ricerca, che se fosse nella misura del 30 per cento di 4 milioni di euro subirebbe un taglio significativo;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:
1) considerata la formulazione del testo per quanto attiene alla ricerca, si riscontra che all'articolo 5, comma 2, lettera *g*), e all'articolo 8, comma 2, lettera *d*), vengono espressamente menzionate "la ricerca e l'innovazione". Pertanto, anche all'articolo 1, comma 1, lettera *c*), si suggerisce di sostituire le parole: "per il sostegno della ricerca" con le seguenti: "per il sostegno della ricerca e dell?innovazione" e all'articolo 4, comma 4, lettera *a*), di sostituire le parole: "con particolare attenzione alla ricerca" con le seguenti: "con particolare attenzione alla ricerca e all?innovazione";
2) all'articolo 4, comma 3, con riguardo alla composizione del Tavolo tecnico, si invita a valutare l'opportunità di prevedere anche un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nonchè di incrementare a 4 i rappresentanti della ricerca scientifica applicata, di cui uno designato dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), uno dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), uno dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), uno dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI);
3) all'articolo 8, comma 2, lettera *a),* si propone di richiamare espressamente il principio dell'autonomia universitaria nella definizione dei percorsi formativi, demandando peraltro agli atenei l'individuazione dei dipartimenti presso i quali attivare tali percorsi;
4) al medesimo articolo 8, comma 2, lettera *a*), in merito all'aggiornamento dei docenti di

agronomia degli istituti agrari e di altri istituti specifici, si sottolinea la necessità di prevedere un coordinamento con l?attuale disciplina del "Piano per la formazione dei docenti" di cui all?articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

nonchè con le seguenti condizioni:

-

a) in merito all'articolo 8, comma 2, lettera *b*), si reputa non coerente con la legislazione vigentela previsione di utilizzare il Fondo ordinario degli enti di ricerca (FOE), di cui all?articolo 7 del decreto legislativo n. 204 del 1998, per finanziare attività di ricerca del CNR nel settore della produzione biologica, dato che si porrebbe un eccessivo vincolo di destinazione. Si ritiene perciò opportuno modificare il provvedimento nella prospettiva di garantire risorse specifiche e aggiuntive rispetto al finanziamento ordinario per le attività relative allo sviluppo della produzione con metodo biologico. Potrebbe pertanto valutarsi la possibilità di sostituire la citata lettera *b*) con la seguente: "*b*) in sede di determinazione della quota destinata al finanziamento di programmi di ricerca del Fondo di cui all?articolo 6, è definita la parte da destinare al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) per attività di ricerca nell?ambito della produzione agricola e agroalimentare e dell?acquacoltura effettuate con metodo biologico".

b) tenuto conto che, in base all'articolo 8, comma 2, lettera *d*), almeno il 30 per cento delle risorse confluite nel Fondo per lo sviluppo dell?agricoltura biologica è destinato al finanziamento di programmi di ricerca e innovazione nonché di percorsi formativi in ambito universitario e di aggiornamento dei docenti, si ritiene necessarioassicurare che le risorse disponibili per le suddette attività di ricerca non siano inferiori a quelle destinate dalla legislazione vigente ad alimentare il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica e di qualità, che risulta contestualmente soppresso.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2879

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che l'articolo 3 prevede regole specifiche per la cessione dei beni culturali, come definiti ai sensi del relativo codice (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), di proprietà delle due banche poste in liquidazione, secondo cui:

- ai fini dell'esercizio della prelazione di acquisto da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o degli enti territoriali autorizzati *ex lege*, la denuncia di trasferimento (di cui all'articolo 59 del codice) della proprietà o della detenzione di beni culturali è effettuata dal cessionario entro trenta giorni dalla conclusione del contratto di cessione;
- il Ministero oppure, ove previsto dalla legge, la regione o gli altri enti pubblici territoriali interessati hanno facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali alienati a titolo oneroso o conferiti in società, esercitando la prelazione nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento;
- la condizione sospensiva prevista dall'articolo 61, comma 4, del medesimo codice - secondo cui nel termine dei sessanta giorni per esercitare il diritto di prelazione, l'atto di alienazione rimane condizionato sospensivamente all'esercizio della prelazione e all'alienante è vietato effettuare la consegna della cosa - si applica alla sola clausola del contratto di cessione relativa al trasferimento dei beni culturali;
- non si applica il comma 6 del medesimo articolo 61, che consente all'acquirente di recedere dal contratto nel caso in cui il Ministero eserciti la prelazione su parte delle cose alienate;

tenuto conto che al contratto di cessione, nella parte in cui esso ha ad oggetto il trasferimento di beni immobili, non si applicano tra l'altro, per quanto di competenza, alcune ipotesi di nullità previste dalla vigente disciplina in materia urbanistica, ambientale o relativa ai beni culturali e qualsiasi altra normativa nazionale o regionale, comprese le regole dei piani regolatori o del governo del territorio degli enti locali e le pianificazioni di altri enti pubblici che possano incidere sulla conformità urbanistica, edilizia, storica ed architettonica dell'immobile;

preso atto che sono in corso indagini della magistratura in merito all'acquisizione di alcune opere d'arte, su cui si auspica una celere pronuncia definitiva;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:
1. considerato che tra i beni culturali oggetto di cessione vi sono anche documenti e opere di interesse prettamente locale, si sollecita il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo a promuovere accordi con gli eventuali acquirenti affinchè detti documenti e opere possano essere comunque valorizzati dagli enti territoriali coinvolti o dagli Uffici periferici del medesimo Dicastero, qualora essi non siano in grado di poter esercitare il diritto di prelazione di cui agli articoli da 60 a 62 del codice dei beni culturali. Si sollecita, inoltre, il Ministero ad adoperarsi affinché le suddette opere restino comunque nel territori di riferimento. Si auspica altresì la disponibilità del Dicastero a favorire accordi per la valorizzazione su tutto il territorio nazionale;
2. si ritiene necessario assicurare l'unitarietà delle suddette opere, evitando eventuali smembramenti che potrebbero influire negativamente sul loro valore.

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO COMUNITARIO N. **303**

La Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione e la pertinenza del piano di lavoro dell'unione europea per lo sport (2014-2017);

premesso che:

in data 20 gennaio 2017 la Commissione europea ha pubblicato la sua relazione sull'attuazione e la pertinenza del piano di lavoro dell'Unione Europea per lo sport 2014-2017 (di seguito "piano"). Il piano, proseguimento del primo piano di lavoro dell'Unione europea per lo sport 2011-2014, è stato adottato dal Consiglio, per il triennio 2014-2017, al fine di promuovere e sviluppare la politica dello sport a livello europeo, in coerenza con il riparto di competenze tra Unione e Stati membri (art. 165 TFUE) in materia di sport;

il piano è stato incentrato su alcune tematiche e settori chiave (integrità dello sport, dimensione economica dello sport e sport e società), all'interno dei quali sono state individuate undici ulteriori tematiche chiave (antidoping, gestione sana, partite truccate, protezione e salvaguardia dei minori, parità di genere, vantaggi economici dello sport, retaggio dei grandi eventi sportivi, finanziamento sostenibile dello sport, attività fisica salutare e istruzione e formazione) afferenti ad ognuna delle tre aree. Le attività connesse ad ognuna di esse, fissate nel raggiungimento di risultati specifici quali promozione ed elaborazione di principi, scambio di buone pratiche e preparazione di raccomandazioni, sono state affidate, principalmente, a cinque gruppi di esperti, composti da rappresentanti degli Stati membri, affiancati da osservatori nazionali che hanno partecipato ai lavori dei gruppi, su: lotta contro

il fenomeno partite truccate, gestione sana nello sport, dimensione economica, attività fisica salutare e sviluppo delle risorse umane;

i risultati attesi sono stati stabiliti con l'obiettivo di porre le basi per eventuali attività successive a livello europeo e contribuire all'elaborazione delle politiche nazionali in materia di sport;

ritenuta positiva, nel complesso, la relazione della Commissione sul secondo piano, sebbene siano stati individuate alcune possibilità di miglioramento. In particolare:

- per quanto riguarda i risultati, la Commissione ha evidenziato alcuni ambiti in sono stati ottenuti progressi particolarmente significativi dai gruppi di lavoro, tra cui: la diffusione delle informazioni sulla convenzione di Magglingen/Macolin in materia di lotta contro il fenomeno delle partite truccate; l'identificazione delle modalità per delineare un elenco degli impegni assunti in materia di gestione sana; la raccolta e la condivisione di buone pratiche per promuovere l'attività fisica salutare negli Stati membri per l'elaborazione e l'attuazione di politiche e piani di azione a livello nazionale; lo studio dei benefici economici dello sport ed i progressi compiuti nell'ambito dei conti satellite; la condivisione di buone pratiche tra Stati membri sulle risorse umane, le discussioni sulle strategie nazionali per la *dual career* ed i contributi alla preparazione dei quadri settoriali delle qualifiche con riferimento ai Quadri nazionali delle qualifiche (NQF) e al Quadro europeo delle qualifiche (EQF);

- pur avendo considerato, in via generale, in modo positivo il raggiungimento dei risultati attesi "con un buon livello qualitativo", per quanto concerne l'impatto dei risultati, la Commissione ha rilevato come esso "non sia stato sempre significativo". In particolare, mentre alcuni risultati sono stati utilizzati per l'elaborazione di politiche specifiche (ad esempio, per le conclusioni del Consiglio sul rafforzamento dell'integrità, della trasparenza e della gestione sana nei grandi eventi sportivi, adottate il 31 maggio 2016, o per quelle sulla promozione delle abilità motorie e delle attività fisiche e sportive destinate ai bambini, adottate a novembre 2015), altri sono stati anche utilizzati in convegni e *workshops* ma "altri non sono stati effettivamente valorizzati". Infatti "esistono poche informazioni sull'incidenza dei risultati o sul loro utilizzo effettivo nell'elaborazione delle politiche a livello nazionale";
- infine, per quanto concerne le raccomandazioni future, la Commissione ha espresso il parere per cui nel successivo piano di lavoro europeo per lo sport dovessero essere considerate alcune possibilità di miglioramento, ai fini di accrescerne la pertinenza e l'impatto, in materia di: principi generali, priorità e metodo di lavoro. Nello specifico, sono state fornite raccomandazioni generali: sulla necessità che la durata coincida con la scadenza del quadro finanziario pluriennale (31 dicembre 2020); sull'introduzione di una maggiore flessibilità per adattare il piano alle circostanze mutevoli che riguardano il contesto comunitario; sull'accrescimento dell'interazione con altri settori strategici che incidono significativamente sullo sport (ad esempio: concorrenza, libera circolazione, occupazione, protezione dei dati, istruzione e formazione, salute) in modo da garantirne una più stretta interazione tra le politiche attuate. Infine, si è fatto cenno alla necessità di incrementare le sinergie, nonostante i buoni risultati raggiunti, con il programma *Erasmus*+;

considerato che:
il 23 maggio 2017 il Consiglio "Istruzione, Gioventù, Cultura/audiovisivi e sport" dell'Unione europea ha adottato il terzo piano per lo sport, dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2020, riprendendo le questioni chiave (integrità dello sport, dimensione economica dello sport e sport e società) già presenti nei piani precedenti;

valutato positivamente che:
l'Italia è il Paese con il maggior successo per il capitolo sport all'interno del programma *Erasmus*+;

preso atto del parere espresso dalle Commissioni 3a e 14a del Senato della Repubblica ed in particolare delle osservazioni della 14a Commissione che rilevano, tra l'altro, l'opportunità di: estensione fino al 2020 al fine di far coincidere il Piano di lavoro con il termine dell?attuale Quadro finanziario pluriennale; rafforzare l?interazione tra il settore sportivo e le altre politiche dell?Unione europea; promuovere i valori positivi dello sport nonché il suo contributo all?economia e alla società; rafforzare l?azione di diffusione dei dati e delle informazioni circa il legame tra l?attività fisica e la prevenzione in tema di salute;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:
1) in merito al metodo di lavoro, si condivide quanto suggerito dalla Commissione europea, con particolare riferimento: all'allargamento a diverse modalità e strutture di lavoro oltre ai tradizionali gruppi di esperti; alla valutazione maggiormente puntuale sulle modalità con cui giungere ai risultati auspicati, se tramite l'elaborazione di documenti redatti in forma scritta oppure in modi alternativi; al potenziamento del ruolo centrale del *Forum* europeo dello sport e di un dialogo maggiormente strutturato tra Unione europea e organizzazioni sportive;

2) appare opportuno rilevare, per quanto concerne il piano di lavoro 2017-2020, l'esigenza di collegare in modo più confacente rispetto al passato le priorità incluse nel piano con lo sviluppo di politiche a livello europeo e nazionale, in tema di: crescita e occupazione, salute, concorrenza, istruzione e formazione, inclusione sociale, integrazione dei rifugiati e cambiamenti climatici, ponendo maggior rilievo sull'attuazione dei risultati concreti e di quelli esistenti (quali: orientamenti, raccomandazioni politiche, redazione di elenchi di impegni, scambio di buone prassi), ottenuti nell'ambito dei due piani precedenti. Tali considerazioni di carattere generale, peraltro, rientrano tra gli obiettivi guida cui è orientato il nuovo piano. Nel particolare, si valuta in modo particolarmente positivo il mantenimento anche nel nuovo piano di obiettivi fondamentali per lo sviluppo del settore sportivo, quali la promozione della parità di genere ed il consolidamento della relazione tra istruzione e sport, inclusa la duplice carriera;

3) si ritiene necessario sostenere in modo maggiormente incisivo la promozione dello sport di base, tema comunque presente tra gli obiettivi del piano 2017-2020; si valutano dunque in modo particolarmente significativo le iniziative in materia di sport e società inerenti il ruolo degli allenatori, l'istruzione nello sport e attraverso lo sport, l'inclusione sociale e l'accessibilità agli impianti sportivi delle persone diversamente abili. In via generale, si segnala l'esigenza di assicurare un'adeguata attenzione alla questione dello sviluppo dell'impiantistica sportiva, che si pone in stretta linea di continuità tra "dimensione economica dello sport" e "sport e società", in particolar modo in quei contesti nazionali, come quello italiano, nel quale vige una ripartizione delle competenze tra i livelli statale, regionale e locale. In tale contesto, si ritiene necessario il coinvolgimento degli enti territoriali in ragione delle competenze relative alla promozione dell'attività sportiva, alla diffusione della cultura delle attività motorie e sportive, all'istruzione professionale ed alle attività riguardanti gli impianti. Nel particolare, appare opportuno sostenere, in un'ottica di rilancio e sviluppo delle aree e degli impianti sportivi, gli interventi di messa a norma e in sicurezza e ristrutturazione dell'impiantistica, urbana ed extraurbana, promossi dagli enti di diritto pubblico, ai fini del raggiungimento di risultati, da promuovere con la collaborazione di tutti i livelli di governo, volti a facilitare l'interconnessione delle attività sportive con interventi in settori strategici quali la tutela della salute, l'incremento dell'occupazione, la tutela dell'ambiente e lo sviluppo dei trasporti;

4) infine, si condivide l'orientamento volto a sviluppare e rafforzare le sinergie tra il piano di lavoro ed il programma *Erasmus+* ed altri strumenti europei, con particolare riferimento al potenziamento della Settimana europea annuale dello sport.

1.4.2.5. 10^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

1.4.2.5.1. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 346 (pom.) dell'11/07/2017

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDÌ 11 LUGLIO 2017
346ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 15,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone di integrare l'ordine del giorno della Commissione, a partire dalla prossima seduta, con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 2811 "Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico", per l'espressione del parere alla 9ª Commissione.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE

(2085-B) **Legge annuale per il mercato e la concorrenza**, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore Luigi MARINO (AP-CpE-NCD) illustra le cinque modifiche che la Camera dei deputati ha apportato al disegno di legge in titolo.

Con la prima viene soppressa, nel comma 25, una disposizione introdotta dal Senato che prevedeva che le polizze assicurative del ramo danni di ogni tipologia, alla loro scadenza, non potessero essere rinnovate tacitamente, riportando l'articolo al testo originario. Resta intatta, invece, la successiva disposizione con la quale si prevede che la risoluzione automatica del contratto si applica anche ai rischi accessori alla polizza per l?assicurazione RC Auto principale. In sostanza, a suo giudizio, con questa modifica si accoglie un'esigenza delle compagnie di assicurazione a scapito dei broker; si chiede quindi quale sia la sua ricaduta sugli assicurati, posto che la finalità del disegno di legge sulla concorrenza dovrebbe essere quella di tutelare i loro interessi e che il Senato aveva approvato quella norma proprio ritenendo di tutelarli maggiormente.

La seconda modifica riguarda la soppressione del comma 44, che era stato introdotto con l'approvazione di un emendamento del senatore Girotto su cui la 10ª Commissione aveva a lungo dibattuto. Esso prevedeva che gli operatori di telefonia avessero l'obbligo di comunicare, all'esordio della conversazione, una serie di dati identificativi del soggetto committente e dello scopo commerciale o promozionale del contatto; inoltre si disponeva che non si potessero più offrire servizi in abbonamento senza il previo consenso, espresso e documentato, dell'utente. Il Garante per la protezione dei dati personali aveva evidenziato che la formulazione dava adito a problemi interpretativi, in quanto sembrava consentire le chiamate anche in assenza del previo consenso dell'interessato. Ciò sarebbe stato in contrasto con le direttive europee sulla privacy e avrebbe potuto aumentare la già grave invadenza dei "chiamanti" non richiesti. Nel sottolineare che si tratta di un'interpretazione del Garante, ricorda come il Senato avesse valutato diversamente la disposizione, accogliendo l'emendamento.

La terza modifica riguarda il comma 60, relativo alla cessazione del regime di maggior tutela per l'energia elettrica. La Camera ha soppresso l'inciso "o che non abbiano scelto il proprio fornitore" accogliendo un emendamento, condiviso dal Ministero dello sviluppo economico, che chiarisce che il servizio di salvaguardia si applica, dopo il superamento del regime di maggior tutela, unicamente ai clienti domestici e alle piccole e medie imprese che si trovino temporaneamente senza fornitore. Tale servizio, dunque, non riguarda le modalità di transizione dalla maggior tutela alla piena liberalizzazione di coloro che non scelgono il proprio fornitore. Tale modifica presenta, a suo parere, qualche criticità.

La quarta modifica - al comma 153 - riguarda l'esercizio dell'attività odontoiatrica anche all'interno di società operanti nel settore. Si tratta di correzioni più formali che sostanziali, volte a precisare che le prestazioni odontoiatriche devono essere svolte solo e unicamente dai soggetti abilitati secondo la legge; tali precisazioni rappresentano uno dei miglioramenti a cui si stava lavorando nel corso della precedente lettura in Senato.

L'Assemblea della Camera ha poi modificato il comma 117 relativo alla razionalizzazione della rete dei carburanti. Tale comma dispone che quando gli impianti di distribuzione carburanti cessano l'attività, ai fini della sicurezza dell'ambiente, debbano essere smantellate le attrezzature fuori terra, rimossi eventuali prodotti residui presenti nei serbatoi, messi in sicurezza le strutture interrate e che, in caso di contaminazione, si proceda alla bonifica del sito. Nel corso dell?esame al Senato il comma era stato modificato prevedendo la bonifica del sito solo in caso di accertata contaminazione. La Camera ha modificato il testo inserendo il sintagma "in ogni caso". La formulazione che ne deriva suscita, a suo parere, dubbi interpretativi. Da un lato, si può sostenere - come emerge dalla documentazione e da alcuni interventi in Assemblea alla Camera - che la modifica introdotta comporti la necessità della bonifica in ogni caso in cui si riutilizzi l'area, quindi a prescindere dalla contaminazione. Il sottosegretario Gentile però, intervenendo in Assemblea alla Camera, manifestava "l'intenzione del Governo (...) di garantire che la bonifica venga effettuata nel momento in cui viene constatata

l'esistenza di una contaminazione". Ha inoltre precisato come per il Governo "l'emendamento non introduca un cambiamento sostanziale, ma possa essere utile a chiarire ulteriormente il testo". Il relatore si interroga quindi su quale sia la ratio legis e invita la Commissione ad assumersi la responsabilità - non potendo in questa sede evidentemente emendare il testo - di chiarire l'effettiva portata della norma, al fine di evitare interpretazioni foriere di contenziosi, dannosi per gli interessati e per la società nel suo complesso. Auspica che si riesca a chiarire subito se - in caso di riutilizzo delle aree dismesse - la bonifica sarà necessaria tout court, cioè "in ogni caso", o solo ove venga accertata una contaminazione.

Sottolinea poi come alle iniziali dichiarazioni del Presidente del PD e del capogruppo del PD alla Camera sulla necessità di introdurre ulteriori modifiche risolutive al disegno di legge approvato dal Senato il 3 maggio, indispensabili per il voto favorevole del gruppo di maggioranza alla Camera, abbiano poi fatto seguito modifiche valutate dallo stesso presidente del PD come "quattro piccole correzioni". Le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento sono di fatto - a suo parere - marginali tranne, forse, quella al comma 60, sulla quale manifesta qualche perplessità, chiedendosi se la correzione introdotta aiuti il consumatore o, piuttosto, i maggiori venditori di energia elettrica.

Ricorda come nel mese di aprile del corrente anno, in Senato si sia tentato di riportare il disegno di legge all'esame in Commissione per un rapido passaggio, al fine di valutare ed eventualmente approvare quelle modifiche che il lasso di tempo - intercorrente tra agosto 2016 e aprile 2017 - richiedevano come migliorative del testo. Alcune di queste modifiche sono le stesse ora approvate dalla Camera. Il Governo ha invece insistito per un'approvazione rapida nell'Aula del Senato con il voto di fiducia, lasciando intendere che anche la Camera avrebbe - a quel punto - proceduto con il voto di fiducia. E invece, si è aperta una fase emendativa che ora impone il quarto passaggio parlamentare.

Prosegue sottolineando come, sul disegno di legge in esame e sul tema della concorrenza più in generale, si siano diffusi, nell'opinione pubblica e politica, luoghi comuni, inesattezze, pregiudizi. È pur vero che l'attuale disegno di legge sulla concorrenza avrebbe potuto affrontare anche altri temi - le aziende pubbliche, una riforma del settore e non solo una delega per la regolamentazione dei trasporti privati - ma affermare, ad esempio, che non siano state toccate le categorie dei notai, garantendone lo status quo, è un luogo comune, anzi un falso.

Rivendica di essere stato tra i pochi nella Commissione a contrastare la norma di cui al comma 166, in tema di nullità delle clausole contrattuali degli albergatori che utilizzano piattaforme telematiche, o almeno a richiedere di inserirvi clausole cautelative di salvaguardia per evitare una probabile procedura di infrazione per violazione delle normative europee, con le relative sanzioni, onerose e poco onorevoli. Ma che questa norma comporti la scomparsa delle piattaforme online del turismo in Italia è un'assurdità; ritiene che, semmai, gli albergatori che utilizzeranno le piattaforme digitali si vedranno applicare una tassa di ingresso oppure una quota annuale.

Di converso, si dichiara onorato di essere stato designato dal presidente Mucchetti quale relatore per la 10ª Commissione del disegno di legge n. 2526, con il quale si cerca di far pagare le tasse in Italia agli over the top - OTT digitali (Booking incluso) evitando elusioni ed evasioni.

Egli si dice convinto che il problema non siano state affatto le lobby, ma i parlamentari e la classe dirigente politica: il disegno di legge in titolo ha registrato ritardi così significativi a causa della politica, non delle lobby. Su notai, avvocati e farmacisti - e anche sulle assicurazioni - si è avuta la prova che la politica ha scelto nell'interesse degli utenti, senza squinternare le categorie e le imprese.

Replica quindi ad alcune critiche avanzate su un quotidiano in merito ai pericoli che deriverebbero dalla mancata commercializzazione di medicinali da banco negli autogrill, che ritiene, oltre che infondate, imbarazzanti per chi le ha formulate.

Il disegno di legge n. 2085 non va approvato "anche solo per non darla vinta alle lobby", poiché - al contrario - come si è detto qualche lobby in questo disegno di legge ha ottenuto ciò che voleva; va approvato perché, al di là di qualche forzatura, come nel caso delle società di ingegneria, e pur nella consapevolezza che in alcuni settori si poteva fare di più, è comunque un provvedimento incisivo e riformatore; forse non risolutivo, ma evolutivo in molti settori dell'economia.

Si tratta di un provvedimento non perfetto, ma il cui saldo è piuttosto positivo.

Conclude osservando che un'eventuale modifica al testo approvato dalla Camera potrebbe incidere sulla credibilità del Senato, in certa misura compromessa dalla lunga gestazione; egli ritiene che, a questo punto, sia preferibile un'immediata e definitiva approvazione, rinviando eventuali necessarie modifiche e miglioramenti ad altri e successivi interventi legislativi.

Alla senatrice GRANAIOLA (Art.1-MDP), che chiede informazioni sui tempi della discussione generale risponde il presidente MUCCHETTI, il quale poi, in accordo con il relatore Luigi MARINO (AP-CpE-NCD), propone di fissare sin d'ora alle ore 18 di giovedì 13 luglio il termine per la presentazione di eventuali ordini del giorno ed emendamenti alle modifiche approvate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo.

Concorda la Commissione.

Si apre la discussione generale.

Interviene il senatore GIROTTO (M5S) che ribadisce la posizione critica del Gruppo M5S sul disegno di legge in esame; dopo aver ricordato brevemente le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, si sofferma in particolare sui profili di criticità che il testo presenta in materia di energia: in particolare, considera molto negativamente la previsione che demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico decisioni fondamentali in tema di fornitura di energia elettrica. Al riguardo osserva come il fabbisogno di energia elettrica sia destinato ad aumentare fino a raddoppiare a seguito della transizione in atto dai combustibili fossili all'elettricità nei settori della trazione dei veicoli, delle cucine e del riscaldamento. Occorre evitare che si passi da situazioni di oligopolio dei produttori di combustibili fossili a oligopoli dei produttori di energia elettrica. In proposito, segnala l'elevato numero di irregolarità contestate dal Gestore dei servizi energetici (GSE) a gestori di impianti fotovoltaici, chiedendosi quali siano le finalità di controlli così puntigliosi, che - sotto il profilo sanzionatorio - colpiscono nello stesso modo comportamenti dolosi e mere irregolarità, anche di natura formale.

Nel prevedere che il disegno di legge verrà approvato senza ulteriori modifiche, conclude confermando la forte perplessità del suo Gruppo sul testo.

Il senatore CONSIGLIO (LN-Aut) esprime apprezzamento per l'illustrazione del relatore Marino e condivide la valutazione secondo la quale il provvedimento, pur bisognoso di modifiche, difficilmente sarà modificato in questa fase dell'iter.

Il presidente MUCCHETTI esprime un convinto plauso al relatore Marino per aver illustrato il lavoro svolto dalla Camera dei deputati nella terza lettura, senza celare con onestà intellettuale le sue perplessità nel merito di alcune modifiche. Queste modifiche hanno inciso su un testo frutto del lavoro dei relatori e della 10ª Commissione del Senato, che avevano lavorato al possibile miglioramento del disegno di legge anche alle soglie della discussione nell'Assemblea del Senato, dopo molti mesi dalla conclusione dell'esame in sede referente. A tale opera si erano impegnati esponenti di maggioranza e di opposizione, in particolare i relatori, con senso di responsabilità istituzionale e spirito di collaborazione. Il Senato ha tuttavia sacrificato le legittime aspirazioni a migliorare quel testo in nome di un'urgenza, allora rappresentata dal Governo, che ha posto la questione di fiducia, nell'intesa che analogo percorso avrebbe seguito l'iter nell'altro ramo del Parlamento: ciò avrebbe consentito una rapida approvazione del disegno di legge senza modifiche e l'immediata adozione, anche con provvedimento d'urgenza, di un nuovo intervento del Governo in materia di concorrenza, con il quale apportare anche le correzioni che si ritenevano necessarie.

Quell'accordo oggi è venuto meno per iniziativa della maggioranza di Montecitorio. Il calendario ora prevede che il Senato approvi il disegno di legge in titolo all'inizio del mese di agosto. Con ogni probabilità, alla ripresa dei lavori - nell'imminenza della manovra di bilancio - non ci saranno le condizioni per varare un provvedimento che maggioranza e opposizione, ciascuna con le proprie impostazioni, auspicavano al fine di approfondire e migliorare la politica della concorrenza del Governo. Dopo aver ricordato che il disegno di legge n. 2085 è stato adottato dal precedente Governo su proposta di un differente Ministro per lo sviluppo economico, rileva come sarebbe stato preferibile consentire a questa compagine di Governo di adottare un provvedimento espressione della propria politica della concorrenza che si sposi con un'intelligente politica industriale. La Camera dei deputati si è dunque assunta la responsabilità di fermare quell'accelerazione che il Senato aveva accettato con senso di responsabilità; ma allora, a suo giudizio, avrebbe dovuto fare modifiche di maggiore incisività.

A questo punto dell'iter, ritiene comprensibile l'orientamento favorevole a un'approvazione senza ulteriori modifiche, anche al fine di evitare sterili polemiche tra i due rami del Parlamento; e tuttavia, egli ritiene che ognuno debba valutare a fondo la responsabilità che in tal modo si assume, considerando che - per quanto detto - il Parlamento in carica non avrà occasione di esaminare e approvare altri provvedimenti in materia. Le criticità sarebbero destinate a rimanere, in assenza di correzioni. Conclude dichiarandosi deluso dalle affermazioni di chi, dopo aver approvato modifiche al disegno di legge in questo contesto, con le conseguenze appena ricordate, ne sminuisce la portata e poi pretende anche di dettare i tempi e l'agenda politica del Senato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente MUCCHETTI avverte che, come convenuto, l'ordine del giorno della Commissione sarà integrato, a partire dalla seduta già convocata per la giornata di domani, con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 2811 recante "Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico", per il prescritto parere da rendere alla 9ª Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.4.2.5.2. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 349 (pom.) del 18/07/2017

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDÌ 18 LUGLIO 2017
349ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2811) ***Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d?iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Giuseppina Castiello ed altri
(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice VALDINOSI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo: l'articolo 1definisce l'oggetto e le finalità del provvedimento, che attiene al sistema di produzione biologico. In particolare specifica che la produzione biologica è attività di interesse nazionale con funzione sociale, in qualità di settore economico basato prioritariamente sulla qualità dei prodotti, sulla sicurezza alimentare, sul benessere degli animali, sullo sviluppo rurale e sulla tutela dell'ambiente e della biodiversità, che concorre al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'intensità delle emissioni di gas a effetto serra.
L'articolo 2 specifica che per autorità nazionale si intende il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, mentre l'articolo 3 individua come autorità locali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Il successivo articolo 4 istituisce il "Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica" e ne disciplina la composizione e le competenze. In particolare, tale organismo ha il compito di delineare indirizzi e priorità del Piano d'azione per l'agricoltura biologica, nonché di esprimere pareri sugli interventi

normativi di carattere nazionale ed europeo in materia, di proporre gli interventi per l'indirizzo e l'organizzazione delle attività di promozione dei prodotti biologici e di organizzare annualmente almeno un incontro in cui mettere a confronto le esperienze dei distretti biologici italiani e internazionali.

L'articolo 5 prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali adotti, con cadenza triennale e aggiornamento annuale, il Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i relativi prodotti. Tale Piano dovrà contenere interventi per lo sviluppo dell'agricoltura biologica con l'obiettivo di favorire la conversione al metodo biologico delle imprese agricole e agroalimentari, con particolare riguardo alle piccole aziende agricole; di sostenere la costituzione di forme associative per rafforzare l'organizzazione della filiera dei prodotti biologici; di incentivare il consumo dei prodotti biologici; di monitorare l'andamento del settore; migliorare il sistema di controllo e di certificazione; di stimolare enti e istituzioni pubbliche affinché utilizzino i metodi dell'agricoltura biologica nella gestione del verde; di incentivare la ricerca e l'innovazione.

L'articolo 6 istituisce il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, destinato al finanziamento delle iniziative per lo sviluppo dell'agricoltura biologica definite nel Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici di cui all'articolo 5.

L'articolo 7 prevede che, anche nell'ambito della filiera biologica, possano essere costituiti contratti di rete, al fine di favorire l?aggregazione imprenditoriale e l?integrazione tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici, nonché la costituzione di cooperative tra produttori del settore biologico.

L'articolo 8 delinea le modalità attraverso le quali lo Stato sostiene la ricerca tecnologica e applicata nel settore, sia pure in condizione di invarianza finanziaria, mentre, secondo quanto previsto dall'articolo 9, lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano dovranno promuovere la formazione teorico-pratica di tecnici e operatori in materia di produzione agricola e agroalimentare e di acquacoltura effettuate con metodo biologico e dei soggetti pubblici incaricati di svolgere i controlli ispettivi previsti dalla legislazione vigente.

Si sofferma quindi sull'articolo 10, che prevede l'istituzione dei distretti biologici, definiti come sistemi produttivi locali a spiccata vocazione agricola nei quali, oltre alle caratteristiche previste per i distretti rurali e agroalimentari, siano significative la produzione con metodo biologico, la tutela delle produzioni e delle metodologie colturali, d'allevamento e di trasformazione tipiche locali e le attività economiche che si svolgono nel rispetto dei criteri della sostenibilità ambientale. I distretti si caratterizzano per un'integrazione tra attività agricole e altre attività economiche e per la presenza di aree paesaggistiche rilevanti e ad essi possono partecipare gli enti locali che adottano politiche di tutela delle produzioni biologiche; tra le loro principali finalità vi sono la promozione dell'uso sostenibile delle risorse naturali e locali nei processi produttivi agricoli; favorire lo sviluppo, la valorizzazione e la promozione dei processi di preparazione, di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti biologici; promuovere e sostenere le attività collegate all'agricoltura biologica, quali la somministrazione di cibi biologici nella ristorazione pubblica e collettiva, l'attività agrituristica e il turismo rurale.

Richiama quindi il contenuto dell'articolo 11, che disciplina le organizzazioni interprofessionali; l'articolo 12 che prevede le intese di filiera, volte a valorizzare le produzioni derivanti dalla produzione biologica; a favorire i processi di preparazione e trasformazione dei prodotti biologici; a preservare il territorio e l'ambiente; a garantire la tracciabilità delle produzioni; a promuovere le attività connesse; ad agevolare la creazione e lo sviluppo dei distretti biologici. Illustra l'articolo 13 che disciplina le organizzazioni di produttori biologici; l'articolo 14, relativo alle varietà di sementi biologiche iscritte nel registro nazionale; l'articolo 15 in materia di abrogazioni, nonché l'articolo 16, con il quale si stabilisce che le disposizioni del disegno di legge si applichino nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

In conclusione, si riserva di formulare una proposta di parere da sottoporre alla votazione della Commissione nella seduta di domani, sollecitando a tal fine la segnalazione di eventuali rilievi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(119-1004-1034-1931-2012-B) ***Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette***, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori D'Alì; Loredana De Petris; Caleo; Panizza ed altri; Ivana Simeoni ed altri, e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore SCALIA (*PD*) illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo approvato dal Senato, che reca modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette, per le parti di maggiore interesse per la Commissione.

L'articolo 3, modificato dalla Camera, novella il decreto legislativo n. 23 del 2011, in materia di federalismo fiscale municipale. In particolare, il nuovo comma 3-*ter* dell'articolo 4 consente ai comuni ubicati nelle isole minori, ovvero quelli nel cui territorio insistono isole minori in cui sono istituite aree naturali protette, di destinare il gettito del contributo di sbarco per finanziare, in accordo con l'ente gestore dell'area protetta, interventi volti alla tutela ambientale, alla conservazione della biodiversità, al ripristino o al restauro di ecosistemi naturali e del patrimonio archeologico e culturale, alla promozione del turismo sostenibile del territorio, nonché ad attività di educazione ambientale. A tale scopo il contributo di sbarco può essere maggiorato di due euro, esclusivamente per le finalità di cui al medesimo comma 3-*ter*.

L'articolo 4, introdotto durante l'esame presso la Camera, sostituisce integralmente l'articolo 7 della legge quadro. La nuova disposizione, in materia di misure di incentivazione, prevede che le Regioni destinino prioritariamente una quota delle risorse dei piani operativi regionali (POR) ai territori compresi in un parco nazionale o in un parco naturale regionale, previa intesa con i rispettivi enti di gestione. Sul piano finanziario, si prevede che ciò avvenga senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nel quadro della programmazione dei fondi per lo sviluppo attribuiti alle Regioni dall'Unione europea. Si prevede, al riguardo, un'ampia serie di obiettivi, tra i quali rientrano, nell'ordine di priorità contrassegnato dalla lettera di riferimento: *f*) agriturismo; *h*) interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili; *l*) copertura della rete di telefonia mobile e ADSL, con interventi rispettosi dell'ambiente e del paesaggio; *o*) realizzazione di fonti di energie rinnovabili a basso impatto paesaggistico; *p*) sostegno all'imprenditoria in agricoltura; *r*) riduzione dei costi dei combustibili da riscaldamento per i territori montani.

L'articolo 9, modificato dalla Camera, reca disposizioni in materia di regolamento e piano del parco. In particolare, tra le attività vietate nel territorio dei parchi e nelle aree contigue sono state inserite (senza possibilità di deroga) le attività di prospezione, ricerca, estrazione e sfruttamento di idrocarburi liquidi e gassosi. In ordine alle attività estrattive si specifica che sono "fatte salve le attività estrattive in corso e quelle ad esse strettamente conseguenti". Con il nuovo comma 1-*bis,* nel piano per il parco si prevede la promozione anche di strategie di sviluppo socioeconomico funzionali alla loro primaria finalità di conservazione delle risorse naturali, di assetto del territorio, di preservazione dal consumo di suolo e di rinaturalizzazione di spazi, di valorizzazione del patrimonio naturalistico e di sostegno al sistema economico, culturale e paesaggistico locale, quali, a titolo esemplificativo, si indicano le energie rinnovabili compatibili, l'agricoltura ed il turismo sostenibili, la mobilità leggera e alternativa.

L'articolo 12 disciplina le entrate dell'ente parco e al comma 1 individua, in capo ai titolari di

determinate concessioni, autorizzazioni e attività, specifici obblighi di versamento di somme in favore dell'ente gestore dell'area protetta. Nel corso dell'esame alla Camera, si è convertita l'annualità di tali versamenti - il cui ammontare e la cui articolazione era inizialmente previsto che fossero determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, disposizione soppressa dalla Camera - in obbligo di versamento *una tantum*. La finalità di tali versamenti, come precisato da ciascuno dei commi inseriti nella legge-quadro, è individuata nel concorso o nel contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità. In particolare, le norme in questione si applicano, con l'indicazione esplicita delle caratteristiche tecniche e delle somme da versare: alle concessioni di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico;alle autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive; agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati con biomasse;alle concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi; agli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile diversa da derivazioni d'acqua e biomasse; alle autorizzazioni all'esercizio di oleodotti, metanodotti, carbondotti e elettrodotti non interrati. Inoltre, si fa riferimento ai titolari di impianti di imbottigliamento delle acque minerali ubicati nel territorio dell?area protetta e ai titolari di concessioni per pontile per ormeggio di imbarcazioni, per punto di ormeggio in campo boa e per posto barca presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue esterne.

Infine, l'articolo 26, inserito dalla Camera, affida al Ministero dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, il compito di provvedere, in attuazione dell'articolo 1-*bis* della legge n. 394 del 1991, alla promozione della Convenzione degli Appennini per la tutela e la valorizzazione della catena appenninica e all'individuazione delle modalità operative per le attività e gli interventi previsti dal progetto APE (Appennino parco d'Europa), nonché per la sua valorizzazione in sede europea. Tale attività di promozione riguarderà lo sviluppo di azioni economiche sostenibili, con particolare riferimento ad attività agro-silvopastorali tradizionali, all'agriturismo e al turismo ambientale.

In conclusione, ritiene che le modifiche introdotte presso l'altro ramo del Parlamento, con riferimento alle parti di più stretta competenza della Commissione industria, abbiano peggiorato il testo. Si riserva dunque, consapevole che la ristrettezza dei tempi renderà assai difficile, se non impossibile, una rivisitazione ulteriore del provvedimento, di formulare una proposta di parere di tenore favorevole, ma con condizioni, da sottoporre alla votazione della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2879) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente MUCCHETTI (*PD*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, sul salvataggio della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca, che si articola nella cessione di un vasto compendio aziendale a Intesa Sanpaolo e nella liquidazione coatta amministrativa di quanto resta delle due banche venete.

Sottolinea l'importanza della decisione che il Senato dovrà prendere: ieri, con la ricapitalizzazione precauzionale del Monte dei Paschi di Siena a carico, principalmente, del Tesoro, è tornato in vita lo Stato banchiere; in questi giorni, nasce lo Stato socio *de facto*, e non di diritto, socio dormiente e non

di meno pronto a correre un rischio elevato per evitare un'immediata e maggiore perdita. Pertanto, a suo giudizio, il parere che la 10ª Commissione è chiamata a esprimere non può essere un parere di *routine*. Anche in relazione a un punto specifico, solo in apparenza marginale, su cui si soffermerà alla fine.

Anticipa fin d'ora che proporrà un parere nel complesso positivo. Ed è dalle ragioni che motivano un tale orientamento che prende le mosse nella sua relazione. La principale di queste ragioni consiste nella mancanza di alternative migliori da quando, il 23 giugno 2017, la Banca centrale europea (BCE) ha dichiarato lo "stato di dissesto o rischio di dissesto" per le due banche venete. Si può argomentare sull'esistenza di alternative migliori prima del 23 giugno. Egli ricorda di averlo fatto, personalmente, nero su bianco. E qualcosa aggiungerà anche oggi. Ma dopo quella data l'unica altra opzione sarebbe stata il fallimento con la conseguente liquidazione atomistica di Veneto Banca e della Popolare di Vicenza.

Bisogna avere la piena consapevolezza di che cosa vuol dire liquidazione atomistica per la clientela, per il sistema bancario e per lo Stato. Per la clientela, e cioè per circa 200.000 famiglie e per 100.000 imprese di ogni dimensione, la liquidazione atomistica avrebbe significato l'immediata restituzione dei crediti ottenuti dalle due banche, circa 26 miliardi di euro, e il contestuale congelamento dei loro depositi, oltre i 100.000 euro, e delle loro obbligazioni *senior*, circa 20 miliardi. È chiaro a tutti quale catena di fallimenti un simile esito avrebbe determinato.

Per il sistema bancario, con la liquidazione atomistica, si sarebbe posta l'esigenza di un'immediata ricapitalizzazione del Fondo interbancario di tutela dei depositi, il quale avrebbe dovuto rimborsare i depositi sotto i 100.000 euro. Si è stimato che tale ricapitalizzazione avrebbe toccato la cifra di 10 miliardi. Per non poche banche, chiamate ad alimentare il Fondo, sarebbe stato difficile partecipare a tale operazione senza cadere esse stesse in uno stato più o meno marcato di *deficit* patrimoniale. Con ricadute pesantissime anche sulle quotazioni dei titoli bancari in Borsa: una questione non solo di interesse privato, ma anche di interesse generale, poiché il tracollo dei valori di un intero comparto sui mercati finanziari certo non ne aiuta la gestione operativa. Per lo Stato, il fallimento delle due banche venete avrebbe determinato il rimborso immediato delle obbligazioni che queste due banche avevano emesso con la garanzia dello Stato, per far fronte al ritiro di una parte dei depositi. L'amministratore delegato di Intesa Sanpaolo ha parlato di 10 miliardi; in realtà, come avverte la Banca d'Italia, si tratta di 8,6 miliardi. Ma questo esborso immediato andrebbero aggiunte le minori imposte derivanti dai fallimenti a catena e dai minori imponibili che, come abbiamo visto, sarebbero derivati ai clienti delle due banche venete e al sistema bancario in generale. Quantità al momento difficili da precisare, ma - egli teme - cospicue.

Illustra brevemente la soluzione prescelta, rinviando per i dettagli all'illustrazione che ne ha fatto la Banca d'Italia alla Camera dei deputati, in particolare alle pagine 2-4 del documento informativo. In questa sede egli considera più utile sottolineare gli aspetti che possono aiutare a comprendere il processo in forza del quale si è arrivati a questa conclusione. Comprendere fin dove è possibile, avere consapevolezza dei lati ancora opachi laddove sia necessario, ben sapendo che questi lati opachi potranno costituire materia per la costituenda Commissione bicamerale d'inchiesta sul settore bancario.

La Banca d'Italia ha predisposto una serie di domande e risposte, che egli invita a leggere con attenzione: sono domande e risposte che chiariscono parecchio, ma non tutto. Anche perché schemi di questo genere non prevedono soggetti che incalzino l'interlocutore quando questi sia, per così dire, troppo sintetico.

Come è noto, Intesa Sanpaolo rileva per il prezzo simbolico di un euro un compendio aziendale formato da attivi pari a un valore provvisorio di 45,9 miliardi e passività per 51,3 miliardi. La differenza negativa, pari a 5,4 miliardi, costituisce un credito di Intesa Sanpaolo verso la liquidazione; tale credito frutta l'1 per cento annuo, dunque meno dei crediti ordinari, ma è totalmente garantito dallo Stato fino alla concorrenza di 6,4 miliardi nel caso la *due diligence* sugli attivi ne abbassi il valore provvisorio.

Intesa Sanpaolo ha ottenuto un sussidio per cassa dello Stato pari a 4,8 miliardi, in parte per finanziare

la riduzione degli organici e la chiusura degli sportelli ritenuti in eccesso e in parte per assorbire l'impatto dell'allargamento del perimetro di attività sui propri coefficienti patrimoniali al 31 marzo 2017. Della sistemazione delle eccedenze di personale, circa 4.000 dipendenti, e della chiusura di 600 sportelli delle due banche - su poco più di 900 - si è letto già in questi giorni sugli organi di stampa: a tale fine l'acquirente riceverà 1,285 milioni di euro - così da non avere impatti negativi sull'utile annuale, e dunque sui dividendi. Quanto ai requisiti patrimoniali da preservare, va osservato che quelli di Intesa Sanpaolo sono fra i più alti d'Italia, essendo pari al 12,5 per cento degli attivi ponderati per il rischio. Per non chiedere ai propri azionisti i denari necessari a preservarli, Intesa Sanpaolo ha ottenuto un sussidio di 3,5 miliardi; avesse avuto requisiti patrimoniali sempre sufficienti ma un po' meno robusti, lo Stato avrebbe dovuto versare meno.

Lo Stato ha anche assicurato altre garanzie per un massimo di 6 miliardi, a fronte di rischi diversi, il cui valore atteso, il cosiddetto *fair value*, è stimato in 400 milioni. Queste somme, pari a 5,2 miliardi, costituiscono un aiuto di Stato autorizzato dalla Commissione europea. La cifra di 17 miliardi che viene spesso citata rappresenta invece l'esborso teorico massimo nel caso tutto quanto viene oggi garantito si riveli alla fine senza alcun valore. Evento, francamente, non probabile.

Se questo è il quadro, quali sono i lati opachi? Il primo lato opaco riguarda il rapporto dell'Italia con la BCE e la Commissione europea in relazione alla prima ipotesi di salvataggio. Il 17 marzo 2017 gli amministratori delle due banche venete avevano chiesto la ricapitalizzazione precauzionale per 4,7 miliardi. Il Governo e la Banca d'Italia avevano accolto la richiesta e avviato la negoziazione. Tale soluzione non è più stata perseguita a causa delle valutazioni delle autorità europee in materia di "perdite probabili nel prossimo futuro". La Banca d'Italia precisa che si tratta di "un concetto introdotto nella nuova normativa di gestione delle crisi, che ne impone la copertura con capitali privati". Né la Banca d'Italia né il Governo aggiungono altro. E allora ben si capisce perché egli si riferisca a opacità.

Restano alcuni interrogativi senza risposta. A quali autorità europee si fa riferimento: alla BCE o alla Commissione europea o a entrambe e, in ogni caso, quali interlocuzioni sono intercorse tra il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e le due autorità europee? Di quali livelli si parla a proposito delle due autorità europee: del vertice della Vigilanza unica o di qualche suo dirigente? Del commissario Vestager o del vicedirettore Koopman o di altri ancora? Chi e come ha calcolato le "perdite probabili nel prossimo futuro" e chi si è assunto la responsabilità del calcolo? Da quando questo criterio è stato introdotto e come si raccorda con le precedenti deliberazioni della Vigilanza e, per quanto vi si connette, della Commissione? In quali altri casi, in Europa, è stato adottato tale criterio che a prima vista sembra quanto di più soggettivo e opinabile? A quanto ammontano le "perdite probabili nel prossimo futuro" delle due banche venete secondo le stime del soggetto o dei soggetti deputati a farle? Quando sono state effettuate queste stime e queste sono mutate tra il 17 marzo e il 23 giugno? Qual è stato l'andamento della raccolta e degli impieghi delle due banche venete in relazione alle diverse fasi del negoziato tra l'Italia e le autorità europee?

Dopo aver sottolineato la rilevanza del fattore tempo in vicende di questo tipo, osserva come a tutte queste domande si potrebbe facilmente rispondere, anche brevemente, qualora lo si volesse fare senza giri di parole. E questa risposta chiarirebbe un altro punto opaco: l'intervento privato per fronteggiare le perdite probabili nel quadro della ricapitalizzazione precauzionale. Non è stato detto in forma ufficiale a quanto sarebbe dovuto ammontare tale intervento: si tratta di 1,2 miliardi, come si è letto fino a ieri, o di una somma maggiore, come sembra far capire nella sua voluta genericità la risposta della Banca d'Italia alla domanda numero 5 del citato questionario? In ogni caso, non viene discusso, nel questionario, il possibile intervento del Fondo interbancario di tutela dei depositi, quale soggetto privato, a fianco dello Stato nella ricapitalizzazione precauzionale. Ricorda che l'intervento del Fondo era stato prospettato nel 2015 per ricapitalizzare Banca Etruria, Banca Marche, Carichieti e Cariferrara; la Direzione generale per la Concorrenza della Commissione europea l'aveva considerato un aiuto di Stato benché tale Fondo sia interamente alimentato da versamenti effettuati da banche private. Quel giudizio preliminare non venne poi confermato dalla lettera dei commissari europei Vestager e Hill al Governo italiano: i due commissari si riservarono semplicemente di esaminare le

decisioni del Governo quando fossero state prese. Nel frattempo, lo statuto del Fondo è stato modificato eliminando i riferimenti alle funzioni direttive della Banca d'Italia. Una modifica che, a suo modo di vedere, indebolisce ulteriormente i già deboli argomenti della DG *Competition*. Si chiede quindi se non sarebbe stato possibile dare soddisfazione alla precondizione privatistica posta dalla Commissione proponendo l'intervento del Fondo a statuto rivisto; una domanda destinata a restare senza risposta.

La Banca d'Italia osserva che, in caso di contenzioso con la Commissione in Corte di Giustizia europea, le due banche venete avrebbero dovuto accantonare una somma analoga alla ricapitalizzazione precauzionale vanificandone gli effetti. Si domanda, tuttavia, se una tale conseguenza sia automaticamente e immediatamente esecutiva e se, a quel punto, la Vigilanza Unica possa far scattare la procedura del *bail in*, posto che aveva convenuto sulla rilevanza non sistemica delle due banche venete. In ogni caso, resta non chiarito perché non si sia verificata la praticabilità di un intervento del Fondo a statuto rivisto e come si sia arrivati ad accantonare la ricapitalizzazione precauzionale quando, in tutta evidenza, sarebbe stata più conveniente per lo Stato e per il contribuente.

Non si capisce con quale logica le "autorità europee" - personalmente sospetta la Commissione europea più della BCE - preferiscano la soluzione adottata, che costa al contribuente più di quella rifiutata, posto che le stesse autorità proclamano la priorità di proteggere il contribuente. Al riguardo, precisa che la ricapitalizzazione precauzionale avrebbe comportato un onere per il bilancio pubblico di 4,7 miliardi cui va sottratta la quota attribuibile all'investitore privato, assicurando la continuità aziendale e dunque la possibilità di rivendere la partecipazione acquisita, mentre la soluzione adottata prevede un esborso senza contropartita di 5,2 miliardi. Non deve trarre in inganno la previsione del Governo di poter recuperare tale somma nel tempo attraverso i proventi della liquidazione: ammesso e non concesso che questo accada nella misura prevista, ciò che faranno i liquidatori, cedendo i crediti deteriorati alla Società per la gestione di attività (Sga), l'avrebbero potuto fare anche gli amministratori delle sue venete opportunamente ricapitalizzate.

Ma c'è altro punto, toccato dal questionario della Banca d'Italia, che merita un approfondimento. Si tratta della radicale differenza tra le attuali aspettative di recupero dei crediti deteriorati e il valore che venne attribuito alla stessa categoria di attivi con la risoluzione delle quattro banche nel 2015. Al riguardo, teme che la risposta offerta dalla Banca d'Italia non sia completa. La Commissione europea aveva allora imposto un presunto valore di mercato delle sofferenze - pari al 18 per cento del valore nominale - dettato dagli interessi della ristretta oligarchia di soggetti pretendenti l'affare, mentre oggi accetta una soluzione diversa per le due banche venete. Ma perché oggi, nel 2017, e non nel 2015, al Monte dei Paschi le sofferenze si vendono tutte e subito a un prezzo del 20-21 per cento del loro valore nominale, quando per le due banche venete ci si attende un recupero del 46,9 per cento? Non si poteva adottare a Siena una soluzione analoga a quella adottata a Vicenza e a Montebelluna?

Egli vuole pensare che la ragion di Stato - che punta a evitare nelle assai sfavorevoli condizioni ormai date il fallimento disordinato delle due banche e le sue nefaste conseguenze - abbia suggerito le reticenze sulle quali si è intrattenuto a difesa della dignità intellettuale della Commissione industria, commercio, turismo del Senato. Considera tuttavia un dovere - un triste dovere - constatare come l'intera vicenda delle crisi bancarie faccia emergere una preoccupante debolezza del Paese nei negoziati internazionali, che considera preoccupante in vista delle ventilate modificazioni dei principi contabili internazionali che potranno ulteriormente insidiare i bilanci di banche e assicurazioni italiane.

In conclusione, osserva - come preannunciato all'inizio - come il testo trasmesso dalla Camera dei deputati non contenga alcuna manleva per gli amministratori e i sindaci che sono stati nominati dal Fondo Atlante nelle due banche venete per porre rimedio alle cattive gestioni precedenti, oggetto anche di inchieste della magistratura. Questi amministratori e sindaci hanno fatto il possibile nelle condizioni date: in particolare, hanno risolto buona parte dei contenziosi che, diversamente, avrebbero reso ancor più ardua ogni soluzione. Non aver previsto questa manleva, relativa naturalmente a queste banche oggetto di liquidazione coatta amministrativa, infligge un danno ingiustificabile alla

reputazione professionale e ai requisiti di onorabilità di persone che, con l'avallo informale della Banca d'Italia e del Tesoro, erano state chiamate a un incarico nel pubblico interesse. Una tale disattenzione da parte del legislatore scoraggerà in futuro i migliori professionisti dall'accettare simili incarichi da parte della mano pubblica.

Si apre il dibattito.

Il senatore Luigi MARINO (*AP-CpE-NCD*) conviene sull'impianto della relazione del Presidente, che reputa convincente anche nella sua parte finale, con riferimento alla debolezza dell'Italia - tema già affrontato in occasione della discussione sul Trattato di libero scambio tra Italia e Canada (CETA) - nei negoziati internazionali e in sede europea.

Dopo aver ipotizzato le ragioni alla base del diverso comportamento delle autorità europee a seconda della crisi bancaria in atto, si chiede, con riferimento a quanto detto dal Presidente, se davvero la ricapitalizzazione precauzionale sarebbe stata più vantaggiosa, per lo Stato e per i clienti, della liquidazione coatta amministrativa.

Dopo che il presidente relatore MUCCHETTI (*PD*) ha confermato i dati economici delle due alternative e citato - segnalando le diverse procedure - il caso del Banco Popular spagnolo acquistato dal gruppo Santander, il senatore Luigi MARINO (*AP-CpE-NCD*) si riserva un ulteriore approfondimento sulla questione, osservando tuttavia che la ricapitalizzazione avrebbe comunque comportato degli oneri per lo Stato e per il Fondo interbancario di tutela dei depositi.

Si chiede inoltre se, in considerazione della rilevante quantità di crediti deteriorati e dei seri problemi legati alla struttura organizzativa, non sia da considerare positivo il fatto che i due istituti bancari vengano rilevati da Intesa San Paolo, un gruppo italiano, tra i più grandi in Europa, con eccellenti requisiti patrimoniali. Ritiene infatti, che la nuova realtà possa portare a una ristrutturazione della rete bancaria e offrire maggiore sicurezza ai clienti.

In conclusione, ribadisce l'apprezzamento per la relazione del Presidente e chiarisce che i suoi interrogativi vanno considerati come tali, perché sul punto non ha certezze da offrire.

Il presidente MUCCHETTI, considerato l'imminente inizio della riunione degli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni riunite 8ª e 10ª, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2085-B) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza***, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 luglio.

Il presidente MUCCHETTI comunica che sono stati presentati 13 ordini del giorno e 31 emendamenti al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato, riservandosi di procedere nella prossima seduta alle eventuali declaratorie di inammissibilità.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente MUCCHETTI avverte che, a seguito degli accordi intercorsi con la Commissione ambiente in merito al venir meno della possibilità di svolgere la seduta delle Commissioni riunite, già convocata alle ore 15,30 di domani, la seduta plenaria della 10ª Commissione, già convocata alle ore 16 di domani, 19 luglio, è anticipata alle ore 15,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,05.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2085-B

G/2085-B/1/10
CASTALDI, GIROTTO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» (A.S. n. 2085-B),
premesso che:
l'articolo 1, comma 25, del provvedimento in esame estende il principio della durata annuale del contratto RC Auto e del divieto di rinnovo tacito, a richiesta dell'assicurato, anche ai contratti stipulati per i rischi accessori, nel caso in cui la polizza accessoria sia stata stipulata in abbinamento a quella della R.C. Auto;
nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, il comma 25 è stato privato del comma 01 all'articolo 170-bis del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con il quale il Senato, in prima lettura, aveva proposto che le polizze assicurative ramo danni di ogni tipologia, alla loro scadenza, non potessero essere rinnovate tacitamente,

impegna il Governo,

ad assumere idonee iniziative, anche di carattere normativo, volte a prevedere per le polizze assicurative del ramo danni di ogni tipologia, che la compagnia assicuratrice sia tenuta ad informare l'assicurato con un preavviso di 30 giorni dalla data di scadenza delle medesime e che in assenza di formale accettazione da parte dell'assicurato, e comunque senza necessità di inviare esplicita disdetta, il contratto sia da considerarsi risolto.

G/2085-B/2/10

CONSIGLIO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame dovrebbe realizzare, per effetto dell'apertura dei mercati, una maggiore concorrenza in diversi settori economici del Paese, a beneficio in primo luogo dei consumatori;

eppure la maggioranza di Governo, durante l'iter di esame del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza, ha agito affinché venissero in primo luogo salvaguardati gli interessi di alcuni gruppi di potere, impedendo la realizzazione delle riforme realmente necessarie alla crescita e allo sviluppo dell'economia del Paese;

nel corso dell'esame del provvedimento nelle Commissioni referenti della Camera dei deputati, è stato eliminato il divieto del tacito rinnovo delle polizze assicurative ramo danni di ogni tipologia, alla loro scadenza. Questa misura, a giudizio del proponente, rafforza la posizione dominante delle compagnie assicurative, tradendo la fiducia dei consumatori;

il principio del divieto di tacito rinnovo serve a tutelare i consumatori da comportamenti poco trasparenti che spesso le compagnie assicurative adottano nei confronti dei loro clienti e a ripristinare così le regole per una maggiore concorrenza,

impegna il Governo,

ad adottare gli opportuni atti legislativi volti ad introdurre il divieto del tacito rinnovo delle polizze assicurative ramo danni di ogni tipologia, alla loro scadenza.

G/2085-B/3/10

PERRONE

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2085-B recante «legge annuale per il mercato e la Concorrenza»,

premesso che:

l'articolo 130, comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come novellato dall'articolo 20-bis, comma 1 lettera b), del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito in legge 20 novembre 2009, n. 166, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee», ha previsto l'istituzione di un registro pubblico delle opposizioni;

successivamente, in attuazione delle succitate norme, con il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, è stato emanato il Regolamento recante istituzione e la gestione del Registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali;

tramite l'iscrizione del Registro pubblico delle opposizioni l'utente, il cui numero sia presente negli elenchi telefonici pubblici, può scegliere di non ricevere più telefonate di tipo commerciale o ricerche di mercato;

dal 2011 ad oggi sono pervenute all'Autorità garante per la protezione dei dati personali 25 mila segnalazioni e oltre 6 mila contestazioni contro le telefonate selvagge da parte degli operatori di marketing telefonico, al contempo però, i dati rilevano che su un totale di 115 milioni di linee telefoniche fisse e mobili, solo 1.519.216 utenze di rete fissa sono iscritte nel Registro delle opposizioni, dal momento che solo l'1 per cento su 13 milioni di utenze sono presenti negli elenchi pubblici e che le utenze mobili sono escluse dalla competenza del Registro;

per tali ragioni, il Garante della Privacy ha più volte evidenziato la necessità di un Registro unico che comprenda le numerazioni delle linee fisse e dei cellulari, nonché l'introduzione della responsabilità solidale fra call center e i gestori telefonici, che garantirebbe una maggiore tutela per gli utenti nei confronti degli operatori stranieri, per i quali attualmente è difficile porre in essere controlli e sanzioni in caso di violazioni accertate;

considerato che:

la Commissione lavori pubblici e Comunicazioni del Senato il 22 giugno 2017 ha terminato l'iter in sede referente dei disegni di legge congiunti n. 2603, 2452 e 2545-A, recanti «Modifiche alle modalità d'iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178», che è in attesa di essere incardinato nel calendario dei lavori dell'Assemblea;

il disegno di legge, in particolare, introduce la possibilità di iscrizione al Registro pubblico delle opposizioni per tutti gli interessati che vogliono opporsi all'impiego del proprio numero telefonico per l'invio di materiale pubblicitario, per vendite dirette, per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, anche qualora il proprio numero, fisso o mobile, non sia presente negli elenchi pubblici degli abbonati, con l'obiettivo di fornire agli utenti maggiori tutele verso i sistemi di vendita telefonica;

in concomitanza con l'iter legislativo, la piattaforma online charge.com, che si occupa a livello mondiale del lancio di petizioni su temi politico-sociali, ha indetto una petizione contro le telefonate moleste che, sino ad oggi, è stata sottoscritta da 118.970 sostenitori;

recentemente l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato due distinte istruttorie nei confronti di Telecom Italia e di Vodafone per l'attività di telemarketing svolta dalle due aziende telefoniche tra il gennaio 2014 e lo stesso mese del 2017, «in ragione del numero significativo di istanze di intervento pervenute» per la «significativa attività di telemarketing consistente nel contatto, mediante l'uso del telefono e con l'ausilio di un operatore, tra l'azienda o soggetti da essa incaricati e lo sua clientela effettiva o potenziale, ai fini di vendita diretta o di ricerche di mercato o di comunicazione promozionale, effettuate sull'utenza privata fissa e/o sul cellulare dei consumatori, in qualunque momento della giornata, al fine di sollecitare acquisti o sottoscrizione di contratti di varia natura».

impegna il Governo,

ad attuare le necessarie modifiche legislative al Registro delle opposizioni, eliminando quelle carenze dei sistema evidenziate dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali, tenuto conto anche dell'iter legislativo in corso in Senato, al fine di raggiungere un corretto equilibrio tra il diritto dei cittadini a non ricevere telefonate indesiderate per scopi commerciali e le esigenze delle imprese che operano nel mercato del telemarketing, in un'ottica di trasparenza delle regole di mercato e leale competitività.

G/2085-B/4/10

GIROTTO, CASTALDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» (A.S. n. 2085-B);

premesso che:

il provvedimento in esame, anche a seguito delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, continua ad essere caratterizzato per la scarsa efficacia in termini di stimolo all'innovazione e alla crescita economica, nonché alla riduzione dei costi per gli utenti. Le modifiche derivanti dall'approvazione degli emendamenti in seconda lettura alla Camera hanno per lo più un carattere di mera chiarificazione e non mettono in discussione il merito degli articoli a cui si riferiscono, né affrontano le numerose criticità e mancanze presenti nel testo;

in tema di energia, il comma 60 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame elimina il regime di «maggior tutela» nel settore dell'energia elettrica a decorrere dal 1° luglio 2019, e specifica che

l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico adotta disposizioni per assicurare il servizio di salvaguardia ai clienti finali domestici e le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro senza fornitore di energia elettrica, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero;

nel corso della seconda lettura della Camera, è stato eliminato l'ulteriore requisito secondo cui i clienti e le imprese in questione non dovevano aver scelto il proprio fornitore;

il comma in esame interviene sulle disposizioni di recepimento del cosiddetto «terzo pacchetto energia» (Decreto legislativo n. 93 del 2011), abrogando la norma (articolo 35, comma. 2) che prevede la determinazione dei prezzi dell'energia elettrica da parte dell'Autorità per l'energia;

il servizio di maggior tutela, è derivato del dettato comunitario della Direttiva 2003/54/CE (Secondo Pacchetto UE) e successivamente confermato dalla Direttiva 2009/72/CE (Terzo pacchetto UE), in base al quale, tra l'altro, «gli Stati membri provvedono affinché tutti i clienti civili e, se gli Stati membri io ritengono necessario, le piccole imprese [...] usufruiscano nel rispettivo territorio del servizio universale, vale a dire del diritto alla fornitura di energia elettrica di una qualità specifica a prezzi ragionevoli, facilmente e chiaramente comparabili, trasparenti e non discriminatori [...]». Tale servizio persegue, pertanto, le finalità di assicurare la continuità della fornitura di energia elettrica e di garantire che essa abbia una «qualità [contrattuale] specifica a prezzi ragionevoli»;

considerato che:

l'articolo 28 della Direttiva 2009/72/CE reca la definizione di Sistema di Distribuzione Chiuso come «un sistema che distribuisce energia elettrica all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi geograficamente limitato e [...] non rifornisce clienti civili», che rispetti uno dei seguenti criteri:

«a) per ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema sono integrati;

b) il sistema distribuisce energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle imprese correlate»;

l'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo n.93/2011 (di recepimento delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/927CE, costituenti il cosiddetto «Terzo Pacchetto Energia»), in coerenza con obiettivi di promozione e tutela della concorrenza e alfine di una maggiore efficienza del funzionamento del settore elettrico nel suo complesso, a beneficio delle imprese e degli utenti domestici, consente e garantisce lo sviluppo e l'integrazione delle reti elettriche private nel sistema elettrico nazionale e individua i sistemi di distribuzione chiusi nelle reti interne d'utenza così come definite dall'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99 nonché le altre reti elettriche private definite ai sensi dell'articolo 30, comma 27, della legge n. 99 del 2009, cui si applica l'articolo 33, comma 5, della legge 23 luglio 2009, n. 99;

con la delibera 539/2015/R/eel l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico definisce la regolazione dei servizi di connessione, misura, trasmissione, distribuzione, dispacciamento e vendita nel caso di sistemi di distribuzione chiusi (SDC). In particolare, con riferimento ai criteri di estensione geografica dei SDC e all'individuazione degli utenti a essi connettibili, la delibera, tra le altre cose:

a) prevede che i SDC non possano estendersi oltre i limiti territoriali del sito su cui essi insistevano alla data di entrata in vigore della legge n. 99 del 2009 (ossia, al 15 agosto 2009);

b) dispone, in particolare, che il perimetro di sito sia coincidente con opportune delimitazioni, oppure in assenza di esse, sia definito dall'insieme delle particelle catastali su cui insiste la rete privata del SDC, nonché delle particelle su cui insistono le diverse utenze a essa già connesse;

c) stabilisce che gli utenti connettibili ai SDC (ossia gli utenti che il gestore del SDC ha l'obbligo di connettere al sistema) siano esclusivamente quelli che non pregiudicano la qualifica di un assetto impiantistico come SDC in coerenza con la relativa definizione di cui alla direttiva 2009/72/CE e che tutti gli altri potenziali utenti debbano richiedere la connessione al gestore di rete concessionario

il quale valuta se realizzare una connessione dedicata o se, invece, avvalersi della rete facente capo al SDC per l'erogazione del pubblico servizio;

considerato inoltre che:

l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha pubblicato, in data 8 agosto 2016, il parere rivolto al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei Deputati, al Presidente della 10 Commissione del Senato della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dello Sviluppo Economico, al Presidente dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AS 1288), formulato ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge n. 287 del 1990 e riguardante la necessità di una più chiara definizione del quadro normativo nazionale in materia di Sistemi di Distribuzione Chiusi (SDC), di cui all'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo n. 93/2011;

l'Agcm ha ricordato che favorire l'introduzione di reti private nei sistemi elettrici pubblici significa anche incentivare la diffusione dei sistemi di produzione basati sull'utilizzo di fonti rinnovabili, oltre a ridurre i fenomeni di saturazione, reale e virtuale, delle reti, i costi collegati alle perdite di rete e la distorsione dei segnali di investimento in impianti di produzione nelle diverse aree del Paese. Infine, significa anche spingere verso l'innovazione il sistema elettrico nazionale;

l'Autorità già in passato aveva affermato che il sostegno alla diffusione delle reti elettriche private può determinare adeguati incentivi concorrenziali nella gestione delle reti pubbliche: sebbene le prime non possano diventare sostitute delle seconde, esse introducono potenziali stimoli concorrenziali ai fini di una più efficiente gestione e organizzazione delle stesse reti pubbliche e più in generale, del funzionamento del sistema elettrico;

eventuali ostacoli all'esistenza di reti private costituiscono una discriminazione a favore del modello dominante di organizzazione del sistema elettrico, basate sulla centralizzazione della generazione di energia elettrica in impianti di grandi dimensioni e sulla trasmissione e distribuzione attraverso reti pubbliche dell'elettricità alle unità di consumo, che riflette per lo più le scelte tecnologiche compiute nel passato e non favorisce l'evoluzione delle reti verso nuovi modelli di organizzazione del sistema elettrico che possano utilmente contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali di convenienza dell'energia per gli utenti, innovazione, sicurezza e sostenibilità finanziaria del sistema elettrico nazionale, oltre che di tutela della concorrenza;

rilevato che:

a fronte di quanto precedentemente evidenziato, l'Agcm ha definito il quadro normativa e regolamentare nazionale come più complesso e contraddittorio di quello europeo, nonché bisognoso di una complessiva rivisitazione;

le lacune nel quadro normativo nazionale sono, secondo l'Autorità, in grado di generare condizioni di incertezza tali da disincentivare la diffusione e sviluppo di SDC, soprattutto di nuova costituzione;

nel corso dell'iter, in prima lettura al Senato, del disegno di legge in esame, il Governo ha accolto l'ordine del giorno n. G/2085/48/10 con cui si impegna il Governo a valutare l'opportunità di assumere adeguate iniziative per rendere chiaro e coerente il quadro normativo in materia di sistemi di distribuzione chiusi con le direttive comunitarie, rispetto al contesto attuale nel quale le attività di trasmissione e di distribuzione dell'energia elettrica sono assegnate su concessione sul territorio nazionale con obblighi di qualità del servizio fissati dall'Autorità di regolazione, e in accordo agli obiettivi comunitari di efficienza energetica, innovazione tecnologica delle reti e di lotta ai cambiamenti climatici, nonché a valutare l'opportunità di tenere conto, nella definizione organica del quadro normativo, dell'evoluzione in atto, anche in considerazione dei procedimenti aperti con la Commissione europea, sull'allocazione degli oneri generali di sistema; in un contesto di progressivo sviluppo della generazione distribuita e dell'autoproduzione e di mantenimento di una adeguata equità contributiva,

impegna il Governo,

ad adottare urgentemente ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta alla

revisione ed integrazione della disciplina normativa e regolamentare riguardante i Sistemi di Distribuzione Chiusi, al fine di consentire la realizzazione di nuove reti elettriche private diverse dalle RIU e ad eliminare ingiustificate limitazioni alla concorrenza tra differenti modalità organizzative delle reti elettriche e, tra differenti tecnologie di generazione e realizzare le condizioni per un corretto sviluppo ed evoluzione del sistema elettrico nazionale che preveda la coesistenza equilibrata tra reti private e reti pubbliche, in coerenza con gli obiettivi comunitari di lotta ai cambiamenti climatici, di efficienza energetica e di innovazione tecnologica delle reti elettriche, all'interno dell'Unione, così come auspicato anche dall'Agcm.

G/2085-B/5/10

GIROTTO, CASTALDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» (AS. 2085-B);

premesso che:

il comma 60 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame elimina il regime ai «maggior tutela» nel settore dell'energia elettrica a decorrere dal 1º luglio 2019, ossia abroga da tale data la disciplina transitoria che prevede la definizione amministrativa delle tariffe dell'energia elettrica nella vendita ai consumatori domestici e ai piccoli consumatori industriali;

nel corso della seconda lettura della Camera, è stato eliminato l'ulteriore requisite secondo cui i clienti e le imprese in questione non dovevano aver scelto il proprio fornitore;

considerato che:

con Delibera n. 237 del 13 aprile 2017 l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (Aeegsi) ha avviato un procedimento per il riconoscimento specifico dei costi sostenuti dalle imprese distributrici di energia elettrica e di gas naturale per il cambio del marchio e delle relative politiche di comunicazione che obbligano alla separazione del marchio tra distributore e venditore della stessa società energica, cosiddetto debranding;

tale attività si inserisce nel processo di liberalizzazione dei mercati energetici del decreto legislativo n. 93 del 2011 (articolo 41, comma 1) ne ha attribuito all'Autorità la disciplina, per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e, in particolare, nella vendita ai clienti del mercato libero e in maggior tutela;

l'Autorità, con la delibera 296/20015/R/com ha stabilito che, a partire dal 1º gennaio 2017, le imprese di vendita ai clienti liberi dell'energia elettrica e le imprese di vendita di energia elettrica ai clienti finali in maggior tutela, separino le politiche di comunicazione, la denominazione sociale, il marchio, la ditta, l'insegna e gli altri segni distintivi dell'impresa di cui all'articolo 1 del Testo Integrato in merito all'Unbundling Funzionale (TIUF);

il debranding, nelle intenzioni del legislatore, avrebbe dovuto proteggere i consumatori finali, tutelare la libera concorrenza e favorire la circolazione di informazioni chiare per i cittadini in un mercato dove la concentrazione è molto elevata e, soprattutto, dove si assiste ad una bassissima mobilità dei clienti tutelati verso il mercato libero;

in relazione alla copertura dei costi per la separazione del marchio, l'Autorità ha indicato di essere orientata a valutare la possibilità di copertura di tali eventuali costi, anche se tale ipotesi non è prevista dal decreto legislativo n. 93 del 2011;

i gruppi integrati verticalmente, in considerazione dei preesistenti rapporti commerciali con i consumatori in maggior tutela, godono comunque di un vantaggio nei confronti degli altri operatori commerciali, vantaggio misurato dai dati precedentemente riportati,

impegna il Governo,

ad adottare ogni opportuna iniziativa al fine di favorire una effettiva concorrenza nei mercati dell'energia, evitando lo sviluppo e la diffusione di iniziative che incrementano il costo per gli utenti finali in modo ingiustificato anziché contribuire ad una diminuzione dei costi delle bollette.

G/2085-B/6/10

MARINELLO, CALEO, VACCARI

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 2085-B recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

l'assetto normativo relativo alla gestione dei rifiuti da imballaggio trae fondamento dal principio comunitario della responsabilità estesa del produttore che consiste nell'obbligo, per il produttore del bene, di finanziare e/o organizzare sistemi di raccolta e trattamento dei rifiuti derivanti dall'utilizzo dei propri prodotti, ritirandoli dai produttori/detentori (utilizzatori finali) per inviarli a idonei impianti di riciclaggio e recupero;

il modello adottato nei nostro Paese prevede che, per soddisfare gli obiettivi ambientali, i produttori e gli utilizzatori debbano aderire al Consorzio Nazionale Imballaggi e ai Consorzi di filiera, salvo che si opti per la costituzione di sistemi alternativi di gestione di cui alla lettera a) e c), del comma 3, dell'articolo 221, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

l'intento del legislatore nazionale è quello di assicurare la prestazione universale del servizio, garantendo la gestione dei rifiuti da imballaggio su tutto il territorio nazionale, di tutte le tipologie di imballaggio e a prescindere dalle condizioni di mercato.

a tal fine l'articolo 221, comma 10, lettera b), del decreto legislativo n. 152 del 2006 disciplina l'obbligo per i produttori e gli utilizzatori di versare il contributo ambientale CONAI, il corrispettivo per i maggiori oneri relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico;

premesso, inoltre, che:

il comma 120 dell'articolo 1 del presente disegno di legge prevede due interventi che modificano la procedura di costituzione di consorzi autonomi alternativi all'adesione al sistema Conai/Consorzi di filiera;

tale procedimento amministrativo per la costituzione di sistemi autonomi alternativi era finora legato al soddisfacimento dei requisiti previsti dal vigente articolo 221 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

la modifica proposta dal comma 120, lettera a) prevede la sospensione dell'obbligo per i produttori di corrispondere il contributo ambientale a seguito della presentazione della richiesta di riconoscimento del progetto di istituzione dei sistemi autonomi e fino al definitivo riconoscimento da parte dell'Osservatorio Nazionale/Ministero dell'ambiente in ordine al funzionamento di essi;

considerato che:

sulla riforma del sistema consortile il Parlamento si è più volte espresso a favore di una riforma organica in luogo di misure spot;

la Commissione ambiente del Senato ha avviato l'iter dei disegni di legge di stralcio sul sistema consortile (A.S. 1676-BIS, S.1676-TER, S.1676-QUATER, S.1676-QUINQUIES, S.1676-SEXIES, S.1676-SEPTIES)

il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il 9 aprile 2017, in audizione presso la Commissione ambiente del Senato sui disegni di legge di stralcio sul sistema consortile ha evidenziato la necessità di un intervento organico sulla disciplina dei Consorzi al fine di raggiungere una maggiore armonizzazione delle norme che regolano il settore; nonché la volontà da parte del Ministero di avviare un processo di elaborazione strategico ? programmatica aperta e partecipata che veda il coinvolgimento dei principali stakeholder del settore (cosiddetti Stati Generali)

a livello europeo si sta discutendo la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;

impegna il Governo,

a prevedere una sede «ad hoc» dove poter procedere ad un riordino organico del sistema consortile in un unico provvedimento di legge e non spezzettando la materia all'interno di diversi atti normativi.

G/2085-B/7/10

CASTALDI, GIROTTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» (A.S. n. 2085-B)

premesso che:

le misure introdotte nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati non hanno apportato alcuna modifica migliorativa al provvedimento al fine di favorire la promozione della concorrenza ed un elevato livello di tutela per i consumatori;

in particolare, preme evidenziare come la normativa in materia di svolgimento servizi automobilistici regionali di competenza statale non risulti attualmente garantire una piena concorrenza;

le norme introdotte in suddetta materia dovrebbero garantire la più ampia partecipazione di soggetti capaci, nel pieno rispetto dei requisiti di sicurezza, di offrire un servizio di trasporto passeggeri su gomma a costi per l'utenza determinati dal libero mercato e non manipolati da norme intese a falsare la libera concorrenza;

nel corso dell'esame di recenti provvedimenti di iniziativa governativa sono state approvate disposizioni legislative che di fatto hanno mirato a stroncare l'attività dei cosiddetti bus low cost, ovvero i nuovi servizi di trasporto interregionali che offrono prezzi scontati, introdotti in Italia da società come Megabus e FlixBus, e utilizzati da centinaia di migliaia di persone in alternativa a treni o aerei;

impegna il Governo,

a modificare con urgenza la normativa di cui in premessa, al fine di favorire una reale apertura del mercato e garantire la presenza di servizi di trasporto low cost, assicurando il rispetto della sicurezza degli utenti della strada e di idonee condizioni di lavoro.

G/2085-B/8/10

GRANAIOLA, GOTOR, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, FORNARO, GATTI, RICCHIUTI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» (A.S. 2085-B),

premesso che:

si evidenzia l'ineffettività e l'inapplicabilità dell'obbligo di tenuta di un registro delle operazioni in capo agli esercenti del commercio di «cose antiche e usate» che non siano «oggetti preziosi»;

sulla base del comma 175 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, il registro è trasformato da cartaceo in elettronico, ma l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, abrogando l'articolo 126 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ha disposto indirettamente l'eliminazione dell'obbligo di registro per le operazioni relative a beni antichi e usati che non siano «oggetti preziosi»;

impegna il Governo:

a fare chiarezza sull'effettiva eliminazione del registro, di cui all'articolo 128 del Regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, con riferimento a quanti conducono operazioni riguardanti cose antiche o usate;

a prevedere misure anche di carattere normativo, affinché venga ristabilito l'obbligo per chi esercita il commercio di cose antiche o usate di effettuare la dichiarazione preventiva all'autorità locale di Pubblica Sicurezza;

ad intervenire anche con provvedimenti di carattere normativo, al fine di estendere l'obbligo di tenuta di registro elettronico, ora previsto solo per gli «oggetti preziosi» antichi e usati, alle operazioni relative a tutte indistintamente le cose «antiche e usate»;

a coordinare conseguentemente con le nuove disposizioni previste dalla Legge annuale per il mercato e la concorrenza in esame, il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'interno, 15 maggio 2009, n. 95, questo infatti disciplina le modalità di tenuta del

registro e attualmente prevede che la descrizione dettagliata, con riproduzione fotografica, delle cose oggetto delle operazioni commerciali sia obbligatoria solo per le cose aventi valore superiore ai 12.500 euro; ma se il registro elettronico deve consentire al Soprintendente il controllo in tempo reale di tutte le cose che, avendo valore economico autodichiarato sotto la soglia dei 13.500 euro, sono libere di uscire dal territorio nazionale in automatico senza essere fisicamente presentate agli uffici di esportazione, è evidente che detto registro deve contenere una descrizione dettagliata (corredata da fotografie) di tutte le cose oggetto di operazioni commerciali, e non soltanto di quelle aventi prezzo superiore ai 12.500 euro;

a intervenire, infine, per ovviare alla discrasia e alle incongruenze che la legge annuale per il mercato e la concorrenza in esame determina rispetto al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali), che all'articolo 10, che stabilisce i criteri di individuazione dei beni culturali, non contempla il valore economico, mentre la nuova formulazione dell'articolo 65, che regolamenta i controlli all'esportazione al fine di evitare l'uscita dal territorio nazionale di beni culturali non ancora cogniti all'amministrazione, non solo introduce ora la soglia di prezzo, ma la propone come criterio prioritario per la valutazione, con evidente pregiudizio per la certezza del diritto, la parità di trattamento fra i cittadini, la tutela del nostro patrimonio culturale.

G/2085-B/9/10

LANGELLA, GAMBARO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge A.S. 2085-B recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza», approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati,

premesso che:

il suddetto provvedimento rafforza l'ammodernamento del mercato dei beni e dei servizi e contiene norme relative a vari settori dell'economia, anche in applicazione dei princìpi del diritto dell'Unione europea;

il provvedimento introduce all'articolo 1 commi 189 e 190 un sistema nazionale di monitoraggio del trasporto delle merci e prevede che siano definiti standard di protocolli di comunicazione e di trasmissione dei dati, nonché i requisiti per l'identificazione e l'accesso veloce degli autotrasportatori ai nodi;

in materia di autotrasporto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 disciplina il Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori che opera in posizione di autonomia contabile e finanziaria nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

tra i componenti effettivi del suddetto Comitato sono presenti un rappresentante per ciascuna delle associazioni di categoria degli autotrasportatori nonché un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute dal Ministero competente che abbiano dei precisi requisiti;

considerato che:

ai fini dell'implementazione dei nuovo sistema di monitoraggio del trasporto merci risulta indispensabile un'attività di coordinamento a livello territoriale tra il più ampio numero di associazioni di categoria degli autotrasportatori, nonché di associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute dal Ministero competente,

che dimostrino un alto grado di rappresentatività direttamente o per il tramite delle Confederazioni alle quali aderiscono;

l'articolo 10 comma 1 lettera f) n. 5) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, stabilisce che le associazioni di categoria e le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute dal Ministero competente per far parte del Comitato Centrale dell'Albo devono avere un'organizzazione periferica con proprie sedi in almeno 20 circoscrizioni provinciali;

è opportuno che il suddetto requisito di rappresentanza territoriale possa essere fatto valere in

alternativa anche attraverso la rappresentanza in almeno il 50 per cento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura presenti sul territorio nazionale, direttamente o per il tramite delle Confederazioni alle quali aderiscono le Associazioni di categoria dell'autotrasporto;

impegna il Governo:

a valutare le opportune iniziative affinché l'articolo 10 comma 1), lettera f), n. 5) del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284 preveda che le associazioni di categoria dell'autotrasporto e le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute dal Ministero competente debbano avere un'organizzazione periferica con proprie sedi in almeno 20 circoscrizioni provinciali, ovvero in alternativa debbano essere presenti, direttamente o per il tramite delle Confederazioni alle quali aderiscono, in almeno il 50 per cento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del territorio nazionale.

G/2085-B/10/10

RANUCCI

Il Senato,

in sede di esame dell'A.S. 2085-B recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza»,

premesso che:

l'articolo 2372 del Codice Civile, che disciplina le modalità di rappresentanza degli azionisti nelle Assemblee delle società, non prevede limiti quantitativi al numero di soci oppure alla percentuale rappresentativa dei capitale sociale che uno stesso soggetto (o soggetti allo stesso correlati) può essere delegato a rappresentare nelle Assemblee di società con azioni quotate in mercati regolamentati;

l'assenza di un limite al conferimento di delega alla rappresentanza assembleare rischia di concentrare in capo al rappresentante un potere decisionale determinante per le scelte della società; in particolare, la presenza di un numero considerevole di deleghe impedirebbe l'elaborazione di istruzioni di voto specifiche e consapevoli da parte di deleganti che possono anche non essere sufficientemente informati circa lì contenuto delle materie poste all'ordine del giorno;

l'articolo 135-decies del Testo Unico della Finanza prevede, per le società con azioni quotate in mercati regolamentati, che le istruzioni di voto al rappresentante debbano essere necessariamente conferite solo nel caso in cui vi sia un conflitto di interessi; tenuto conto dell'ampiezza dello strumento della delega, molto diffuso nelle Assemblee delle principali società quotate italiane, e della difficoltà di dimostrare con certezza la sussistenza di un conflitto di interesse, la delega non può essere in bianco, ma dovrebbe essere accompagnata da specifiche istruzioni di voto;

considerato che:

la disciplina sulla raccolta di deleghe non troverebbe un'applicazione che assicuri un adeguato regime di trasparenza e la normativa attuale consente di dirimere il tema del conflitto di interessi solo nel caso in cui il rappresentante ne dichiari la ricorrenza;

notizie di stampa hanno riportato il caso dell'assemblea di UniCredit che il 12 gennaio 2017 ha approvato un aumento di capitale da 13 miliardi di euro e nella riunione assembleare, chiamata ad approvare l'aumento di capitale di importo più elevato mai effettuato da una società quotata a Piazza Affari, il 99 per cento dei capitale presente per delega era di fatto rappresentato da un unico soggetto portatore di ben 1.655 deleghe;

analoghe situazioni si potrebbero riscontrate nel caso di Assemblee delle società quotate italiane con maggiore capitalizzazione (quali ENI, Intesa Sanpaolo, eccetera);

le Fondazioni e i soci storia delle banche italiane stanno lasciando spazio ai grandi investitori istituzionali stranieri ed infatti, vi sono sempre più azionisti di peso negli istituti finanziari del nostro paese ed i fondi possono, volendo, controllare le decisioni, arrivando in molti casi alla maggioranza in assemblea (ovvero hanno la metà più un'azione del capitale votante);

in Unicredit è presente Capital Group con il 4,3 per cento depositato (ma, come Aabar, intorno al 5 per cento) Blackrock e DodgeCox con il 3,4 per cento Vanguard e Norges con il 2 per cento ciascuno, le Fondazioni storiche sono scese ad un 4,6 per cento complessivo, Del Vecchio è all'1,9 per cento: sul 32 per cento di capitale intestato ai primi quattordici soci, più del 26 per cento è in mano a

fondi esteri anche in Intesa Sanpaolo fondi sono aumentati, ma le cinque fondazioni storiche che detengono il 21 per cento del capitale garantiscono le decisioni strategiche;

un monopolio di fatte del voto assembleare potrebbe determinare distorsioni dei meccanismi di operatività delle società quotate e potrebbe condizionare la governance di tali soggetti;

il legislatore europeo pone l'accento sulle misure che gli Stati Membri potrebbero adottare per scongiurare possibili abusi derivanti dall'attività di persone che sollecitano deleghe o che abbiano di fatto raccolto più di un determinato e significativo numero di deleghe, in particolare al fine di garantire un livello adeguato di affidabilità e trasparenza;

impegna il Governo,

a modificare, coerentemente con quanto indicato dal legislatore europeo, la normativa al fine di tutelare gli azionisti delle società quotate e la governance delle stesse proteggendole da potenziali indebite pressioni con particolare riferimento alla concentrazione in capo ad un soggetto (o più soggetti correlati) di deleghe di voto che rappresentano un certo livello di capitale sociale ritenuto normalmente rilevante per dar luogo alla comunicazione di un patto parasociale (3 per cento delle azioni aventi diritto di voto o 5 per cento nella ipotesi di PMI) ed alla necessità che vi siano specifiche istruzioni di voto di cui si debba dare evidenza.

G/2085-B/11/10

CASTALDI, GIROTTO

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza (AS 2085-B)

premesso che:

il provvedimento in esame, anche a seguito delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, continua ad essere caratterizzato per la scarsa efficacia in termini di stimolo all'innovazione, alla produttività e alla crescita economica, nonché alla riduzione dei costi per gli utenti. Le modifiche derivanti dall'approvazione degli emendamenti nel corso della seconda lettura alla Camera non mettono m discussione il merito degli articoli a cui si riferiscono, né affrontano le numerose criticità e mancanze presenti nel testo,

considerato che:

la delocalizzazione da parte di complessi produttivi italiani è generalmente determinata da fattori quali il costo del lavoro; l'efficienza della logistica e dei trasporti; la pressione fiscale; la conflittualità sindacale; la burocrazia; il livello di efficienza della pubblica amministrazione; i costi dell'energia;

la legislazione italiana si è interessata della delocalizzazione della produzione a partire dalla legge n. 100 del 1990 che ha istituito la Società Italiana per le imprese Miste all'Estero (SIMEST) a capitale azionario prevalentemente pubblico, che, agevolando anche la semplice penetrazione commerciale, consente indirettamente e con maggiore facilità la delocalizzazione delle imprese made in Italy;

il modello di delocalizzazione delle aziende italiane è stato caratterizzato dallo spostamento dell'intero processo produttivo all'estero, mantenendo in Italia l'ideazione e la progettazione del prodotto, nonché il design, la finitura e il controllo finale di qualità, per evitare perdite di immagine del marchio;

il comma 12 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ha stabilito che i benefici e le agevolazioni previsti dalla legislazione vigente per le imprese che investono all'estero, non si applicano ai progetti delle imprese che, investendo appunto all'estero, «non prevedano il mantenimento sul territorio nazionale delle attività di ricerca, sviluppo, direzione commerciale, nonché di una parte sostanziale delle attività produttive»;

ciò non ha impedito gravi contraccolpi per quanto concerne l'occupazione, soprattutto quella qualificata. Il trasferimento di attività produttive all'estero induce infatti comunque una riorganizzazione dei rapporti di filiera che si riflette sui livelli e sulla composizione dell'occupazione

(soprattutto se i lavoratori fuoriusciti dalle attività produttive non vengono reimpiegati, nell'immediatezza, in altre attività presenti in loco) e sulla struttura del sistema produttivo locale. Le relazioni di mercato e non di mercato successive agli investimenti all'estero hanno quindi un'influenza sui fornitori domestici e, più in generale, sul mercato del lavoro;

impegna il Governo,

al fine di salvaguardare il legame tra imprese, territorio e lavoratori, evitando gli abusi, nonché per fronteggiare le difficoltà delle imprese riguardo alla domanda sempre più flessibile e differenziata e ad una concorrenza internazionale sempre più dinamica, a valutare l'opportunità di porre in essere opportuni interventi di carattere normativa volti a modificare la disposizione di cui all'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, prevedendo la concessione dei benefici previsti dalla normativa citata in premessa, solo in caso di «mantenimento dell'intera attività produttiva in Italia».

G/2085-B/12/10

CASTALDI, GIROTTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» (AS. 2085-B),

premesso che:

le misure introdotte nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati non hanno apportato alcuna modifica migliorativo al provvedimento finalizzata a coniugare la promozione della concorrenza con un elevato livello di protezione dei consumatori;

il suddetto obiettivo dovrebbe essere perseguito anche attraverso una particolare attenzione alla sicurezza dei prodotti di consumo a disposizione nel mercato interno, ancorché questo comporti alcuni obblighi imposti a fabbricanti, importatori e distributori;

garantire l'identificazione e la tracciabilità dei prodotti lungo la catena di fornitura è elemento indispensabile a consentire l'individuazione degli operatori economici e l'eventuale adozione di misure correttive efficaci contro i prodotti non sicuri, quali i ritiri mirati;

l'indicazione dell'origine si aggiunge ai requisiti di base di tracciabilità relativi al nome e all'indirizzo del fabbricante. In particolare, l'indicazione del paese d'origine, aiuta a identificare il luogo effettivo di fabbricazione nel caso in cui il fabbricante non sia rintracciabile o l'indirizzo fornito sia diverso da quello del luogo effettivo di fabbricazione;

le succitate informazioni forniscono un significativo contributo alle Autorità di vigilanza del mercato nel reperimento del luogo di fabbricazione effettivo e rendano possibili i contatti con le autorità del Paese d'origine nel quadro della cooperazione bilaterale o multilaterale sulla sicurezza dei prodotti di consumo al fine di intraprendere eventuali azioni di monitoraggio;

considerato che:

la proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei prodotti di consumo in discussione a Bruxelles COM (2013) 78,prevede, all'articolo 7, l'obbligo, in carico ai fabbricanti e agli importatori,0 dell'indicazione dell'origine dei prodotti, secondo quanto dispone il codice doganale comunitario;

l'iter legislativo necessario all'approvazione della proposta, in corso dal 2013, ha evidenziato fin dall'inizio più di una criticità sul suddetto articolo, tanto che, nonostante un primo voto favorevole del Parlamento europeo nel 2014, il Consiglio «competitività» per di più presieduto dal Governo italiano, deliberò di procedere ad uno studio tecnico sui costi/benefici dell'obbligo di indicazione dell'origine;

al fine di superare l'empasse legato alla reticenza di alcuni Stati membri e di evitare lo stallo del provvedimento, sono state avanzate, senza alcun seguito, diverse proposte relative sia ad una applicazione temporanea e settoriale dell'articolo 7, sia alla possibilità di avviare una discussione su una proposta di compromesso riguardante l'introduzione dell'etichettatura obbligatoria, per un periodo limitato di 3 anni, in 5 settori manifatturieri (calzature, tessile abbigliamento, ceramica, legno arredo e

oreficeria), ovvero quei settori che trarrebbero più vantaggi dall'introduzione del «made in» obbligatorio;

rilevato che:

in materia di indicazione dell'origine le sensibilità degli Stati membri sono molto diverse tanto che un numero significativo di essi si è sempre dimostrato a favore dell'introduzione del made in;

l'articolo 20 del Trattato sull'Unione europea prevede la possibilità di instaurare una cooperazione rafforzata nel quadro delle competenze non esclusive dell'Unione;

nella Dichiarazione di Roma, adottata lo scorso 25 marzo 2017, è stato ribadito l'impegno degli Stati membri a continuare ad agire congiuntamente, ma se necessario a ritmi e con intensità diversi, procedendo nella stessa direzione, in linea con i Trattati;

impegna il Governo,

ad attivarsi al fine di verificare con urgenza la disponibilità di altri Stati membri dell'Unione europea ad instaurare una cooperazione rafforzata nel settore della sicurezza di alcuni prodotti di consumo, con l'obiettivo di introdurre l'obbligo dell'indicazione dell'origine nei settori calzature, tessile-abbigliamento, ceramica, legno arredo ed oreficeria e di trasmetterne formale richiesta alla Commissione europea, a norma dell'articolo 329 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

G/2085-B/13/10

ENDRIZZI, GIROTTO, CASTALDI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» (A.S. n. 2085-B),

premesso che:

i commi 41-43 dell'articolo unico del disegno di legge in esame intervengono in materia di servizi di telefonia, televisivi e di comunicazioni elettroniche in generale;

la Camera dei deputati ha soppresso il comma 44 che, nei testo licenziato dalla prima lettura del Senato, introduceva due nuovi commi, 4-bis e 4-ter, all'articolo 130 concernente le «Comunicazioni indesiderate» del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, finalizzato a fornire un ulteriore strumento di tutela dei consumatori dalla cosiddetta pubblicità aggressiva;

considerato che:

con particolare riferimento alla materia delle comunicazioni elettroniche, occorre osservare che la sempre maggiore commercializzazione della liete, ossia l'utilizzo di Internet e dello spazio virtuale per finalità di scambio di beni e servizi, pone una serie di problemi giuridici di rilevante entità, tra i quali si annoverano certamente le esigenze di massima salvaguardia e tutela del pubblico dei consumatori nei mercati cosiddetti virtuali offerti dalla rete, al fine di scongiurare il pericolo del condizionamento, 'controllo, manipolazione e/o alterazione del processo di libera formazione della volontà del consumatore nel prendere una consapevole decisione di natura commerciale;

attraverso l'uso di internet viene data la massima libertà di promuovere o meno la reputazione di prodotto odi un servizio, ma tale effetto può essere subdolamente amplificato se affidato a soggetti che godono di una certa popolarità, digitale o commissionato a pagamento a una pluralità di utenti compiacenti e, simulando consensi attorno a un prodotto o a un servizio attraverso l'uso di forum, community, blog, social network, si ottiene l'effetto di falsare in maniera apprezzabile le decisioni libere, la scelta di acquisto consapevole e il comportamento economico degli utenti e consumatori. Attraverso, dunque, l'utilizzo massiccio di web influencer, pagati direttamente dalle agenzie di pubblicità o società di ottimizzazione che hanno commissionato il servizio, si può contribuire a incrementare, o addirittura costruire, la reputazione commerciale di un prodotto, di un servizio o di un certo marchio, minando quella trasparenza che è essenziale per la crescita e l'incremento dell'economia digitale;

un articolo del 31 ottobre 2016 pubblicato sulla rivista «Altraeconomia», con riguardo ai web influencer di Instagram, riferisce che «in Italia, le più seguite influencer pubblicano quasi ogni giorno

foto «brandizzate» senza segnalare se si tratti o meno di pubblicità»;

risulta che tra le aziende che si avvalgono di tali forme pubblicitarie vi sarebbero anche numerose imprese del settore del gioco d'azzardo lecito. Tale circostanza risulterebbe particolarmente grave, in ragione del fatto che, come noto, il gioco d'azzardo è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica, e in tali casi, oltre all'assenza del disclaimer relativo la presenza di un contenuto pubblicitario, non vi sarebbe neppure quello, obbligatorio, sui rischi legati all'azzardo;

rilevato che:

il principio di trasparenza in materia pubblicitaria è parte integrante delle regole e preposte a tutela dei consumatori (articolo 18-27 del Codice del consumo come modificato a seguito del decreto legislativo n. 146 del 2007) e dei rapporti tra professionisti (decreto legislativo n. 714 del 2007);

la normativa in materia di pratiche commerciali scorrette sanziona la messa in atto di quelle ingannevoli laddove provenienti da professionisti, ma risulta oggi arduo sanzionare quei messaggi, spesso subliminali e non veritieri provenienti da blogger o recensori che, talvolta falsamente, affermano la non sponsorizzazione dei loro post e asseriscono il valore autentico delle loro opinioni carne frutta della soggettiva esperienza di utilizza;

appare essenziale e imprescindibile che il consumatore sia sempre reso edotto che si tratti di comunicazione commerciale e non di espressione di opinioni personali, ma di fatto, allorché così non fosse, il nostro quadra normativo risulta comunque lacunoso e non ancora pronto a disciplinare il fenomeno della pubblicità occulta diffusa in rete;

come nota, infatti, il quadro normativo offerto dal decreto legislativo n. 146 del 2007 contempla unicamente il rapporto tra professionista e consumatore e non il caso in cui a compiere il fatto sia un terzo pagato dal professionista. La lettura in chiave comparatistica rimanda agli Stati Uniti, dove la Federal Trade Commission di Agenzia governativa preposta al controlla delle pratiche commerciali, ha emanato una serie di raccomandazioni rivolte al mondo dei blagger, alle agenzie nonché alle imprese committenti, atte a promuovere onestà e trasparenza e ha previsto sanzioni pecuniarie molto alte (fino a 11 mila dollari) in caso di astroturfing o di buzz marketing ? e alla Francia, unica realtà europea che ha normato il fenomeno con la legge per la fiducia nell'economia digitale (Lcen) in cui si stabilisce che «tutta la pubblicità accessibile come servizio di comunicazione al pubblico on line deve rendere chiaramente identificabile la persona fisica a giuridica per canto della quale è realizzata». In casa di trasgressione, si prevede un'ammenda che può arrivare fino a 37.500 euro, oltre alla possibilità di comminare anche due anni di reclusione;

gli operatori del diritta hanno più volte rilevato una carenza sotto il profilo sanzionatorio della disciplina delle pratiche commerciali scorrette, quanta mena negli aspetti concernenti la tutela del consumatore. In tale contesto si innesta un vuoto normativo limitatamente all'applicabilità della normativa vigente all'attività dei web influencer e al fenomeno di astroturfing o di buzz marketing;

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative, anche di carattere normativo, al fine di:

? disciplinare il fenomeno di cui in premessa, così da i sancire un chiaro obbliga di identificazione di qualsiasi forma di pubblicità an line e dei relativi committenti;

? assicurare efficienti tutele civilistiche del consumatore, nonché strumenti di rafforzamento della trasparenza delle comunicazioni commerciali attraverso i social media, anche estendendo, ove opportuno, gli ambiti di interventi dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM);

? garantire un più efficace apparato sanzionatoria per i casi di pubblicità ingannevole;

? adottare le idonee misure di prevenzione e controllo nei casi di sponsorizzazione di prodotti vietati ai minori o comunque sottoposti a limitazioni, con particolare riguardo al gioco d'azzardo».

Art. 1

1.1

MUCCHETTI

Al comma 25, prima della lettera a)*, è inserita la seguente:*

«0a) al comma 1 è premesso il seguente:

"01. Le polizze assicurative del ramo danni di ogni tipologia possono essere disdette, senza penalità, entro sessanta giorni dal loro tacito rinnovo"».

Conseguentemente, nell'alinea, le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente comma:», sono sostituite dalle seguenti: «, sono apportate le seguenti modifiche:», e, dopo il comma Oa), sono inserite le seguenti parole: «a) è aggiunto, in fine, il seguente comma:».

1.2

CONSIGLIO

Al comma 25, alinea, sostituire le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente comma», *con le seguenti:* «sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, è premesso il seguente:

"01. Per le polizze assicurative del ramo danni di ogni tipologia, la compagnia è tenuta ad informare l'assicurato, con un preavviso di 30 giorni, della loro scadenza. In assenza di formale accettazione da parte dell'assicurato, e comunque senza necessità di inviare esplicita disdetta, il contratto è da considerarsi risolto. Qualora l'assicurato comunichi la propria accettazione, la compagnia è obbligata a rinnovare la polizza";

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:».

1.3

MORRA, PUGLIA

Al comma 25, alinea, sostituire le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente comma» *con le seguenti:* «sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 è premesso il seguente:

"01. Le polizze assicurative del ramo danni di ogni tipologia, alla loro scadenza, non possono essere rinnovate tacitamente";

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:».

1.4

CONSIGLIO

Al comma 25, alinea, sostituire le parole: « è aggiunto, in fine, il seguente comma», *con le seguenti:* «sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, è premesso il seguente:

"01. Le polizze assicurative del ramo danni di ogni tipologia, alla loro scadenza, non possono essere rinnovate tacitamente";

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:».

1.5

PUGLIA

Al comma 25, alinea, sostituire le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente comma» *con le seguenti:* «sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori.

1-ter. Per le polizze assicurative del ramo danni di ogni tipologia, la compagnia è tenuta ad informare l'assicurato con un preavviso di 30 giorni dalla data di scadenza. In assenza di formale accettazione da parte dell'assicurato, e comunque senza necessità di inviare esplicita disdetta, il contratto è da considerarsi risolto. Qualora l'assicurato comunichi la propria accettazione, la compagnia è obbligata a rinnovare la polizza».

1.6

PUGLIA

Al comma 25, alinea, sostituire le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente comma» *con le seguenti:* «sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al

rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori.

1-ter. La durata del contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di cui al comma 1, diventa biennale per i contraenti a cui si applica uno sconto aggiuntivo rispetto a quelli previsti ai sensi dell'articolo 132-ter, in quanto residenti nelle province con costo medio del premio, calcolato sulla base dell'anno precedente, superiore alla media nazionale, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno quattro anni, e che abbiano installato o installino, a seguito della stipula del contratto, il dispositivo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b). L'Ivass stabilisce uno sconto, aggiuntivo a quelli già praticati, in percentuale tale da commisurare la tariffa applicata ai predetti soggetti a quella media applicabile ad un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle province con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito allo stesso periodo.».

Conseguentemente, dopo il comma 25 inserire il seguente:

«25-bis. Il mancato rispetto da parte dell'impresa di assicurazione di quanto previsto ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 170-bis, introdotto dal comma 25 del presente articolo, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 35 nel caso di mancato rispetto dei criteri e delle modalità per la determinazione dello sconto e dell'obbligo di riduzione del premio».

1.7

PUGLIA

Al comma 25, alinea, sostituire le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente comma» *con le seguenti:* «sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori.

1-ter. La durata del contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di cui al comma 1, diventa biennale per i contraenti a cui si applica uno sconto aggiuntivo rispetto a quelli previsti ai sensi dell'articolo 132-ter, in quanto residenti nelle regioni con costo medio del premio, calcolato sulla base dell'anno precedente, superiore alla media nazionale, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno quattro anni, e che abbiano installato o installino, a seguito della stipula del contratto, il dispositivo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b). L'Ivass stabilisce uno sconto, aggiuntivo rispetto ad altri già praticati, in percentuale tale da commisurare la tariffa loro applicata a quella media applicabile a un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle province con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito allo stesso periodo.».

Conseguentemente, dopo il comma 25 inserire il seguente:

«25-bis. Il mancato rispetto da parte dell'impresa di assicurazione di quanto previsto ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 170-bis, introdotto dal comma 25 del presente articolo, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 35 nel caso di mancato rispetto dei criteri e delle modalità per la determinazione dello sconto e dell'obbligo di riduzione del premio».

1.8

PUGLIA

Al comma 25, alinea, sostituire le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente comma» *con le seguenti:* «sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al

rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori.

1-ter. La durata del contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di cui al comma 1, diventa biennale per i contraenti a cui si applica uno sconto aggiuntivo rispetto a quelli previsti ai sensi dell'articolo 132-ter, in quanto residenti nelle regioni con costo medio del premio, calcolato sulla base dell'anno precedente, superiore alla media nazionale, che non abbiano effettuato sinistri con responsabilità esclusiva o concorrente per un periodo pari ad almeno quattro anni, e che abbiano installato o installino, a seguito della stipula del contratto, il dispositivo di cui all'articolo 132-ter, comma 1, lettera b). L'Ivass stabilisce uno sconto, aggiuntivo rispetto ad altri già praticati, in percentuale tale da commisurare la tariffa loro applicata a quella media applicabile a un assicurato, con le medesime caratteristiche soggettive e collocato nella medesima classe di merito, residente nelle regioni con un costo medio del premio inferiore alla media nazionale, riferito allo stesso periodo.».

Conseguentemente, dopo il comma 25 inserire il seguente:

«25-bis. Il mancato rispetto da parte dell'impresa di assicurazione di quanto previsto ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 170-bis, introdotto dal comma 25 del presente articolo, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 35 nel caso di mancato rispetto dei criteri e delle modalità per la determinazione dello sconto e dell'obbligo di riduzione del premio».

1.9

PUGLIA

Al comma 25, alinea, sostituire le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente comma» *con le seguenti:* «sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

1-bis. La risoluzione di cui al comma l si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori.

1-ter. Ferma restando la durata del contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di cui al comma 1, le imprese di assicurazione sono tenute a riconoscere in sede di rinnovo, anche in assenza di esplicita richiesta dei singoli interessati, una tariffa-premio ai contraenti e/o assicurati che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni. Tale tariffa-premio dovrà essere riconosciuta con l'applicazione del premio più basso previsto sull'intero territorio nazionale, da ciascuna compagnia di assicurazione, per la corrispondente classe universale di rischio (CU) di assegnazione del singolo contraente, come risultante dall'attestato di rischio. Ai contraenti che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi otto anni è inoltre riconosciuta dall'impresa di assicurazione una significativa riduzione del premio, in misura direttamente proporzionale alla percentuale di sinistrosità rilevata nel territorio dalla medesima impresa. Il mancato rispetto da parte dell'impresa di assicurazione della norma comporta le sanzioni amministrative pecuniarie previste nel caso di mancato rispetto dei criteri e delle modalità per la determinazione dello sconto e dell'obbligo di riduzione del premio nei casi previsti dalle disposizioni che precedono.».

Conseguentemente, dopo il comma 25 inserire il seguente:

«25-bis. Il mancato rispetto da parte dell'impresa di assicurazione di quanto previsto ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 170-bis, introdotto dal comma 25 del presente articolo, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 35 nel caso di mancato rispetto dei criteri e delle modalità per la determinazione dello sconto e dell'obbligo di riduzione del premio».

1.10

PUGLIA

Al comma 25, alinea, sostituire le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente comma» *con le seguenti:* «sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anche alle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altro contratto stipulato contestualmente, garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori.

1-ter. Fermo restando la durata del contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti di cui al comma 1, le imprese di assicurazione sono tenute a riconoscere sia in sede di rinnovo che di nuovo contratto, anche in assenza di esplicita richiesta dei singoli interessati, una tariffa premio ai contraenti che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi cinque anni. Tale tariffa-premio dovrà essere riconosciuta con l'applicazione del premio più basso previsto sull'intero territorio nazionale, da ciascuna compagnia di assicurazione, per la corrispondente classe universale di rischio (CU) di assegnazione del singolo contraente/assicurato, come risultante dall'attestato di rischio. Ai contraenti che non abbiano denunciato sinistri negli ultimi otto anni è inoltre riconosciuta dall'impresa di assicurazione una significativa riduzione del premio, in misura direttamente proporzionale alla percentuale di sinistrosità rilevata nel territorio dalla medesima impresa.».

Conseguentemente, dopo il comma 25 inserire il seguente:

«25-bis. Il mancato rispetto da parte dell'impresa di assicurazione di quanto previsto ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 170-bis, introdotto dal comma 25 del presente articolo, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 35 nel caso di mancato rispetto dei criteri e delle modalità per la determinazione dello sconto e dell'obbligo di riduzione del premio».

1.11

DI BIAGIO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

Autoproduttore di energia da fonti rinnovabili e/o da cogenerazione ad alto rendimento, Sistemi efficienti di utenza da fonti rinnovabili e/o da cogenerazione ad alto rendimento, Reti energetiche private, Sistemi di distribuzione chiusi di energia da fonti rinnovabili e/o da cogenerazione ad alto rendimento.

1. Dopo il comma 2, articolo 2, del decreto legislativo n. 79 del 1999 e successive modificazioni è inserito il seguente comma:

"2-bis Nei casi di auto produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e/o da cogenerazione ad alto rendimento, si definisce auto produttore la persona fisica o giuridica, che, indipendentemente dalla proprietà dell'impianto, utilizzi, anche a fini di mobilità elettrica, l'energia in misura non inferiore al 70 per cento annuo per uso proprio ovvero per uso di persone e/o pluralità e/o gruppi di persone fisiche e giuridiche, residenti e/o operanti in sito, destinatarie di programmi di miglioramento di efficienza energetica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), decreto legislativo n. 115 del 2008 e successive modificazioni, i cui apparati di consumo siano connessi, per il tramite di una rete privata senza obbligo di connessione di terzi, all'impianto di produzione. I corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legge 14 novembre 2003, n. 314 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, si applicano esclusivamente all'energia elettrica prelevata dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi.".

2. L'articolo 2, comma 1, lettera t), del decreto legislativo n. 115 del 2008 e successive modificazioni è così modificato:

"t) «sistema efficiente di utenza»: sistema in cui un impianto di produzione di energia elettrica alimentato esclusivamente da fonti rinnovabili e/o in assetto cogenerativo ad alto rendimento, anche

nella titolarità di un soggetto diverso dall'utilizzatore finale, è direttamente connesso, per il tramite di una rete privata senza obbligo di connessione di terzi, agli apparati per il consumo, anche a fini di mobilità elettrica, di persone e/o pluralità e/o gruppi di persone fisiche e giuridiche, utilizzatori finali residenti e/o operanti in siti, quali ad esempio condomini, supercondomini, centri residenziali, centri commerciali, consorzi, distretti artigianali, industriali, agricoli, agro industriali, del terziario e dei servizi, destinatari di programmi di miglioramento di efficienza energetica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), decreto legislativo n. 115 del 2008 e successive modificazioni realizzati da ESCo, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), decreto legislativo n. 115 del 2008 e successive modificazioni certificate UNI CEI 11352. I corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, si applicano esclusivamente all'energia elettrica prelevata dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi.".

3. Il comma 5, dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 93 del 2011, è modificato come segue:

"5. I sistemi di distribuzione chiusi alimentati da fonti rinnovabili e/o in assetto cogenerativo ad alto rendimento, sono le reti elettriche private, anche a fini di mobilità elettrica, senza obbligo di connessione di terzi, comprese le reti interne d'utenza alimentate esclusivamente da fonti rinnovabili e/o in assetto cogenerativo ad alto rendimento, di cui all'articolo 33 della legge 23 luglio 2009, n. 99. I corrispettivi tariffari di trasmissione e di distribuzione, nonché quelli a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legge 14 novembre 2003, n. 314 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, si applicano esclusivamente all'energia elettrica prelevata dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi.

Alle altre reti elettriche private si applicano i corrispettivi tariffari a copertura degli oneri generali di sistema di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e degli oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legge 14 novembre 2003, n. 314 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, determinati facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali.".

4. Dopo il comma 5, dell'articolo 38, del decreto legislativo n. 93 del 2011 è aggiunto il seguente comma:

"5-bis. L'articolo 30, comma 27, della legge n. 99 del 2009, l'articolo 33, comma 5, della Legge n. 99 del 2009, il decreto ministeriale 10 dicembre 2010 pubblicato nella Gazzetta ufficiale 31 dicembre 2010, n. 305, l'articolo 24, decreto-legge n. 91 del 2014 convertito in legge, con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 116 del 2014, l'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 210 del 2015 convertito in legge n. 21 del 2016, l'articolo 6, comma 9, del decreto-legge n. 244 del 2016, sono abrogati".»

1.12

PELINO

Al comma 41, lettera a), *sostituire le parole:* «ovvero ai» *con le seguenti:* «ivi inclusi i».

1.13

PELINO

Al comma 41, lettera b), *capoverso 3*-ter*, dopo le parole:* «aventi ad oggetto» *sostituire le parole:* «sia la fornitura di servizi che di beni» *con le seguenti:* «la fornitura di servizi».

1.14

CASTALDI, GIROTTO

Dopo il comma 43, inserire il seguente:

«43-bis. All'articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" i commi da 3 a 6 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le finalità di cui ai

medesimi commi, effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi degli articoli 23 e 24.

4. Fatto salvo quanto previsto nel comma 1, se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, può non richiedere il consenso dell'interessato, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni. L'interessato, al momento della raccolta e in occasione dell'invio di ogni comunicazione effettuata per le finalità di cui al presente comma, è informato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.

5. È vietato in ogni caso l'invio di comunicazioni per le finalità di cui al comma 1 o, comunque, a scopo promozionale, effettuato camuffando o celando l'identità del mittente o in violazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, o senza fornire un idoneo recapito presso il quale l'interessato possa esercitare i diritti di cui all'articolo 7, oppure esortando i destinatari a visitare siti web che violino il predetto articolo 8 del decreto legislativo n. 70 del 2003.

6. In caso di reiterata violazione delle disposizioni di cui al presente articolo il Garante può, provvedendo ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera b), altresì prescrivere a fornitori di servizi di comunicazione elettronica di adottare procedure di filtraggio o altre misure praticabili relativamente alle coordinate di posta elettronica da cui sono state inviate le comunicazioni"».

1.15

CASTALDI, GIROTTO

Dopo il comma 43, inserire il seguente:

«43-bis. All'articolo 130 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

"4-bis. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, gli operatori e i soggetti terzi che stabiliscono, con chiamate vocali effettuate con addetti, un contatto anche non sollecitato con l'abbonato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, hanno l'obbligo di comunicare all'esordio della conversazione i seguenti dati:

a) gli elementi di identificazione univoca del soggetto per conto del quale il contatto avviene;

b) l'indicazione dello scopo commerciale o promozionale del contatto.

4-ter. Il contatto è consentito solo se l'abbonato destinatario della chiamata, a seguito della comunicazione di cui al comma 4-bis, presta un esplicito consenso al proseguimento della conversazione."».

1.16

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:

«45-bis. All'articolo 130 del codice in materia di dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

"4-bis. Gli operatori e i soggetti terzi possono stabilire con chiamate vocali effettuate con addetti un contatto con l'abbonato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, unicamente previa avvenuta prestazione del consenso per scritto per il tramite dell'operatore telefonico dell'abbonato stesso. Nel caso di espressa prestazione del consenso, hanno, comunque, l'obbligo di comunicare all'esordio della conversazione i seguenti dati:

a) gli elementi di identificazione univoca del soggetto per conto del quale il contatto avviene;

b) l'indicazione dello scopo commerciale o promozionale del contatto.

4-ter. Il contatto è consentito solo se l'abbonato destinatario della chiamata ha manifestato espressamente il proprio consenso secondo le modalità stabilità al comma 4-bis. Non è applicabile in

alcun modo alla fattispecie in esame il silenzio/assenso."».

1.17

PELINO

Sopprimere il comma 46.

1.18

MUCCHETTI

Al comma 60, dopo le parole: «senza fornitore di energia elettrica», *inserire le seguenti:* «o che non abbiano scelto il proprio fornitore», *e aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «come previsto dai successivi commi da 61 a 66, garantendo che l'assegnazione dei clienti e delle imprese che non abbiano scelto il proprio fornitore avvenga applicando il criterio del prezzo unitario minimo delle forniture e che nessun fornitore possa comunque detenere una quota superiore al 50 per cento del mercato dei clienti finali domestici; tale criterio di assegnazione e tale quota massima di mercato si applicano anche nella definizione delle misure di cui al comma 68».

1.19

DI BIAGIO

Al comma 60, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i clienti che entro la data di cui al primo periodo del presente comma non abbiano sottoscritto un contratto di fornitura sul mercato libero, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta, anche mediante misure di cui all'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo n. 93 del 1º giugno 2011, le disposizioni per l'erogazione del servizio di continuità della fornitura attraverso meccanismi competitivi da definirsi con il decreto di cui al comma 67».

1.20

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 66, dopo la lettera a), *inserire la seguente*:

«a-bis) il diritto alla fornitura di energia elettrica a prezzi ragionevoli, facilmente e chiaramente comparabili, trasparenti e non discriminatori;».

1.21

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 67, dopo le parole: «di cui al comma 66», *inserire le seguenti:* «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti».

1.22

FUCKSIA

Dopo il comma 152, inserire il seguente:

«152-bis. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, alla lettera b) dopo le parole: "diploma di ragioneria" inserire le seguenti: "nonché i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4."».

1.23

FUCKSIA

Dopo il comma 152, inserire il seguente:

«152-bis. All'articolo 12, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole: "l'IRAP e l'IRES", sono inserite le seguenti: "i professionisti di cui alla norma Uni 11511, certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, limitatamente alle controversie dei propri assistiti originate da adempimenti per i quali professionisti hanno prestato la loro assistenza."».

1.24

FUCKSIA

Il comma 153, è sostituito dai seguenti:

«153. La professione sanitaria di odontoiatra viene esercitata da coloro che sono in possesso del

diploma di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e della relativa abilitazione all'esercizio professionale, conseguita a seguito del superamento di apposito esame di Stato, e da coloro che sono iscritti all'Albo Odontoiatri in base alle norme della legge n. 409 del 1985 e successive modificazioni.

153-bis. L'attività odontoiatrica può essere esercitata in forma societaria secondo quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, con prestazioni professionali erogate in via esclusiva dai soci abilitati, costituenti maggioranza di due terzi per numero e titolarità di quote sociali, con iscrizione all'Ordine e alla sezione speciale di Albo, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 34 e quando le loro strutture siano dotate di un direttore sanitario iscritto all'albo degli odontoiatri da almeno 3 anni e all'interno delle quali le prestazioni di cui all'articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409, sono erogate dai soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla medesima legge.

153-ter. Nella prima applicazione della presente legge le società già esercenti attività odontoiatrica, costituite secondo i modelli regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice Civile, hanno l'obbligo di iscrizione a distinta sezione speciale dell'Albo Odontoiatri entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sono soggette, al pari delle società tra professionisti, al regime disciplinare dell'Ordine al quale risultino iscritte, ai sensi dell'articolo 10 comma 7 della legge 12 novembre 2011, n. 183. Tali società, tuttavia, non possono essere cedute, a qualsiasi titolo, anche gratuito, se tale cessione non determina il realizzarsi delle condizioni tutte previste dell'articolo 10 della legge n. 183 del 2011 e successive modificazioni».

Conseguentemente ai commi 154, 155, 156, ovunque ricorrano, le parole «comma 153» sono sostituite con le seguenti: «comma 153-bis».

1.25

GIROTTO, CASTALDI

Al comma 153, primo periodo, sostituire le parole da: «che prestano» *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* «, ovvero a società operanti nel settore odontoiatrico in cui i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, nonché il direttore sanitario, siano iscritti all'Albo degli odontoiatri».

1.26

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 153, secondo periodo, sostituire le parole: «L'esercizio dell'attività odontoiatrica è altresì consentito» *con le seguenti:* «L'attività odontoiatrica può essere esercitata in forma societaria secondo quanto previsto dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, con prestazioni professionali erogate in via esclusiva dai soci abilitati, costituenti maggioranza di due terzi per numero e titolarità di quote sociali, con iscrizione all'Ordine ed alla sezione speciale di Albo, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 8 febbraio 2013 n. 34, nonché».

Conseguentemente, aggiungere, infine, il seguente periodo: «In sede di prima applicazione della presente disposizione, le società già esercenti attività odontoiatrica, costituite secondo i modelli regolati dai titoli V e VI del libro V del Codice Civile, hanno l'obbligo di iscrizione a distinta sezione speciale dell'Albo Odontoiatri entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sono soggette, al pari delle società tra professionisti, al regime disciplinare dell'Ordine al quale risultino iscritte, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge 12 novembre 2011 n. 183».

1.27

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 153, secondo periodo, alle parole: «e all'interno delle quali» *premettere le seguenti:* «da almeno cinque anni».

1.28

CASTALDI, GIROTTO

Al comma 153, secondo periodo, alle parole: «e all'interno delle quali» *premettere le seguenti:* «da almeno tre anni».

1.29

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 153, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché i cui soci siano iscritti all'Albo degli odontoiatri per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto».

1.30

VILLARI

Al comma 153, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'articolo 66, comma 2, alinea *b-bis)*, della legge 18 giugno 2009, n. 69, la parola: "tre" è sostituita con la seguente: "cinque"».

1.31

LANGELLA

Dopo il comma 192 è aggiunto il seguente:

«192-bis. Al Titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, gli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 15 sono soppressi.

A decorrere dal 1° gennaio 2018 le funzioni, precedentemente assegnate al soppresso Albo degli Autotrasportatori di cose per conto terzi spettano al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel corso delle proprie funzioni istituisce una procedura di consultazione, senza alcun onere a carico dello Stato, con le Associazioni rappresentative dell'Autotrasporto di merci per conto terzi, firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro».

1.4.2.5.3. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 350 (pom.) del 19/07/2017

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCOLEDÌ 19 LUGLIO 2017
350ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
PELINO

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2811) ***Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d?iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Giuseppina Castiello ed altri
(Parere alla 9ª Commissione. Seguito e sospensione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice GRANAIOLA (*Art.1-MDP*), nel giudicare positivamente il provvedimento in esame, manifesta tuttavia alcune perplessità legate agli articoli 11, 12 e 13. In particolare, ritiene contraddittorio il dettato del comma 3 dell'articolo 12, in quanto, dopo aver escluso che le intese di filiera possano comportare restrizioni della concorrenza, ipotizza possibili restrizioni dell'offerta da parte delle stesse.

La relatrice VALDINOSI (*PD*) presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazione, pubblicata in allegato, riservandosi di valutare i rilievi formulati dalla senatrice Granaiola, al fine di integrare tale proposta.

Propone, pertanto, di sospendere momentaneamente l'esame del disegno di legge in titolo.

Non essendovi obiezioni, l'esame del disegno di legge n. 2811 è momentaneamente sospeso.

(2879) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore GIROTTO (*M5S*) dichiara in premessa che il suo intervento non avrà carattere politico, concentrandosi esclusivamente sugli aspetti tecnici e industriali dell'operazione portata avanti da Intesa San Paolo.

Ricorda intanto che il perimetro oggetto di acquisto comprende anche crediti *in bonis* ad alto rischio, con diritto di Intesa Sanpaolo di retrocessione nel caso di rilevazione, nel periodo fino all?approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, dei presupposti per classificarli come sofferenze o inadempienze probabili. A suo parere, con questa scelta il rischio di impresa verrebbe trasferito dall'imprenditore allo Stato. Preannuncia dunque la presentazione di un emendamento presso la Commissione di merito che preveda la concessione di un periodo di tempo non superiore a 12 mesi per consentire a Intesa San Paolo di girare a sofferenze eventuali posizioni oggi ancora formalmente sane e per le quali esiste la garanzia statale. Preannuncia inoltre la presentazione di un secondo emendamento che stabilisca il divieto, a scopo precauzionale, per Intesa San Paolo di trasferire anche le posizioni creditizie a rischio che non appartengono alle due banche venete.

Segnala quindi che la Società per la gestione di attività S.p.A. (SGA), che è stata fondata per recuperare i crediti in sofferenza e a cui vengono ceduti, da parte dei commissari liquidatori, i crediti deteriorati e altri attivi non ceduti o retrocessi, non ha una licenza bancaria, dunque tali crediti non potranno essere rinegoziati. Tale decisione impedirebbe a imprenditori e a privati in grado di salvarsi di rinegoziare appunto i crediti, decretando conseguentemente la loro morte economica.

Contesta poi l'idea che con il provvedimento si salvino azionisti, correntisti e obbligazionisti. Infatti, i primi, con le azioni scese a 10 centesimi l'una, hanno ormai perso il loro capitale; i secondi, avendo quasi tutti depositi al di sotto della soglia dei 100.000 euro, sono già protetti dal Fondo interbancario di tutela dei depositi; infine, per i terzi non è stata ancora presa una decisione.

Segnala inoltre che - secondo uno schema comune a molte banche - Banca Intesa è controllata dalla fondazione San Paolo, la quale subisce una forte influenza della politica. A suo parere, quindi, l'intera operazione, che per l'istituto bancario acquirente non presenta rischi, ma solo vantaggi, conferma l'intreccio - che definisce quasi incestuoso - tra la politica e la finanza e l'imprenditoria.

Dopo aver ricordato l'istituzione della nuova Commissione bicamerale parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario - che peraltro avrà poco tempo per svolgere i propri lavori - sollecita la maggioranza a sostenere due proposte, quella di implementare le risorse umane delle procure della Repubblica, anche per evitare che i processi nei confronti dei responsabili si prolunghino eccessivamente e i relativi reati vengano prescritti, e quella di istituzione di una procura nazionale sui reati finanziari, che considera indispensabile a fronte della complessità della materia.

Infine, critica, anche dal punto di vista delle sanzioni penali irrogabili, la scelta della liquidazione coatta amministrativa.

In conclusione preannuncia sin d'ora il voto contrario del Gruppo M5S sulla proposta del relatore che, secondo quanto anticipato ieri, sarà di tenore favorevole, pur con possibili condizioni o rilievi.

La vice presidente PELINO avverte che il relatore, presidente Mucchetti, ha annunciato che la sua proposta di parere potrà essere votata in una seduta che sarà convocata alle ore 8.30 di domani, giovedì 20 luglio, e che egli si riserva di anticiparne informalmente il testo ai componenti della Commissione.

La Commissione prende atto.

Non essendovi altre richieste di intervento, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2811) ***Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d?iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Giuseppina Castiello ed altri

(Parere alla 9ª Commissione. Ripresa e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, precedentemente sospeso.

La relatrice VALDINOSI (*PD*) presenta una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato, che tiene conto dei rilievi formulati dalla senatrice Granaiola.

Previa dichiarazione di voto favorevole, a nome del suo Gruppo, del senatore GIROTTO (*M5S*) e accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la nuova proposta della relatrice è posta ai voti e approvata.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA

La presidente PELINO avverte che, come convenuto poc'anzi, la Commissione è convocata per un'ulteriore seduta alle ore 8,30 di domani, giovedì 20 luglio.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2811

La 10ª Commissione, esaminato il disegno di legge recante «Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico», approvato dalla Camera dei deputati,

considerati gli obiettivi di promozione di un settore strategico per l'Italia, in cui il nostro Paese è *leader* a livello europeo, settore dove la maggiore tutela del consumatore va di pari passo con la tutela della concorrenza,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, invitando tuttavia la Commissione di merito, visti l'espansione e lo sviluppo sul lato delle produzioni e la crescita della domanda da parte dei consumatori di prodotti biologici, a valutare la necessità di rafforzare il sistema di controllo e certificazione, garantirne la terzietà ed assicurarne la trasparenza e l'efficacia anche attraverso un inasprimento del regime sanzionatorio.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2811

La 10ª Commissione, esaminato il disegno di legge recante «Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico», approvato dalla Camera dei deputati,

considerati gli obiettivi di promozione di un settore strategico per l'Italia, in cui il nostro Paese è leader a livello europeo, settore dove la maggiore tutela del consumatore va di pari passo con la tutela della concorrenza,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, invitando tuttavia la Commissione di merito:

a valutare l'esigenza di chiarire al comma 3 dell'articolo 12, in quanto appare contraddittorio, il punto sulle limitazioni del volume di offerta rispetto a quanto affermato nel primo capoverso sul fatto che le intese non possono comportare restrizioni della concorrenza;

visti l'espansione e lo sviluppo sul lato delle produzioni e la crescita della domanda da parte dei consumatori di prodotti biologici, a valutare la necessità di rafforzare il sistema di controllo e certificazione, garantirne la terzietà ed assicurarne la trasparenza e l'efficacia anche attraverso un inasprimento del regime sanzionatorio.

1.4.2.6. 11^ Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)

1.4.2.6.1. 11ªCommissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 332 (pom.) del 12/07/2017

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 12 LUGLIO 2017
332ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cassano.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente SACCONI annuncia che la documentazione riferita all'affare assegnato n. 974 (Impatto sul mercato del lavoro della quarta rivoluzione industriale), consegnata nel corso dell'audizione informale svoltasi nella giornata odierna, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa il quadro giuridico del corpo europeo di solidarietà e che modifica i regolamenti (UE) n. 1288/2013, (UE) n. 1293/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e la decisione n. 1313/2013/UE (n. COM (2017) 262 definitivo)
(Osservazioni alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 luglio.

La relatrice D'ADDA (*PD*) dà conto di uno schema di osservazioni favorevoli, pubblicato in allegato.

Presente il prescritto numero di senatori, posto ai voti, lo schema di osservazioni proposto dalla relatrice è approvato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda le prescrizioni minime in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi (n. COM (2017) 277 definitivo)

(Osservazioni alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 luglio.

La relatrice BENCINI (*Misto-Idv*) illustra uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicato in allegato.

Presente il prescritto numero di senatori, posto ai voti, lo schema di osservazioni proposto dalla relatrice è approvato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda le prescrizioni di applicazione e fissa norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada (n. COM (2017) 278 definitivo)

(Osservazioni alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 luglio.

La relatrice SPILABOTTE (*PD*) dà conto di uno schema di osservazioni favorevoli, pubblicato in allegato.

Presente il prescritto numero di senatori, posto ai voti, lo schema di osservazioni proposto dalla relatrice è approvato.

(119-1004-1034-1931-2012-B) ***Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette***, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori D'Alì; Loredana De Petris; Caleo; Panizza ed altri; Ivana Simeoni ed altri, e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore ANGIONI (*PD*) ricorda che il disegno di legge, in esame al Senato per la terza lettura, interviene sulla disciplina in materia di aree protette, modificando in larga parte la vigente legge quadro n. 394 del 1991 e dettando ulteriori disposizioni. Analizzando gli aspetti di competenza della Commissione, si sofferma anzitutto sull'articolo 4, che sostituisce integralmente l'articolo 7 della legge quadro, per sostenere misure di incentivazione da parte dei soggetti privati volte a favorire l'occupazione giovanile e il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione del parco, in particolare per i portatori di *handicap*.

Passa poi ad illustrare l'articolo 7, che interviene sulla disciplina dell'Ente parco e modifica la procedura di nomina del Presidente, del Consiglio direttivo, del Direttore del parco e della pianta organica. L'articolo 9 detta invece misure in materia di regolamento e piano del parco; il relatore segnala, in particolare, la modifica che sancisce l'organizzazione di specifici corsi di formazione da parte dell?Ente parco nazionale o regionale, al termine dei quali l'Ente rilascia il titolo ufficiale di guida del parco. Con l'articolo 14 si integra la normativa sugli Enti parco e sulle aree marine protette, disapplicando alcuni limiti di spesa, previsti per le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, per gli enti di gestione dei parchi nazionali e le aree marine protette. Tali risorse possono essere anche impiegate per realizzare attività e progetti esclusivamente destinati a giovani fino a 35 anni di età al momento della stipulazione del contratto, mediante il ricorso a contratti a tempo determinato o di lavoro flessibile.

Il relatore si sofferma poi sull'articolo 18**,** che disciplina il programma triennale per le aree marine protette (AMP), e sull'articolo 30, che modifica la collocazione delle sedi legale e amministrativa del Parco nazionale Gran Paradiso, prevedendone il trasferimento in due distinti comuni del Parco. Per quanto riguarda la riassegnazione del personale in servizio presso le sedi di Torino ed Aosta, si rinvia a criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa con le organizzazioni sindacali, nell'ambito delle procedure previste dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

Da ultimo il relatore si riserva di presentare uno schema di parere, invitando ad approfondire, durante l'esame in Commissione, la possibilità di rimuovere i limiti di spesa, di cui all'articolo 14. Invita altresì a verificare eventuali oneri finanziari derivanti dallo spostamento delle sedi legale e amministrativa del Parco nazionale del Gran Paradiso, previsto dall'articolo 30.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2811) ***Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e***

dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Giuseppina Castiello ed altri

(Parere alla 9a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra, per le parti di competenza, il disegno di legge, che detta una disciplina organica del settore delle produzioni biologiche. Si sofferma anzitutto sull?articolo 4, che istituisce il "Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica", composto da rappresentanti dei Dicasteri delle politiche agricole e della Salute, delle regioni e delle province autonome e delle organizzazioni agricole. Passa poi ad illustrare l'articolo 5, che prevede l?adozione di un Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica, contenente interventi per incentivare il biologico.

Con l'articolo 7 si prevede che, anche nell'ambito della filiera biologica, possano essere costituiti contratti di rete, per favorire l?aggregazione imprenditoriale tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici, nonché la costituzione di cooperative tra produttori del settore biologico. Il relatore si sofferma poi sull'articolo 9, che mira a promuovere la formazione professionale nel settore dell?agricoltura biologica: lo Stato e le Regioni promuovono la formazione teorico-pratica di tecnici e operatori in materia di produzione agricola.

L'articolo 11 disciplina le organizzazioni interprofessionali, costituite dai rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione, alla trasformazione e al commercio di prodotti derivanti da coltivazioni biologiche; esse avranno la finalità di migliorare la trasparenza della produzione, anche mediante la pubblicazione di dati statistici, di coordinare le modalità di immissione dei prodotti sul mercato e di valorizzare il potenziale dei prodotti, anche a livello di sbocchi di mercato.

Infine il relatore, dopo aver ricordato lo sviluppo delle produzione biologiche degli ultimi anni, si riserva di presentare uno schema di parere favorevole, richiamando però l'opportunità che sia previsto almeno un rimborso spese per i componenti del Tavolo tecnico di cui all'articolo 4.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente SACCONI fa riferimento a una recente dichiarazione resa d'intesa con il presidente della XI Commissione della Camera dei deputati, in cui si sollecita un intervento del Governo volto a rimodulare i requisiti anagrafici, attualmente vigenti, necessari per l'accesso al pensionamento. E' importante prevedere una maggiore gradualità nell'individuazione dell'età pensionabile, tenuto conto della discontinuità crescente dei percorsi contributivi dei lavoratori. Sottolinea che un innalzamento generalizzato dell'età pensionabile colpisce in particolare le donne. Auspica che possano essere introdotte opportune disposizioni già nella prossima legge di stabilità e che si apra una riflessione più generale su alcune rigidità del sistema previdenziale.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) plaude a tale iniziativa e rimarca gli effetti particolarmente negativi per le donne determinati dall'innalzamento generalizzato dell'età

pensionabile.

La senatrice D'ADDA (*PD*) conferma la necessità di aprire una discussione approfondita in materia. Invita a considerare l'aspettativa di vita come un dato che deve essere rapportato alle specificità dei differenti contesti lavorativi e territoriali.

La senatrice BENCINI (*Misto-Idv*) ricorda il disegno di legge n. 1348, a sua prima firma, che prevede forme di contribuzione figurativa per le donne che abbiano gravi carichi familiari. Si sofferma sulle pesanti condizioni di alcune attività lavorative.

Il PRESIDENTE, in conclusione, ritiene necessario estendere la riflessione della Commissione anche agli istituti dell'APE sociale e dell'APE onerosa.

La seduta termina alle ore 15,45.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2017) 262 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'

La Commissione lavoro, previdenza sociale,
esaminato l'atto comunitario in titolo,
atteso che la proposta in esame risponde all'invito rivolto dal Consiglio europeo agli Stati membri a portare avanti i lavori sul corpo europeo di solidarietà, per garantire rapidi progressi legislativi, al fine di arrivare a risultati concreti entro il 2017;
valutato che, al fine di garantire la continuità per quanto riguarda le attività di volontariato sostenute dall'UE, le attività che sono state finanziate nell'ambito del servizio volontario europeo saranno sostenute da quest'ultimo sotto forma di collocamenti di volontariato transfrontalieri;
apprezzata l'entità delle somme stanziate per il triennio 2018 - 2020;
considerato che la proposta è in linea con le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in materia di libertà professionale, non discriminazione, diritti del minore, inserimento delle persone con disabilità, condizioni di lavoro giuste ed eque e divieto di lavoro minorile;
esprime osservazioni favorevoli.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2017) 277 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'

La Commissione lavoro, previdenza sociale,

esaminato l'atto comunitario in titolo,
esprime osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi.
Si fa anzitutto osservare che il terzo comma dell'articolo 7, relativo alle condizioni perché ciascun conducente, nell'ipotesi di multipresenza a bordo del veicolo, possa fruire di un'interruzione di 45 minuti ogni quattro ore e mezza di guida, potrebbe comportare un eccessivo onere probatorio circa il rispetto di tale obbligo di interruzione. La fruizione di tale riposo potrebbe non essere rilevabile dal cronotachigrafo, poiché il veicolo continua a circolare durante il riposo di uno dei due conducenti. Inoltre, è complessa la verifica del fatto che, durante il periodo di interruzione, il conducente "a riposo" non abbia assistito l'altro conducente nella guida del veicolo. Si segnala dunque che solo un'indicazione mediante il cronotachigrafo "intelligente" o attraverso una specifica annotazione sul foglio di registrazione può consentire di valutare la legittimità dell'interruzione.
Si fa inoltre osservare che la nuova formulazione dell'articolo 8 - che modifica, tra l'altro, il meccanismo di recupero dei periodi di riposo settimanale ridotti - ha come conseguenza la possibilità che si verifichi un abbassamento del livello di tutela dei lavoratori in materia di salute e, più in generale, di sicurezza sulle strade. Riferire i periodi di riposo ad un lasso temporale più ampio di quattro settimane, in luogo di due, potrebbe infatti portare ad una concentrazione dei riposi settimanali in un periodo ridotto, a fronte di un periodo lavorativo eccessivamente dilatato.
Sempre all'articolo 8, l'introduzione dei paragrafi 8-*bis* e 8-*ter* avrà come conseguenza un ulteriore onere di carattere ispettivo, relativo alla valutazione dell'adeguatezza della sistemazione alloggiativa. Analogamente può dirsi circa la verifica della fruizione del riposo settimanale da parte del conducente presso il domicilio od altro luogo privato da lui scelto. In entrambi i casi si ritiene dunque preferibile un'apposita indicazione, riportata dal conducente sul foglio di registrazione.
Infine si osserva che l'introduzione, all'articolo 12, della possibilità per il conducente, a determinate condizioni, di raggiungere un alloggio adeguato per fruire del riposo giornaliero o settimanale potrebbe porre problemi di verifica, cui si aggiunge l'onere di verificare l'oggettività delle condizioni addotte per giustificare l'utilizzo della deroga.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2017) 278 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'

La Commissione lavoro, previdenza sociale,
esaminato l'atto comunitario in titolo,
apprezzata l'intenzione di migliorare le condizioni di lavoro dei conducenti, di garantire una concorrenza leale tra i trasportatori e di migliorare la sicurezza sulle strade europee, nonché di individuare un equilibrio tra la protezione sociale dei conducenti e la libertà dei trasportatori di fornire servizi transfrontalieri;
appurato che l?attuale normativa non affronta in modo efficace i rischi di deterioramento delle condizioni di lavoro dei conducenti e le distorsioni della concorrenza;
considerato che la proposta in esame rientra in una più ampia revisione della normativa in materia di trasporto su strada e contribuisce alle priorità di creare un mercato interno più equo e di favorire l'occupazione e la crescita;
valutato positivamente l'effetto delle proposte sulla disciplina in materia di trasporto su strada;
esprime osservazioni favorevoli.

1.4.2.6.2. 11ªCommissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 333 (pom.) del 18/07/2017

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 18 LUGLIO 2017
333ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

La seduta inizia alle ore 15,50.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente SACCONI annuncia che la documentazione riferita all'affare assegnato n. 974 (Impatto sul mercato del lavoro della quarta rivoluzione industriale), consegnata nel corso dell'audizione informale svoltasi nella giornata odierna, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(2811) ***Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Giuseppina Castiello ed altri

(Parere alla 9a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 12 luglio.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) dà conto di uno schema di parere favorevole con osservazione, allegato al resoconto.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) interviene per dichiarazione di voto favorevole.

Presente il prescritto numero di senatori, posto ai voti, lo schema di parere del relatore è approvato all'unanimità.

(119-1004-1034-1931-2012-B) ***Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette***, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori D'Alì; Loredana De Petris; Caleo; Panizza ed altri; Ivana Simeoni ed altri, e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 13a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 12 luglio.

Il senatore ANGIONI (*PD*) dà conto di uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) interviene per una dichiarazione di voto contrario.

Presente il prescritto numero di senatori, posto ai voti, lo schema di parere del relatore è approvato.

(2831) ***Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 10a Commissione. Esame e rinvio)

Nell'introdurre il provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati, che reca delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, il relatore ICHINO (*PD*) segnala che il disegno di legge n. 2681 (modifiche alla legge fallimentare), approvato anch'esso dalla Camera dei deputati, è concettualmente connesso a quello in esame. Informa

che l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi è stato introdotto dal decreto-legge n. 26 del 1979, convertito dalla legge n. 95 del 1979, per evitare il fallimento di imprese di rilevante interesse pubblico.

Passa quindi ad illustrare l'articolo 1, che individua l'oggetto della delega nella riforma organica dell'istituto della amministrazione straordinaria. La delega può essere esercitata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con l?emanazione di un decreto legislativo su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il Ministro del lavoro.

L?articolo 2 contiene i principi e i criteri direttivi di delega, al fine di contemperare le esigenze dei creditori e l'interesse pubblico alla conservazione del patrimonio e alla tutela dell'occupazione. Con riferimento alla dimensione dell'impresa, la disposizione fissa il numero minimo di dipendenti in 250 per le singole imprese e in 800 in caso di contestuale richiesta di ammissione alla procedura di più imprese di un unico gruppo. Tali requisiti devono essere riferiti non solo al numero degli occupati, ma anche alla media del volume di affari degli ultimi tre esercizi. Accanto alle concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico, è prevista la salvaguardia della continuità produttiva e dell'occupazione diretta e indiretta.

L'articolo 2 detta inoltre norme sull'avvio della procedura per l'ammissione all'amministrazione straordinaria. Elementi di novità riguardano l'istituzione dell'albo dei commissari straordinari per l'amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza e la previsione dei requisiti per la nomina a commissario.

Un ulteriore criterio di delega attiene alla possibilità che le imprese quotate sui mercati regolamentati, quelle con almeno mille dipendenti e quelle che svolgono servizi pubblici essenziali possano essere ammesse alla procedura, in via provvisoria e anticipata rispetto alla dichiarazione di insolvenza, dal Ministero dello sviluppo economico, con contestuale nomina del commissario straordinario.

Il relatore segnala, da ultimo, il criterio di delega riguardante l'assicurazione della flessibilità in funzione delle caratteristiche dell'impresa e dei mercati di riferimento nella definizione del programma di ristrutturazione aziendale, riservandosi conclusivamente di formulare la propria proposta di parere favorevole.

Il presidente SACCONI sottolinea le differenze fra l'istituto dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, che è oggetto del provvedimento in esame, e la materia affrontata dal disegno di legge n. 2681, che rivede in modo organico la disciplina del fallimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2874) ***Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2016***

(2875) ***Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017***

(Parere alla 5a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

Riferisce congiuntamente la relatrice SPILABOTTE (*PD*), la quale, con riguardo allo stato di previsione del Ministero del lavoro, segnala in primo luogo le variazioni contenute nel disegno di

legge per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2017. In termini di competenza, le variazioni proposte determinerebbero un incremento della spesa pari a 231 milioni di euro; di conseguenza, la spesa complessiva dello stato di previsione del Ministero, in termini di competenza, ammonterebbe a 123.806,6 milioni.

In termini di autorizzazione di cassa, la relatrice aggiunge che le variazioni proposte determinerebbero un incremento della spesa pari a 133,2 milioni di euro e che la spesa complessiva dello stato di previsione del Ministero, sempre in termini di cassa, ammonterebbe quindi a 127.495 milioni.

La nota illustrativa dello stato di previsione attribuisce le variazioni proposte in termini di competenza alle esigenze emerse nel corso della gestione, tenuto altresì conto della situazione della finanza pubblica. Le modifiche alle autorizzazioni di cassa sono dovute alla necessità di assestare le autorizzazioni stesse in relazione alla nuova consistenza dei residui e alle variazioni proposte per la competenza, considerate le concrete capacità operative del Ministero.

Conclusivamente, sempre con riferimento allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la relatrice precisa l'entità della dotazione di residui passivi, sottolineando che tale importo è superiore di 15.262,1 milioni alla stima effettuata dalla legge di bilancio per il 2017.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2811

La Commissione lavoro, previdenza sociale,
esaminato il disegno di legge in titolo,
apprezzata l'istituzione del Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica costituito da rappresentanti nominati dal Ministro delle politiche agricole, dal Ministero della Salute, dalle Regioni e dalle Province autonome nonché da rappresentanti delle organizzazioni del settore agricolo;
attesa la possibilità di costituire contratti di rete, che favoriscano l'aggregazione imprenditoriale nonché la costituzione di cooperative di produttori del settore biologico;
valutato positivamente che si dispone che lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, fermi restando i rispettivi ruoli, promuovano la formazione professionale dei tecnici e operatori in materia di produzione agricola, agroalimentare e di acquacoltura effettuate con metodo biologico, incaricati di svolgere i controlli ispettivi;
considerato che è prevista una disciplina delle organizzazioni interprofessionali al fine di migliorare la trasparenza della produzione, coordinare modalità di immissione dei prodotti sul mercato e rafforzare la competitività economica e l'innovazione;
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, sottolineando comunque la necessità di prevedere almeno una forma di rimborso spese per i componenti del Tavolo tecnico di cui all'articolo 4, al fine di garantirne la competenza e l'autonomia.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 119-1004-1034-1931-2012-B

La Commissione lavoro, previdenza sociale,
esaminato il disegno di legge in titolo,
preso atto delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati,
apprezzate le iniziative volte a favorire l'occupazione giovanile e il volontariato nonché l'accessibilità e la fruizione dei parchi, in particolare per i portatori di *handicap*;
valutate le procedure di nomina degli organi degli Enti parco e le misure in materia di organizzazione degli stessi;
evidenziata l'opportunità di valutare la disapplicazione dei limiti di spesa per specifiche finalità, di cui all'articolo 14;
richiamata l'esigenza di verificare gli eventuali oneri finanziari derivanti dal trasferimento delle sedi legale e amministrativa del Parco nazionale del Gran Paradiso, previsto dall'articolo 30;
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.4.2.7. 13^ Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)

1.4.2.7.1. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 89 (ant., Sottocomm. pareri) del 24/05/2017

collegamento al documento su www.senato.it

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 2017
89ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 9 alle ore 9,10

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per i provvedimenti deferiti:

alla 9ª Commissione:

(523) ***STUCCHI. - Disposizioni in materia di agricoltura e produzione agroalimentare biologica***
(2811) ***Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d?iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Giuseppina Castiello ed altri : rinvio dell'espressione del parere.

alla 10ª Commissione:

(2272) ***Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Simonetta Rubinato ed altri; Baretta; Da Villa ed altri : rinvio dell'espressione del parere.

1.4.2.7.2. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 90 (pom., Sottocomm. pareri) del 31/05/2017

collegamento al documento su www.senato.it

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 2017
90ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 14,40

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 9ª Commissione:

(2811) ***Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d?iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Giuseppina Castiello ed altri
(523) ***STUCCHI. - Disposizioni in materia di agricoltura e produzione agroalimentare biologica*** : parere favorevole;

alla 10ª Commissione:

(2272) ***Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Simonetta Rubinato ed altri; Baretta; Da Villa ed altri : parere favorevole.

1.4.2.8. 14^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.8.1. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 267 (ant.) del 31/05/2017

collegamento al documento su www.senato.it

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCOLEDÌ 31 MAGGIO 2017
267ª Seduta

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(523) ***STUCCHI. - Disposizioni in materia di agricoltura e produzione agroalimentare biologica*** (2811) ***Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Giuseppina Castiello ed altri
(Parere alla 9a Commissione. Esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni)

La relatrice ANITORI (*AP-CpE-NCD*) illustra i disegni di legge in titolo, precisando che il disegno di legge n. 2811, già approvato dalla Camera dei deputati, reca disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell?acquacoltura effettuate con metodo biologico, disciplinando: il sistema delle autorità nazionali e locali; i distretti biologici; l?organizzazione della produzione e del mercato; gli strumenti finanziari per la ricerca e per la realizzazione di campagne di informazione.
Il disegno di legge n. 523, da parte sua, reca disposizioni in parte simili a quelle del disegno di legge n. 2811, che prevedono, inoltre, l?istituzione di un logo nazionale per le produzioni ottenute da agricoltura biologica, che può essere concesso solo per prodotti il cui intero ciclo produttivo è svolto in Italia e per i quali sono riportate nell?etichetta l?origine del prodotto stesso, ovvero delle materie prime di cui è composto, nonché la totale assenza di organismi geneticamente modificati e di loro derivati.

Conseguentemente, dà conto di un conferente schema di parere favorevole con osservazioni.

In riferimento al comma 3 dell?articolo 1, relativo all?agricoltura biodinamica, suggerisce di limitare la disposizione a quanto previsto dall?articolo 12 del regolamento (CE) n. 834/2007, ovvero che "è consentito l?uso di preparati biodinamici" nell?ambito della produzione biologica vegetale, evitando di riferisi a un "metodo" di agricoltura biodinamica e di equipararlo all?agricoltura biologica, ancorché condizionatamente al rispetto del predetto regolamento.

In riferimento all?istituzione di un logo nazionale di produzione biologica, previsto dal disegno di legge n. 523, ritiene necessario specificare che esso può essere concesso subordinatamente al pieno rispetto del regolamento (CE) n. 834/2007, relativo alla produzione biologica e all?etichettatura dei prodotti biologici. A tale riguardo, ricorda che l?articolo 25 del predetto regolamento consente l?utilizzo di loghi nazionali di produzione biologica, nell?etichettatura, presentazione e pubblicità, per i prodotti che soddisfano i requisiti di cui al medesimo regolamento.

La relatrice, infine, invita la Commissione di merito a valutare l?opportunità di addivenire in futuro ad una normativa nazionale organica ed unitaria in materia di agricoltura biologica, che comprenda le disposizioni già vigenti, di cui al decreto legislativo n. 220 del 1995 e al decreto ministeriale 27 novembre 2009, n. 18354, in coordinamento con la normativa dell?Unione europea.

Il PRESIDENTE ringrazia la relatrice e apre la discussione generale.

Il senatore MOLINARI (*Misto-Idv*), con riferimento alla menzione, di cui alla proposta di parere testé illustrata, dei "preparati biodinamici", tiene a precisare che, nell'ambito dell'agricoltura biodinamica, è più corretto parlare di "sistema" piuttosto che di "preparati".

Seguono brevi interventi del senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*), il quale chiede delucidazioni sulle materie che compongono i prodotti dell'agricoltura biologica, e della senatrice GRANAIOLA (*Art.1-MDP*), la quale reputa, in ogni caso, inopportuna l'equiparazione tra l'agricoltura biologica e quella biodinamica.

Dopo la replica della relatrice ANITORI (*AP-CpE-NCD*), la quale aggiunge che la legislazione italiana vigente già disciplina esaurientemente molti degli istituti previsti dal Regolamento (CE) n. 834/2007, relativo alla produzione biologica, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale richiesto, mette in votazione lo schema di parere presentato, allegato al resoconto.

La Commissione approva.

(2582) ***Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Abrignani; Realacci ed altri

(Parere alle Commissioni 10a e 13a riunite. Esame. Parere favorevole con osservazioni su testo e parere non ostativo con osservazioni su emendamenti)

La relatrice FISSORE (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, considerando che esso prevede l?istituzione del marchio collettivo denominato «marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici», al fine di promuovere prodotti cosmetici dermocompatibili, con comprovata efficacia funzionale e con minore impatto sull?ambiente durante l?intero ciclo di vita.

Sottopone, quindi, all'attenzione dei Commissari uno schema di parere favorevole con osservazioni sul testo del disegno di legge, allegato al resoconto, in cui esortano le Commissioni di merito a valutare l?opportunità di prevedere che il testo del disegno di legge sia trasmesso alla Commissione europea, almeno quattro mesi prima della sua entrata in vigore, in adempimento dell?obbligo, previsto dalla direttiva (UE) 2015/1535, di comunicazione alla Commissione europea di ogni progetto di regola tecnica, tra cui figurano anche gli "accordi facoltativi dei quali l?autorità pubblica è parte contraente e che, nell?interesse generale mirano al rispetto di specificazioni tecniche o di altri requisiti".

Le medesime Commissioni sono invitate a valutare l?opportunità di prevedere disposizioni di coordinamento con la normativa europea relativa al marchio di qualità ecologica dell?Unione europea "Ecolabel", che evitino la possibile sovrapposizione tra il marchio italiano e il marchio europeo sui medesimi prodotti cosmetici. A tal fine si tenga conto anche di quanto auspicato al considerando n. 15 del regolamento (CE) n. 66/2010, secondo cui: "Al fine di agevolare la commercializzazione dei prodotti muniti di marchi ambientali a livello nazionale e comunitario, di contenere il carico di lavoro aggiuntivo per le aziende, in particolare le piccole e medie imprese (PMI) e di evitare di confondere i consumatori, occorre inoltre migliorare la coerenza e promuovere l?armonizzazione tra il sistema del marchio Ecolabel UE e i sistemi nazionali di qualità ecologica esistenti nella Comunità".

Al riguardo, la relatrice, esprime, infine, apprezzamento per il divieto di commercio di prodotti cosmetici contenenti microplastiche a partire dal 2020, previsto dall?articolo 9 del disegno di legge, che si pone in linea con la raccomandazione del 2015 di *Cosmetics Europe*, associazione a cui aderiscono più di 4.000 imprese in Europa, e con i criteri per l?assegnazione del marchio UE di qualità ecologica (Ecolabel UE), stabiliti dalla citata decisione 2014/893/UE, relativamente ai prodotti cosmetici da sciacquare.

La stessa relatrice, poi, dà conto di una connessa proposta di parere non ostativo con osservazioni sugli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo.

In riferimento all?emendamento 3.10, suggerisce di mantenere una validità di quattro anni per i criteri e requisiti di valutazione e di calcolo, in linea con l?analoga norma contenuta nella decisione 2014/893/UE relativa ai prodotti cosmetici da sciacquare.

In riferimento all?emendamento 4.4, fa presente che anche la citata decisione 2014/893/UE non esclude che la documentazione da produrre ai fini della concessione dell?uso del marchio possa essere quella proveniente dal proprio fornitore;

In riferimento all?emendamento 4.0.1, ritiene che l?istituzione di ulteriori marchi qualificativi dei prodotti cosmetici, accanto a quelli europeo e nazionale sulla qualità ecologica, possa ingenerare confusione nei consumatori sulla complessiva qualità del prodotto e rendere più complesso e oneroso il processo produttivo e commerciale di tali prodotti, come indicato nel citato considerando n. 15 del regolamento (CE) n. 66/2010. Nel medesimo senso, la relazione della Commissione sull?applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all?etichettatura dei prodotti biologici (COM(2012) 212), secondo cui: "è sorto un dibattito all?interno del settore biologico sul rischio che un riferimento alla produzione biologica per prodotti agricoli non contemplati dal vigente regolamento possa nuocere alla credibilità del termine ?biologico? quale applicato ai prodotti alimentari".

Il PRESIDENTE, nel ringraziare la relatrice per l'illustrazione svolta, apre la discussione generale.

La senatrice GRANAIOLA (*Art.1-MDP*), avuto riguardo al problema dei controlli, si interroga sull'opportunità che essi, oltre ad essere svolti dall'ISPRA e dall'ISS, possono essere più proficuamente

esercitati dallo stesso Ministero dell'Ambiente.

Relativamente poi all'emendamento 4.4, si domanda a chi debbano essere attribuite le responsabilità in caso di inosservanza dell'onere di produrre idonea documentazione ai fini della concessione dell'uso dell'apposito marchio.

La relatrice FISSORE (*PD*) d'intesa con il PRESIDENTE, conviene di accogliere, nello schema di parere, tale ultima indicazione.

Successivamente, quindi, il PRESIDENTE , appurata la presenza del prescritto numero di Senatori necessario per deliberare, pone in votazione lo schema di parere riformulato dalla relatrice, allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 (n. 413)

(Osservazioni alla 6a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il relatore COCIANCICH (*PD*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, considerando che esso è adottato in attuazione della delega conferita con la legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015), per il recepimento della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (cosiddetta MiFID II), come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034, e per l?adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari (cosiddetto MiFIR), come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033.

Successivamente, dà lettura di un conferente schema di osservazioni favorevoli.

Il PRESIDENTE, nel congratularsi con il relatore per l'esposizione svolta, dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*) esprime perplessità in merito alle modalità di controllo attribuite all'uopo alla Banca d'Italia.

La senatrice GRANAIOLA (*Art.1-MDP*) chiede chiarimenti al relatore per quanto concerne le funzioni conferite alla CONSOB, in particolare avuto riguardo alla gestione dei conflitti d'interesse che possono derivare dall'applicazione di tale delicata normativa finanziaria.

Esprime, inoltre, preoccupazione sulle modifiche introdotte al sistema di reperimento dei fondi, in precedenza riservato alle sole *start-up* innovative.

Il senatore COCIANCICH (*PD*), relatore, è dell'avviso che tali ultimi rilievi debbano essere ricondotti all'ampio dibattito che, nel recente passato, è stato esperito sulla ripartizione di competenze tra Banca

d'Italia e CONSOB nell'esercizio dei controlli sui mercati degli strumenti finanziari.

Il PRESIDENTE, quindi, verificata la presenza del numero legale richiesto, mette in votazione la proposta di osservazioni preparata dal relatore, allegata al resoconto.

La Commissione approva.

SUL NEGOZIATO RELATIVO ALLE MODIFICHE ALLA DIRETTIVA SERVIZI

La senatrice FISSORE (*PD*) comunica che, nella riunione del 29 maggio, il Consiglio competitività ha adottato un orientamento generale sulla proposta di direttiva che stabilisce le norme in materia di notifica per le autorizzazioni nel settore dei servizi.

Ricorda che, sulla proposta, c'era stato un ampio approfondimento svolto dal Senato, sia in questa Commissione che in Commissione Industria.

Il testo approvato ieri contiene alcune significative modifiche rispetto alla versione iniziale. In particolare: l'oggetto e l'ambito di applicazione della procedura di notifica sono stati delimitati in senso restrittivo; è stato soppresso il divieto di adozione del progetto di misure per un periodo di tre mesi dalla data della notifica alla Commissione europea; è stata soppressa la disposizione che qualificava l'inosservanza degli obblighi di notifica come "vizio procedurale sostanziale di natura grave".

Le modifiche apportate riprendono i contenuti delle posizioni espresse dagli organi del Senato, dimostrando come l'azione sinergica tra Parlamento e Governo renda la posizione negoziale italiana più forte, massimizzandone l'efficacia nelle sedi della decisione europea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 523 E 2811

La Commissione, esaminati i disegni di legge in titolo,
considerato che il disegno di legge n. 2811, già approvato dalla Camera dei deputati:
- reca disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell?acquacoltura effettuate con metodo biologico, disciplinando: il sistema delle autorità nazionali e locali; i distretti biologici; l?organizzazione della produzione e del mercato; gli strumenti finanziari per la ricerca e per la realizzazione di campagne di informazione;

- l?articolo 1 precisa che il provvedimento non incide sul sistema dei controlli sulle produzioni biologiche. Tale sistema è infatti già disciplinato dal decreto legislativo n. 220 del 1995 ed è oggetto di delega per la razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di qualità dei prodotti, conferita con la legge n. 154 del 2016 (cosiddetto collegato agricolo);
- l?agricoltura biologica viene definita come attività di interesse nazionale con funzione sociale, in quanto basata prioritariamente sulla qualità dei prodotti, sulla sicurezza alimentare, sul benessere animale, sulla tutela dell?ambiente e della biodiversità, sul contributo alla riduzione dell?effetto serra mediante i biocarburanti;
- il comma 3 dell?articolo 1 stabilisce che il metodo dell?agricoltura biodinamica (derivante dalla filosofia di Rudolf Steiner) è equiparato a quello dell?agricoltura biologica, solo se è applicato nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica;
- l?articolo 2 stabilisce la competenza del Ministero dell?agricoltura, sull?attuazione della normativa europea in materia di agricoltura biologica, mentre il successivo articolo 15 prevede l?abrogazione dell?analoga norma contenuta nel decreto legislativo n. 220 del 1995;
- l?articolo 3 stabilisce la competenza delle regioni a livello locale in materia di agricoltura biologica;
- l?articolo 4 istituisce il tavolo tecnico per l?agricoltura biologica, con il compito di delineare indirizzi e le priorità del Piano d?azione previsto dal successivo articolo 5, nonché di esprimere pareri sugli interventi normativi in materia e di coordinare le attività di promozione delle autorità nazionali, locali e degli operatori;
- l?articolo 5 prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali adotti, con cadenza triennale, il Piano d?azione nazionale per l?agricoltura biologica e i prodotti, in cui sono stabilite le azioni di sostegno all?attività degli agricoltori che convertono le produzioni al biologico, nonché le azioni per la diffusione di informazioni tecniche e di mercato, e il monitoraggio degli interventi finalizzati al rafforzamento del sistema;
- il Piano è finanziato con il Fondo per lo sviluppo dell?agricoltura biologica, istituito dall?articolo 6, in coerenza con gli Orientamenti dell?Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali (2014/C 204/01);
- gli articoli da 7 a 9 sono volti a favorire l?aggregazione imprenditoriale e l?integrazione tra le diverse fasi della filiera dei prodotti biologici mediante contratti di rete tra le imprese, nonché la ricerca tecnologica e la formazione professionale nel settore della produzione agricola e agroalimentare e dell?acquacoltura effettuate con metodo biologico;
- l?articolo 10 disciplina l?istituzione e le funzioni dei distretti biologici, destinati a promuovere la coltivazione, l?allevamento, la trasformazione e la preparazione alimentare e industriale di prodotti biologici, conformemente alla normativa europea, nazionale e regionale;
- con la medesima finalità, gli articoli da 11 a 14 disciplinano le organizzazioni interprofessionali, le intese di filiera, le organizzazioni di produttori biologici e la vendita di sementi biologiche;

considerato che il disegno di legge n. 523 reca disposizioni in parte simili a quelle del disegno di legge n. 2811, che prevedono, inoltre, l?istituzione di un logo nazionale per le produzioni ottenute da agricoltura biologica, che può essere concesso solo per prodotti il cui intero ciclo produttivo è svolto in Italia e per i quali sono riportate nell?etichetta l?origine del prodotto stesso, ovvero delle materie prime di cui è composto, nonché la totale assenza di organismi geneticamente modificati e di loro derivati;

rilevato che i provvedimenti si pongono in linea con la politica dell?UE volta a favorire la diffusione dell?agricoltura biologica che, secondo i dati del 2015, copre poco più di 11 milioni di ettari, ovvero circa il 6,2 per cento delle terre coltivate in Europa, e vede la Spagna in testa con quasi 2 milioni di ettari, seguita dall?Italia con 1,5 milioni e dalla Germania con un milione di ettari, mentre il numero delle imprese dedicate all?agricoltura biologica risulta essere di gran lunga il maggiore in Italia;

esprime, per quanto di competenza parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

in riferimento al comma 3 dell?articolo 1, relativo all?agricoltura biodinamica, si suggerisce di limitare la disposizione a quanto previsto dall?articolo 12 del regolamento (CE) n. 834/2007, ovvero che "è consentito l?uso di preparati biodinamici" nell?ambito della produzione biologica vegetale, evitando di

riferisi a un "metodo" di agricoltura biodinamica e di equipararlo all?agricoltura biologica, ancorché condizionatamente al rispetto del predetto regolamento;

in riferimento all?istituzione di un logo nazionale di produzione biologica, previsto dal disegno di legge n. 523, si ritiene necessario specificare che esso può essere concesso subordinatamente al pieno rispetto del regolamento (CE) n. 834/2007, relativo alla produzione biologica e all?etichettatura dei prodotti biologici. A tale riguardo si ricorda che l?articolo 25 del predetto regolamento consente l?utilizzo di loghi nazionali di produzione biologica, nell?etichettatura, presentazione e pubblicità, per i prodotti che soddisfano i requisiti di cui al medesimo regolamento;
valuti infine la Commissione di merito l?opportunità di addivenire in futuro ad una normativa nazionale organica ed unitaria in materia di agricoltura biologica, che comprenda le disposizioni già vigenti, di cui al decreto legislativo n. 220 del 1995 e al decreto ministeriale 27 novembre 2009, n. 18354, in coordinamento con la normativa dell?Unione europea.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2582 E SUGLI EMENDAMENTI AD ESSO RIFERITI

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti,
considerato che il disegno di legge prevede:
- l?istituzione del marchio collettivo denominato «marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici», al fine di promuovere prodotti cosmetici dermocompatibili, con comprovata efficacia funzionale e con minore impatto sull?ambiente durante l?intero ciclo di vita;
- la registrazione del marchio da parte del Comitato nazionale per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e *audit*, istituito presso il Ministero dell?ambiente, mediante il decreto ministeriale n. 413 del 1995, in attuazione del regolamento (CE) n. 66/2010 relativo al marchio di qualità ecologica dell?Unione europea "Ecolabel" e del regolamento (CE) n. 1221/2009 sull?adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e *audit* "Ecoaudit";
- che l?uso del marchio sia concesso dal predetto Comitato, su richiesta volontaria del produttore, per i prodotti cosmetici di cui al regolamento (CE) n. 1223/2009 (regolamento sui prodotti cosmetici), a condizione di soddisfare i parametri ecologici e di dermocompatibilità specificati all?articolo 3 e di presentare un impatto ambientale inferiore alla media dei prodotti in commercio;
- all?articolo 3, che i parametri e i criteri di valutazione e calcolo applicabili ai prodotti cosmetici e dei loro imballaggi ai fini dell?attribuzione del marchio di qualità ecologica, dovranno essere determinati, per ciascuna tipologia di prodotto cosmetico, mediante decreto del Ministro dell?ambiente, da adottarsi di concerto con il Ministro della salute. I parametri dovranno essere in linea con il regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici, nonché con la decisione 2014/893/UE, relativa ai criteri ecologici del marchio Ecolabel per i "prodotti cosmetici da sciacquare" (shampoo, balsami, saponi, schiume da barba), ove applicabili;
- all?articolo 4, che in seguito alla richiesta documentata da parte del produttore, il Comitato provvede alla verifica della conformità della domanda e del prodotto rispetto ai criteri indicati, e può concedere l?uso del marchio italiano di qualità ecologica, che dovrà essere riportato in modo ben visibile sull?imballaggio, con la seguente dicitura: «Questo prodotto ha ottenuto il marchio italiano di qualità ecologica perché non è testato sugli animali, riduce l?impatto sull?ecosistema, garantisce un livello ottimale di biodegradabilità e limita la produzione di rifiuti»;
- disposizioni concernenti: il supporto tecnico dell?ISPRA e dell?ISS al Comitato; le finalità ecologiche dei controlli; i diritti e spese a carico dei richiedenti; le sanzioni in caso di contraffazione del marchio; il divieto del commercio di prodotti cosmetici contenenti microplastiche (per esempio in dentifrici o prodotti esfolianti), a partire dal 1º gennaio 2020,

esprime, per quanto di competenza:
1. parere favorevole sul testo del disegno di legge, con le seguenti osservazioni:
- valutino le Commissioni di merito l?opportunità di prevedere che il testo del disegno di legge sia trasmesso alla Commissione europea, almeno quattro mesi prima della sua entrata in vigore, in adempimento dell?obbligo, previsto dalla direttiva (UE) 2015/1535, di comunicazione alla Commissione europea di ogni progetto di regola tecnica, tra cui figurano anche gli "accordi facoltativi dei quali l?autorità pubblica è parte contraente e che, nell?interesse generale mirano al rispetto di specificazioni tecniche o di altri requisiti";
- valutino, inoltre, le Commissioni di merito, l?opportunità di prevedere disposizioni di coordinamento con la normativa europea relativa al marchio di qualità ecologica dell?Unione europea "Ecolabel", che evitino la possibile sovrapposizione tra il marchio italiano e il marchio europeo sui medesimi prodotti cosmetici. A tal fine si tenga conto anche di quanto auspicato al considerando n. 15 del regolamento (CE) n. 66/2010, secondo cui: "Al fine di agevolare la commercializzazione dei prodotti muniti di marchi ambientali a livello nazionale e comunitario, di contenere il carico di lavoro aggiuntivo per le aziende, in particolare le piccole e medie imprese (PMI) e di evitare di confondere i consumatori, occorre inoltre migliorare la coerenza e promuovere l?armonizzazione tra il sistema del marchio Ecolabel UE e i sistemi nazionali di qualità ecologica esistenti nella Comunità";
- si esprime, infine, apprezzamento per il divieto di commercio di prodotti cosmetici contenenti microplastiche a partire dal 2020, previsto dall?articolo 9 del disegno di legge, che si pone in linea con la raccomandazione del 2015 di *Cosmetics Europe*, associazione a cui aderiscono più di 4.000 imprese in Europa, e con i criteri per l?assegnazione del marchio UE di qualità ecologica (Ecolabel UE), stabiliti dalla citata decisione 2014/893/UE, relativamente ai prodotti cosmetici da sciacquare;
2. parere non ostativo sugli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, con le seguenti osservazioni:
- in riferimento all?emendamento 3.10, si suggerisce di mantenere una validità di quattro anni per i criteri e requisiti di valutazione e di calcolo, in linea con l?analoga norma contenuta nella decisione 2014/893/UE relativa ai prodotti cosmetici da sciacquare;
- in riferimento all?emendamento 4.4, si fa presente che anche la citata decisione 2014/893/UE non esclude che la documentazione da produrre ai fini della concessione dell?uso del marchio possa essere quella proveniente dal proprio fornitore;
- in riferimento all?emendamento 4.0.1, si ritiene che l?istituzione di ulteriori marchi qualificativi dei prodotti cosmetici, accanto a quelli europeo e nazionale sulla qualità ecologica, possa ingenerare confusione nei consumatori sulla complessiva qualità del prodotto e rendere più complesso e oneroso il processo produttivo e commerciale di tali prodotti, come indicato nel citato considerando n. 15 del regolamento (CE) n. 66/2010. Nel medesimo senso, la relazione della Commissione sull?applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all?etichettatura dei prodotti biologici (COM(2012) 212), secondo cui: "è sorto un dibattito all?interno del settore biologico sul rischio che un riferimento alla produzione biologica per prodotti agricoli non contemplati dal vigente regolamento possa nuocere alla credibilità del termine ?biologico? quale applicato ai prodotti alimentari".

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2582 E SUGLI EMENDAMENTI AD ESSO RIFERITI

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti,
considerato che il disegno di legge prevede:
- l?istituzione del marchio collettivo denominato «marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici», al fine di promuovere prodotti cosmetici dermocompatibili, con comprovata efficacia funzionale e con minore impatto sull?ambiente durante l?intero ciclo di vita;

- la registrazione del marchio da parte del Comitato nazionale per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e *audit*, istituito presso il Ministero dell?ambiente, mediante il decreto ministeriale n. 413 del 1995, in attuazione del regolamento (CE) n. 66/2010 relativo al marchio di qualità ecologica dell?Unione europea "Ecolabel" e del regolamento (CE) n. 1221/2009 sull?adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e *audit* "Ecoaudit";
- che l?uso del marchio sia concesso dal predetto Comitato, su richiesta volontaria del produttore, per i prodotti cosmetici di cui al regolamento (CE) n. 1223/2009 (regolamento sui prodotti cosmetici), a condizione di soddisfare i parametri ecologici e di dermocompatibilità specificati all?articolo 3 e di presentare un impatto ambientale inferiore alla media dei prodotti in commercio;
- all?articolo 3, che i parametri e i criteri di valutazione e calcolo applicabili ai prodotti cosmetici e dei loro imballaggi ai fini dell?attribuzione del marchio di qualità ecologica, dovranno essere determinati, per ciascuna tipologia di prodotto cosmetico, mediante decreto del Ministro dell?ambiente, da adottarsi di concerto con il Ministro della salute. I parametri dovranno essere in linea con il regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici, nonché con la decisione 2014/893/UE, relativa ai criteri ecologici del marchio Ecolabel per i "prodotti cosmetici da sciacquare" (shampoo, balsami, saponi, schiume da barba), ove applicabili;
- all?articolo 4, che in seguito alla richiesta documentata da parte del produttore, il Comitato provvede alla verifica della conformità della domanda e del prodotto rispetto ai criteri indicati, e può concedere l?uso del marchio italiano di qualità ecologica, che dovrà essere riportato in modo ben visibile sull?imballaggio, con la seguente dicitura: «Questo prodotto ha ottenuto il marchio italiano di qualità ecologica perché non è testato sugli animali, riduce l?impatto sull?ecosistema, garantisce un livello ottimale di biodegradabilità e limita la produzione di rifiuti»;
- disposizioni concernenti: il supporto tecnico dell?ISPRA e dell?ISS al Comitato; le finalità ecologiche dei controlli; i diritti e spese a carico dei richiedenti; le sanzioni in caso di contraffazione del marchio; il divieto del commercio di prodotti cosmetici contenenti microplastiche (per esempio in dentifrici o prodotti esfolianti), a partire dal 1º gennaio 2020,

esprime, per quanto di competenza:

1. parere favorevole sul testo del disegno di legge, con le seguenti osservazioni:
- valutino le Commissioni di merito l?opportunità di prevedere che il testo del disegno di legge sia trasmesso alla Commissione europea, almeno quattro mesi prima della sua entrata in vigore, in adempimento dell?obbligo, previsto dalla direttiva (UE) 2015/1535, di comunicazione alla Commissione europea di ogni progetto di regola tecnica, tra cui figurano anche gli "accordi facoltativi dei quali l?autorità pubblica è parte contraente e che, nell?interesse generale mirano al rispetto di specificazioni tecniche o di altri requisiti";
- valutino, inoltre, le Commissioni di merito, l?opportunità di prevedere disposizioni di coordinamento con la normativa europea relativa al marchio di qualità ecologica dell?Unione europea "Ecolabel", che evitino la possibile sovrapposizione tra il marchio italiano e il marchio europeo sui medesimi prodotti cosmetici. A tal fine si tenga conto anche di quanto auspicato al considerando n. 15 del regolamento (CE) n. 66/2010, secondo cui: "Al fine di agevolare la commercializzazione dei prodotti muniti di marchi ambientali a livello nazionale e comunitario, di contenere il carico di lavoro aggiuntivo per le aziende, in particolare le piccole e medie imprese (PMI) e di evitare di confondere i consumatori, occorre inoltre migliorare la coerenza e promuovere l?armonizzazione tra il sistema del marchio Ecolabel UE e i sistemi nazionali di qualità ecologica esistenti nella Comunità";
- si esprime, infine, apprezzamento per il divieto di commercio di prodotti cosmetici contenenti microplastiche a partire dal 2020, previsto dall?articolo 9 del disegno di legge, che si pone in linea con la raccomandazione del 2015 di *Cosmetics Europe*, associazione a cui aderiscono più di 4.000 imprese in Europa, e con i criteri per l?assegnazione del marchio UE di qualità ecologica (Ecolabel UE), stabiliti dalla citata decisione 2014/893/UE, relativamente ai prodotti cosmetici da sciacquare;
2. parere non ostativo sugli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, con le seguenti

osservazioni:
- in riferimento all?emendamento 3.10, si suggerisce di mantenere una validità di quattro anni per i criteri e requisiti di valutazione e di calcolo, in linea con l?analoga norma contenuta nella decisione 2014/893/UE relativa ai prodotti cosmetici da sciacquare;
- in riferimento all?emendamento 4.4, si fa presente che anche la citata decisione 2014/893/UE non esclude che la documentazione da produrre ai fini della concessione dell?uso del marchio possa essere quella proveniente dal proprio fornitore. Si segnala, tuttavia, alle Commissioni di merito l?opportunità di precisare la disposizione, indicando le conseguenti responsabilità giuridiche;
- in riferimento all?emendamento 4.0.1, si ritiene che l?istituzione di ulteriori marchi qualificativi dei prodotti cosmetici, accanto a quelli europeo e nazionale sulla qualità ecologica, possa ingenerare confusione nei consumatori sulla complessiva qualità del prodotto e rendere più complesso e oneroso il processo produttivo e commerciale di tali prodotti, come indicato nel citato considerando n. 15 del regolamento (CE) n. 66/2010. Nel medesimo senso, la relazione della Commissione sull?applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all?etichettatura dei prodotti biologici (COM(2012) 212), secondo cui: "è sorto un dibattito all?interno del settore biologico sul rischio che un riferimento alla produzione biologica per prodotti agricoli non contemplati dal vigente regolamento possa nuocere alla credibilità del termine ?biologico? quale applicato ai prodotti alimentari".

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 413

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
considerato che esso è adottato in attuazione della delega conferita con la legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015), per il recepimento della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (cosiddetta MiFID II), come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034, e per l?adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari (cosiddetto MiFIR), come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033;
considerato, inoltre, che la predetta legge di delegazione europea 2014 prevede all?articolo 9, specifici principi e criteri direttivi di delega finalizzati a semplificare e ridurre gli oneri a carico dei soggetti vigilati, nonché a garantire efficienza ed efficacia all?azione di vigilanza dei mercati degli strumenti finanziari, in coordinamento con le disposizioni della legislazione dell?Unione;
rilevato che lo schema di decreto legislativo prevede le seguenti disposizioni principali:
- l?articolo 1 interviene sul Testo unico di intermediazione finanziaria (TUF ? decreto legislativo n. 58 del 1998), modificando le definizioni di cui all?articolo 1, secondo quanto prescritto dalla direttiva MiFID II e dal regolamento MiFIR. Inoltre viene modificata la disciplina dell?istituto della segnalazione delle violazioni (cosiddetto *whistleblowing*), allo scopo di adottare una disciplina unitaria e organica nell?ambito del sistema finanziario, mediante l?abrogazione degli articoli 4-*octies* e 4-*novies* e la loro rifusione nei due nuovi articoli4-*undecies* e 4-*duodecies*, concernenti rispettivamente il *whistleblowing* interno (segnalazioni interne ai soggetti intermediari) ed esterno (segnalazioni alle autorità di vigilanza);
- all?articolo 2, i commi da l a l0 modificano la Parte II del TUF, dedicato alle disposizioni generali e si ridefinisce il riparto di competenze tra le autorità di vigilanza.
Per quanto attiene alla vigilanza regolamentare, si affida alla Banca d?Italia la disciplina di alcuni obblighi dei soggetti abilitati alla prestazione di servizi e attività di investimento e alla gestione collettiva del risparmio, con riferimento all?organizzazione interna e al governo societario, quali i requisiti di organizzazione, i sistemi di remunerazione e di incentivazione, l?*audit* interno, la responsabilità dell?alta dirigenza e l?esternalizzazione di funzioni operative importanti, di servizi o di

attività.
Dall?altro lato, si affida alla Consob la disciplina della prestazione di servizi e attività di investimento e della gestione collettiva del risparmio, con riferimento agli aspetti pratici e operativi, con particolare riguardo ? tra l?altro ? alle procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione dei servizi e attività di investimento e della gestione collettiva del risparmio, nonché al trattamento dei reclami, alla gestione dei conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti, e alla conoscenza e competenza delle persone fisiche che forniscono consulenza alla clientela.
In tal modo si riorganizzano i poteri di vigilanza informativa, di ispezione e di intervento delle autorità, in analogia ai poteri attribuiti dal regolamento MiFIR alle competenti Autorità nazionali ed europee (ESMA ed EBA) in tema di *product intervention*, al fine di proibire la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di strumenti finanziari e depositi strutturati, e l?esercizio di attività o pratiche finanziarie, ritenuti pregiudizievoli per la tutela degli investitori, l?ordinato funzionamento dei mercati e la stabilità del sistema finanziario;
- i commi da 11 a 53 dell?articolo 2 modificano il Titolo II della Parte II del TUF dedicato ai servizi e alle attività di investimento;
- l?articolo 3, comma 1, reca modifiche alla Parte III del TUF in materia di disciplina dei mercati, mentre i successivi commi da 2 a 13 del medesimo articolo, modificano diverse disposizioni del TUF introdotte dal decreto legislativo n. 176 del 2016 di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 909/2014 sul miglioramento del regolamento dei titoli successivo alla compravendita e al regolamento (UE) n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni;
- l?articolo 4 modifica gli articoli 98-*sexies*, 99, l00-*ter* e 114 relativi alla disciplina degli emittenti, in funzione delle modifiche apportate alle Parti I, II e III del TUF. In particolare, viene novellata la disciplina dell?*equity crowdfunding* al fine di estenderlo a tutte le piccole e medie imprese, in attuazione della legge di bilancio 2017, mentre tale raccolta di capitali mediante portali *online*, era in precedenza riservata alle sole *start-up* innovative e PMI innovative. Le modifiche rispondono anche allo scopo di coordinandone la disciplina con le norme della direttiva MiFID II e del regolamento MiFIR;
- l?articolo 5 riordina la disciplina sanzionatoria al fine di renderla aderente con quanto disposto dalla MiFID II, dal MiFIR e dalle norme di delega;
- l?articolo 6 reca integrazioni e modifiche all?articolo 201 del TUF, relativamente alla disciplina di funzioni e attività degli agenti di cambio, anche in relazione alla nuova disciplina MIFID. In particolare, si prevede che gli agenti di cambio, purché iscritti nel ruolo unico nazionale, possano svolgere anche consulenza in materia di servizi di investimento;
- l?articolo 7 sostituisce il vigente Allegato al TUF, riproducendo il contenuto dell?Allegato I della direttiva MiFID II, recante l?elenco dei servizi, delle attività e degli strumenti finanziari;
- l?articolo 8 provvede alla riformulazione del comma 4 dell?articolo 16 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (TUB -Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), recante norme in materia di libera prestazione di servizi nel settore bancario. In particolare, si prevede che le banche extracomunitarie che desiderino operare in Italia senza stabilirvi succursali devono ottenere, a determinate condizioni, una autorizzazione della Banca d?Italia per lo svolgimento di servizi o attività di investimento, con o senza servizi accessori;
- l?articolo 9 reca varie modificazioni alle norme contenute nel testo unico delle leggi sul debito pubblico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003. In particolare, viene adeguata la definizione di strumenti finanziari, prevedendo un riferimento specifico al nuovo Allegato I del TUF;
- l?articolo 10 contiene le disposizioni transitorie, mentre l?articolo 11 reca la clausola di invarianza finanziaria;
valutata la congruità delle predette disposizioni dello schema di decreto legislativo, ai fini di una corretta attuazione della direttiva MiFID e del regolamento MiFIR, e dei principi e criteri direttivi

specifici della delega conferita con la legge di delegazione europea 2014, formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

1.4.2.8.2. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 284 (ant.) del 02/08/2017

collegamento al documento su www.senato.it

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
MERCOLEDÌ 2 AGOSTO 2017
284ª Seduta

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 8.

IN SEDE CONSULTIVA

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Valutazione ex post delle Capitali europee della cultura 2015 (Mons e Pilsen)" (COM (2017) 193 definitivo) (n. 389)
(Parere alla 7ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il senatore MARTINI (*PD*), relatore, illustra il documento in titolo che reca la relazione sulla valutazione esterna e indipendente dei risultati della manifestazione "Capitale europea della cultura" per il 2015, ricordando che tale iniziativa è stata avviata inizialmente a livello intergovernativo nel 1985 e che la decisione 1419/1999/CE l?ha poi istituita come azione comunitaria, con lo scopo di valorizzare la ricchezza, la diversità e le caratteristiche comuni delle culture europee, contribuendo così a migliorare la comprensione reciproca tra i cittadini europei e di promuovere il contributo della cultura allo sviluppo a lungo termine delle città.

Dà, quindi, conto di un relativo schema di parere favorevole con osservazioni, dove, in particolare, si invita la Commissione di merito a seguire da vicino la preparazione della manifestazione Capitale europea della cultura 2019 per la città di Matera, anche ai fini di un adeguato sostegno a livello statale, non solo per la programmazione delle iniziative, ma anche per la raccolta dei dati *ex ante*, utili per la successiva fase di valutazione, tenendo conto degli Orientamenti della Commissione per l?autovalutazione a cura delle città, che saranno oggetto di revisione, nell?arco del 2017, da parte della Commissione europea.

Dopo che il PRESIDENTE ha ringraziato il relatore per l'esposizione svolta, segue un intervento del senatore LIUZZI (*GAL (DI, GS, MPL, RI)*), secondo il quale sarebbe opportuno che, in relazione all'ormai consolidata iniziativa "Città europea della cultura", venga approntata una cabina di regia che sia in grado di valutare in modo dettagliato le *best practices* che costituiscono precondizione per l'attribuzione di tale titolo.

Successivamente, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone in votazione la bozza di parere predisposta dal relatore, pubblicata in allegato all'odierno resoconto, che è accolta dalla Commissione.

(2037) ***Leana PIGNEDOLI ed altri. - Disposizioni in materia di servizi di ristorazione collettiva***
(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario su emendamenti)

La senatrice GRANAIOLA (*Art.1-MDP*), relatrice, illustra gli emendamenti e subemendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, ricordando che la 14ª Commissione aveva reso parere sul medesimo disegno di legge in data 27 settembre 2016.
Conseguentemente, dà lettura di una bozza di parere non ostativo sugli emendamenti e subemendamenti presentati, ad eccezione del subemendamento 5.1/29 e dell?emendamento 5.29, sui quali esprime parere contrario, in quanto essi pongono un divieto assoluto di applicare l?istituto dell?avvalimento nelle procedure di affidamento del servizio di ristorazione pubblica, non in coerenza con l?articolo 63 della direttiva 2014/24/UE.

Nessun Senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, quindi, dopo aver ringraziato la relatrice per l'esposizione svolta ed aver appurato la presenza del numero di Senatori necessario per deliberare, mette in votazione il suddetto schema di parere, pubblicato in allegato all'odierno resoconto.

La Commissione approva.

(2811) ***Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d?iniziativa dei deputati Fiorio ed altri; Giuseppina Castiello ed altri
(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere non ostativo su emendamenti)

La senatrice ANITORI (*AP-CpE-NCD*), relatrice, illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge

in titolo, ricordando il parere favorevole con osservazioni, espresso dalla 14ª Commissione sul testo del relativo disegno di legge, il 31 maggio 2017.

Nell'osservare che gli emendamenti riferiti al disegno di legge non presentano profili di contrasto con l?ordinamento dell?Unione europea, sottopone all'attenzione dei Commissari uno schema di parere non ostativo.

Nessun Senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, quindi, dopo aver ringraziato la relatrice per l'esposizione svolta ed aver appurato la presenza del numero di Senatori necessario per deliberare, mette in votazione lo schema di parere presentato, pubblicato in allegato all'odierno resoconto.

La Commissione approva.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria europea della difesa (n. COM (2017) 294 definitivo)

(Osservazioni alla 4ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il senatore MIRABELLI (*PD*), relatore, introduce l?atto in titolo evidenziando che esso prevede l?istituzione di un "Programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa" per il periodo 2019-2020, volto a rafforzare la competitività e l?innovazione del settore della difesa nell?Unione, compresa la ciberdifesa, soprattutto promuovendo un migliore sfruttamento dei risultati della ricerca, facilitando la successiva fase dello sviluppo e quindi della produzione, nonché stimolando la collaborazione tra le imprese di Stati membri diversi, per assicurare che la base industriale e tecnologica della difesa europea sia in grado di soddisfare pienamente le esigenze attuali e future dell?Europa in materia di sicurezza per i cittadini europei.

Dà lettura, successivamente, di una conferente proposta di osservazioni favorevoli con rilievi.

La base giuridica è correttamente individuata nell?articolo 173 del TFUE, che al paragrafo 3 prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare misure specifiche, destinate a sostenere le azioni svolte negli Stati membri, al fine di assicurare le condizioni necessarie alla competitività dell?industria dell?Unione. Si apprezza, al riguardo, la scelta di perseguire la difesa comune non limitandosi ai soli strumenti - meno penetranti e di natura non legislativa - offerti dalle norme dei Trattati destinate specificamente alla difesa.

Il principio di sussidiarietà è rispettato, in quanto l?obiettivo di favorire un migliore sfruttamento dei risultati della ricerca, dell?innovazione e dello sviluppo tecnologico nel settore della difesa, rafforzando la cooperazione tra imprese stabilite in diversi Stati membri, non può essere conseguito in modo efficace dagli Stati membri singolarmente.

Il settore europeo della difesa soffre, infatti, da lungo tempo di bassi livelli di investimento, con conseguenti carenze generali, tecnologie obsolete e assenza di nuovi programmi, ed è caratterizzato da scarsa integrazione tra i diversi Paesi, con persistenti duplicazioni. Tali condizioni evidenziano chiaramente la necessità di azioni coordinate, in cui la cooperazione transfrontaliera può contribuire a sfruttare maggiormente gli effetti di scala riducendo le duplicazioni e consentendo lo sviluppo dei prodotti e delle tecnologie necessari.

Il principio di proporzionalità è rispettato, in quanto la proposta si limita a disporre le misure

necessarie ad ottenere il predetto scopo. In particolare, l?azione proposta è volta ad incentivare l?ambito con il più deciso impatto sulla competitività del settore, ovvero la fase di sviluppo, che risulta essere quella con i maggiori costi e rischi nell?ambito dei progetti di innovazione tecnologica. L?intervento dell?Unione si limita, pertanto, a facilitare la realizzazione della fase più impegnativa di alcune azioni, senza pregiudicare in alcun modo il sostegno delle azioni intraprese a livello nazionale. Infine, il sostegno finanziario si limita alle sole azioni riguardanti imprese stabilite in almeno due Stati membri diversi.

Al riguardo, il relatore rileva, tuttavia, che l?esclusione delle imprese non europee ai sensi dell?articolo 7 della proposta, rischia di escludere anche le società che hanno un azionariato diffuso e che sono effettivamente controllate da soggetti europei anche con quote inferiori al 50 per cento e sembra penalizzante anche per le società transnazionali che hanno sviluppato processi di concentrazione e integrazione industriali e hanno importanti attività localizzate, per esempio, nel Regno Unito.

Inoltre, il criterio di aggiudicazione di cui all?articolo 10, lettera e), che richiede ai beneficiari di dimostrare che gli Stati membri si sono impegnati a produrre e acquistare congiuntamente il prodotto o tecnologia, appare eccessivamente restrittivo e rischia di danneggiare i progetti più innovativi che possono richiedere più tempo per essere accettati e i progetti realizzati in quegli Stati membri che possono avere iniziali difficoltà ad impegnarsi finanziariamente per l?acquisto. Ritiene opportuno, al riguardo, prevedere una clausola di salvaguardia che subordini l?effettivo acquisto ad una valutazione finale sulla corrispondenza del prodotto alle rispettive esigenze.

Esprime, infine, favore per la proposta, ritenendo opportuno e strategico dare seguito alla linea politica per la costituzione di un?effettiva Difesa comune dell?Unione europea, come prefigurato dalla Strategia globale per la politica estera e di sicurezza, del 28 giugno 2016, e dal connesso Piano d?azione, promuovendo la cooperazione strutturata permanente tra gli Stati membri impegnati in un?integrazione più stretta in tale ambito, sia in funzione della necessità di raggiungere una effettiva capacità autonoma di sicurezza e difesa europea, sia in quanto ciò rappresenta una visibile e significativa risposta per un rilancio del progetto politico di integrazione europea.

Il PRESIDENTE ringrazia il relatore per l'illustrazione svolta ed apre la discussione generale.

Il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*) richiama l'attenzione dei Commissari sulla circostanza per cui la materia di cui alla proposta di regolamento in esame risulta in stretta connessione con il *dossier*, di stringente attualità, riguardante l'accordo Fincantieri-Saint Nazaire. Per tale motivo, sarebbe opportuno inserire, nella proposta di osservazioni del relatore, un riferimento a tale accordo *in itinere*.

Il senatore COCIANCICH (*PD*) ed il relatore MIRABELLI (*PD*), invece, sottolineano l'inopportunità di una simile integrazione, in quanto la proposta legislativa in disamina verte essenzialmente sullo sviluppo della ricerca tecnologica nel settore industriale della difesa.

Ad avviso del senatore URAS (*Misto-Misto-CP-S*), risulterebbe utile mettere in risalto la necessità di addivenire ad un effettivo rafforzamento, a livello europeo, delle potenzialità industriali in materia di difesa.

Secondo il senatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) occorre distinguere l'atto comunitario in discussione dal caso specifico riguardante la trattativa Fincantieri-Saint Nazaire, che rappresenta una questione squisitamente commerciale, che ha alla base un contratto, peraltro, già sottoscritto.

Segue, quindi, un'ulteriore replica del senatore MIRABELLI (*PD*), relatore, il quale fa notare che alcuni dei rilievi emersi dalla discussione, tra cui, in particolare, quello enucleato dal senatore Uras,

sono, in realtà, già contenuti nella bozza di osservazioni da lui predisposta, laddove, ad esempio, si preconizza l'implementazione sia del Piano di azione europeo in materia di difesa, che della Strategia globale per la politica estera e di sicurezza, fatti propri entrambi dall'Unione europea nel 2016.

Successivamente, quindi, il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale richiesto, pone in votazione lo schema di osservazioni presentato dal relatore, pubblicato in allegato all'odierno resoconto.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 8,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. 389

La Commissione, esaminato l?atto in titolo,
considerato che esso reca la relazione sulla valutazione esterna e indipendente dei risultati della manifestazione "Capitale europea della cultura" per il 2015. La relazione annuale consuntiva è prevista dall?articolo 12 della decisione n. 1622/2006/CE che istituisce un?azione comunitaria a favore della manifestazione "Capitale europea della cultura" per gli anni dal 2007 al 2019;
ricordato che:
- l?iniziativa denominata "Città europea della cultura" è stata avviata inizialmente a livello intergovernativo nel 1985 e che la decisione 1419/1999/CE l?ha poi istituita come azione comunitaria, con lo scopo di valorizzare la ricchezza, la diversità e le caratteristiche comuni delle culture europee, contribuendo così a migliorare la comprensione reciproca tra i cittadini europei e di promuovere il contributo della cultura allo sviluppo a lungo termine delle città. La manifestazione mira a promuovere la cooperazione tra operatori culturali, artisti e città dell?Europa nonché la partecipazione degli abitanti delle città e dei circondari, suscitando nel contempo l?interesse dei cittadini stranieri, così come a essere sostenibile e costituire parte integrante dello sviluppo culturale e sociale a lungo termine delle città;
- la decisione 1419/1999/CE, sostituita poi dalla decisione n. 1622/2006/CE, per il periodo fino al 2019, prevede un ordine cronologico secondo il quale gli Stati membri si alternano ogni anno nell?ospitare la manifestazione e che vede per il 2016 Spagna e Polonia, per il 2017 Danimarca e Cipro, per il 2018 Paesi Bassi e Malta, e per il 2019 Italia e Bulgaria. Per gli anni dal 2020 al 2033 è già in vigore la decisione n. 445/2014/UE, che prevede l?Italia in calendario per il 2033;
considerato che, per la valutazione dell?anno 2015, relativo a Mons (Belgio) e Pilsen (Repubblica ceca), il valutatore incaricato dalla Commissione europea si è basato su dati primari rilevati grazie al lavoro sul campo o forniti dalle due Capitali europee della cultura, tra cui interviste effettuate durante due visite in ciascuna città o per via telefonica, nonché tramite un?indagine *online* a Mons (per Pilsen il contraente si è basato su un?indagine effettuata direttamente dall?organismo di attuazione). La valutazione ha preso in considerazione anche una serie di fonti di dati secondari, come i programmi degli eventi, materiale promozionale e siti *web*, dati statistici sulla cultura e sul turismo e dati quantitativi forniti dalle città in questione in merito agli aspetti finanziari, alle attività e ai risultati;
rilevato che, secondo le conclusioni della valutazione, attraverso l?iniziativa europea, le due città hanno potuto potenziare e internazionalizzare la loro offerta culturale e promuovere la diversità culturale e le caratteristiche culturali comuni dell?Europa. L?anno della Capitale europea della cultura

ha contribuito a un programma culturale più ampio, più innovativo e di carattere più europeo rispetto all?offerta culturale abituale delle due città. La valutazione conclude che per questo motivo la manifestazione è stata di grande pertinenza in relazione all?articolo 167 del TFUE per quanto riguarda il contributo dell?Unione al "pieno sviluppo delle culture degli Stati membri". Inoltre, l?iniziativa ha stimolato anche una serie di priorità e obiettivi a livello di UE in settori diversi da quello della cultura, quali sviluppo urbano e regionale, occupazione, imprese, turismo nonché politiche generali di coesione sociale;

valutato con favore l?impegno preso dalla Commissione europea di rivedere le proprie linee guida relative all?esercizio di valutazione, al fine di invitare le città a raccogliere dati di riferimento utili a tale scopo a partire dai tre anni precedenti. La Commissione elaborerà un progetto di memorandum d?intesa che dovrà essere firmato dalle future Capitali europee della cultura che entrano nel processo di monitoraggio. Esso si applicherà a partire dall?azione "Capitali europee della cultura" 2020, il cui monitoraggio avrà inizio nel 2017;

ricordato che, con la decisione (UE) 2015/809, del 19 maggio 2015, il Consiglio UE ha nominato la città di Matera come Capitale europea della cultura per il 2019, insieme a Plovdiv per la Bulgaria,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

si invita la Commissione di merito a seguire da vicino la preparazione della manifestazione Capitale europea della cultura 2019 per la città di Matera, anche ai fini di un adeguato sostegno a livello statale, non solo per la programmazione delle iniziative, ma anche per la raccolta dei dati *ex ante*, utili per la successiva fase di valutazione, tenendo conto degli Orientamenti della Commissione per l?autovalutazione a cura delle città, che saranno oggetto di revisione, nell?arco del 2017, da parte della Commissione europea.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDEMANENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2037

La 14a Commissione permanente, esaminati gli emendamenti e subemendamenti riferiti al disegno di legge in titolo;

considerato che il disegno di legge mira a disciplinare i servizi di ristorazione collettiva, perseguendo la finalità di realizzare una buona politica di ristorazione e ricercando proficue convergenze tra le diverse politiche settoriali, in particolare coniugando le logiche economiche con quelle prioritarie della salute;

richiamato il contenuto del disegno di legge, il cui articolo 1 prevede che l?affidamento e lo svolgimento dei servizi di ristorazione collettiva siano effettuati in conformità alla vigente normativa dell?Unione europea, nonché alle disposizioni del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006; l?articolo 2 reca le definizioni; l?articolo 3 concerne le linee guida per la ristorazione collettiva; l?articolo 4 riguarda la promozione dell?educazione alimentare; l?articolo 5 prevede che i servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica siano affidati con il criterio dell?offerta economicamente più vantaggiosa; l?articolo 6 attribuisce all?ANAC il compito di tenere un albo dei fornitori, suddiviso per aree territoriali; l?articolo 7 riguarda i termini di pagamento tra fornitori e produttori agricoli e alimentari, prorogabili per non più di due mesi;

ricordato che questa Commissione ha reso parere sul disegno di legge in data 27 settembre 2016 osservando che l?articolo 1 avrebbe dovuto essere modificato richiamando il codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE. Allo stesso modo, avrebbero dovuto essere modificati gli articoli 5 (commi 2, 7, 9 e 13) e 6 (comma 3) per richiamare i corrispondenti articoli del decreto legislativo n. 50 del 2016. Si era inoltre richiamato il codice dei contratti pubblici che ai servizi di ristorazione dedica specificamente l?articolo 144, nonché l?allegato IX, che li enumera, l?articolo 35, comma 1, lettera d), che fissa a 750.000 euro la soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti dei

servizi indicati nell?allegato IX, l?articolo 35, comma 2, lettera c), per i contratti dei servizi indicati nell?allegato IX, l?articolo 95, comma 3, per quanto concerne l?aggiudicazione mediante il criterio dell?offerta economicamente più vantaggiosa per i servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, l?articolo 34, dedicato ai criteri di sostenibilità energetica e ambientale, e l?articolo 216, comma 18, sulle disposizioni transitorie;
considerati gli emendamenti e subemendamenti presentati e, in particolare, gli emendamenti della Relatrice 1.1., 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 e 6.1;
valutato che:
- gli emendamenti della Relatrice 1.1 e 5.1 allineano la dizione del disegno di legge al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice degli appalti), recante attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, come richiesto nel parere del 27 settembre 2016;
- i subemendamenti 3.1/12, 3.1/13, 5.1/4 e 5.1/12, nonché gli emendamenti 3.11, 3.12, 4.3, 4.4, 5.1, 5.6 e 5.12, riguardano agevolazioni per i fornitori di prodotti italiani e di prodotti alimentari provenienti dal centro produttivo più prossimo alla propria sede operativa o distributiva;
valutato che, con il decreto legislativo n. 56 del 2017 è stato modificato l?articolo 95, comma 13, del codice degli appalti, aggiungendo tra i criteri premiali che le amministrazioni aggiudicatrici possono indicare nel bando di gara, nell?avviso o nell?invito anche il maggior punteggio relativo all?offerta concernente *«beni o prodotti da filiera corta o a chilometro zero»*;
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sugli emendamenti e subemendamenti presentati, ad eccezione del subemendamento 5.1/29 e dell?emendamento 5.29, sui quali esprime parere contrario, in quanto essi pongono un divieto assoluto di applicare l?istituto dell?avvalimento nelle procedure di affidamento del servizio di ristorazione pubblica, non in coerenza con l?articolo 63 della direttiva 2014/24/UE.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUGLI EMENDEMANENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2811

La Commissione,
richiamato il parere favorevole con osservazioni, espresso sul testo del disegno di legge, il 31 maggio 2017;
valutato che gli emendamenti riferiti al disegno di legge non presentano profili di contrasto con l?ordinamento dell?Unione europea,
esprime, per quanto di competenza parere non ostativo.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2017) 294 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'

La Commissione, esaminato l?atto in titolo,
considerato che la proposta prevede l?istituzione di un "Programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa" per il periodo 2019-2020, volto a rafforzare la competitività e l?innovazione del settore della difesa nell?Unione, compresa la ciberdifesa, soprattutto promuovendo un migliore sfruttamento dei risultati della ricerca, facilitando la successiva fase dello sviluppo e quindi della produzione, nonché stimolando la collaborazione tra le imprese di Stati membri diversi, per assicurare che la base industriale e tecnologica della difesa europea sia in grado di soddisfare pienamente le esigenze attuali e future dell?Europa in materia di sicurezza per i cittadini europei;
considerato che l?istituzione del predetto Programma si inserisce nel quadro del Piano di azione europeo in materia di difesa, adottato il 30 novembre 2016, che stabilisce misure volte a conseguire

una maggiore cooperazione europea in materia di difesa e a sostenere la competitività dell?industria europea della difesa. In base a tale piano è stato istituito il Fondo europeo per la difesa, costituito da due sezioni distinte e complementari, la sezione "ricerca" e la sezione "capacità", che coprono l?intero ciclo di sviluppo industriale della difesa, dalla ricerca all?immissione dei prodotti sul mercato. In tale contesto, il Programma previsto dalla proposta in titolo sarà complementare rispetto alla sezione ricerca, con l?obiettivo di colmare il divario tra la ricerca da un lato e lo sviluppo dall?altro, un passaggio critico dove molti progetti tradizionalmente si arrestano;
considerato, in particolare, che:
- il Programma prevede di intervenire attraverso l?assistenza finanziaria, nella forma di sovvenzioni, strumenti finanziari o appalti pubblici;
- l?azione è diretta a sostenere la progettazione, la definizione di specifiche tecniche comuni, la creazione di prototipi, il collaudo, la qualificazione e la certificazione dei prodotti, dei componenti materiali o immateriali e delle tecnologie della difesa;
- l?assistenza può essere fornita anche per studi, valutazioni di fattibilità e altre attività di sostegno riguardanti sia nuovi prodotti e tecnologie che la modernizzazione di prodotti e tecnologie esistenti;
- l?azione finanziabile deve essere intrapresa da almeno 3 imprese cooperanti tra loro e stabilite in almeno 2 Stati membri. Inoltre, le imprese devono essere stabilite nell?Unione ed essere di proprietà, almeno per il 50 per cento, degli Stati membri o di cittadini europei. Anche gli strumenti e risorse utilizzate devono essere situate nel territorio dell?Unione durante la durata dell?azione;
- il tasso di finanziamento proposto è limitato al 20 per cento del costo totale dell?azione per quanto riguarda la realizzazione di prototipi, che costituisce la parte più onerosa nella fase di sviluppo, mentre in tutti gli altri casi l?assistenza può coprire fino al 100 per cento dell?azione. Inoltre, i beneficiari che sviluppano un?azione nel contesto della cooperazione strutturata permanente, sono ammissibili a un finanziamento aumentato del 10 per cento;
- il bilancio proposto per il Programma ammonta a 500 milioni di euro per il biennio 2019-2020, che saranno coperti mediante una corrispondente riduzione delle dotazioni del Meccanismo per collegare l?Europa (145 milioni), dei programmi di navigazione satellitare Egnos e Galileo (135 milioni), nonché del programma Copernicus sull?osservazione satellitare (15 milioni), del progetto Iter per lo sviluppo dell?energia da fusione nucleare (80 milioni) e del margine del bilancio UE non assegnato (125 milioni);
valutata la relazione del Governo, elaborata ai sensi dell?articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012,
formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:
la base giuridica è correttamente individuata nell?articolo 173 del TFUE, che al paragrafo 3 prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare misure specifiche, destinate a sostenere le azioni svolte negli Stati membri, al fine di assicurare le condizioni necessarie alla competitività dell?industria dell?Unione. Si apprezza, al riguardo, la scelta di perseguire la difesa comune non limitandosi ai soli strumenti - meno penetranti e di natura non legislativa - offerti dalle norme dei Trattati destinate specificamente alla difesa;
il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l?obiettivo di favorire un migliore sfruttamento dei risultati della ricerca, dell?innovazione e dello sviluppo tecnologico nel settore della difesa, rafforzando la cooperazione tra imprese stabilite in diversi Stati membri, non può essere conseguito in modo efficace dagli Stati membri singolarmente.
Il settore europeo della difesa soffre, infatti, da lungo tempo di bassi livelli di investimento, con conseguenti carenze generali, tecnologie obsolete e assenza di nuovi programmi, ed è caratterizzato da scarsa integrazione tra i diversi Paesi, con persistenti duplicazioni. Tali condizioni evidenziano chiaramente la necessità di azioni coordinate, in cui la cooperazione transfrontaliera può contribuire a sfruttare maggiormente gli effetti di scala riducendo le duplicazioni e consentendo lo sviluppo dei prodotti e delle tecnologie necessari;
il principio di proporzionalità è rispettato in quanto la proposta si limita a disporre le misure necessarie

ad ottenere il predetto scopo. In particolare, l?azione proposta è volta ad incentivare l?ambito con il più deciso impatto sulla competitività del settore, ovvero la fase di sviluppo, che risulta essere quella con i maggiori costi e rischi nell?ambito dei progetti di innovazione tecnologica. L?intervento dell?Unione si limita, pertanto, a facilitare la realizzazione della fase più impegnativa di alcune azioni, senza pregiudicare in alcun modo il sostegno delle azioni intraprese a livello nazionale. Infine, il sostegno finanziario si limita alle sole azioni riguardanti imprese stabilite in almeno due Stati membri diversi.

Al riguardo si rileva, tuttavia, che l?esclusione delle imprese non europee ai sensi dell?articolo 7 della proposta, rischia di escludere anche le società che hanno un azionariato diffuso e che sono effettivamente controllate da soggetti europei anche con quote inferiori al 50 per cento e sembra penalizzante anche per le società transnazionali che hanno sviluppato processi di concentrazione e integrazione industriali e hanno importanti attività localizzate, per esempio, nel Regno Unito.

Inoltre, il criterio di aggiudicazione di cui all?articolo 10, lettera e), che richiede ai beneficiari di dimostrare che gli Stati membri si sono impegnati a produrre e acquistare congiuntamente il prodotto o tecnologia, appare eccessivamente restrittivo e rischia di danneggiare i progetti più innovativi che possono richiedere più tempo per essere accettati e i progetti realizzati in quegli Stati membri che possono avere iniziali difficoltà ad impegnarsi finanziariamente per l?acquisto. Si ritiene opportuno, al riguardo, prevedere una clausola di salvaguardia che subordini l?effettivo acquisto ad una valutazione finale sulla corrispondenza del prodotto alle rispettive esigenze.

Si esprime, infine, favore per la proposta, ritenendo opportuno e strategico dare seguito alla linea politica per la costituzione di un?effettiva Difesa comune dell?Unione europea, come prefigurato dalla Strategia globale per la politica estera e di sicurezza, del 28 giugno 2016, e dal connesso Piano d?azione, promuovendo la cooperazione strutturata permanente tra gli Stati membri impegnati in un?integrazione più stretta in tale ambito, sia in funzione della necessità di raggiungere una effettiva capacità autonoma di sicurezza e difesa europea, sia in quanto ciò rappresenta una visibile e significativa risposta per un rilancio del progetto politico di integrazione europea.

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.